REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 14 maggio 2019 **Anno L - N. 48**

Recoaro (Vi), La Montagna Spaccata.
La Montagna Spaccata, uno dei luoghi più suggestivi del vicentino, è una fenditura profonda 92 metri scavata nella roccia dal torrente Torrazzo. Si trova poco distante dagli impianti di risalita di Recoaro Mille. Questo luogo è legato alla famosa leggenda popolare di Etele, figlia della regina delle Anguane, che da sposa del comune mortale Giordano, divenne spirito della montagna e dei venti attraverso le acque del torrente. Le ripide pendici hanno un substrato calcareo e presentano una ricca vegetazione caratterizzata da alberi e da presenze arbustive ed erbacee di sottobosco abituate ad ambienti poco illuminati e molto umidi, come felci e licheni. Gli ambienti circostanti sono frequentati da volpi, caprioli, piccoli mustelidi e rettili. Attraverso un percorso dotato di passerelle e scalini si può risalire la fenditura ed ammirare i salti delle cascate e i suggestivi effetti di luce creati dalle acque tumultuose del torrente.
(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **61** del 27 aprile 2019
Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 aprile 2019 nei territori ricompresi nelle aree delle province di Treviso, Vicenza e Verona. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate. 1
[Protezione civile e calamità naturali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE

n. **5** del 26 marzo 2019
Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4. 3
[Servizi sociali]

n. **7** del 29 marzo 2019
Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - L.R. 13.09.2001 n. 27, art. 43 - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.). 13
[Servizi sociali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

n. **39** del 26 aprile 2019
H.B. S.r.l. - Permesso di ricerca geotermico "Arzignano - Montebello", Ddr RV n. 139 del 04/10/2016 con riunificazione di istanza di permesso di ricerca prot. R.V. n. 181727 del 24/04/2014 e istanza di permesso di ricerca prot. R.V. n. 338829 del 20/08/2015 Esplorazioni preliminari - Comuni di localizzazione: Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino, Trissino, Montorso, Zermeghedo, Montebello Vicentino e Lonigo (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni. 19
[Ambiente e beni ambientali]

n. **40** del 26 aprile 2019
Azienda Agricola Codognotto Gianni Progetto di ricerca di risorse idriche per utilizzazione geotermica uso riscaldamento sotterraneo per coltivazione agricola. Comune di localizzazione: San Michele al Tagliamento (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni. 24
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **132** del 29 aprile 2019
D.G.R. n.989 del 05/07/2011 - O.C.D.P.C. n.43 del 27/01/2013 -D.G.R. n.6 del 10/01/2017 - Progetto definitivo denominato "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X" - ID Piano 505. CUP H54B03000090001 - Importo del progetto E. 18.655.000,00 - Importo dello stralcio funzionale E.10.656.509,96. Presa d'atto dell'intervenuta modifica dell'Associazione Temporanea di Imprese esecutrici dei lavori ai sensi degli art. 37 e 116 del D.Lgs.n.163/2006. 27
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

n. **159** del 26 aprile 2019
Intervento di sistemazione idraulica del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - CUP: H42H18000150002 - CIG: 7795307AD4 Aggiudicazione definitiva ed efficace. 31
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. **49** del 26 aprile 2019
Rettifica al decreto n. 194/2018 per l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 del 10/09/2018 al progetto. Integrazione e completamento opere idrauliche sul torrente Zunaia in Comune di Alleghe (BL). 33
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

n. **135** del 19 aprile 2019
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il comune di Ceregnano e il comune di Adria (RO) importo complessivo: Euro 385.000,00. Progetto esecutivo n° 702 in data 25.11.2015 Codice GLP: RO-I0026.0. Affidamento fornitura n. 2 work station. CUP: H83G15000360002 - CIG: Z252659525. Importo dell'appalto: Euro. 11.494,23. Aggiudicazione definitiva gara 18/2018. 34
[Appalti]

n. **136** del 23 aprile 2019
D.G.R. n. 570 del 30.04.2018 e n. 1165 del 07.08.2018. PT-RO000216. Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo, ringrosso difese esistenti in dx e sx del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la conca di Bussari in Comune di Arquà Polesine e la conca di Baricetta in Comune di Adria (RO). 1° STRALCIO: in destra tra gli stanti nn. 161 e 162 in località Fenil del Turco in Comune di Rovigo e in sinistra tra gli stanti nn. 164 e 165 in Comune di Ceregnano - CUP: H39H18000260002 CIG:7699736726. Rimodulazione quadro economico e affidamento di incarico per la redazione del PSC. 37
[Difesa del suolo]

n. **137** del 26 aprile 2019
Rinnovo della concessione a sanatoria, di derivazione di acqua pubblica Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 18 mapp. 201 in Comune di CEREGNANO località Sasse per uso antincendio e per ricambio acqua laghetto (igienico e assimilato) - Pos.n. P263/1. 40
[Acque]

n. **138** del 26 aprile 2019
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Schiappe del Comune di Adria (RO) - Pratica CB_RA00156 Concessionario: ZAMBON NICOLA. 41
[Acque]

n. **139** del 26 aprile 2019
R.D. 523/1904 Concessione idraulica di una rampa di larghezza > m 8,00, per l'accesso a fondo agricolo in fregio all'argine destro (via Padova) del Canale di Loreo, in Comune di Loreo (RO). Pratica CL_RA00064 Concessionario: PIANTA MARIA GIOVANNA Rinnovo e svincolo deposito cauzionale. 43
[Acque]

n. **140** del 26 aprile 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica di terreno demaniale ubicato in destra idraulica del Canalbianco, censito in comune di Trecenta al fg.8, prospiciente i mappali 144 e 177 di circa mq 4290 parte ad uso sfalcio prodotti erbosi e parte ad uso colture agricole (Pratica CB_TE00117), rilasciata in favore del Sig. Fantinati Stefano. 45
[Acque]

n. **141** del 26 aprile 2019
R.D. 523/1904 Concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere dell'argine di seconda difesa a mare con una condotta idrica in acciaio DN 400, per m 56,00, in prossimità della S.P. 37 in Comune di Porto Viro. Pratica MR_AT00015 Concessionario: acquevenete SpA 46
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

n. **25** del 02 aprile 2019
Modifica del contratto, ex art. 106 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi tecnici di supporto alla verifica e validazione. Professionista incaricato: ing. Fabio Muraro, partita iva 03223240288 - C.I.G. Z58262A32F. Assunzione impegno di spesa. 48
[Trasporti e viabilità]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **508** del 30 aprile 2019
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale, dell'art. 1, comma 1, lett. b) e c) della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6, recante "modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio". 51
[Affari legali e contenzioso]

n. **509** del 30 aprile 2019
Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2019. Deliberazione/CR n. 28 del 26.03.2019 (L.R. n. 30/2007, art. 3, comma 3). 52
[Enti locali]

n. **510** del 30 aprile 2019
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL022). 68
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **511** del 30 aprile 2019
Assemblea dei Soci di Veronafiere S.p.A. del 08.05.2019. 78
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **512** del 30 aprile 2019
Assemblea straordinaria e ordinaria di Autovie Venete S.p.A. del 06.05.2019. 81
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **513** del 30 aprile 2019
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti e all'azione nel contenzioso pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia (RG 2331/17). 85
[Affari legali e contenzioso]

n. **514** del 30 aprile 2019
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 86
[Affari legali e contenzioso]

n. **515** del 30 aprile 2019
Approvazione del Progetto denominato "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2019" (art. 16 L.R. 12/01/2009, n.1) e dello schema di Convenzione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura". 87
[Agricoltura]

n. **517** del 30 aprile 2019
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 1.560 kW, potenza termica pari a 1.650 kW e potenza immessa pari a 3.065 kW, da realizzarsi dalla società GESCO S.p.A. presso il sito produttivo della società S.I.R. S.p.A. in via S. Silvestro n. 18 a Piazzola sul Brenta (PD). Ditta proponente GESCO S.p.A. di Barberino Val d'Elsa (FI). D. Lgs 152/2006 - L.r. 11/2001. 98
[Energia e industria]

n. **518** del 30 aprile 2019
Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due. 105
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **519** del 30 aprile 2019
Conferma dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro. 107
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **520** del 30 aprile 2019
Eccezionali eventi atmosferici dell'8 luglio 2015 che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta. Azioni per l'utilizzo di tutte le risorse destinate dall'art. 3 della LR 13/2015, come modificata dalla L.R. n. 45 del 2017. Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione del progetto denominato "Ripristino delle alberature e delle sponde del Naviglio Brenta, nonché di aree verdi contermini danneggiate dall'evento atmosferico calamitoso del 8 luglio 2015 con destinazione ad uso pubblico". 109
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **521** del 30 aprile 2019
Modalità degli interventi di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e realizzazione attività programmate da attuarsi prioritariamente nell'anno 2019. 119
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **522** del 30 aprile 2019
Approvazione riparto contributi anno 2019. L.R. 23.12.1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto". 125
[Relazioni internazionali]

n. **524** del 30 aprile 2019
Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata 2016 - Approvazione nuovo schema di convenzione in sostituzione dello schema di cui all'Allegato A approvato con la DGR n. 1775 del 27.11.2018 limitatamente alla tipologia progettuale: Progetto Estero (PE). 137
[Sanità e igiene pubblica]

n. **525** del 30 aprile 2019
Partecipazione della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies - anno 2019. 145
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **526** del 30 aprile 2019
Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities - anno 2019. 149
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **527** del 30 aprile 2019
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2019. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 154
[Sanità e igiene pubblica]

n. **528** del 30 aprile 2019
Approvazione del Progetto "Treno della Salute" e autorizzazione per l'anno 2019 del finanziamento per la sua realizzazione. 166
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **529** del 30 aprile 2019
Recepimento Accordo n. 225/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro". 178
[Sanità e igiene pubblica]

n. **530** del 30 aprile 2019
Recepimento Accordo n. 226/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale". 188
[Sanità e igiene pubblica]

n. **537** del 30 aprile 2019
Progetto "C.I.V.I.S. VI - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" a valere sull'Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, CUP H19E18000090007. Approvazione schema di convenzione di partenariato. D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012. 199
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **543** del 30 aprile 2019
Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto 2007-2013. Asse 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". DDGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e n. 535 del 21 aprile 2015 "Lavori di completamento ed efficientamento energetico della scuola media T. Vecellio" codice SGP VE11P062-B - CUP C24H14000830006 Decadenza del contributo al Comune di Sarcedo (VI). 215
[Energia e industria]

n. **545** del 30 aprile 2019
Contributi annuali agli Enti gestori di Parchi Regionali. Esercizio 2019. Concessione acconto. Legge regionale n. 40, art. 28 del 16 agosto 1984 e ss. mm. e ii.. 218
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **546** del 30 aprile 2019
Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano" e ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Vittorio Veneto (TV) e in Comune di Riese Pio X (TV), nell'ambito dei poligoni individuati. 221
[Cartografia regionale]

n. **547** del 30 aprile 2019
Autorizzazione all'accettazione della rinuncia al ricorso nel giudizio avanti il TAR per il Veneto R.G. 1382/2014. 225
[Affari legali e contenzioso]

n. **560** del 09 maggio 2019
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 200/2019, n. 201/2019 e n. 376/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di conferma per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020 e delle programmazioni precedenti. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Proroga termini. 226
[Agricoltura]

n. **585** del 09 maggio 2019
Area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei. Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso - Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c-d del D.Lgs. 42/2004. Parere ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. 42/2004. 229
[Urbanistica]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 393877)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 61 del 27 aprile 2019

Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 aprile 2019 nei territori ricompresi nelle aree delle province di Treviso, Vicenza e Verona. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Provvedimento necessario per fronteggiare le eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 25 e 26 aprile 2019, consistite in temporali intensi e forti grandinate che hanno causato danni nei territori delle province di Treviso, Vicenza e Verona.

Il Presidente

PREMESSO che nei giorni 25 e 26 aprile 2019, fenomeni meteorologici intensi hanno interessato i territori pedemontani delle province di Treviso, Vicenza e Verona con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, a tratti anche intensi accompagnate da copiose grandinate. I fenomeni maggiormente intensi, si sono registrati nel corso del pomeriggio e della sera nella giornata del 26 aprile, in particolare nella pianura centro-settentrionale e nella fascia pedemontana.

ATTESO che nelle ore centrali di venerdì 26 aprile, si è registrato un aumento dell'instabilità atmosferica con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale ad iniziare dai settori occidentali della regione, in spostamento verso est, con rovesci anche significativi e che successivamente, tra il tardo pomeriggio e la sera, una seconda fase di instabilità determinava il transito di nuovi sistemi temporaleschi organizzati in una linea estesa tra le Prealpi e la pianura centrale, in transito da ovest verso est con fenomeni a tratti forti e associati a grandinate che hanno interessato soprattutto la fascia pedemontana tra il Vicentino e il Trevigiano.

DATO ATTO che, nella serata di venerdì 26 aprile 2019, nel Trevigiano una tempesta di grandine ha colpito l'area dei vigneti di Prosecco arrecando danni alle colture interessando i comuni di Conegliano, Valdobbiadene, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo. La bufera arrivata da ovest, ha colpito per primo il comune di Vidor e quindi Valdobbiadene per poi spostarsi su Santo Stefano e Miane, per scaricarsi poi su Follina. E' stata interessata anche l'area del Comune di Asolo.

DATO ATTO che una vasta area del Vicentino, in particolare la pedemontana, è stata colpita da forti raffiche di vento e grandinate, che in pochi minuti hanno ricoperto campi e strade, stratificandosi sul suolo e creando danni principalmente alle colture di mais.

RILEVATO che, per fare fronte alle situazioni di criticità dovute alle condizioni meteorologiche avverse, il Comune di Nogara (VR) ha attivato le componenti locali della protezione civile, per monitorare l'evoluzione dei fenomeni e attuare i primi interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e/o a cose.

RILEVATO altresì che, per coordinare le prime attività di soccorso pubblico, sono stati attivati anche i Centri Operativi Comunali (C.O.C.) e le componenti locali del volontariato di protezione civile dei comuni di Miane (TV) e Valdobbiadene (TV), per monitorare l'evoluzione dei fenomeni e attuare i primi interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e/o a cose.

DATO ATTO che per fronteggiare le situazioni di emergenza dovute alle condizioni meteorologiche avverse sui territori colpiti, il Comando dei Vigili del fuoco di Verona ha effettuato 3 interventi, il Comando dei Vigili del fuoco di Treviso 5 interventi e quello di Vicenza 8 interventi.

RITENUTO necessario, pertanto, attivare secondo la normativa vigente, le procedure volte a fronteggiare l'emergenza al fine di affrontare con mezzi e risorse adeguate le situazioni di rischio causate dagli eventi sopra descritti.

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, con cui si dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla dichiarazione dello Stato di Crisi per calamità ovvero per

eccezionali avversità atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di Protezione Civile.

VISTO anche l'art. 105, comma 1, della medesima L.R. n. 11/2001, con cui si stabilisce che, per interventi urgenti in caso di crisi determinata da eventi calamitosi, si procede anche con opere di pronto intervento, secondo le modalità della L.R. n. 58/84 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 58/84 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;

VISTO il D.Lgs. n.112/98;

VISTA la L.R. n. 11/01.

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto

2. Di dichiarare lo "Stato di Crisi" per le eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nei giorni 25 e 26 aprile 2019 nei territori delle province di Treviso, Vicenza e Verona, demandando a successiva deliberazione l'esatta individuazione dei territori comunali colpiti;

3. Di dichiarare che lo Stato di Crisi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) della LR n. 11/2001 costituisce declaratoria di evento eccezionale;

4. Di riconoscere l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per garantire il coordinamento e l'assistenza agli Enti Locali per l'intervento di soccorso e superamento dell'emergenza;

5. Di attivare e garantire i benefici previsti dal D.Lgs. n. 1/2018 per il personale volontario attivato, come definito dall'art. 106, comma 1, lett. d) della L.R. n. 11/2001;

6. Di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto;

7. Di autorizzare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, qualora gli Enti e le Strutture competenti formulassero specifiche richieste, a ricorrere alle risorse di cui al "Fondo regionale di Protezione civile", nei limiti delle disponibilità di bilancio, al fine di:

a. consentire l'attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all'opera delle strutture periferiche regionali, nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;
b. consentire l'esecuzione di interventi di carattere urgente, necessari a garantire la pubblica incolumità, nonché le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;
c. acquisire con procedure d'urgenza eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è da considerarsi non esaustivo e suscettibile di integrazioni qualora altri Enti dovessero segnalare danni e disagi riconducibili agli stessi eventi meteo eccezionali dei giorni 25 e 26 aprile 2019.

9. Di riservarsi di trasmettere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) della L.R. n. 11/2001, il presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di richiedere l'eventuale dichiarazione dello "Stato di Emergenza" di cui al D.Lgs. n. 1/2018;

10. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE

(Codice interno: 393829)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 5 del 26 marzo 2019

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla non ammissione di associazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

- preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell'associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- preso atto che l'art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
- visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
- preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
- rilevato che in base al punto 1) dell'allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. 383/2000;
- preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale devono inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
- ricordato che l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati

    - ♦ il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
    - ♦ l'iscrizione al Registro regionale, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;

- dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito "Codice":

    - ♦ conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
    - ♦ dispone che tutti gli enti indicati nel comma 1 dell'art. 4 del citato Decreto legislativo possono definirsi del terzo settore se perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolgono, in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale, individuate all'art. 5 del Codice, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e iscritti al Registro unico nazione del terzo settore
    - ♦ stabilisce che fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nel Registro delle organizzazioni di volontariato (art. 101);

- dato atto inoltre che ai sensi dell'art.35 e seguenti del Codice le associazioni di promozione sociale devono:

- essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
- svolgere l'attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
- avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
- contenere nella denominazione sociale la specifica "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps";
- assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

- vista la nuova disposizione in materia di risorse umane che conferma i principi sanciti dalla normativa di settore ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36);
- preso atto che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- dato atto che nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del Codice del Terzo settore il requisito dell'iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale;
- viste le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine all'applicazione del Codice del Terzo settore che affermano:

  - che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni costituitesi prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017, si applicano la normative vigenti al momento della costituzione delle associazioni medesime;
  - l'immediata applicazione delle prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti e la forma giuridica necessaria ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di una associazione di promozione sociale, se avvenuta dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017;
  - l'obbligo per tutti gli enti del terzo settore di redigere il bilancio di esercizio nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017;
  - l'obbligo di pubblicare annualmente sul proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai propri associati a partire dal 1^ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nell'anno 2018;

- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:

  - l'iscrizione o la reiscrizione di n. 9 associazioni evidenziate nell'**Allegato A**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  - la conferma dell'iscrizione di n. 29 associazioni, già iscritte, individuate nell'**Allegato B**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  - la regolarizzazione dell'iscrizione riferita al triennio 2015-2018 per l'Associazione A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo (C.F. 93001480297) nonché la conferma per il triennio prossimo, con scadenza 09.02.2021, senza garanzia del possesso dei requisiti né estensione di alcuna efficacia ai circoli aderenti;
  - la non ammissione di n. 19 Associazioni per le motivazioni meglio specificate nell'**Allegato C**, parte integrante del presente provvedimento;

- richiamato l'art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone "*Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";*
- ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere l'obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi "sociale" , "Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale", "Promozione sociale") dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
- ricordato che :

- con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
- con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
- con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
- con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

- visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;.
- vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
- vista la L.R. 27/2001 art. 43;
- visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
- vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
- attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 9 Associazioni evidenziate nell'**Allegato A**, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette a prescrizione come indicato nel citato allegato;
2. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 30 Associazioni, evidenziate nell'**Allegato B,** alcune delle quali soggette a prescrizione come indicato nel citato allegato;
3. la non ammissione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 19 associazioni, individuate nell'**Allegato C**, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate;
4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
5. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 5 del 26/03/2019 pag. 1/1

Iscrizioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43 – D.Lgs. 117/17)

N.	CODICE DI ISCRIZIONE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA	MATERIA	PRESCRIZIONE/CONDIZIONE	SCADENZA
1	NZ/TV0026	A.C.L.I. PROVINCIALI DI TREVISO	80015220264	VIA ZECCHETTE 13/B	31100	TREVISO	TREVISO	CULTURALE	L'iscrizione è avvenuta per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale ma entro il 02.08.2019 lo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.	26/03/2022
2	PS/PD0490	ASSOCIAZIONE DOMNA	92274570289	VIA LORENZO PEROSI 156	35121	PADOVA	PADOVA	EDUCATIVA-RICREATIVA	L'iscrizione è condizionata all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., da effettuarsi entro il 02.08.2019.	26/03/2022
3	PS/PD0491	ASSOCIAZIONE ISSASE IST. PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, AMBIENTALE, SOCIALE, ECONOMICO APS	92172570282	VIA ANDREA COLOTTI 18	35121	PADOVA	PADOVA	CULTURALE	Produrre copia dello statuto registrato, unitamente al verbale di approvazione, entro il 02.08.2019.	26/03/2022
4	PS/RO0082	ASSOCIAZIONE SOCIETA' DANTE ALIGHIERI COMITATO DI ROVIGO	93025220299	VIA SAMUELE DONATORI 4	45100	ROVIGO	ROVIGO	CULTURALE	L'iscrizione è condizionata all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., da effettuarsi entro il 02.08.2019.	26/03/2022
5	PS/PD0492	CIRCOLO AUSER PORTELLO	92288020289	VIA FERDINANDO COLETTI 2	35121	PADOVA	PADOVA	EDUCATIVA-RICREATIVA	L'iscrizione è condizionata all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., da effettuarsi entro il 02.08.2019.	26/03/2022
6	PS/TV0262	ASS. DUE MANI PER UN CUORE	91041710269	VIA VIVALDI 6	31050	MIANE	TREVISO	ASSISTENZIALE	Lo statuto, seppur adeguato al D.Lgs. 117/17, necessita di essere perfezionato in alcune disposizioni da effettuarsi entro il 02.08.2019.	26/03/2022
7	PS/VE0285	APS HUMANITAS DIU	92038840275	VIA AQUILEIA 22	30023	CONCORDIA SAGITTARIA	VENEZIA	TUTELA DIGNITA' UMANA	Lo statuto, seppur redatto ai sensi del D.Lgs. 117/17 necessita di piccole adeguamenti, da effettuarsi entro il 02.08.2019.	26/03/2022
8	PS/VR0273	APS MONTORIOVERONESE.IT	93191990238	PIAZZA BUCCARI 8/B	37121	VERONA	VERONA	CULTURALE	L'iscrizione è condizionata all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., da effettuarsi entro il 02.08.2019.	26/03/2022
9	PS/VR0274	APS DI CEREA - (AUSER)	91023260234	VIA DELLA VITTORIA 20	37053	CEREA	VERONA	EDUCATIVA-RICREATIVA	L'iscrizione è condizionata all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., da effettuarsi entro il 02.08.2019.	26/03/2022

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 5 del 26/03/2019 pag. 1/3

Conferme di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

N.	CODICE DI ISCRIZIONE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA	MATERIA	PRESCRIZIONE	SCADENZA
1	NZ/BL0002	AUSER TERRITORIALE BELLUNO	93035900252	PIAZZA MAZZINI, 1	32100	BELLUNO	BELLUNO	CULTURALE		18/05/2020
2	NZ/PD0015	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - AIAS PADOVA	80006880282	C/O U.O.C. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - PADIGLIONE 1 COMPLESSO SOCI SANITARIO DEI COLLI, 4	35100	PADOVA	PADOVA	ASSISTENZIALE		17/02/2022
3	NZ/RO0004	A.I.C.S. - COMITATO PROVINCIALE ROVIGO	93001480297	VIA SANTORRE DI SANTAROSA, 2	45100	ROVIGO	ROVIGO	SPORTIVA	La conferma dell'iscrizione è avvenuta per presa d'atto dell'iscrizione al Registro Nazionale, senza garanzia del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia e senza estendere alcuna efficacia ai circoli aderenti.	09/02/2021
4	NZ/RO0006	COMITATO PROVINCIALE ARCI DI ROVIGO	93005720292	VIALE TRIESTE, 29	45100	ROVIGO	ROVIGO	CULTURALE		21/12/2021
5	NZ/VE0014/022	CIRCOLO AUSER A.P.S. LUCIANO CATTEL	93025620274	VIA 23 GIUGNO 2	30020	FOSSALTA DI PIAVE	VENEZIA	EDUCATIVA-RICREATIVA		30/12/2021
6	NZ/VR0012	A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI VERONA	93003150237	VIA CACCIATORI DELLE ALPI 5	37121	VERONA	VERONA	SPORTIVA	La conferma dell'iscrizione è avvenuta per presa d'atto dell'iscrizione al Registro Nazionale, senza garanzia del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia e senza estendere alcuna efficacia ai circoli aderenti.	11/01/2022
7	PS/BL0063	ASSOCIAZIONE PADRE MASSIMILIANO KOLBE	91004340252	VIA S. ANTONIO, 9	32040	PEDAVENA	BELLUNO	EDUCATIVA-RICREATIVA		28/02/2022
8	PS/BL0082	EL CASEL DE CELARDA	91010720257	VIA CELARDA 41	32032	FELTRE	BELLUNO	CULTURALE		09/03/2022
9	PS/PD0101	CIRCOLO DI CAMPAGNA WIGWAM DI ARZERELLO	92119840285	VIA PORTO, 8	35028	PIOVE DI SACCO	PADOVA	CULTURALE		27/02/2022
10	PS/PD0332	CENTRO ANTIMOBBING PADOVA	92207550283	VIA DON MILANI, 39/18	35020	ALBIGNASEGO	PADOVA	ASSISTENZIALE		08/09/2021
11	PS/PD0419	ASSOCIAZIONE IL MOSAICO	92102540280	VIA BAGNOLI 4	35010	VIGONZA	PADOVA	ASSISTENZIALE		15/01/2022

Allegato B al Decreto n. 5 del 26/03/2019 pag. 2/3

12	PS/PD0422	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'AZIONE CATTOLICA DI PADOVA	2022890285	VIA VESCOVADO, 29	35121	PADOVA	PADOVA	EDUCATIVA-RICREATIVA		02/03/2022
13	PS/RO0046	ASSOCIAZIONE A GONFIE VELE	93028410293	VIA FORLANINI 75	45100	ROVIGO	ROVIGO	SPORTIVA		09/03/2022
14	PS/TV0063	GAT - GRUPPO ANZIANI TREVISO "RAFFAELLO TORDINI"	1706300264	C/O CENTRO SOCIALE VIA CALABRIA, 12	31100	TREVISO	TREVISO	EDUCATIVA-RICREATIVA		09/02/2022
15	PS/TV0081	ACRA - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI	94007220265	VIA C.A. DALLA CHIESA, 2/B	31021	MOGLIANO VENETO	TREVISO	EDUCATIVA-RICREATIVA		06/03/2022
16	PS/TV0140	ASSOCIAZIONE ALTRE STORIE	94121660263	VIALE POSTUMIA 1 - FRAZ. LANZAGO	31057	SILEA	TREVISO	CULTURALE		13/01/2022
17	PS/TV0222	ASSOCIAZIONE SENEGALESI CATTOLICI VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA	91031300261	VIA EINAUDI, 6	31015	CONEGLIANO	TREVISO	CULTURALE	La conferma dell'iscrizione è condizionata all'acquisizione della documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo assicurativo, richiesto per gli associati volontari, da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.	02/03/2022
18	PS/VE0048	ASSOCIAZIONE IL PORTICO - ONLUS	90011490274	VIA BRENTABASSA, 49	30031	DOLO	VENEZIA	EDUCATIVA-RICREATIVA		17/02/2022
19	PS/VE0190	COMITATO FESTEGGIAMENTI ALVISOPOLI	2292840275	VIA MOCENIGO, 90 FOSSALTA	30025	PORTOGRUARO	VENEZIA	CULTURALE		13/01/2022
20	PS/VE0193	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RIVOLO	90106550271	VIA S. AMBROGIO,, 1	30037	SCORZE`	VENEZIA	CULTURALE		09/03/2022
21	PS/VE0245	APS INSIEME PER VENEZIA	94083400278	CASTELLO 6777	30122	VENEZIA	VENEZIA	CULTURALE		15/12/2020
22	PS/VE0257	CIRCOLO LEGAMBIENTE DEL MIRANESE	90145000270	VIA DANTE, 74 A2	30035	MIRANO	VENEZIA	AMBIENTALE		02/03/2022
23	PS/VI0066	PRO LOCO DI CAMPOLONGO SUL BRENTA	91001370245	VIA CAPITELLO, 13	36020	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VICENZA	TURISTICA (PRO LOCO)		22/01/2022
24	PS/VI0165	MOVIMENTO PER LA DIFESA DEL CITTADINO CONSUMATORE	2832930243	PIAZZALE GIUSTI 23	36100	VICENZA	VICENZA	TUTELA DIGNITA' UMANA		06/03/2022
25	PS/VI0192	ASSOCIAZIONE NUOVA MONTAGNA CALTRANESE	93027890243	PIAZZA DANTE, 5	36030	CALTRANO	VICENZA	CULTURALE		10/06/2021
26	PS/VI0242	ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGERIA SAMMY BASSO	3264380241	VIA IV NOVEMBRE, 28	36056	TEZZE SUL BRENTA	VICENZA	ASSISTENZIALE		01/10/2021
27	PS/VI0285	CAI - CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI VALDAGNO	85000840243	CORSO ITALIA, 9/C	36078	VALDAGNO	VICENZA	SPORTIVA		16/09/2021

Allegato B al Decreto n. 5 del 26/03/2019

28	PS/VR0094	ASSOCIAZIONE L'ORO DELLE VICINE DI CASA	93127430234	VIA BELFIORE 194	37121	VERONA	VERONA	ASSISTENZIALE		15/01/2022
29	PS/VR0172	IVRES ASSOCIAZIONE VERONESE DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	93163450237	VIA LUIGI SETTEMBRINI, 6	37100	VERONA	VERONA	CULTURALE		24/02/2021
30	PS/VR0187	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE - SEZIONE DI VERONA	93168350234	VIA POLVERIERA VECCHIA, 12	37100	VERONA	VERONA	CULTURALE		13/01/2022

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 5 del 26/03/2019 pag. 1/3

Non Ammissioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43 – D. Lgs. 117/17)

N.	CODICE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA	MOTIVAZIONE
1	PS/NA0377	ASSOCIAZIONE G.A.S. LAGUNA A.P.S.	91022350275	VIALE VERONA 13/A	30015	CHIOGGIA	VENEZIA	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché lo statuto non è in linea con la normativa di settore e le attività svolte non sono riconducibili alle associazioni di promozione sociale. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 234585 del 14/06/2017.
2	PS/NA0378	PRO LOCO DI CEREA	01874310236	VIA XXV APRILE 52	37053	CEREA	VERONA	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché le norme statutarie prevedono la presenza nel consiglio direttivo di tre consiglieri nominati dal Consiglio comunale. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 461266 del 06/11/2017.
3	PS/NA0379	ASSOCIAZIONE PARKOCADORE	00115085251	P. MUNICIPIO 1	32100	BELLUNO	BELLUNO	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché lo statuto non è in linea con la normativa di settore e le attività non sono riconducibili alle associazioni di promozione sociale. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 43461 del 02-02-2017.
4	PS/NA0380	ASSOCIAZIONE GRUPPO COLOMBOFILO DI TREVISO SOCIETA' PIAVE	94047250264	VIA SANT'ANTONINO 224	31100	TREVISO	TREVISO	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché non ha integrato l'atto costitutivo e lo statuto non è in linea con la normativa di settore. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. n. 246311 del 28/06/2018.
5	PS/NA0381	ASSOCIAZIONE A.S.D. CUCCIOLO SPORT	92125140282	VIA MONTE CECILIA 12	35030	BAONE	PADOVA	Trattasi di un'associazione sportiva dilettantistica soggetta a specifica normativa di settore, in parte incompatibile con la normativa sull'associazionismo. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 290987 del 28/07/2016.
6	PS/NA0382	ASSOCIAZIONE PIU' INFORMA	92035500260	VIA M. MANTOVANI ORSETTI N. 28 INT. 5	31017	CRESPANO DEL GRAPPA	TREVISO	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché lo statuto non è in linea con la normativa di settore e le attività non sono riconducibili alle associazioni di promozione sociale. L'associazione non ha integrato quanto richiesto in apposito incontro (10.07.2018).

Allegato C al Decreto n. 5 del 26/03/2019 pag. 2/3

7	PS/NA0383	ASSOCIAZIONE A.N.E.D. ONLUS	80101170159	PIAZZALE OSPEDALE 1	31100	TREVISO	TREVISO	Trattasi di un'articolazione territoriale priva della necessaria autonomia giuridica, gestionale, patrimoniale e di bilancio. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 414056 del 25/10/2016.
8	PS/NA0384	ISTITUTO INTERNAZIONALE PSICOSINTESI EDUCATIVA	7195120C14	VIA ROMAGNOLI 39 - SAN MASSIMO	37121	VERONA	VERONA	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché lo statuto non è in linea con la normativa di settore e le attività non sono riconducibili alle associazioni di promozione sociale. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 70175 del 21/02/2017.
9	PS/NA0385	ASS. AIKAL INTERNAZIONALE CULTURA AMBIENTE E LAVORO SOLIDALE	3932070273	CORSO DELPOPOLO 29	30175	VENEZIA-MESTRE	VENEZIA	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché i soci fondatori sono rappresentanti legali di società di capitali, lo statuto non è in linea con la normativa di settore e gli organi sociali coincidono. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 70175 del 21/02/2017.
10	PS/NA0386	ASSOCIAZIONE NOI COME VOI APS	90168570274	VIA PRATI 22	30038	SPINEA	VENEZIA	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché lo statuto non è in linea con la normativa di settore e le attività non sono riconducibili alle associazioni di promozione sociale. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 156859 del 20/04/2017.
11	PS/NA0387	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE MORGANO	4575260262	VIA SETTIMO 31	31050	MORGANO	TREVISO	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché lo statuto non è in linea con la normativa di settore e l'attività svolta, non riconducibile alle associazioni di promozione sociale, consiste nella realizzazione di un unico evento quale la "Festa dell'anatra". Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 109607 del 21/03/2018.
12	PS/NA0388	ASSOCIAZIONE PONTE	90153840278	VIA RADAELLI, 13 - MARGHERA	30175	VENEZIA	VENEZIA	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché lo statuto non è in linea con la normativa di settore e non sono stati forniti aggiornamenti in merito alla compagine sociale (la maggioranza dei soci è legata da vincoli di parentela e la componente familiare è preponderante anche nel consiglio direttivo. (Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 43449 del 2/02/2017).
13	PS/NA0389	AMICI DELLA LAGUNA E DEL PORTO	94090010276	DORSODURO 3297/A	30121	VENEZIA	VENEZIA	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché sia l'atto costitutivo che lo statuto sono carenti di elementi sostanziali. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 97938 del 10/03/2017.
14	PS/NA0390	ASS. CHIESA GETHSEMANA CRISTIANA COMUNITÀ INTERNAZIONALE	93229480236	VIA FINCATO 15	37121	VERONA	VERONA	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché la promozione e la realizzazione di finalità evangeliche non sono riconducibili a nessuna delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 354342 del 30/08/2017.

Allegato C al Decreto n. 5 del 26/03/2019

15	PS/NA0391	ASSOCIAZIONE ACB STUDY ON HEART DISEASE ASSCOCIATION-A VENETO REGION PROJECT	91041990267	VIA COLOMBO 74	31015	CONEGLIANO	TREVISO	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché lo statuto non è in linea con la normativa di settore. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 507014 del 23.12.2016.
16	PS/NA0392	ASSOCIAZIONE VERONA CIVILE	93239390235	CORSO MILANO 92/B	37121	VERONA	VERONA	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché non è in linea con la normativa di settore e le attività non sono quelle riconducibili alle associazioni di promozione sociale. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 43500 del 02/02/2017.
17	PS/NA0393	A.I.S.O.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA SEDAZIONISTI ODONTOIATRIA	4614070268	VIA CRISTOFORO COLOMBO 103	36061	BASSANO DEL GRAPPA	VICENZA	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché lo statuto non è in linea con la normativa di settore, non è adempiuto l'obbligo assicurativo e l'istanza risulta incompleta. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 2418/1990 con nota prot. n. 465834 del 15-11-2018.
18	PS/NA0394	FENICE DCA MIRANESE APS	90167070276	VIA CA' REZZONICO 3	30035	MIRANO	VENEZIA	L'associazione in data 08/03/2019 ha comunicato la rinuncia all'iscrizione.
19	PS/NA0395	ASS. SALUTE MIA - MOVIMENTO INGRAZIONE ALIMENTAZIONE	9102190274	VIA M. MARINA 28	30015	CHIOGGIA	VENEZIA	L'associazione è priva dei necessari requisiti poiché lo statuto non è in linea con la normativa di settore e le attività non sono riconducibili alle associazioni di promozione sociale. Mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. n. 288246 del 06-07-2018.

(Codice interno: 393830)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 7 del 29 marzo 2019

Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - L.R. 13.09.2001 n. 27, art. 43 - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione di associazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

- preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
- rilevato che ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le Organizzazioni di Volontariato che hanno i requisiti previsti dall'art. 3 della L. 266/1991;
- dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 dispone che le organizzazioni di volontariato devono:

  - essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
  - essere composte da sole persone fisiche,
  - avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
  - essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale ...;
  - svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;

- preso atto che con Legge 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale;
- preso atto che l'art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale (che ne attesta l'appartenenza nonché la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge), in osservanza alle disposizioni regolamentari di cui al DM 471/2001;
- vista la Legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, con la quale è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
- preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- preso atto che in attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 è stato emanato il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto il Codice del Terzo Settore, di seguito "Codice",
- dato atto che il Codice conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
- dato atto che le disposizioni del Codice di seguito riportate sono immediatamente applicabili:

  - perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
  - svolgere, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del D. Lgs. 117/17,
  - essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche oppure, in relazione alla tipologia prescelta, a tre organizzazioni di volontariato o a tre associazioni di promozione sociale;
  - svolgere l'attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, per le organizzazioni di volontariato oppure in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi per le associazioni di promozione sociale,
  - avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
  - contenere nella denominazione sociale la specifica "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "Odv" oppure "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps";

- preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- dato atto che, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale s'intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro istituito dalla normativa di settore;
- ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 105/2018, correttivo del Codice del terzo settore, per le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, iscritte ai relativi Registri regionali, il termine per l'adeguamento statutario è stato prorogato al 2 agosto 2019;
- ricordato che le disposizioni del titolo X del Codice del terzo settore, afferente al regime fiscale degli enti del terzo settore, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 104, si applicano agli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e , comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro medesimo;
- viste le Circolari ministeriali n. 12604 del 29.12.2017 e n. 20 del 27.12.2018;
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento dei Registri regionali hanno determinato:

  - l'iscrizione di n. 9 associazioni individuate nell'**Allegato A**, di cui n. 2 nel Registro del volontariato e n. 7 nel Registro della promozione sociale**,** alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nel citato allegato;
  - la conferma dell'iscrizione di n. 19 organizzazioni di volontariato e di n. 6 associazioni di promozione sociale, già iscritte, di cui all'**Allegato B**;
  - la cancellazione dell'associazione di volontariato denominata "Padova soccorso" (C.F. 92233480281), con sede a Rubano, per inoperatività dell'associazione medesima e mancato assolvimento dell'obbligo assicurativo per i volontari;
  - la non ammissione al Registro del volontariato dell'associazione denominata "ODV Nucleo Volontari e P.C. - A.N.P.PE - Venezia, per non aver integrato la documentazione richiesta né adeguato lo statuto alla normativa di settore;

- richiamato l'art. 21 bis della L. 241/1990 e ritenuto, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento, di assolvere all'obbligo di comunicazione mediante pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, anche nel sito della Regione Veneto, nella pagina dedicata al Sociale - Terzo settore, dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
- preso atto che:

  - con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all'aggiornamento del Registro del volontariato;
  - con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  - con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;

- visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
- vista la Legge-quadro sul Volontariato dell'11.08.1991 n. 266;
- vista la Legge 7.12.2000 n. 383;
- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
- viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28, 27/2001 e n. 54/2012;
- viste le Deliberazioni di Giunta nn. 4314/2009 e 2652/2001;
- attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. l'iscrizione ai rispettivi Registri regionali di n. 2 Organizzazioni di volontariato e di n. 7 Associazioni di promozione sociale, meglio individuate nell'**Allegato A,** con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nel citato Allegato;
2. la conferma dell'iscrizione ai rispettivi Registri regionali di n. 19 organizzazioni di volontariato e di n. 6 associazioni di promozione sociale, già iscritte, evidenziate nell'**Allegato B**;

3. la non ammissione al Registro regionale del volontariato dell'associazione denominata "ODV Nucleo Volontari e P.C. - A.N.P.PE - Venezia (C.F. 94094160275) e la cancellazione dal medesimo dell'associazione denominata "Padova soccorso" (C.F. 92233480281), per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
5. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 7 del 29/03/2019

Iscrizioni al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (LR 40/1993 – D.Lgs. 117/17)

N.	CODICE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE	CAP	PROV	AMBITO	MATERIA	PRESCRIZIONE	SCADENZA
1	TV0635	IMPRONTA FELINA ODV	94162850260	VICOLO FORNACI 24	SILEA	31057	TV	SOCIALE	PROTEZIONE ANIMALI	Lo statuto dovrà essere rivisitato secondo le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale n. 20 del 27.12.2018, da effettuarsi alla prima assemblea utile.	29/03/2022
2	VR0787	ASSOCIAZIONE AILIP ASSOCIAZIONE ITALIANA LIPODISTROFIE	93275360233	VIALE EUROPA 30 - DOSSOBUONO	VILLAFRANCA DI VERONA	37069	VR	SOCIALE	MALATTIE RARE	Lo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., da effettuarsi entro il 02.08.2019.	29/03/2022

Iscrizioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43 – D.Lgs. 117/17)

N.	CODICE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA	MATERIA	PRESCRIZIONE	SCADENZA
1	PS/RO0083	ASSOCIAZIONE GRUPPO ASTROFILI COLUMBIA APS	92001000295	VIA BACCANAZZA 13	45030	SANTA MARIA MADDALENA	ROVIGO	CULTURALE	Lo statuto dovrà essere rivisitato secondo le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale n. 20 del 27.12.2018, da effettuarsi alla prima assemblea utile.	29/03/2019
2	PS/TV0263	ASS. TAPU INDEPENDENT AND SINGULAR ART	94158960263	VIA 33° REG. ARTIGLIERIA	31100	TREVISO	TREVISO	CULTURALE	Adeguare lo statuto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., entro il 02.08.2019.	29/03/2019
3	PS/VE0019/ 030	ASSOCIAZIONE NOI DEL PATRONATO APS	94064400271	FONDAMENTA MANIN 88 - MURANO	30121	VENEZIA	VENEZIA	EDUCATIVA-RICREATIVA	Adeguare lo statuto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., entro il 02.08.2019.	29/03/2019
4	PS/VE0286	MUSEO ETNOGRAFICO DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO	92009630275	VIALE VENEZIA 21/A	30025	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VENEZIA	CULTURALE	Adeguare lo statuto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., entro il 02.08.2019.	29/03/2019
5	PS/VE0287	APS STELLE SULLA TERRA L. DA VINCI DSA	91021950273	VIALE MEDITERRANEO 454	30015	CHIOGGIA	VENEZIA	CULTURALE	Adeguare lo statuto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/17 e s.m.i., entro il 02.08.2019.	29/03/2019
6	PS/VR0275	ASSOCIAZIONE G.R.I.D.A. - GRUPPO ISOLANO DIVERSAMENTE ABILI	03769850235	VIA RIMEMBRANZA 9	37063	ISOLA DELLA SCALA	VERONA	ASSISTENZIALE	Lo statuto dovrà essere rivisitato secondo le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale n. 20 del 27.12.2018, da effettuarsi alla prima assemblea utile.	29/03/2019
7	PS/VR0276	ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO CONTE NOGAROLA APS	93256130233	VIA SAVONAROLA 13/B	37060	CASTEL D'AZZANO	VERONA	CULTURALE	Rivisitare lo statuto secondo le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale n. 20 del 27.12.2018, entro il 02.08.2019.	29/03/2019

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 7 del 29/03/2019

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Conferme di iscrizione (LR 40/1993 – D.Lgs. 117/17 e s.m.i.)

N.	CODICE DI ISCRIZIONE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE	CAP	PROV	AMBITO	ETA	MATERIA	SCADENZA
1	BL0039	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO	93011110256	VIA IV NOVEMBRE 47	SELVA DI CADORE	32020	BL	CULTURA - AMBIENTE	COLLETTIVITA'	BENI CULTURALI E AMBIENTALI	13/03/2022
2	BL0073	SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE SOSPIROLO	93002790256	VIA MASIERE, 206	SOSPIROLO	32037	BL	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	COLLETTIVITA'	ANTINCENDI BOSCHIVI	19/04/2022
3	BL0210	A.D.O.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO	93015030252	VIALE EUROPA, 22 C/O OSPEDALE CIVILE	BELLUNO	32100	BL	SOCIO - SANITARIO	ETA' MISTA	MALATTIA TUMORALE	06/03/2022
4	PD0544	ASSOCIAZIONE PER UNA NUOVA VITA ONLUS	92130420281	VIA SANTA MARIA IN CONIO, 10	PADOVA	35121	PD	SOCIO - SANITARIO	ETA' MISTA	OSPEDALIZZATI	06/03/2022
5	RO0059/004	A.I.D.O. SEZIONE COMUNALE DI BADIA POLESINE	91004290291	VIA F.LLI ROSSELLI 83	BADIA POLESINE	45021	RO	SOCIO - SANITARIO	ADULTI	DONATORI ORGANI	12/02/2022
6	RO0059/005	A.I.D.O. SEZIONE COMUNALE DI BAGNOLO DI PO	91005760292	VIA DEL DONATORE 35	BAGNOLO DI PO	45022	RO	SOCIO - SANITARIO	ADULTI	DONATORI ORGANI	12/02/2022
7	RO0059/007	A.I.D.O. SEZIONE COMUNALE DI BOARA POLESINE	93024430295	VIA CURTATONE 87 - BOARA POLESINE	ROVIGO	45100	RO	SOCIO - SANITARIO	ADULTI	DONATORI ORGANI	12/02/2022
8	RO0059/011	A.I.D.O. SEZIONE COMUNALE DI CANARO	93020860297	VIA ROMA 82	CANARO	45034	RO	SOCIO - SANITARIO	ADULTI	DONATORI ORGANI	12/02/2022
9	RO0059/017	A.I.D.O. SEZIONE COMUNALE DI COSTA DI ROVIGO	93005100297	VIA SCARDONA, 7	COSTA DI ROVIGO	45023	RO	SOCIO - SANITARIO	ADULTI	DONATORI ORGANI	12/02/2022
10	RO0059/019	A.I.D.O. SEZIONE COMUNALE DI FICAROLO	91007140295	PIAZZETTA MARIA TERESA DI CALCUTTA	FICAROLO	45036	RO	SOCIO - SANITARIO	ADULTI	DONATORI ORGANI	12/02/2022
11	RO0059/022	A.I.D.O. SEZIONE DI FRATTA POLESINE	91007200297	VIA M. FORTINI 3	FRATTA POLESINE	45025	RO	SOCIO - SANITARIO	ADULTI	DONATORI ORGANI	12/02/2022
12	RO0059/026	A.I.D.O. SEZIONE COMUNALE DI MARDIMAGO	93024220290	VIA GIOVANNI XXIII 6 - MARDIMAGO	ROVIGO	45100	RO	SOCIO - SANITARIO	ADULTI	DONATORI ORGANI	12/02/2022
13	TV0175	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ISTRANA	94027270266	C/O MUNICIPIO VIA S. PIO X 15	ISTRANA	31036	TV	SOCIALE	ETA' MISTA	DISAGIO (GENERALE)	19/04/2022
14	VE0229	A.I.D.O. COMUNALE DI CEGGIA	93028500275	PIAZZETTA RONCHESE 23	CEGGIA	30022	VE	SOCIO - SANITARIO	ADULTI	DONATORI ORGANI	09/04/2022
15	VE0460	MOVIMENTO PER LA VITA E CENTRO AIUTO ALLA VITA	90016810278	VIA MARIUTTO 76 C/O OSP. MIRANO	SALZANO	30030	VE	SOCIO - SANITARIO	ETA' MISTA	FAMIGLIA	06/03/2022

Allegato B al Decreto n. 7 del 29/03/2019 pag. 2/2

16	VE0588	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ACCOGLIENTI	92028850276	VIA ALDO MORO 62	CINTO CAOMAGGIORE	30020	VE	SOCIALE	MINORI	VITTIME RADIOATTIVITA'	14/03/2022
17	VI0048	A.I.D.O. SEZ. PROVINCIALE DI VICENZA	95016090243	VIALE TRENTO, 128	VICENZA	36100	VI	SOCIO - SANITARIO	ADULTI	DONATORI ORGANI	13/03/2022
18	VR0572	ASSOCIAZIONE PER UN MONDO MIGLIORE	90007420236	VIA XX SETTEMBRE 17	BARDOLINO	37011	VR	SOCIALE	ETA' MISTA	DISAGIO (GENERALE)	06/03/2022
19	VR0725	A.I.D.O. GRUPPO COMUNALE "DAVIDE BIGON"	93141350235	VIA RIMEMBRANZA 9	ISOLA DELLA SCALA	37063	VR	SOCIO - SANITARIO	ADULTI	DONATORI ORGANI	09/03/2022

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale – Conferme di iscrizione (LR 27/2001 – D.Lgs. 117/17 e s.m.i.)

N.	CODICE DI ISCRIZIONE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	MATERIA	PROVINCIA	SCADENZA
1	PS/PD0090	ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI DI PADOVA - O.N.L.U.S.	02540830284	VIA SAN MASSIMO, 59	35100	PADOVA	ASSISTENZIALE	PADOVA	17/02/2022
2	PS/PD0387	ASSOCIAZIONE BANDA CITTADINA DI TORREGLIA	92267220280	LARGO MARCONI 2	35038	TORREGLIA	CULTURALE	PADOVA	02/03/2022
3	PS/RO0034	CENTRO STUDI AGNESE BAGGIO	90007890297	VIA DE RONCONI, 11	45011	ADRIA	CULTURALE	ROVIGO	06/03/2022
4	PS/VE0041	ASSOCIAZIONE "CI SIAMO ANCHE NOI - ONLUS"	94042540271	VIA RICEVITORIA, 26	30100	CAVALLINO	EDUCATIVA-RICREATIVA	VENEZIA	17/02/2022
5	PS/VI0064	PRO LOCO DI BRESSANVIDO	02574350241	VIA ROMA, 46	36050	BRESSANVIDO	TURISTICA (PRO LOCO)	VICENZA	22/01/2022
6	PS/VR0252	ASSOCIAZIONE EMOFILICI VERONESI	93020430232	VIA PONTI 1	37121	VERONA	ASSISTENZIALE	VERONA	31/03/2022

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

(Codice interno: 393305)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 39 del 26 aprile 2019

H.B. S.r.l. - Permesso di ricerca geotermico "Arzignano - Montebello", Ddr RV n. 139 del 04/10/2016 con riunificazione di istanza di permesso di ricerca prot. R.V. n. 181727 del 24/04/2014 e istanza di permesso di ricerca prot. R.V. n. 338829 del 20/08/2015 Esplorazioni preliminari - Comuni di localizzazione: Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino, Trissino, Montorso, Zermeghedo, Montebello Vicentino e Lonigo (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni, il Permesso di ricerca geotermico "Arzignano - Montebello", localizzato nei Comuni di Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino, Trissino, Montorso, Zermeghedo, Montebello Vicentino e Lonigo (VI), per il quale la ditta H.B. S.r.l. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";

VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104), riguardante la verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"* che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 *"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTO il D.Lgs. 22/2010 ss.mm.ii. "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 985/2013 contenente le indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente in materia di utilizzi delle risorse geotermiche;

CONSIDERATO che la ditta H.B. S.r.l. ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto istanza di Permesso di Ricerca geotermico denominato "Arzignano", acquisita con prot. n. 7464 del 9/01/2014, e istanza di Permesso di Ricerca geotermico denominato "Montebello", acquisita con prot. n. 230194 in data 03/06/2015;

CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo ha risposto alle suddette istanze rispettivamente con prot. n. 181727 del 24/04/2014 e n. 338829 del 20/08/2015, informando la ditta che entro il termine previsto di 60 gg non erano pervenute domande in concorrenza e che le istanze di permesso di ricerca dovevano essere sottoposte a Verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 139 del 04/10/2016 che ha riunificato le due istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche sopra citate in un'unica istanza denominata "Arzignano-Montebello", prescrivendo alla ditta di presentare domanda di procedura di VIA entro due mesi dal ricevimento della suddetta DDR;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata il 02/12/2016 dalla ditta H.B. S.R.L. (C.F.: 01895880241) con sede legale ad Arzignano (VI) in via Vespucci n. 7, acquisita in medesima data dagli Uffici dell'U.O. VIA con prot. n. 472900;

VISTA la nota prot. n. 518698 del 27/12/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104), alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/03/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera a) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che il progetto ha come obiettivo la prima fase di ricerca, tramite l'esecuzione di prospezioni ed indagini preliminari, per la valutazione delle risorse geotermiche presumibilmente presenti nella fascia di fondovalle compresa grosso modo fra Arzignano e Montebello nella Valle del Chiampo in Provincia di Vicenza e la valutazione delle tecniche di coltivazione della risorsa geotermica, e prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- Raccolta dati
- Organizzazione dei dati
- Analisi e sintesi dei dati
- rilievo geologico-strutturale
- rilievo idrogeochimico
- rilievo sismico
- Reinterpretazione ex rilievi s.
- rilievo gravimetrico
- rilievo magnetotellurico
- rilievo termico

PRESO ATTO che entro i termini di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (ante D.Lgs. 104/2017), risultano pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:

- in data 03/02/2017, acquisito agli atti con prot. n. 45822 ed espresso dal Comune di Lonigo;
- in data 06/02/2017, acquisito agli atti con prot. n. 47252 ed espresso dal Comune di Montebello Vicentino;
- in data 06/02/2017, acquisito agli atti con prot. n. 48095 ed espresso dal Comune di Montorso Vicentino;
- in data 07/02/2017, acquisito agli atti con prot. n. 48400 ed espresso dal Comune di Zermeghedo;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 11/07/2018, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014."*;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017:

- il proponente ha presentato la "Relazione Tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale", acquisita al protocollo regionale in data 07/11/2018 con prot. n. 453203 e trasmessa alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine delle valutazioni di competenza in data 19/11/2018 con nota prot. n. 468702;
- la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 491174 del 03/12/2018, ha trasmesso la Relazione Istruttoria Tecnica n. 263 del 28/11/2018, in cui si dichiara che per l'attività in oggetto è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza, con prescrizioni.

PRESO ATTO delle ulteriori precisazioni inviate dal proponente ed acquisite al protocollo regionale in data 07/11/2018 con prot. n. 453203.

PRESO ATTO che oltre i termini di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (ante D.Lgs. 104/2017), risultano pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:

- in data 17/01/2019, acquisito agli atti con prot. n 20948, ed espresso dal Comune di Lonigo;
- in data 21/01/2019, acquisito agli atti con prot. n 23309, ed espresso congiuntamente dai Comuni di Arzignano, Chiampo, Lonigo, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Trissino, Zermeghedo;
- in data 13/03/2019, acquisito agli atti con prot. n 101972, ed espresso dal Comune di Lonigo, in cui si confermano i pareri espressi in precedenza;
- in data 13/03/2019, acquisito agli atti con prot. n 101997, ed espresso dal Comune di Trissino, con cui si trasmette una Deliberazione di Giunta Comunale datata 04/06/2015 e riguardante l'istanza di permesso di ricerca denominato "Arzignano", successivamente unificato in un'unica istanza denominata "Arzignano-Montebello", oggetto del presente procedimento;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale VIA, il quale, nella seduta del 21/01/2019, ha ritenuto di sospendere la decisione per l'effettuazione di una valutazione più approfondita degli impatti riguardo alla realizzazione dei pozzetti per le indagini termiche in una zona interessata dall'inquinamento da PFAS.

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha organizzato un incontro tecnico in data 20/02/2019.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/03/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

- "*il progetto oggetto della presente analisi riguarda esclusivamente la prima fase della ricerca delle risorse geotermiche presenti nella fascia del fondovalle compresa tra Arzignano e Montebello nella Valle del Chiampo; per loro natura, quindi, tali indagini non intercettano direttamente le possibili risorse geotermiche profonde*
- *in caso di esito positivo dello studio, la successiva fase della ricerca prevede la realizzazione di un pozzo esplorativo profondo che intercetti il reservoir geotermico e la valutazione sia qualitativa che quantitativa delle risorse geotermiche mediante una serie di test su pozzo geotermico;*
- *successivamente, in caso di esiti positivi della ricerca di questa seconda fase di indagine diretta nel reservoir, il progetto proseguirà con la fase di sfruttamento di tali risorse ai fini di produzione di energia elettrica e/o termica mediante soluzioni tecnologie ed impiantistiche adeguate alle caratteristiche della risorsa ed alle richieste delle utenze;*
- *l'intervento in oggetto ha come obiettivo anche la valutazione delle tecniche di coltivazione della risorsa geotermica con centrali a ciclo binario già disponibili in commercio (ciclo Rankine ORC, ciclo Kalina) e l'individuazione di altre tecnologie nel campo degli scambiatori di calore e di fluidi di lavoro per ottimizzare il rendimento di questo tipo di centrali;*
- *nessuna delle indagini in programma di questa fase di studio mediante rilievi indiretti produrrà emissioni significative in atmosfera: possibile inquinamento è dovuto ai gas di scarico dei motori diesel per le prospezioni termometriche, ma comunque di limitata durata e entro i limiti. Nel caso che la perforazione di pozzetti dovesse incontrare una frattura superficiale con fuoriuscita di acqua avente composizione simile a quelle delle sorgenti di acque termominerali spontanee è previsto l'utilizzo di un dispositivo di sicurezza, regolarmente installato, che interverrà a bloccare eventuali emissioni;*
- *le indagini che verranno eseguite soprassuolo non prevedono impatti sull'ambiente idrico;*
- *le perforazioni per le prospezioni termometriche saranno realizzate con attrezzatura dotata di dispositivo di sicurezza atto a bloccare eventuali fuoriuscite di acqua nel caso tali perforazioni dovessero incontrare una frattura superficiale;*
- *nessuna delle indagini previste comporta installazioni stabili nell'area dei lavori; unicamente alle prospezioni termometriche che necessiteranno di una postazione temporanea (circa 5-6 mesi) che verrà rimossa con ripristino della superficie originaria del terreno e della parte sotterranea una volta terminate le misure;*
- *l'occupazione del suolo per le indagini è limitato alla presenza degli operatori nell'area di ricerca per l'esecuzione delle analisi, non sono previste movimentazioni di suolo che vadano ad influenzare la morfologia e la flora e fauna dell'area in oggetto. Nel caso delle prospezioni sismiche, l'occupazione del suolo è limitata allo stendimento di cavi e al posizionamento degli strumenti, che però persistono per il tempo necessario per l'effettuazione della misura. Nel caso delle prospezioni termometriche, l'occupazione prevista sarà sempre temporanea (nell'ordine di 7-10 giorni);*
- *in generale non saranno previsti disturbi alla viabilità e logistica: le prospezioni prevedono per lo più l'utilizzo di strumenti portatili gestiti dagli operatori. Solo nel caso delle prospezioni termometriche saranno possibili disturbi alla viabilità sono limitati poiché si è scelto di utilizzare attrezzature di perforazione del tipo autocarrato semovente gommato: di conseguenza non saranno previsti interventi di realizzazione di nuove piste o strade di accesso;*

CONSIDERATO che per i rilievi geotermici, il progetto in argomento comporta perforazione nel sottosuolo che interessa in fase esecutiva più acquiferi, anche confinati, in un'area nella quale la falda freatica è soggetta a certa e pesante

contaminazione da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS), dato atto inoltre che alcune di tali sostanze sono ricomprese tra le sostanze pericolose prioritarie ai sensi del D.Lgs. n. 172/2015 di recepimento della Direttiva comunitaria 2013/39/UE, e che la realizzazione delle opere previste può potenzialmente creare condizioni favorevoli allo scambio idrico con acquiferi attualmente confinati e non comunicanti con la falda freatica contaminata, nonché determinare dispersione di tali inquinanti in acque superficiali in ragione di eventuali emungimenti o spurghi, si ritiene necessario prescrivere al proponente di utilizzare pozzi già esistenti, evitando di realizzare nuove perforazioni;

CONSIDERATO che la successiva fase della ricerca, che prevede la realizzazione di un pozzo geotermico, sarà soggetta a nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza, nel rispetto di alcune prescrizioni;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;"

ha ritenuto all'unanimità dei presenti di non assoggettare alla procedura di VIA l'intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l'intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Austropotamobius italicus, Cerambyx cerdo, Lycaena dispar, Phengaris arion, Cobitis bilineata, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Bonasa bonasia, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Milvus migrans, Porzana parva, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii, Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata) ovvero sia garantita, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
2. di effettuare le misurazioni geofisiche e geotermiche preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le stesse non pregiudichino il completamento della fase produttiva e vi sia l'affiancamento con personale qualificato (avente esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico e ambientale) al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree per la realizzazione dei pozzi per le misurazioni con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). Sia esclusa la rimozione del soprassuolo forestale e delle alberature vetuste, in particolare quelle caratterizzate da cavità. I pozzi per le misurazioni geofisiche siano localizzati in contesti in cui sia escludibile qualsiasi alterazione della qualità del corpo idrico alimentato dall'acquifero presente nell'ambito indagato;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
4. in questa fase deve essere preventivamente valutato il rischio da sismicità indotta eventualmente prodotta nelle successive fasi di realizzazione dell'impianto e sfruttamento della risorsa geotermica.
5. i materiali di risulta ed i fluidi di perforazione per le eventuali indagini sismiche dovranno essere trattati secondo la normativa vigente.
6. gli eventuali fori per le indagini sismiche comunque dovranno avere profondità tale da non superare lo spessore dell'acquifero freatico, in modo da evitare di mettere in comunicazione più acquiferi.
7. per ottenere le informazioni circa l'andamento generale del gradiente geotermico, i log termici dovranno essere utilizzati all'interno di pozzi già esistenti, evitando di eseguire nuove perforazioni.
8. nell'utilizzo dei pozzi esistenti, non dovranno essere eseguite operazioni che possano modificare l'attuale conformazione dei pozzi al fine di evitare possibili migrazioni di acqua dagli acquiferi posti a quote diverse.
9. antecedentemente alla loro esecuzione, dovrà essere fornito alla Regione Veneto un programma di dettaglio relativamente ai punti di energizzazione valutandone le possibili conseguenze sulle strutture circostanti.
10. per la successiva fase della ricerca, che prevede la realizzazione di un pozzo geotermico, dovrà essere presentata una nuova istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 13/03/2019;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA assunte nella seduta del 13/03/2019, approvate nella seduta del 17/04/2019, in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con le prescrizioni di cui in premessa;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta H.B. S.R.L. (C.F.: 01895880241), con sede legale ad Arzignano (VI) in via Vespucci n. 7, (PEC: hb@pec.confindustriavicenza.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino, Trissino, Montorso, Zermeghedo, Montebello Vicentino e Lonigo (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Operativa U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 393306)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 40 del 26 aprile 2019

Azienda Agricola Codognotto Gianni Progetto di ricerca di risorse idriche per utilizzazione geotermica uso riscaldamento sotterraneo per coltivazione agricola. Comune di localizzazione: San Michele al Tagliamento (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni il "Progetto di ricerca di risorse idriche per utilizzazione geotermica uso riscaldamento sotterraneo per coltivazione agricola", in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), per il quale l'Azienda Agricola Codognotto Gianni ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"* che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 *"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTO il D.Lgs. 22/2010 ss.mm.ii. "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 985/2013 contenente le indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente in materia di utilizzi delle risorse geotermiche;

CONSIDERATO che l'Azienda Agricola Codognotto Gianni ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo domanda di permesso di ricerca di risorse geotermiche, acquisita al protocollo con n. 172177 del 10/05/2018, e che a seguito della pubblicazione del relativo avviso sul BUR n. 50 del 25/05/2018, non sono pervenute entro il termine previsto di 60 gg, domande in concorrenza, pertanto il proponente è stato invitato a presentare istanza di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dall'Azienda Agricola Codognotto Gianni (C.F omissis e P.IVA 023657302710), con sede legale in via Brigolo Basso n. 13 a San Michele al Tagliamento, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 436047 del 26/10/2018 e perfezionata in data 16/11/2018 con prot. n. 467792;

VISTA la nota prot. n. 515680 del 18/12/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/01/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera a) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il progetto riguarda l'estrazione di acqua da acquiferi profondi con temperatura intorno ai 39°-40°C e l'utilizzazione del calore intrinseco come piccola derivazione di risorsa idrica e utilizzazione del calore dell'acqua della falda a 550-600 metri di profondità ai fini esclusivi di riscaldamento sotterraneo di coltivazione di asparagi nei terreni del Comune di San Michele al Tagliamento.

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.*";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica, e la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 37025 del 29/01/2019, ha trasmesso la Relazione istruttoria tecnica n. 17/2019 nella quale si dichiara che per l'intervento in oggetto è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza con alcune prescrizioni.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni.

PRESO ATTO che oltre i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:

- parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale prot. n. 1259/0.2.9 del 05/02/2019, acquisito al protocollo regionale con n. 48932 del 05/02/2019;
- nota del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale prot. n. 2534/O.2 del 12/03/2019, acquisita al protocollo regionale con n. 102029 del 13/03/2019, in cui si conferma quanto contenuto nel precedente parere.

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha organizzato un incontro tecnico in data 18/02/2019.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/03/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

"*VISTA la normativa vigente,*

CONSIDERATA che la richiesta è relativa al progetto di ricerca di risorse idriche per utilizzazione geotermica uso riscaldamento sotterraneo per coltivazione agricola.

CONSIDERATO che l'intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATA la presenza nell'intorno adiacente al sito di ricerca, di concessioni geotermiche che sfruttano la stessa falda posta tra i 500 e i 600 metri, anche ubicati in regione Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO del parere acquisito con nota prot. n. 37025 del 29/01/2019 con cui l'U.O. VAS VINCA NUVV dichiara che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

VALUTATO che l'analisi degli impatti dell'intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta nulla o non significativa;

CONSIDERATO quanto proposto dalla ditta come mitigazione degli impatti individuati;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;"

ha ritenuto all'unanimità dei presenti di non assoggettare alla procedura di VIA l'intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l'intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1. individuata la risorsa geotermica, devono essere eseguite prove di pompaggio atte a verificare l'assenza di interferenze del prelievo, come ipotizzato da progetto, con i prelievi in atto e autorizzati presenti nelle aree limitrofe; qualora siano riscontrate interferenze, la quantità di risorsa prelevata dovrà essere ridotta sempre ed esercitata solo se compatibile con i prelievi autorizzati;
2. nella realizzazione del pozzo di emungimento dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire che non si creino connessioni idrauliche tra corpi idrici posti a quote differenti;
3. dovrà essere massimizzato il recupero di calore dell'acqua estratta o in alternativa dovrà essere previsto un sistema per abbattere il più possibile la temperatura dell'acqua prima del recapito finale;
4. deve essere esclusa qualsiasi attività che dovesse essere attuata, anche parzialmente, all'interno delle aree della rete natura 2000. Deve essere mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco vespertinus, Lanius collurio) ovvero sia garantita, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
5. deve essere verificata e documentata, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e deve esserne data adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 13/03/2019;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA assunte nella seduta del 13/03/2019, approvate nella seduta del 17/04/2019, in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con le prescrizioni di cui in premessa;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Agricola Codognotto Gianni (C.F omissis e P.IVA 023657302710), con sede legale in via Brigolo Basso n. 13 a San Michele al Tagliamento, (PEC: vittorio.drigo@ingpec.eu), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di San Michele al Tagliamento (VE), alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto), alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 393504)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 132 del 29 aprile 2019

D.G.R. n.989 del 05/07/2011 - O.C.D.P.C. n.43 del 27/01/2013 -D.G.R. n.6 del 10/01/2017 - Progetto definitivo denominato "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X" - ID Piano 505. CUP H54B03000090001 - Importo del progetto E. 18.655.000,00 - Importo dello stralcio funzionale E.10.656.509,96. Presa d'atto dell'intervenuta modifica dell'Associazione Temporanea di Imprese esecutrici dei lavori ai sensi degli art.37 e 116 del D.Lgs.n.163/2006.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prende atto dell'intervenuta modifica dell'A.T.I. esecutrice dei lavori in oggetto in conformita' a quanto previsto dagli art.37 e 116 del D.Lgs. n.163/2006.

Il Direttore

PREMESSO che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;

DATO ATTO altresì che con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;

VISTO il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;

VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097 del 09/12/2016, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l'imminente scadenza della predetta contabilità speciale, non più prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;

VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di Roma;

DATO ATTO delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali sono state inoltrate al Capo Dipartimento di Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 e la proposta di Piano integrativo da sottoporre all'approvazione Dipartimentale, al fine del trasferimento delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale, che, come ribadito nella nota Dipartimentale del 29/11/2016 sopra citata, ai sensi dell'art 5, comma 4 quater, della L 225/92 e s.m.i, "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali";

VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni";

VISTE le seguenti note Dipartimentali:

- nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di € 30.538.466,93;
- nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, che alla data del 21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) sono state aggiornate nell'importo di € 128.972.766,32;

DATO ATTO che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, di importo pari ad € 128.972.766,32, così ripartite in ragione delle competenze assunte dalle varie strutture regionali coinvolte:

a. € 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi";
b. € 44.516.818,57 per le opere idrauliche, di cui alle OOCC n. 5-12-18-25/2011, DGR n. 2595/2013, DGR n. 1921/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della Direzione Operativa - U.O. del Genio Civile regionale;
c. € 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del rischio ed un'opera idraulica del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, di cui alle OOCC n. 7-8-13-14-15/2012, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della Direzione Difesa del Suolo;

DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo di cui al punto c) sopracitato è stato costituito, per il bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103427 denominato "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", art. 008 "beni immobili";

DATO ATTO che l'intervento afferente il "bacino sul Muson" in oggetto rientra tra gli interventi programmati in attuazione dell'OPCM 3906/2010 e di "carattere prioritari" in attuazione a quanto disposto con DGRV 989/2011 e DGRV 1003/2012;

PROGETTO DEFINITIVO APPALTATO

VISTO il decreto della Sezione Difesa del Suolo in data 29/05/2014 n. 115 con il quale era stato approvato il progetto definitivo in argomento dell'importo complessivo di € 18.655.000,00, a cui si poteva far fronte con le seguenti risorse:

- per € 3.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa n 52005 disposto con DGRV n. 3877/2003;
- per € 13.800.000,00 con fondi del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 ter dell'OPCM 25 maggio 2011 n. 3943, assegnati con Ordinanza n. 13/2012, di cui al capitolo n. 5458 della contabilità speciale;
- per € 1.315.000,00 attraverso l'alienazione dell'immobile già sede dell'IRA di Vicenza, sito in Contrà Porti, 17 a Vicenza di proprietà della Regione del Veneto, da porre a parziale compenso delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, come disposto dalla DGRV n. 2815/2013;
- per € 540.000,00 consentendo all'appaltatore l'utilizzazione del materiale di scavo recuperato dall'attività di realizzazione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.R. 27/2003 e s.m.i.

VISTA la deliberazione n. 2815 in data 30/12/2013 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'avvio delle procedure di appalto per la realizzazione del bacino di laminazione in oggetto specificato, con il sistema dell'appalto integrato su progetto definitivo, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006;

VISTO il decreto della Sezione Difesa del Suolo in data 26/05/2015 n. 184 con il quale l'appalto in argomento è stato aggiudicato in via definitiva alla costituenda A.T.I. tra le imprese Italbeton srl (capogruppo mandataria) con sede in Trento, L.F. Costruzioni srl (mandante), con sede in Ponzano Veneto (TV), Beozzo Costruzioni srl (mandante) con sede in Villa Bartolomea (VR) e Andreola Costruzioni Generali spa (mandante) con sede in Loria (TV), con un ribasso del 25,855% sull'importo posto a base d'asta e con un rialzo di 0,1 % sul valore dell'immobile di proprietà regionale da alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto, determinando pertanto in € 6.464.169,74 l'importo netto del contratto di appalto;

CONSIDERATO che, poiché la procedura di aggiudicazione suddetta è stato oggetto di contenzioso da parte delle altre Imprese partecipanti alla gara, il contratto di appalto per la realizzazione del bacino in parola è stato sottoscritto solamente in data 06/06/2017 con l'A.T.I. sopra citata;

VISTO il contratto di appalto dei lavori in argomento n. 7540 di rep. In data 06/06/2017 dell'importo complessivo di € 6.464.169,74, di cui € 6.204.843,94 per lavori, € 181.473,55 per oneri per la sicurezza ed € 77.852,25 per la progettazione

esecutiva delle opere, sottoscritto con l'Associazione Temporanea di Imprese sopra citata aventi la seguente partecipazione:

- Italbeton S.R.L. (capogruppo mandataria) con quota del 50%
- Beozzo Costruzioni S.R.L. (mandante) con quota del 20%
- Andreola Costruzioni Generali S.p.A. (mandante) con quota del 18,45%
- LF Costruzioni S.R.L.(mandante) con quota del 11,55%;

VISTO il preliminare di compravendita n. 7541 di rep. in data 06/06/2017 sottoscritto con l'Associazione Temporanea di Imprese sopra citata per la cessione di un immobile di proprietà regionale, posto a parziale permuta del prezzo di appalto, sulla base di quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara;

VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 04/10/2017 n. 343 con il quale è stato approvato il quadro economico del progetto in parola, nonché quello delle spese da sostenere sulla base delle risultanze della gara d'appalto, come di seguito specificato:

		Importo
A	**LAVORI**	
1	Lavori al netto del ribasso d'asta	6.204.843,94
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	181.473,55
3	Progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso d'asta	77.852,25
	Sommano	6.464.169,74
4	IVA al 22 % su A1, A2 e A3	1.422.117,34
	Sommano in totale per lavori contrattuali IVA compresa	**7.886.287,08**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** (IVA compresa)	
1	Espropri ed indennizzi vari	50.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	50.000,00
3	Spostamento ed adeguamento sottoservizi	500.000,00
4	Spese tecniche per validazione progetto esecutivo	30.000,00
5	Spese tecniche per valutazione rischio bellico	21.960,00
6	Spese tecniche per CSE	100.000,00
7	Spese tecniche per rilievi topografici	30.000,00
8	Spese tecniche per indagini geologiche, geotecniche ed analisi di laboratorio	50.000,00
9	Spese tecniche per gestione terre e rocce da scavo	30.000,00
10	Spese tecniche per assistenza alla DL e contabilità lavori	50.000,00
11	Spese tecniche per supporto al RUP	50.000,00
12	Spese tecniche per assistenza archeologica	50.000,00
13	Incentivi Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento Regione Veneto n. 4/2002 (RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)	80.000,00
14	Rimborso spese Consorzio di bonifica Piave in base alla convenzione in data 20/05/2013 e successivi atti integrativi	600.000,00
15	Oneri per smaltimento rifiuti	50.000,00
16	Spostamento e piantumazione piante area vivaio	30.000,00
17	Interventi di modifica della viabilità per l'esecuzione dei lavori appaltati	100.000,00
18	Imprevisti	898.262,88
	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE	**2.770.222,88**
	SOMMANO (A+B)	**10.656.509,96**

VISTO il decreto della U.O. Genio Civile Treviso in data 24/04/2018 n.369 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;

DATO ATTO che l'A.T.I. sopra citata, in data 03/08/2017, ha costituito la Società operativa Torrente Muson s.c.a.r.l. per la gestione del contratto di appalto suddetto, comunicata alla Regione del Veneto con nota in data 10/05/2018 assunta al protocollo al n. 173360 in data 11/05/2018;

DATO ATTO che, successivamente, con atto autenticato dal notaio M. Dal Maso di Rossano Veneto n. di rep. 7059 in data 23/11/2018 l'Impresa CALLALTA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (già Andreola Costruzioni Generali S.p.A.) ha ceduto un ramo dell'azienda all'Impresa Frimat S.p.A. con sede in Rossano Veneto (VI) - P.IVA 03920480245;

DATO ATTO che, a seguito di tale cessione di ramo aziendale, la società Frimat S.p.A. ha richiesto il nulla osta al subentro nell'A.T.I. esecutrice del contratto di appalto in argomento;

DATO ATTO che con nota del 07/12/2018, l'Impresa capogruppo Italbeton S.R.L. ha comunicato il rifiuto al subentro della Frimat S.p.A. al contratto di appalto in parola, per la quota già assegnata alla Andreola Costruzioni Generali S.p.A.;

DATO ATTO che con atto autenticato dal notaio Vincenzo Scaduto di Verona, rep. 9.473 racc. 7.302, in data 11/03/2019, l'Impresa CALLALTA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE ha rinunciato alla partecipazione all'A.T.I. esecutrice dell'appalto in parola, per la quota del 18,45 %, attribuita alla menzionata Andreola Costruzioni Generali S.p.A.;

DATO ATTO, quindi, che in forza di quant'altro disposto con l'atto notarile rep. 9.473 racc. 7.302, in data 11/03/2019, sopra citato l'Associazione Temporanea di Imprese esecutrice dell'appalto in argomento risulta ora così costituito:

- Italbeton S.R.l, con una quota del 61,31 % (capogruppo mandataria)
- LF Costruzioni S.R.L. con una quota del 14,16 % (mandante)
- Beozzo Costruzioni S.R.L. con una quota del 24,53 % (mandante);

DARO ATTO che quanto sopra esposto è stato rappresentato dall'Impresa capogruppo Italbeton S.R.L. con note in data 22/01/2019 assunta al protocollo al n. 26768 del 22/01/2019 ed in data 11/04/2019 assunta al protocollo al n. 145837 del 11/04/2019;

PRESO ATTO che con le note suddette Italbeton S.R.L., nel trasmettere la documentazione sopra riportata, ha dichiarato che l'A.T.I. composta da Italbeton S.R.l, con una quota del 61,31 % (capogruppo mandataria), LF Costruzioni S.R.L. con una quota del 14,16 % (mandante) e Beozzo Costruzioni S.R.L. con una quota del 24,53 % (mandante), conserva tutti i requisiti di partecipazione alla gara di appalto;

CONSIDERATO che le Imprese costituenti il nuovo Raggruppamento sono in possesso delle attestazioni SOA sufficienti per eseguire i lavori in argomento e per le quote alle stesse assegnate;

RITENUTO non sussistano motivi ostativi alla modifica del Raggruppamento Temporaneo di Imprese esecutore del contratto di appalto in argomento;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'intervenuta modifica dell' A.T.I esecutrice dei lavori in oggetto sulla base di quanto previsto dagli art. 37 e 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e che i lavori oggetto di appalto saranno eseguiti, come di seguito specificato:

    - Italbeton S.R.l, con una quota del 61,31 % (capogruppo mandataria)
    - LF Costruzioni S.R.L. con una quota del 14,16 % (mandante)
    - Beozzo Costruzioni S.R.L. con una quota del 24,53 % (mandante);

3. di prendere atto che le Imprese esecutrici l'appalto dei lavori in argomento hanno costituito la Società operativa Torrente Muson s.c.a.r.l. per la gestione della commessa.
4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Puiatti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

(Codice interno: 393304)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 159 del 26 aprile 2019

Intervento di sistemazione idraulica del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - CUP: H42H18000150002 - CIG: 7795307AD4 Aggiudicazione definitiva ed efficace.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 29/03/2019. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 854 del 20/12/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore

PREMESSO che con D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018 è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale e interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione" che comprende i lavori: "di sistemazione idraulica del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)"- BLI0041-BL1024;

PREMESSO inoltre che la D.G.R. n. 570 del 30/04/2018 fornisce le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate sui capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317 per tale tipologia di interventi;

VISTO che con Decreto n. 854 del 20/12/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D. Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti caratteristiche:

- Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 432.309,36
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.690,64
- Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
- Numero di lotti: 1
- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
- Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio, Direzione operativa
- Soggetto stipulante: U.O. Genio civile di Belluno
- Inizio presentazione offerte: 08/03/2019 09:46
- Termine ultimo presentazione offerte: 26/03/2019 12:00
- Temine ultimo richieste di chiarimenti: 20/03/2019 12:00
- Data di apertura delle offerte pervenute: 27/03/2019 ore 9:30
- Bandi/Categorie oggetto della RdO: OS21 (Lavori di manutenzione - Opere specializzate)
- Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, lett. E), coefficiente 0,9, del D. Lgs. 50/2016.;

VISTA la proposta di aggiudicazione del 29/03/2019;

DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Belluno ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente aggiudicataria;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento

2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di: "sistemazione idraulica del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - CUP: H42H18000150002 - CIG: 7795307AD4 - BLI0041-BL1024", che quindi sono aggiudicati all'impresa VANIN S.R.L. di VALDOBBIADENE (TV) - PI 03716150267, che ha offerto il ribasso del 19,850%, corrispondente all'importo contrattuale di € 359.186,57, comprensivi di oneri per la sicurezza, di cui per lavori € 346.495,93
3. che i lavori saranno affidati all'impresa VANIN S.R.L. di VALDOBBIADENE (TV) - PI 03716150267, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 393303)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 49 del 26 aprile 2019

Rettifica al decreto n. 194/2018 per l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 del 10/09/2018 al progetto. Integrazione e completamento opere idrauliche sul torrente Zunaia in Comune di Alleghe (BL).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente si rettifica il decreto n. 194 del 27/09/2018 che dispone l'approvazione della Perizia 47 est Suppletiva e di Variante n. 2 dei lavori Integrazione e completamento opere idrauliche sul torrente Zunaia in Comune di Alleghe (BL).

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di richiamare le premesse;
2. Di rettificare il quadro economico della perizia suppletiva e di variante n° 2 riportato nel Decreto n. 194/2018 come segue:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2				
A LAVORI IN APPALTO				
A) - Lavori a base d'asta		€	383.470,00	
B) - Oneri per la sicurezza		€	12.456,24	
TOTALE LAVORI			395.926,24	395.926,24
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
1	I.V.A. sui lavori 22% su A) + B)	€	87.103.77	
2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	7.600,00	
3	Spese tecniche per progettazione e coordinamento sicurezza oneri compresi (già impegnati e liquidati)	€	18.080,40	
4	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€	4.206,47	
5	Incremento in percentuale su convenzione coordinatore sicurezza in fase d'esecuzione	€	522,98	
6	Incarico studio geologico ed idrogeologico Decreto n. 170 del 03/09/18	€	6.461,60	
7	Spese tecniche oneri compresi e imprevisti ed eventuali interventi connessi all'opera	€	98.54	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	124.073,76	124.073,76
TOTALE PROGETTO		€		520.000,00

3. Resta fermo quant'altro disposto con il Decreto n. 192/2018;
4. Che il maggiore importo dei lavori all'Atto Aggiuntivo in corso di stipulazione è pari a netti Euro 22.525,57 pari ad un complessivo incremento percentuale del 6,03255 % dell'importo e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ripartiti secondo il quadro economico di cui al punto 2;
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.

Roberto Dall'Armi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 393308)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 135 del 19 aprile 2019

L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il comune di Ceregnano e il comune di Adria (RO) importo complessivo: Euro 385.000,00. Progetto esecutivo n° 702 in data 25.11.2015 Codice GLP: RO-I0026.0. Affidamento fornitura n. 2 work station. CUP: H83G15000360002 - CIG: Z252659525. Importo dell'appalto: Euro. 11.494,23. Aggiudicazione definitiva gara 18/2018.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica definitivamente l'affidamento della fornitura di n. 2 workstation in dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo. Principali provvedimenti precedenti: D.G.R. 18.09.2017, N. 1482 Aggiudicazione provvisoria del 8.02.18.

Il Direttore

PREMESSO

- che con decreto n. 5 del 04.01.2019 il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo ha indetto la procedura relativa alla fornitura di n. 2 work station (voce B4 del quadro economico) ai sensi dell'art. 32 comma 2 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell'offerta al prezzo più basso mediante procedura sulla piattaforma MEPA;
- che a seguito di RDO 2214871 la Ditta Breviglieri Srl con sede (omissis)- (C.F. omissis) è risultata aggiudicataria provvisoriamente di n. 2 work station (€. 10.289,500 + IVA 22%) come da proposta di aggiudicazione parte integrante del presente decreto;

PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e richiesti nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi;

VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;

VISTO il D.lgs. N.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. Di aggiudicare definitivamente Ditta Breviglieri Srl -(C.F. omissis) - codice CIG Z252659525 - CUP H83G15000360002 (codice anagrafica 00008338) la somma di € 12.553,19 (IVA inclusa);

3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Burvet ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33.

Giovanni Paolo Marchetti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

All.to al decr. N. 135 del 19/04/2019

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno 08.02.2019 alle ore 9,00 nell'Ufficio Regionale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo
Premesso:

- Che con Decreto n. 5 del 04.01.2019 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha disposto di indire la procedura relativa alla fornitura di n. 2 work station per dotare il personale tecnico incaricato alla progettazione e direzione dei lavori di strumenti adeguati ed efficienti relativi alla complessità e pesantezza delle prestazioni richieste per realizzare i "Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il Comune di Ceregnano e il Comune di Adria (RO" dell'importo complessivo di € 385.000,00;
  CUP: H83G15000360002 - CIG: Z252659525
- Che la stazione appaltante U.O. Genio Civile Rovigo nella persona dell'Ing. Giovanni Paolo Marchetti –ha indetto la **RDO MEPA n. 2214871**, presso l'U.O. Genio Civile Rovigo con la seguente disciplina:
- Procedura negoziata ai sensi dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16 con il criterio dell'offerta al prezzo più basso;
- Scadenza presentazione offerte ore 9,00 del 08.02.19;
- Data gara: 08/02/19 ore 9,30;
- Importo totale a base d'asta: €. 13.000,00.-

Ditte invitate n. 3 qui di seguito specificate:

1 BREVIGLIERI		00595540295
2 ESSEMME MULTIMEDIA SAS		01252890296
3 PLUS UFFICIO S.R.L.		01544000290

Hanno presentato la loro offerta entro i termini stabiliti (ore 9,00 del 08/02/2019) le seguenti n. 2 ditte:

1. BREVIGLIERI SRL
2. ESSEMME MULTIMEDIA SAS

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo
Viale della Pace, 1/d – 45100 Rovigo – Tel. 0425-397358 – Fax 0425-397272
e-mail: geniocivilero@regione.veneto.it
PEC: geniocivilero@pec.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Tutto ciò premesso, l'Ing. Giovanni Paolo Marchetti, Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo e Presidente della Gara procede all'apertura della documentazione sul portale M.E.P.A. alla presenza della testimone Dott.ssa Elena Pavarin, dipendente regionale a lui personalmente cognita.

- Migliore offerente Impresa: ditta BREVIGLIERI S.R.L che ha formulato un'offerta pari a euro 10.289,5
- 2° in graduatoria: ESSEMME MULTIMEDIA SAS che ha formulato un'offerta pari a euro 12.354,00

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. si procede con la proposta di aggiudicazione che verrà pubblicata sul sito www.bandi.regione.veneto.it.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Impresa Aggiudicataria dovrà essere sottoposta all'istruttoria per la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione autocertificati ai fini della stipula del contratto.

Infine, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,00 del 08/02/2019.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente di Gara
Ing. Giovanni Paolo MARCHETTI

TESTIMONE
Dott.ssa Elena PAVARIN

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo
Viale della Pace, 1/d – 45100 Rovigo – Tel. 0425-397358 – Fax 0425-397272
e-mail: geniocivilero@regione.veneto.it
PEC: geniocivilero@pec.regione.veneto.it

(Codice interno: 393309)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 136 del 23 aprile 2019

D.G.R. n. 570 del 30.04.2018 e n. 1165 del 07.08.2018. PT-RO000216. Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo, ringrosso difese esistenti in dx e sx del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la conca di Bussari in Comune di Arquà Polesine e la conca di Baricetta in Comune di Adria (RO). 1° STRALCIO: in destra tra gli stanti nn. 161 e 162 in località Fenil del Turco in Comune di Rovigo e in sinistra tra gli stanti nn. 164 e 165 in Comune di Ceregnano - CUP: H39H18000260002 CIG:7699736726. Rimodulazione quadro economico e affidamento di incarico per la redazione del PSC.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rimodula il quadro economico del progetto esecutivo e si affida l'incarico per la redazione del PSC. Principali provvedimenti precedenti: D.R. n. 771 del 22.11.2018 di approvazione progetto esecutivo, D.R. n. 93 del 20.03.2019 di aggiudicazione definitiva.

Il Direttore

Premesso che:

- con la deliberazione n. 1165 in data 7.08.2018 la Giunta Regionale, ai sensi di quanto disposto con la L.R. 29 dicembre 2017 n. 47, ha destinato l'importo complessivo di € 13.000.000,00 tratto dal capitolo di spesa n. 103317 "*Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento"* al finanziamento degli interventi, riportati nell'Allegato A) del provvedimento medesimo, tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale e di difesa dei litorali veneti dall'erosione;
- nell'Allegato A) di cui al punto precedente è inserito anche l'intervento titolato "Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo, ringrosso difese esistenti in dx e sx del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la conca di Bussari in Comune di Arquà Polesine e la conca di Baricetta in Comune di Adria (RO). 1° STRALCIO: in destra tra gli stanti nn. 161 e 162 in località Fenil del Turco in Comune di Rovigo e in sinistra tra gli stanti nn. 164 e 165 in Comune di Ceregnano" dell'importo complessivo pari ad € 260.000,00;

VISTO il D.R. n. 771 in data 27.11.2018 della Direzione Operativa con il quale è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo n. 756 datato 14.11.2018 redatto dall'U.O. Genio Civile Rovigo per i "Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo, ringrosso difese esistenti in dx e sx del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la conca di Bussari in Comune di Arquà Polesine e la conca di Baricetta in Comune di Adria (RO). 1° STRALCIO: in destra tra gli stanti nn. 161 e 162 in località Fenil del Turco in Comune di Rovigo e in sinistra tra gli stanti nn. 164 e 165 in Comune di Ceregnano" dell'importo complessivo pari ad € 260.000,00, con il quadro economico che segue:

A) TOTALE LAVORI IN APPALTO		
di cui € 3.000,00 di oneri specifici sicurezza non soggetti a ribasso		€ 204.786,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1. I.V.A. 22% sui lavori in appalto	€ 45.053,00	
B2. Incarico esterno P.S.C. e C.S.E (oneri compresi)	€ 6.000,00	
B3. Spese tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.095,73	
B4. Arrotondamento e imprevisti	€ 64,92	
	Sommano	€ 55.213,65
	Importo complessivo del progetto	€ 260.000,00

VISTO il D.R. n. 427 del 18.10.2018 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha individuato la Società Polistudio Spa Società di Ingegneria con sede in (omissis) per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera, da allegare al Progetto Esecutivo di cui sopra, per un importo complessivo pari ad € 780,80.

PRESO ATTO che necessita procedere con l'affidamento dell'incarico alla Società Polistudio Spa e al successivo completamento del medesimo con formale lettera di incarico per attività di predisposizione del piano della sicurezza e coordinamento con fascicolo dell'opera;

CONSIDERATO che all'affidamento e al relativo impegno di spesa per l'eventuale Coordinamento in fase esecutiva dei lavori si provvederà successivamente con ulteriore provvedimento.

RITENUTO pertanto di poter affidare a Polistudio Spa Società di Ingegneria con sede in (omissis) l'incarico per la redazione del PSC parte integrante del progetto esecutivo n. 756 datato 14.11.2018 dei "Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo, ringrosso difese esistenti in dx e sx del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la conca di Bussari in Comune di Arquà Polesine e la conca di Baricetta in Comune di Adria (RO). 1° STRALCIO: in destra tra gli stanti nn. 161 e 162 in località Fenil del Turco in Comune di Rovigo e in sinistra tra gli stanti nn. 164 e 165 in Comune di Ceregnano" per l'importo complessivo di € 780,80 (di cui € 640 per onorario ed € 140,80 per IVA 22%) che trova copertura finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione regionale alla voce B2.

CONSIDERATO che

- l'importo della prestazione professionale di cui sopra è inferiore alla soglia di € 40.000,00.
- il contratto verrà concluso a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio come disposto dall'art. 7 dell'Allegato A alla DGR n. 2401/2012.

VISTO il D.R. n. 93 in data 20.03.2019 della U.O. Genio Civile di Rovigo con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa SALIMA srl con sede in- (omissis) - per un importo pari ad € 164.002,00 comprensivo degli oneri specifici di sicurezza avendo offerto un ribasso del 20,212%.

RITENUTO che la somma da accantonare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 sia pari ad € 4.095,73 pari al 2% dell'importo lavori posto a base di gara.

CONSIDERATO che, ai fini di poter procedere con il successivo provvedimento di impegno di spesa, si rende necessario rimodulare il quadro economico del progetto come segue:

A) IMPORTO LAVORI AFFIDATO		€ 164.002,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1. I.V.A. 22% sull'importo affidato	€ 36.080,44	
B2. Incarico esterno P.S.C. (oneri compresi)	€ 780,80	
B3. Incarico esterno CSE (oneri compresi)	€ 1.952,00	
B4. Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.095,73	
B5. Imprevisti ed eventuali lavori complementari	€ 53.089,03	
	Sommano	€ 95.998,00
	Importo complessivo	€ 260.000,00

RITENUTO di poter ora approvare il quadro economico rimodulato del progetto esecutivo n. 756 datato 14.11.2018 relativo ai lavori in argomento.

VISTO il D.R. n. 867 del 24.12.2018 a firma del Direttore dell'Unità Operativa

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 e s.m.i.

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il quadro economico del progetto esecutivo n. 756 datato 14.11.2018 rimodulato, come riportato in premessa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori e degli affidamenti effettuati.
3. Di quantificare in € 200.082,44 la somma complessivamente necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento affidati all'Impresa SALIMA srl con sede in (omissis) - di cui € 164.002,00 per lavori ed € 36.080,44 per IVA.
4. Di affidare l'incarico per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera a Polistudio Spa Società di Ingegneria con sede in (omissis) -.
5. Di quantificare in € 780,80 (di cui € 640,00 per l'onorario, € 140,80 per IVA 22%) l'importo complessivo della prestazione professionale indicata al punto precedente.
6. Di completare l'incarico di cui al punto 4 e di definirne le modalità, le condizioni, la tempistica per l'esecuzione delle prestazioni, la modalità di pagamento dei corrispettivi economici ecc., con successiva lettera d'ordine ai sensi delle

DGRV nn. 354/2012 e 2401/2012.

7. Di accantonare la somma pari ad € 4.095,73 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa con successivo provvedimento come disposto dal D.R. n. 867 del 24.12.2018 a firma del Direttore della Direzione Operativa.
9. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 393310)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 137 del 26 aprile 2019

Rinnovo della concessione a sanatoria, di derivazione di acqua pubblica Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 18 mapp. 201 in Comune di CEREGNANO località Sasse per uso antincendio e per ricambio acqua laghetto (igienico e assimilato) - Pos.n. P263/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 18 mapp. 201 in Comune di CEREGNANO ad uso antincendio e per ricambio acqua laghetto (igienico e assimilato) ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza visita locale n. 186193 del 21.05.2018 Disciplinare n. 4932 del 02.04.2019.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 05.04.2018 dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, intesa ad ottenere il rinnovo a sanatoria della concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 18 mapp. 201 in località Sasse nel Comune di CEREGNANO ad uso antincendio e ricambio acqua laghetto (igienico e assimilato);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni il D.P.R. n. 112/1998, la L.R. n. 11 del 13.04.2001, il D.P.R. n. 238/1999 e il D. Lgs n. 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 4932 sottoscritto in data 02.04.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (omissis) con sede a (omissis), il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 18 mapp. 201 in località Sasse nel Comune di CEREGNANO (RO), in misura non superiore a moduli massimi 0,005. L'acqua verrà utilizzata per uso antincendio e per ricambio acqua laghetto (igienico e assimilato).

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.04.2019, n. 4932 e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 (duecentosessantuno/35) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511 del 17/06/2008 e della DGR n. 8 del 05/01/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 393311)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 138 del 26 aprile 2019

R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Schiappe del Comune di Adria (RO) - Pratica CB_RA00156 Concessionario: ZAMBON NICOLA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Zambon Nicola della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 03.08.2017 Prot. n. 329443; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 26.02.2019; Disciplinare n. 4940 del 18.04.2019.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 03.08.2017 con la quale il Sig. ZAMBON NICOLA (omissis) residente a (omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Schiappe del Comune di Adria (RO);

VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 26.02.2019;

VISTO che in data 18.04.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";

VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. ZAMBON NICOLA (omissis) residente a (omissis) il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Schiappe del Comune di Adria (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.04.2019 iscritto al n. 4940 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 393312)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 139 del 26 aprile 2019

R.D. 523/1904 Concessione idraulica di una rampa di larghezza > m 8,00, per l'accesso a fondo agricolo in fregio all'argine destro (via Padova) del Canale di Loreo, in Comune di Loreo (RO). Pratica CL_RA00064 Concessionario: PIANTA MARIA GIOVANNA Rinnovo e svincolo deposito cauzionale.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci alla Sig.ra Pianta Maria Giovanna della concessione di cui all'oggetto. Inoltre, con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo, in ottemperanza all'art. 9 della L.R. 14.12.2018, n. 43, liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto, richiesto in restituzione dalla Sig.ra Pianta Maria Giovanna. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 15.11.2018 prot. n. 464897; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 21.01.2019; Disciplinare n. 4942 del 19.04.2019.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 15.11.2018 con la quale la Sig.ra Pianta Maria Giovanna (omissis) residente a (omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica di una rampa di larghezza > m 8,00, per l'accesso a fondo agricolo in fregio all'argine destro (via Padova) del Canale di Loreo, in Comune di Loreo (RO);

VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Canalbianco in data 21.01.2019;

CONSIDERATO che la Sig.ra Pianta Maria Giovanna ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 19.04.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTO il deposito cauzionale di € 183,47 (centottantatre/47) versato dalla Sig.ra Pianta Maria Giovanna, anagrafica n. 00105651, a fronte della concessione in argomento, costituito con reversale 2015/12151 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 10126/2015 di € 183,47 (centottantatre/47) nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTA l'istanza di restituzione del deposito cauzionale costituito a garanzia degli obblighi discendenti dalla concessione in argomento, prot. n. 157431 del 16.04.2019;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale in ottemperanza alla L.R. 14.12.2018, n. 43, art. 9;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la L.R. n. 43 del 14.12.2018, art. 9;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";

decreta

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Sig.ra Pianta Maria Giovanna (omissis) residente a (omissis) il rinnovo della concessione idraulica di una rampa di larghezza > m 8,00, per l'accesso a fondo agricolo in fregio all'argine destro (via Padova) del Canale di Loreo, in Comune di Loreo (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 19.04.2019 iscritto al n. 4942 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni dieci con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone annuo, relativo al 2019 è di Euro 213,33 (duecentotredici/33) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6. Di liquidare alla Sig.ra Pianta Maria Giovanna (anagrafica n. 00105651) la somma di Euro 213,33 (duecentotredici/33) a valere sull'impegno n. 10126/2015 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2019-2021.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
8. Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
9. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
10. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 393313)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 140 del 26 aprile 2019

Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica di terreno demaniale ubicato in destra idraulica del Canalbianco, censito in comune di Trecenta al fg.8, prospiciente i mappali 144 e 177 di circa mq 4290 parte ad uso sfalcio prodotti erbosi e parte ad uso colture agricole (Pratica CB_TE00117), rilasciata in favore del Sig. Fantinati Stefano.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo, in ottemperanza all'art. 9 della L.R. 14.12.2018, n. 43, liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dal Sig. Fantinati Stefano. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 16.04.2019 prot. n. 152921.

Il Direttore

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTA l'istanza prot. n. 152921 del 16.04.2019 con la quale il Sig. Fantinati Stefano (omissis) residente a (omissis) (anagrafica 00088309) ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale di € 166,73 (centosessantasei/73) costituito per la concessione in oggetto con reversale 2015/10300 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 8275/2015 di € 166,73 (centosessantasei/73) nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";

RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale in ottemperanza alla L.R. 14.12.2018, n. 43, art. 9;

decreta

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di liquidare al Sig. Fantinati Stefano (anagrafica n. 00088309) la somma di € 166,73 (centosessantasei/73) a valere sull'impegno n. 8275/2015 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2019-2021;
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
4. Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 393314)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 141 del 26 aprile 2019

R.D. 523/1904 Concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere dell'argine di seconda difesa a mare con una condotta idrica in acciaio DN 400, per m 56,00, in prossimità della S.P. 37 in Comune di Porto Viro. Pratica MR_AT00015 Concessionario: acquevenete SpA

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci alla acquevenete S.p.A. della concessione di cui all'oggetto. Inoltre, con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo, in ottemperanza all'art. 9 della L.R. 14.12.2018, n. 43, liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto, richiesto in restituzione dalla acquevenete S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 04.03.2019 Prot. n. 88590; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Difese a Mare del 12.03.2019; Disciplinare n. 4938 del 15.04.2019.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.03.2019 con la quale la acquevenete SpA (omissis) con sede a (omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere dell'argine di seconda difesa a mare con una condotta idrica in acciaio DN 400, per m 56,00, in prossimità della S.P. 37 in Comune di Porto Viro;

VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Difese a Mare in data 12.03.2019;

CONSIDERATO che la acquevenete SpA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 15.04.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTO il deposito cauzionale di € 186,63 (centottantasei/63) versato dall'allora Polesine Acque S.p.A. anagrafica n. 00128952, oggi acquevenete S.p.A. anagrafica n. 00169350, a fronte della concessione in argomento, costituito con reversale 2015/011906 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 9881/2015 di € 186,63 (centottantasei/63) nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTA l'istanza di restituzione del deposito cauzionale costituito a garanzia degli obblighi discendenti dalla concessione in argomento, prot. n. 88590 del 04.03.2019;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale in ottemperanza alla L.R. 14.12.2018, n. 43, art. 9;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la L.R. n. 43 del 14.12.2018, art. 9;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";

decreta

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla acquevenete SpA (omissis) con sede a (omissis) il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere dell'argine di seconda difesa a mare con una condotta idrica in acciaio DN 400, per m 56,00, in prossimità della S.P. 37 in Comune di Porto Viro, con le modalità stabilite nel disciplinare del 15.04.2019 iscritto al n. 4938 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni dieci con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone annuo, relativo al 2019, è di Euro 213,32 (duecentotredici/32) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6. Di liquidare alla acquevenete S.p.A. (anagrafica n. 00169350) la somma di € 186,63 (centottantasei/63) a valere sull'impegno n. 9881/2015 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2019-2021.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
8. Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
9. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
10. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

(Codice interno: 393302)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n. 25 del 02 aprile 2019

Modifica del contratto, ex art. 106 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi tecnici di supporto alla verifica e validazione. Professionista incaricato: ing. Fabio Muraro, partita iva 03223240288 - C.I.G. Z58262A32F. Assunzione impegno di spesa.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede alla modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi tecnico-professionali, servizi tecnici di verifica della progettazione esecutiva del progetto esecutivo del Lotto 3 Tratta B, dei lavori inerenti la Superstrada Pedemontana Veneta, con ulteriore impegno di spesa a favore del tecnico professionista incaricato, per l'importo complessivo di euro 1.417,76= (oneri fiscali inclusi) sul capitolo di spesa n. 103538 del bilancio di esercizio 2019.

Il Direttore

PREMESSO CHE: con Decreto n° 36 del 17 dicembre 2018 il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana ha disposto l'affidamento diretto dei servizi tecnici di supporto alla verifica e validazione, secondo le previsioni dell'Allegato XXI del D. Lgs. 163/2006, della progettazione esecutiva delle varianti: Lotto 2, Tratta B, Breganze e Laverda; Lotto 3, Tratte C ed E, Sile Est ed Ovest ed interferenze: Lotto 3, tratte D, E e G, dei lavori inerenti la Superstrada Pedemontana Veneta - C.I.G. Z58262A32F - allo studio dell'Ing. Fabio Muraro, P.IVA 03223240288;

CONSIDERATO CHE: il Responsabile Unico del Procedimento deve procedere all'attività di "verifica e validazione", secondo il dettato dell'*Allegato Tecnico XXI* di cui all'art. 164 del D.Lgs. 163/2006, propedeutica all'approvazione delle varianti, presentate dal Concessionario per l'approvazione, redatte per ottemperanza a prescrizioni e/o richieste di variazioni progettuali, dell'allora Commissario Delegato:

- variante al Lotto 3, Tratta B, dal Km 54+207 al Km 54+259, sottovia scatolare "Via Veggiane", importo opere € 490.620,00, importo aggiuntivo del presente contratto di prestazione professionale € 386,53;
- variante al Lotto 3, Tratta B, tratto dal torrente "*Lastego*" al torrente "*Muson*". Adempimento alla prescrizione "H" del Decreto del Commissario Delegato n. 130 del 23/12/2013, importo opere € 645.876,20, importo aggiuntivo del presente contratto di prestazione professionale € 400,03;
- variazione progettuale, dal km. 38+225 al Km 38+929, SO2B012-C, sottovia scatolare ciclo-pedonale complanare alla pk 38+554,12, importo opere € 82.714,87, importo aggiuntivo del presente contratto di prestazione professionale € 108,35;

VISTO l'art. 106, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che *"I contratti possono essere parimenti modificati ... omissis ... senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) Il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ... omissis ...";

PRESO ATTO CHE

- la modifica contrattuale riguarda ulteriori varianti, presentate dal Concessionario per l'approvazione, redatte per ottemperanza a prescrizioni e/o richieste di variazioni progettuali, dell'allora Commissario Delegato, corrispondente ad un importo aggiuntivo di prestazione del servizio richiesto, di € 1.117,40, che rientra nel tetto del *10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura*;
- essendo la predetta modifica, della stessa natura del contratto affidato all'ing. Muraro, con il citato decreto n. 36 del 17 dicembre 2018, per economicità di procedimento, è opportuno provvedere a un'integrazione dello stesso contratto, ancora efficace tra le parti e, del relativo impegno di spesa in precedenza assunto con il citato decreto n. 36/2018, come di seguito in tabella dettagliato:

A	IMPORTO DELL'INTEGRAZIONE	€ 1.117,40
B	C.N.P.A.I.A. 4%	€ 44,70
C	IVA 22%	€ 255,66
	IMPORTO TOTALE (A+B+C)	€ 1.417,76

ACCERTATO CHE ricorrono le condizioni per procedere alla modifica del contratto, senza necessità di una nuova gara, in quanto:

- vi è la contemporanea presenza di entrambi i valori previsti rispettivamente alle sopra richiamate lettere a) e b) del comma 2, dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
- la modifica non altera la natura complessiva del contratto in quanto la stessa non è da considerarsi sostanziale poiché non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, così come definito al medesimo art. 106 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE l'ulteriore obbligazione di spesa è esigibile entro il 31/12/2019;

RITENUTO di confermare per l'esecuzione delle attività afferenti il presente ulteriore provvedimento, quale Responsabile dell'Esecuzione, l'Ing. Nicola Salvatore, Direttore della U.O. Supporto Tecnico - Operativo della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;

pertanto necessario provvedere al relativo ulteriore impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 1.417,76 (IVA e oneri fiscali inclusi) a carico del capitolo n. 103538 "Azioni Regionali per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta - Acquisto di Beni e Servizi (Art. 13, L.R.29/12/2017, n.45)," art. 16 "Prestazioni professionali e specialistiche", codice al V^ livello del Piano dei Conti: U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." - Missione 10 "Trasporti e diritti alla mobilità" - Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Titolo 1 "Spese correnti", C.I.G. Z58262A32F, del bilancio regionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. n. 33/2013;
l'Allegato XXI del D. Lgs. 163/2006;
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 106, co. 2;
la L.R. statutaria n. 1/2012;
le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la D.G.R. n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, con modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al tecnico professionista, ing. Fabio Muraro, P.IVA 03223240288, l'ulteriore service tecnico di supporto alla verifica e validazione della progettazione esecutiva, secondo le previsioni dell'Allegato XXI del D. Lgs. n. 163/2006, delle varianti, presentate dal Concessionario per l'approvazione, redatte per ottemperanza a prescrizioni e/o richieste di variazioni progettuali, dell'allora Commissario Delegato:

   - variante al Lotto 3, Tratta B, dal Km 54+207 al Km 54+259, sottovia scatolare "Via Veggiane";
   - variante al Lotto 3, Tratta B, tratto dal torrente "*Lastego*" al torrente "*Muson*". Adempimento alla prescrizione "H" del Decreto del Commissario Delegato n. 130 del 23/12/2013;
   - variazione progettuale, dal km. 38+225 al Km 38+929, SO2B012-C, sottovia scatolare ciclo-pedonale complanare alla pk 38+554,12;

3. di confermare per l'esecuzione delle attività afferenti il presente ulteriore provvedimento quale Responsabile dell'Esecuzione, l'Ing. Nicola Salvatore, Direttore della U.O. Supporto Tecnico - Operativo della Struttura di Progetto

Superstrada Pedemontana Veneta;

4. di provvedere al contestuale impegno di spesa a favore dell'ing. Fabio Muraro, per la somma pari ad Euro 1.417,76= (di cui Euro 1.117,40= per la prestazione, Euro 44,70= per Inarcassa al 4% ed infine Euro 255,66 per IVA 22%) sul capitolo di spesa n. 103538 "*Acquisto di Beni e Servizi (Art. 13, L.R. 29/12/2017, n. 45)*", art. 16 "*Prestazioni professionali e specialistiche*", di cui al PdC: U.1.03.02.11.999 "*Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.*" - Missione 10 "*Trasporti e diritti alla mobilità*" - Programma 5 "*Viabilità e infrastrutture stradali*" - Titolo 1 "*Spese correnti*", C.I.G. Z58262A32F, del bilancio regionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che l'ulteriore spesa in argomento è un debito commerciale e che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nella tipologia soggetta a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n 118/2011;
9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul Profilo Committente della Regione del Veneto, nell'apposita sezione riservata ai "Bandi, Avvisi e Concorsi" del sito web istituzionale;
10. di pubblicare altresì il presente atto ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 23 e segg. del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di comunicare all'ANAC, ai sensi del comma 8 dell'art. 106, la modifica del contratto in questione, nel termine dei 30 giorni dalla data dal perfezionamento della modifica contrattuale;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Elisabetta Pellegrini

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 393671)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 508 del 30 aprile 2019

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale, dell'art. 1, comma 1, lett. b) e c) della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6, recante "modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio".

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 393672)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 509 del 30 aprile 2019

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2019. Deliberazione/CR n. 28 del 26.03.2019 (L.R. n. 30/2007, art. 3, comma 3).
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento conferma i criteri e le modalità di attuazione, anno 2019, degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna individuati dalla Deliberazione/CR n. 28 del 26.03.2019, ammettendo a finanziamento spese di gestione e funzionamento, in specifici settori, per il miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti in 21 Comuni in situazione di elevato svantaggio, individuati quali assegnatari dei contributi tra i 157 Comuni destinatari.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Nell'ambito delle azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale di cui alla Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007 e sue s.m.i., la Regione del Veneto, a fronte di specifico stanziamento per l'anno 2019 nell'apposito capitolo di spesa ("Bilancio di previsione 2019-2021" - L.R. 21 dicembre 2018, n. 45), intende sostenere le spese di gestione e funzionamento dei Comuni montani in situazione di disagio socio economico (art. 2, c. 1, lett. a), dando mandato alla Giunta Regionale di determinare, con proprio provvedimento e previo parere della competente Commissione Consiliare (art. 3, comma 3), procedure termini e modalità per l'attuazione dei medesimi.

Con Deliberazione/CR n. 28 del 26.03.2019 è stato pertanto chiesto il previsto parere alla Commissione Consiliare competente, la quale, esaminata la proposta della Giunta Regionale nella seduta del 10 aprile 2019, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole n. 398.

Con il presente provvedimento, nel prendere atto del suddetto parere favorevole espresso dalla Terza Commissione Consiliare, si propongono, all'approvazione definitiva, i criteri e le modalità di cui all'Allegato A alla citata Deliberazione/CR n. 28 del 26.03.2019, per l'attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento (art. 7, c. 3, L.R. 30/2007) nei settori già individuati con il medesimo provvedimento (servizi sociali; trasporto scolastico; gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali; riscaldamento stabili comunali e scuole).

Tra l'altro, con la Deliberazione/CR n. 28 del 26.03.2019 (Allegati A, B e C) sono stati individuati ai sensi della legge regionale in oggetto (art. 3, c. 2):

- quali destinatari degli interventi, i 157 Comuni di cui all'Allegato B al provvedimento, elencati nell'ordine decrescente della graduatoria di "svantaggio socio-economico" ivi rappresentata e così ottenuta a seguito dell'istituzione di cinque nuovi Comuni derivanti da procedimenti di fusione (Comune di Borgo Valbelluna BL - L.R. 24.01.2019, n. 1; Comune di Pieve del Grappa TV - L.R. 24.01.2019, n. 2; Comune di Valbrenta VI - L.R. 24.01.2019, n. 3; Comune di Colceresa VI - L.R. 18.02.2019, n. 10 e Comune di Lusiana Conco VI - L.R. 18.02.2019, n. 11), con la conferma della priorità nell'assegnazione ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e la preferenza, a parità di punteggio, per quelli con minor numero di abitanti;
- quali assegnatari degli interventi, i 21 Comuni elencati nell'ordine di graduatoria dell'Allegato C allo stesso atto, in situazione di "elevato svantaggio" derivante dalla compresenza di tutti e tre gli indici di svantaggio previsti dalla legge medesima, con un punteggio totale di "svantaggio" compreso tra "53 e 28 e tenuto conto del limite massimo di assegnabilità per Comune non superiore ad € 20.000,00, e per le quote stabilite dalla Deliberazione/CR in questione ed a fianco di ciascuno specificate;
- i termini e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi;
- le modalità di erogazione delle somme spettanti ai 21 assegnatari e di cui al citato Allegato C;
- la revoca dei contributi assegnati, nonché la gestione delle eventuali economie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta

istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 29.11. 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 26.10.2007, n. 30 "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

VISTO l'articolo 2 co. 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'articolo 26, c. 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la D.G.R. 21.12.2018, n. 1928 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28.12.2018, n. 12 "Bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021";

VISTA la D.G.R. 29.01.2019, n. 67 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019 - 2021";

VISTE le leggi regionali 24 gennaio 2019 nn. 1, 2 e 3;

VISTE le leggi regionali 18 febbraio 2019 nn. 10 e 11;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 28 del 26 marzo 2019;

VISTO il parere favorevole n. 398 rilasciato dalla Terza Commissione Consiliare in data 10 aprile 2019;

delibera

1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto della Deliberazione/CR n. 28 del 26.03.2019, e del parere favorevole, all'unanimità, espresso dalla Terza Commissione consiliare in data 10 aprile 2019 n. 398;
3. di confermare i criteri e le modalità già approvati con la citata Deliberazione/CR n. 28/2019, per l'attuazione, anno 2019, degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento (art. 7, c. 3, L.R. del 26/10/2007 n. 30) in settori specifici;
4. di approvare quindi definitivamente i criteri e le modalità contenuti nell'**Allegato A**, parte integrante della presente deliberazione, per l'attuazione nel corrente esercizio 2019 degli interventi in oggetto a sostegno delle spese di gestione e funzionamento e di cui al precedente punto 3., individuando in particolare:

    - ai fini dell'assegnazione dei contributi:

        a. quali destinatari degli interventi in oggetto (art. 2, comma 1, lettera a, L.R. 26/10/2007 n. 30), i 157 Comuni montani elencati secondo la graduatoria di "svantaggio socio-economico" rideterminata e di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente atto;
        b. quali assegnatari degli interventi medesimi, i 21 Comuni montani in situazione di elevato "svantaggio socio-economico" elencati nella graduatoria di cui all'**Allegato C**, parte integrante della presente deliberazione;
        c. l'entità dei contributi, negli importi specificati a fianco di ciascun Comune assegnatario elencato nella graduatoria del suddetto **Allegato C**;

    - ai fini dell'erogazione dei contributi negli importi individuati ed assegnati con il presente provvedimento (**Allegato C**):

        a. il termine perentorio del 30.09.2019, per la trasmissione, da parte dei suddetti 21 Comuni assegnatari, di apposita istanza di erogazione dei contributi medesimi,

con le modalità già indicate dalla Deliberazione/CR n. 28/2019 e confermate nell'**Allegato A** alla presente (punto 7.);

5. di determinare in euro 150.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà, entro il corrente esercizio e con proprio atto (punto 8., **Allegato A**), il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c.1, lett. a, L.R. 26/10/2077, n. 30) del Bilancio di Previsione 2019-2021;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché di provvedere, con proprio atto e come stabilito nell'**Allegato A** suddetto:

   - all'erogazione, fino alla concorrenza delle risorse di cui al precedente punto 5., delle quote assegnate (**Allegato C**), ai Comuni che risultino aver ottemperato all'invio, come indicato nel predetto punto 4., dell'apposita domanda di erogazione dei benefici in questione, e negli importi a ciascuno spettanti a seguito dell'istruttoria conseguente a tale trasmissione ed in relazione alle spese dai medesimi documentate (punto 9., **Allegato A**);
   - alla revoca dei contributi assegnati, nonché alla gestione delle eventuali economie (rispettivamente punti 10. e 11., **Allegato A**);

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto:

   - è di natura non commerciale;
   - rientra nell'obiettivo DEFR 2019/20121 "09.07.02/00 Sostenere i piccoli Comuni nelle aree svantaggiate di montagna"
   - non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, c. 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 509 del 30 aprile 2019

Criteri e modalità, anno 2019, per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26.10.2007 n. 30).

1. VALUTAZIONE PRIORITÀ E SVANTAGGIO

1.1. PRIORITÀ:

Ai fini dell'aggiornamento anno 2019 della graduatoria di svantaggio dei destinatari degli interventi di cui al presente provvedimento (art. 2, comma 1, lettera a della L.R. n. 30/2007), si conferma la priorità nell'assegnazione dei contributi ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Quindi, tenuto conto dei dati aggiornati agli ultimi censimenti ed al fine di valorizzare le priorità legate alle minori dimensioni demografiche, si propone, anche per il 2019, l'attribuzione di un punteggio differenziato ai Comuni rientranti nella priorità suddetta (popolazione non superiore ai 5.000 abitanti), mediante l'assegnazione dei seguenti punti:

1.1.1. ai Comuni con popolazione non superiore ai 1.000 abitanti: punti 30
1.1.2. ai Comuni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti: punti 20
1.1.3. ai Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti: punti 15
1.1.4. ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti: punti 0

1.2. SVANTAGGIO:

Al fine di valorizzare gli indici di cui ai criteri di attuazione dell'art. 3 della legge regionale in questione, si ripropongono, per definire le fasce di svantaggio "lieve", "medio", "elevato" e consequenziale attribuzione dei relativi punteggi, i seguenti valori ripresi dal Sistema Statistico regionale, debitamente rimodulati a seguito dell'istituzione di 5 nuovi Comuni conseguentemente alla fusione di altri e come nelle premesse del provvedimento dettagliatamente indicato:

1.2.1. indice di spopolamento (rapporto tra censimenti 2011/2001):

- da:	-0,1 per cento	a:	-4,5 per cento	punti	2	"lieve"
- da:	-4,6 per cento	a:	-9,0 per cento	punti	5	"medio"
- maggiore di -9,0 per cento				punti	10	"elevato"

1.2.2. indice di anzianità (posto che la media relativa alla Provincia di Belluno è 185,8):

- da:	185,8	a:	194,5	punti	2	"lieve"
- da:	194,6	a:	214,5	punti	5	"medio"
- maggiore di 214,5				punti	10	"elevato"

1.2.3. indice di abbandono del territorio agricolo (S.A.U.) (rapporto tra censimenti 2010/2000):

- da:	-0,1 per cento	a:	-34,2 per cento	punti	1	"lieve"
- da:	-34,3 per cento	a:	-68,4 per cento	punti	2	"medio"
- maggiore di -68,4 per cento				punti	3	"elevato"

Tali punteggi vengono attribuiti anche in presenza di un solo indice di svantaggio e si considerano cumulativi.

2. DESTINATARI

Conseguentemente all'istituzione per fusioni dei cinque nuovi Comuni citati, ed agli indici ed ai punteggi di cui sopra, si individuano quali destinatari degli interventi annualità 2019 i 157 Comuni di cui all'**Allegato B**, parte integrante della presente deliberazione, elencati nell'ordine decrescente della nuova graduatoria di "svantaggio socio-economico" così ottenuta.

Da tale nuova graduatoria, si evince tra l'altro e rispetto a quella relativa all'annualità 2018, che dei 157 Comuni montani svantaggiati, 118 presentano una popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre 39 presentano invece una popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

3. PREFERENZA

Si conferma la preferenza, a parità di punteggio, per i Comuni con minor numero di abitanti.

4. ASSEGNATARI

Si individuano, quali assegnatari degli interventi anno 2019, i 21 Comuni elencati nell'ordine di graduatoria di cui all'**Allegato C**, parte integrante della presente deliberazione, in situazione di "elevato svantaggio" derivante dalla compresenza di tutti e tre gli indici di svantaggio previsti dall'art. 3 c. 2 della L.R. 30/2007, e con un punteggio totale di "svantaggio" compreso tra 53 e 28.

5. ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

In considerazione delle risorse a disposizione per l'esercizio 2019, pari ad € 150.000,00, si conferma la congruità del limite massimo di assegnabilità non superiore a € 20.000,00 per ciascun assegnatario.
In virtù di quanto appena indicato, per ciascuno dei 21 Comuni assegnatari di cui all'**Allegato C**, si ottengono i contributi negli importi a fianco di ognuno specificati (ultima colonna), determinati proporzionalmente al punteggio complessivo di svantaggio di ciascuno di essi.

6. DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Anche per l'annualità 2019, i contributi regionali assegnati con il presente provvedimento sono finalizzati al sostegno delle spese di gestione e di funzionamento nei seguenti settori specifici:
6.1. servizi sociali;
6.2. trasporto scolastico;
6.3. gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali;
6.4. riscaldamento stabili comunali e scuole.

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI EROGAZIONE CONTRIBUTI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE MEDESIME

7.1. TERMINI

Ai fini dell'erogazione dei contributi come sopra assegnati e individuati, i Comuni di cui all'**Allegato C** sono tenuti a trasmettere, **entro il termine perentorio del 30/09/2019**, apposita richiesta di erogazione degli importi agli stessi assegnati e specificati nell'allegato medesimo (ultima colonna).

7.2. MODALITÀ DI TRASMISSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le richieste di erogazione dei contributi assegnati, sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'Ente, devono essere trasmesse unicamente per via telematica e in formato PDF all'indirizzo PEC della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali: **entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it**.

7.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le richieste di cui ai precedenti punti 7.1. e 7.2. devono essere corredate, **obbligatoriamente**, dei documenti sotto elencati:
7.3.1. **prospetto delle spese impegnate nel Bilancio per l'anno 2019** nei settori di spesa sopra citati (servizi sociali; trasporto scolastico; gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali; riscaldamento stabili comunali e scuole);
7.3.2. apposita **dichiarazione** che il **contributo assegnato** con il presente provvedimento **verrà utilizzato a copertura degli oneri di esercizio delle funzioni e servizi nei settori di spesa medesimi**;
7.3.3. apposita **dichiarazione attestante di non avere ottenuto dalla Regione del Veneto alcun contributo a copertura delle spese oggetto della richiesta** di erogazione suddetta.

I precedenti documenti **devono essere sottoscritti** dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

8. IMPEGNO DI SPESA

Il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali è incaricato di provvedere, con proprio decreto, all'impegno delle risorse disponibili per il corrente esercizio 2019, pari ad € 150.000,00.

9. EROGAZIONE CONTRIBUTI

Il medesimo Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali è incaricato altresì di provvedere, con proprio decreto e fino alla concorrenza delle risorse di cui al precedente punto 8., alla liquidazione delle quote assegnate come da **Allegato C**, negli importi a ciascun Comune spettanti **a seguito dell'istruttoria** conseguente alla trasmissione delle richieste di erogazione ed in relazione alle spese dai medesimi documentate.

10.REVOCA CONTRIBUTI

L'inadempimento degli assegnatari rispetto a quanto stabilito al precedente punto 7. determinerà la revoca dei contributi assegnati, cui provvederà , con proprio atto, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.

11.GESTIONE EVENTUALI ECONOMIE

Il suddetto Direttore è infine incaricato della gestione delle eventuali economie derivanti da contributi liquidabili in misura minore rispetto agli importi assegnati ed individuati con il presente atto (ultima colonna **Allegato C),** o derivanti da revoca degli stessi, che potranno essere utilizzate per incrementare le quote attribuite a ciascun assegnatario collocato nella graduatoria dell'**Allegato C** medesimo.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 509 del 30 aprile 2019**

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2019

N.	prov.	Comuni	Pop. 2011	Priorità popolazione (Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti) PUNTEGGIO: fino a 1.000 ab. : p. 30 fino a 3.500 ab. : p. 20 fino a 5.000 ab. : p. 15 sup. a 5.000 ab. : p. 0	Indice di spopolamento (variaz. % 2011/2001)	PUNTEGGIO: lieve: p. 2 medio: p. 5 elevato: p. 10	Indice di anzianità (censimento 2011)	PUNTEGGIO: lieve: p. 2 medio: p. 5 elevato: p. 10	Sup. Agricola Utilizz. ha (variaz. % 2010/2000)	PUNTEGGIO: lieve: p. 1 medio: p. 2 elevato: p. 3	PUNTEGGIO TOTALE
1	BL	Cibiana di Cadore	423	30	-12,4	10	278,8	10	-96,2	3	53
2	BL	San Tomaso Agordino	683	30	-15,9	10	353,3	10	-66,4	2	52
3	BL	Gosaldo	723	30	-18,2	10	308,2	10	-67,6	2	52
4	BL	Zoppè di Cadore	265	30	-12,5	10	343,5	10	-	0	50
5	VI	Lastebasse	229	30	-5,8	5	217,1	10	-92,3	3	48
6	VI	Posina	577	30	-20,6	10	200,0	5	-57,0	2	47
7	VI	Tonezza del Cimone	577	30	-6,8	5	266,0	10	-67,7	2	47
8	BL	Voltago Agordino	914	30	-7,8	5	269,8	10	-41,9	2	47
9	VI	Laghi	123	30	-3,9	2	240,0	10	-99,7	3	45
10	BL	Ospitale di Cadore	326	30	-10,7	10	186,7	2	-90,7	3	45
11	VI	Pedemonte	768	30	-7,5	5	247,3	10	177,4	0	45
12	BL	Vallada Agordina	514	30	-7,6	5	206,9	5	-93,0	3	43
13	BL	Rivamonte Agordino	666	30	-3,2	2	257,4	10	25,2	0	42
14	VI	Enego	1.825	20	-9,5	10	216,7	10	-54,4	2	42
15	BL	Chies d'Alpago	1.411	20	-10,1	10	229,2	10	-11,8	1	41
16	BL	Arsiè	2.465	20	-12,2	10	287,8	10	-3,2	1	41
17	BL	Lamon	3.046	20	-10,7	10	327,1	10	-12,0	1	41
18	VR	Ferrara di Monte Baldo	221	30	17,6	0	400,0	10	15,3	0	40
19	BL	Selva di Cadore	517	30	-8,2	5	212,7	5	538,7	0	40
20	BL	Vodo Cadore	891	30	-4,8	5	200,0	5	23,4	0	40
21	BL	Sovramonte	1.514	20	-10,8	10	256,3	10	57,5	0	40

ALLEGATO B **DGR nr. 509 del 30 aprile 2019**

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2019

N.	prov.	Comuni	Pop. 2011	**Priorità popolazione** (Comuni con **popolazione non superiore** ai 5.000 abitanti) **PUNTEGGIO:** fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15** sup. a 5.000 ab. : **p. 0**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2011/2001)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Indice di anzianità** (censimento 2011)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Sup. Agricola Utilizz. ha** (variaz. % 2010/2000)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	**PUNTEGGIO TOTALE**
22	BL	Val di Zoldo	3.464	20	-15,0	10	303,5	10	198,6	0	40
23	BL	Danta di Cadore	514	30	-6,9	5	182,8	0	-75,6	3	38
24	VR	San Mauro di Saline	553	30	-2,6	2	196,9	5	-18,2	1	38
25	BL	Vigo di Cadore	1.499	20	-9,2	10	202,9	5	-91,2	3	38
26	BL	Calalzo di Cadore	2.173	20	-10,2	10	204,2	5	-91,8	3	38
27	BL	Colle Santa Lucia	391	30	-6,5	5	140,4	0	-54,4	2	37
28	BL	San Nicolò di Comelico	405	30	-4,9	5	193,3	2	63,9	0	37
29	BL	Lorenzago di Cadore	567	30	-1,9	2	198,6	5	0,4	0	37
30	VR	Selva di Progno	934	30	-6,7	5	166,4	0	-42,0	2	37
31	BL	Santo Stefano di Cadore	2.663	20	-8,3	5	217,1	10	-58,3	2	37
32	BL	Rocca Pietore	1.322	20	-8,9	5	237,8	10	59,6	0	35
33	BL	Alleghe	1.331	20	-5,5	5	221,0	10	243,5	0	35
34	BL	Tambre	1.425	20	-6,8	5	241,1	10	24,3	0	35
35	VI	Foza	717	30	-2,2	2	135,7	0	-59,1	2	34
36	VR	Erbezzo	767	30	-1,0	2	175,0	0	-48,4	2	34
37	BL	Borca di Cadore	818	30	5,7	0	165,4	0	-95,1	3	33
38	BL	Canale d'Agordo	1.172	20	-5,2	5	208,5	5	-73,1	3	33
39	BL	Soverzene	418	30	-0,9	2	160,0	0	22,8	0	32
40	VI	Rotzo	638	30	11,9	0	110,0	0	-65,5	2	32
41	VR	Velo Veronese	781	30	-2,1	2	125,6	0	7,5	0	32
42	BL	Domegge di Cadore	2.575	20	-2,6	2	214,7	10	1,7	0	32

65e7051a

ALLEGATO B **DGR nr. 509 del 30 aprile 2019**

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2019

N.	prov.	Comuni	Pop. 2011	**Priorità popolazione** (Comuni con **popolazione non superiore** ai 5.000 abitanti) **PUNTEGGIO:** fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15** sup. a 5.000 ab. : **p. 0**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2011/2001)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Indice di anzianità** (censimento 2011)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Sup. Agricola Utilizz. ha** (variaz. % 2010/2000)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	**PUNTEGGIO TOTALE**
43	BL	Cencenighe Agordino	1.402	20	-5,5	5	203,0	5	-7,6	1	31
44	BL	Perarolo di Cadore	383	30	5,8	0	149,1	0	-	0	30
45	BL	La Valle Agordina	1.150	20	-4,8	5	207,0	5	29,0	0	30
46	VI	Valdastico	1.389	20	-6,1	5	198,9	5	121,2	0	30
47	BL	Falcade	2.055	20	-6,9	5	208,4	5	17,5	0	30
48	BL	Lozzo di Cadore	1.497	20	-7,3	5	167,0	0	-82,8	3	28
49	BL	Seren del Grappa	2.557	20	-1,9	2	211,7	5	-22,4	1	28
50	VI	Valli del Pasubio	3.345	20	-6,2	5	165,3	0	-75,0	3	28
51	BL	Comelico Superiore	2.341	20	-4,3	2	209,0	5	8,4	0	27
52	BL	Auronzo di Cadore	3.453	20	-4,5	5	174,6	0	-39,9	2	27
53	BL	Sospirolo	3.213	20	0,6	0	198,2	5	-19,2	1	26
54	BL	San Pietro di Cadore	1.690	20	-8,1	5	185,3	0	8,4	0	25
55	BL	Valle di Cadore	2.052	20	0,9	0	204,6	5	34,6	0	25
56	VI	Arsiero	3.303	20	-1,5	2	168,3	0	-79,2	3	25
57	VR	Brenzone	2.496	20	5,9	0	188,0	2	-53,5	2	24
58	VI	Crespadoro	1.452	20	-1,0	2	81,7	0	-11,0	1	23
59	TV	Segusino	1.941	20	-2,0	2	168,3	0	-13,8	1	23
60	TV	Revine Lago	2.241	20	5,8	0	138,5	0	-75,8	3	23
61	VI	Caltrano	2.607	20	2,4	0	130,0	0	-89,4	3	23
62	VR	Torri del Benaco	2.802	20	6,7	0	194,0	2	-30,2	1	23
63	BL	Fonzaso	3.322	20	-2,7	2	185,1	0	-33,2	1	23

ALLEGATO B **DGR nr. 509 del 30 aprile 2019**

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2019

N.	prov.	Comuni	Pop. 2011	**Priorità popolazione** (Comuni con **popolazione non superiore** ai 5.000 abitanti) **PUNTEGGIO:** fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15** sup. a 5.000 ab. **: p. 0**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2011/2001)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Indice di anzianità** (censimento 2011)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Sup. Agricola Utilizz. ha** (variaz. % 2010/2000)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	**PUNTEGGIO TOTALE**
64	TV	Miane	3.436	20	0,6	0	161,7	0	-74,8	3	23
65	BL	Pieve di Cadore	3.956	15	2,5	0	196,4	5	-92,0	3	23
66	VI	Salcedo	1.038	20	0,9	0	134,5	0	-35,8	2	22
67	VI	Nogarole Vicentino	1.136	20	14,2	0	74,2	0	-37,0	2	22
68	VI	Calvene	1.323	20	3,8	0	131,1	0	-64,4	2	22
69	VR	San Zeno di Montagna	1.367	20	10,0	0	152,8	0	-41,8	2	22
70	BL	Livinallongo del Col di Lana	1.384	20	-2,3	2	155,4	0	16,5	0	22
71	VI	San Pietro Mussolino	1.613	20	8,3	0	71,9	0	-61,4	2	22
72	BL	Taibon Agordino	1.788	20	0,9	0	129,6	0	-35,4	2	22
73	VI	Gallio	2.413	20	3,3	0	136,2	0	-49,3	2	22
74	VR	Cerro Veronese	2.434	20	19,1	0	79,2	0	-38,8	2	22
75	TV	Cison di Valmarino	2.711	20	6,2	0	152,2	0	-55,4	2	22
76	VI	Monte di Malo	2.887	20	4,8	0	119,6	0	-38,8	2	22
77	BL	Alano di Piave	2.926	20	5,5	0	138,2	0	-58,5	2	22
78	TV	Cavaso del Tomba	2.996	20	12,0	0	124,3	0	-36,6	2	22
79	VI	Pove del Grappa	3.093	20	8,7	0	115,5	0	-35,2	2	22
80	TV	Fregona	3.169	20	8,3	0	152,9	0	-47,4	2	22
81	TV	Sarmede	3.174	20	5,7	0	132,1	0	-45,2	2	22
82	BL	Quero Vas	3.338	20	5,1	0	125,3	0	-50,6	2	22
83	VI	Cogollo del Cengio	3.390	20	1,8	0	114,8	0	-38,7	2	22
84	BL	Agordo	4.249	15	-0,7	2	198,6	5	44,1	0	22

65e7051a

ALLEGATO B **DGR nr. 509 del 30 aprile 2019**

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2019

N.	prov.	Comuni	Pop. 2011	**Priorità popolazione** (Comuni con **popolazione non superiore** ai 5.000 abitanti) **PUNTEGGIO:** fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15** sup. a 5.000 ab. **: p. 0**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2011/2001)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Indice di anzianità** (censimento 2011)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Sup. Agricola Utilizz. ha** (variaz. % 2010/2000)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	**PUNTEGGIO TOTALE**
85	TV	Monfumo	1.442	20	1,0	0	132,2	0	-4,4	1	21
86	BL	San Gregorio nelle Alpi	1.607	20	0,5	0	144,7	0	-30,7	1	21
87	BL	San Vito di Cadore	1.813	20	5,5	0	147,5	0	-21,9	1	21
88	TV	Refrontolo	1.824	20	1,1	0	145,2	0	-13,1	1	21
89	VI	Solagna	1.895	20	7,7	0	117,8	0	-5,2	1	21
90	VI	Pianezze	2.060	20	11,2	0	123,7	0	-33,9	1	21
91	VR	Rivoli Veronese	2.127	20	7,4	0	116,1	0	-5,0	1	21
92	VR	Roverè Veronese	2.127	20	1,4	0	139,9	0	-17,8	1	21
93	TV	Possagno	2.195	20	8,2	0	123,5	0	-6,7	1	21
94	VI	Altissimo	2.266	20	0,1	0	88,4	0	-29,7	1	21
95	VI	Velo d'Astico	2.400	20	2,1	0	136,1	0	-29,0	1	21
96	VR	Sant'Anna d'Alfaedo	2.564	20	4,1	0	119,0	0	-22,5	1	21
97	VR	Dolcè	2.573	20	17,0	0	114,7	0	-7,6	1	21
98	VR	Vestenanova	2.618	20	0,2	0	114,7	0	-30,6	1	21
99	VR	Marano di Valpolicella	3.083	20	6,4	0	119,6	0	-14,6	1	21
100	VR	Brentino Belluno	1.406	20	8,1	0	99,6	0	7,2	0	20
101	TV	Castelcucco	2.189	20	17,0	0	101,9	0	15,0	0	20
102	VR	Badia Calavena	2.661	20	12,1	0	98,1	0	66,7	0	20
103	TV	Tarzo	4.583	15	1,0	0	190,6	2	-47,7	2	19
104	VI	Lusiana Conco	4.946	15	-3,5	2	169,3	0	-38,3	2	19
105	VR	Malcesine	3.685	15	7,8	0	164,2	0	-69,9	3	18

65e7051a

ALLEGATO B **DGR nr. 509 del 30 aprile 2019**

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2019

N.	prov.	Comuni	Pop. 2011	**Priorità popolazione** (Comuni con **popolazione non superiore** ai 5.000 abitanti) **PUNTEGGIO:** fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15** sup. a 5.000 ab. **: p. 0**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2011/2001)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Indice di anzianità** (censimento 2011)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Sup. Agricola Utilizz. ha** (variaz. % 2010/2000)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	**PUNTEGGIO TOTALE**
106	BL	Pedavena	4.429	15	1,0	0	190,8	2	-20,7	1	18
107	VI	Brogliano	3.900	15	32,8	0	73,0	0	-52,9	2	17
108	BL	Cesiomaggiore	4.145	15	1,5	0	193,7	2	3,8	0	17
109	TV	Cappella Maggiore	4.677	15	6,0	0	158,1	0	-34,3	2	17
110	VR	Bosco Chiesanuova	3.546	15	10,7	0	138,0	0	-3,9	1	16
111	VR	Costermano	3.586	15	20,1	0	103,9	0	-23,8	1	16
112	TV	Follina	3.939	15	8,0	0	136,2	0	-2,3	1	16
113	VI	Fara Vicentino	3.943	15	3,5	0	123,7	0	-18,9	1	16
114	VI	Roana	4.317	15	14,4	0	160,7	0	-12,5	1	16
115	VI	Lugo di Vicenza	3.739	15	0,5	0	151,4	0	22,1	0	15
116	TV	Vidor	3.769	15	10,7	0	120,4	0	17,0	0	15
117	VR	Fumane	4.151	15	8,8	0	110,5	0	12,4	0	15
118	VR	Tregnago	4.926	15	0,6	0	139,1	0	9,2	0	15
119	BL	Cortina d'Ampezzo	5.890	0	-3,2	2	201,8	5	81,7	0	7
120	VI	Recoaro Terme	6.764	0	-6,9	5	178,1	0	-36,0	2	7
121	TV	Vittorio Veneto	28.656	0	-1,8	2	210,6	5	39,9	0	7
122	VI	Valbrenta	5.385	0	-4,5	5	168,4	0	-22,2	1	6
123	BL	Longarone	5.555	0	-4,8	5	178,2	0	7,4	0	5
124	VI	Asiago	6.391	0	-1,8	2	192,2	2	-11,5	1	5
125	BL	Belluno	35.591	0	1,5	0	196,3	5	2,2	0	5
126	VI	Valdagno	26.575	0	-2,3	2	184,2	0	-55,7	2	4

ALLEGATO B **DGR nr. 509 del 30 aprile 2019**

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2019

N.	prov.	Comuni	Pop. 2011	**Priorità popolazione** (Comuni con **popolazione non superiore** ai 5.000 abitanti) **PUNTEGGIO:** fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15** sup. a 5.000 ab. **: p. 0**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2011/2001)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Indice di anzianità** (censimento 2011)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Sup. Agricola Utilizz. ha** (variaz. % 2010/2000)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	**PUNTEGGIO TOTALE**
127	VI	Santorso	5.746	0	9,0	0	136,2	0	-76,7	3	3
128	BL	Feltre	20.525	0	6,7	0	191,7	2	-4,3	1	3
129	BL	Limana	5.061	0	12,2	0	146,1	0	-40,4	2	2
130	VI	Torrebelvicino	5.989	0	9,4	0	109,5	0	-56,6	2	2
131	BL	Alpago	7.175	0	1,4	0	167,8	0	-61,4	2	2
132	BL	Ponte nelle Alpi	8.387	0	6,0	0	145,2	0	-55,4	2	2
133	VI	Trissino	8.620	0	10,6	0	107,6	0	-42,0	2	2
134	VI	Cornedo Vicentino	11.939	0	13,0	0	113,8	0	-40,8	2	2
135	VI	Chiampo	12.859	0	5,9	0	102,2	0	-41,9	2	2
136	VR	San Giovanni Ilarione	5.111	0	4,5	0	93,9	0	-13,1	1	1
137	TV	Borso del Grappa	5.913	0	19,8	0	81,6	0	-26,7	1	1
138	VI	Colceresa	6.113	0	10,0	0	110,7	0	-25,7	1	1
139	BL	Santa Giustina	6.767	0	5,3	0	163,0	0	-23,1	1	1
140	TV	Pieve del Grappa	6.882	0	8,7	0	122,4	0	-25,4	1	1
141	TV	Cordignano	7.096	0	11,3	0	128,2	0	-1,5	1	1
142	VR	Caprino Veronese	8.065	0	7,6	0	151,3	0	-32,7	1	1
143	VI	Piovene Rocchette	8.295	0	7,4	0	132,0	0	-19,9	1	1
144	VI	Breganze	8.693	0	10,5	0	131,8	0	-19,1	1	1
145	BL	Sedico	9.906	0	13,8	0	127,8	0	-24,5	1	1
146	VR	Grezzana	10.827	0	7,8	0	103,2	0	-15,3	1	1
147	TV	Pieve di Soligo	12.057	0	13,0	0	117,0	0	-7,5	1	1

65e7051a

ALLEGATO B **DGR nr. 509 del 30 aprile 2019**

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A - COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
GRADUATORIA DI SVANTAGGIO ANNO 2019

N.	prov.	Comuni	Pop. 2011	**Priorità popolazione** (Comuni con **popolazione non superiore** ai 5.000 abitanti) **PUNTEGGIO:** fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15** sup. a 5.000 ab. : **p. 0**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2011/2001)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Indice di anzianità** (censimento 2011)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Sup. Agricola Utilizz. ha** (variaz. % 2010/2000)	**PUNTEGGIO:** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	**PUNTEGGIO TOTALE**
148	VI	Marostica	13.783	0	7,3	0	136,4	0	-20,1	1	1
149	BL	Borgo Valbelluna	13.993	0	2,1	0	168,1	0	-23,7	1	1
150	VI	Romano d'Ezzelino	14.484	0	4,1	0	104,4	0	-26,5	1	1
151	VI	Schio	39.131	0	4,5	0	159,0	0	-31,9	1	1
152	VI	Bassano del Grappa	42.984	0	5,5	0	156,7	0	-23,2	1	1
153	TV	Pederobba	7.573	0	7,3	0	112,4	0	2,7	0	0
154	TV	Farra di Soligo	8.956	0	13,5	0	119,8	0	3,2	0	0
155	TV	Valdobbiadene	10.690	0	0,6	0	174,6	0	8,7	0	0
156	VR	Sant'Ambrogio di Valpolicella	11.422	0	18,0	0	111,8	0	8,0	0	0
157	VR	Negrar	16.935	0	4,6	0	130,7	0	16,0	0	0

65e7051a

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR nr. 509 del 30 aprile 2019**

L.R. 30/2007 - ART. 7, C. 3
COMUNI MONTANI ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2019

N.	prov.	COMUNI ASSEGNATARI	Pop. 2011	Priorità popolazione (Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti) PUNTEGGIO: fino a 1.000 ab. : p. 30; fino a 3.500 ab. : p. 20; fino a 5.000 ab. : p. 15; sup. a 5.000 ab. : p. 0	Indice di spopolamento (variaz. % 2011/2001)	PUNTEGGIO: lieve: p. 2; medio: p. 5; elevato: p. 10	Indice di anzianità (censimento 2011)	PUNTEGGIO: lieve: p. 2; medio: p. 5; elevato: p. 10	Sup. Agricola Utilizz. ha (variaz. % 2010/2000)	PUNTEGGIO: lieve: p. 1; medio: p. 2; elevato: p. 3	PUNTEGGIO TOTALE	QUOTA ASSEGNATA AD OGNI PUNTO	IMPORTO SPETTANTE A CIASCUN COMUNE ASSEGN.RIO
1	BL	Cibiana di Cadore	423	30	-12,4	10	278,8	10	-96,2	3	53	169,1093574	8.962,79
2	BL	San Tomaso Agordino	683	30	-15,9	10	353,3	10	-66,4	2	52	169,1093574	8.793,69
3	BL	Gosaldo	723	30	-18,2	10	308,2	10	-67,6	2	52	169,1093574	8.793,69
4	VI	Lastebasse	229	30	-5,8	5	217,1	10	-92,3	3	48	169,1093574	8.117,25
5	VI	Posina	577	30	-20,6	10	200,0	5	-57,0	2	47	169,1093574	7.948,14
6	VI	Tonezza del Cimone	577	30	-6,8	5	266,0	10	-67,7	2	47	169,1093574	7.948,14
7	BL	Voltago Agordino	914	30	-7,8	5	269,8	10	-41,9	2	47	169,1093574	7.948,14
8	VI	Laghi	123	30	-3,9	2	240,0	10	-99,7	3	45	169,1093574	7.609,92
9	BL	Ospitale di Cadore	326	30	-10,7	10	186,7	2	-90,7	3	45	169,1093574	7.609,92
10	BL	Vallada Agordina	514	30	-7,6	5	206,9	5	-93,0	3	43	169,1093574	7.271,70
11	VI	Enego	1.825	20	-9,5	10	216,7	10	-54,4	2	42	169,1093574	7.102,59
12	BL	Chies d'Alpago	1.411	20	-10,1	10	229,2	10	-11,8	1	41	169,1093574	6.933,48
13	BL	Arsiè	2.465	20	-12,2	10	287,8	10	-3,2	1	41	169,1093574	6.933,48
14	BL	Lamon	3.046	20	-10,7	10	327,1	10	-12,0	1	41	169,1093574	6.933,48
15	VR	San Mauro di Saline	553	30	-2,6	2	196,9	5	-18,2	1	38	169,1093574	6.426,16
16	BL	Vigo di Cadore	1.499	20	-9,2	10	202,9	5	-91,2	3	38	169,1093574	6.426,16
17	BL	Calalzo di Cadore	2.173	20	-10,2	10	204,2	5	-91,8	3	38	169,1093574	6.426,16

73bc6774

ALLEGATO C **DGR nr. 509 del 30 aprile 2019**

L.R. 30/2007 - ART. 7, C. 3
COMUNI MONTANI ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2019

N.	prov.	COMUNI ASSEGNATARI	Pop. 2011	Priorità popolazione (Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti) PUNTEGGIO: fino a 1.000 ab. : p. 30 fino a 3.500 ab. : p. 20 fino a 5.000 ab. : p. 15 sup. a 5.000 ab. : p. 0	Indice di spopolamento (variaz. % 2011/2001)	PUNTEGGIO: lieve: p. 2 medio: p. 5 elevato: p. 10	Indice di anzianità (censimento 2011)	PUNTEGGIO: lieve: p. 2 medio: p. 5 elevato: p. 10	Sup. Agricola Utilizz. ha (variaz. % 2010/2000)	PUNTEGGIO: lieve: p. 1 medio: p. 2 elevato: p. 3	PUNTEGGIO TOTALE	QUOTA ASSEGNATA AD OGNI PUNTO	IMPORTO SPETTANTE A CIASCUN COMUNE ASSEGN.RIO
18	BL	Santo Stefano di Cadore	2.663	20	-8,3	5	217,1	10	-58,3	2	37	169,1093574	6.257,05
19	BL	Canale d'Agordo	1.172	20	-5,2	5	208,5	5	-73,1	3	33	169,1093574	5.580,61
20	BL	Cencenighe Agordino	1.402	20	-5,5	5	203,0	5	-7,6	1	31	169,1093574	5.242,39
21	BL	Seren del Grappa	2.557	20	-1,9	2	211,7	5	-22,4	1	28	169,1093574	4.735,06
											887		150.000,00

73bc6774

(Codice interno: 393673)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 510 del 30 aprile 2019

Variazione al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL022).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 45/2018 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa appartenenti allo stesso Macroaggregato.

Viste le richieste pervenute con note:

- 01.04.2019 prot. 130082, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, di € 35.000,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal capitolo 103527/U e rimpinguamento dell'istituendo capitolo 103918/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (*Contributi agli investimenti*);
- 02.04.2019 prot. 132626, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per l'anno 2019, con prelevamento di € 20.400,00 dal capitolo 003400/U e rimpinguamento dei capitoli 101927/U e 103247/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (*Trasferimenti Correnti*);
- 04.04.2019 prot. 136281, della Direzione Agroalimentare, per una variazione compensativa di competenza e cassa, di € 20.000,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal capitolo 101391/U e rimpinguamento del capitolo 012600/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (*Trasferimenti Correnti*);
- 15.04.2019 prot. 151303, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, di € 30.000,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal capitolo 100773/U e rimpinguamento del capitolo 101846/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (*Trasferimenti Correnti*);
- 17.04.2019 prot. 154134, della Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, di € 240.000,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal capitolo 101892/U e rimpinguamento del capitolo 102081/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (*Trasferimenti Correnti*);
- 17.04.2019, email della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, di € 1.000.000,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal capitolo 103770/U e rimpinguamento dell'istituendo capitolo 103920/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (*Contributi agli investimenti*);
- 18.04.2019 prot. 157058, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, di € 376.250,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal capitolo 100482/U e rimpinguamento del capitolo 103378/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (*Acquisto di beni e servizi*).

Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al bilancio finanziario gestionale 2019-2021, come riportato nell'**Allegato A**.

Considerato che la richiesta pervenuta con nota 01.04.2019 prot. 130082, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, oggetto della presente delibera, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento finanziati con il saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie, si rende necessario integrare per l'esercizio 2019 ai fini gestionali l'elenco "*Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie*" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 45/2018, come risulta dall'**Allegato B** alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";

VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A** e **B,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A;**
3. di integrare, per l'esercizio 2019, l'elenco "*Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie*" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, "Bilancio di previsione 2019-2021" come risulta dall'**Allegato B**;
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviati gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 510 del 30 aprile 2019**

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019 - 2021
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE ACQUISTI, AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 0106 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
100482	**SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI, NONCHE' DEI BENI MOBILI ED APPARECCHIATURE (L.R. 04/02/1980, N.6)**				
014	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	-376.250,00	-376.250,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100482		**-376.250,00**	**-376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**-376.250,00**	**-376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**-376.250,00**	**-376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0106 - UFFICIO TECNICO		**-376.250,00**	**-376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**-376.250,00**	**-376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE ACQUISTI, AFFARI GENERALI E PATRIMONIO		**-376.250,00**	**-376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**

3711d9ac

ALLEGATO A **DGR nr. 510 del 30 aprile 2019**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AGROALIMENTARE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
PROGRAMMA 1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
012600	**INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (ART. 4, L.R. 09/08/1999, N. 32)**				
001	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+20.000,00	+20.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 012600		**+20.000,00**	**+20.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
101391	**AZIONI REGIONALI PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI E L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE AGRICOLE (ARTT. 2, 4, L.R. 07/08/2009, N.16)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-20.000,00	-20.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101391		**-20.000,00**	**-20.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE AGROALIMENTARE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO A **DGR nr. 510 del 30 aprile 2019**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
003400	**TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI COMPRESE LE SPESE PER PROVVISTA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 09/06/1975, N.70)**				
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-20.400,00	-20.400,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 003400		**-20.400,00**	**-20.400,00**	**+0,00**	**+0,00**
101927	**TRASFERIMENTI RELATIVI AL PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI (L.R. 01/12/1989, N.49)**				
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+400,00	+400,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101927		**+400,00**	**+400,00**	**+0,00**	**+0,00**
103247	**SPESE PER LE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ EDITORIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 10/01/1984, N.5)**				
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+20.000,00	+20.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103247		**+20.000,00**	**+20.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO A **DGR nr. 510 del 30 aprile 2019**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE OPERATIVA					
MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 0106 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
103378	**SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI, BENI MOBILI ED APPARECCHIATURE DI SEDI TERRITORIALI, GENI CIVILI E SERVIZI FORESTALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 04/02/1980, N.6)**				
014	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	+376.250,00	+376.250,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103378		**+376.250,00**	**+376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**+376.250,00**	**+376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+376.250,00**	**+376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0106 - UFFICIO TECNICO		**+376.250,00**	**+376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**+376.250,00**	**+376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE OPERATIVA		**+376.250,00**	**+376.250,00**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO A **DGR nr. 510 del 30 aprile 2019**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 07 - TURISMO					
PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
101892	**TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI (ART. 19, C. 2, LETT. E, L.R. 14/06/2013, N.11)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-240.000,00	-240.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101892		**-240.000,00**	**-240.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
102081	**TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CONSORZI DI IMPRESE TURISTICHE (ART. 42, C. 4, L.R. 14/06/2013, N.11)**				
012	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	+240.000,00	+240.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102081		**+240.000,00**	**+240.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO A **DGR nr. 510 del 30 aprile 2019**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
PROGRAMMA 0302 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
100773	**INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 2, C. 1, ART. 5, L.R. 07/05/2002, N.9)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-30.000,00	-30.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100773		**-30.000,00**	**-30.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
101846	**AZIONI REGIONALI PER LA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO (L.R. 28/12/2012, N.48)**				
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+30.000,00	+30.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101846		**+30.000,00**	**+30.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
103527	**INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA SICUREZZA URBANA (ART. 78, L.R. 27/02/2008, N.1)**				
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-35.000,00	-35.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103527		**-35.000,00**	**-35.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
103918 (CNI)	**INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 4, L.R. 28/12/2012, N.48)**				
001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+35.000,00	+35.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103918		**+35.000,00**	**+35.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0302 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO A **DGR nr. 510 del 30 aprile 2019**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
PROGRAMMA 1701 - FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
103770	**INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DEI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RISORSE LIBERE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 5, L.R. 14/12/2018, N.43)**				
005	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	-1.000.000,00	-1.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103770		**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
103920 (CNI)	**INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DEI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RISORSE VINCOLATE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 5, L.R. 14/12/2018, N.43)**				
005	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	+1.000.000,00	+1.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103920		**+1.000.000,00**	**+1.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1701 - FONTI ENERGETICHE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 510 del 30 aprile 2019**

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

2019

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	103527 INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA SICUREZZA URBANA (ART. 78, L.R. 27/02/2008, N.1)	-35.000,00
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	103918 INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 4, L.R. 28/12/2012, N.48)	+35.000,00
TOTALE GENERALE			**+0,00**

(Codice interno: 393674)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 511 del 30 aprile 2019

Assemblea dei Soci di Veronafiere S.p.A. del 08.05.2019.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria di Veronafiere S.p.A., convocata per il giorno 08.05.2018 alle ore 17.00, in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno per la parte straordinaria il progetto di fusione per incorporazione in Veronafiere S.p.A. della controllata Tandem Comunicazione S.r.l. e per la parte ordinaria l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 e presa visione del bilancio consolidato, il Piano Industriale 2019-2022 del Gruppo Veronafiere, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi, varie ed eventuali.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con nota 01.04.2019 prot. 20661, il Presidente di Veronafiere S.p.A., partecipata dalla Regione del Veneto per lo 0,16 % del capitale sociale, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea dei Soci, presso la sede della medesima, in Viale del Lavoro, 8, in Verona, per il 29.04.2019 alle ore 8.00, in prima convocazione ed occorrendo per il 09.05.2019, alle ore 17.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio di esercizio 2018 di Veronafiere S.p.A. e presa visione bilancio consolidato 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Piano industriale 2019-2022 del Gruppo Veronafiere: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione di Veronafiere S.p.A. e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. Progetto di fusione per incorporazione in Veronafiere S.p.A. della controllata Tandem Comunicazione S.r.l.: determinazioni conseguenti.

Si rammenta che Veronafiere S.p.A. è la società per azioni in cui, a partire dal 01.02.2017, si è trasformato l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Il capitale sociale è pari ad € 63.264.569,00 e la partecipazione regionale è di € 102.565,00 pari, come detto, allo 0,16% del capitale sociale.

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al 31.12.2018, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione degli amministratori, dalla relazione del Collegio Sindacale e da quella della società di revisione, nonché dal bilancio consolidato e dalle relative relazioni, **Allegato A**, si evince che Veronafiere S.p.A. ha chiuso l'esercizio al 31.12.2018 con un utile di € 1.944.029,00 in crescita rispetto a quello dell'anno precedente che si era attestato ad € 1.773.957,00.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della gestione" è pari ad € 82.437.336,00 in aumento rispetto al 2017 quando era pari ad € 79.858.775,00.

Anche i "Costi della gestione" sono aumentati rispetto al 2017 passando da € 78.680.029,00 ad € 80.087.058,00.

Tra questi si segnala in particolare che i "Costi per servizi" sono passati da € 54.831.524,00 nel 2017 ad € 55.416.755,00 e che il "Costo del personale" è passato da € 11.169.688,00 nel 2017 ad € 11.871.321,00 nel 2018.

La "Differenza tra Valore e Costi della gestione" registra un saldo positivo pari a € 2.350.278,00 in aumento rispetto al 2017 quando era pari ad € 1.178.746,00.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala il saldo negativo pari ad € - 243.678 del 2018 rispetto al 2017 dove veniva registrato un saldo positivo di € 101.934,00.

La voce "Risultato prima delle imposte" riporta un valore positivo pari a € 1.906.600,00 e le imposte sul reddito ammontano ad un valore complessivo di € - 37.429,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra, dal lato dell'Attivo, un aumento delle "Immobilizzazioni" che sono passate da € 121.172.465,00 nel 2017 ad € 121.896.587,00 nel 2018, per lo più generato all'aumento delle "Immobilizzazioni immateriali" che registrano un valore di bilancio il cui importo è passato da € 6.824.755,00 del 2017 ad € 7.932.194,00 nel 2018, e delle "Immobilizzazioni finanziarie" che sono passate da € 12.719.295,00 nel 2017 ad € 13.018.017,00 nel 2018. Da segnalare la diminuzione delle "Immobilizzazioni materiali", passate da € 101.628.415,00 nel 2017 ad € 100.946.376,00 nel 2018.

La voce "Attivo circolante" è diminuita da € 34.886.004,00 nel 2017 ad € 25.264.469,00 nel 2018, generato dal decremento dei "Crediti" passati da € 19.944.969,00 ad € 18.567.874,00 e delle "Disponibilità liquide" passate da € 14.941.035,00 ad € 6.696.595,00. Si registra l'aumento dei "Ratei, risconti, e costi anticipati" che sono passati da € 3.059.285,00 nel 2017 ad € 3.432.876,00 nel 2018.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala che il Patrimonio netto è aumentato passando da € 74.339.939,00 del 2017 ad € 75.354.328,00 del 2018.

I "Fondi per rischi ed oneri" sono passati da € 5.248.784,00 nel 2017 ad € 3.314.073,00 nel 2018.

L'importo registrato alla voce relativa al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nel 2018 è stato di € 1.321.914,00 ed era pari a € 1.451.800,00 l'anno precedente.

Si registra una diminuzione dei "Debiti", il cui ammontare passa da € 73.936.797,00 nel 2017 ad € 66.380.193,00 nel 2018.

Per le attività svolte dalla Società e per quanto concerne il bilancio consolidato si rinvia alle descrizioni presenti nell'**Allegato A**.

Si fa presente, inoltre, che né il Collegio Sindacale, né la società di revisione incaricata hanno presentato nelle rispettive relazioni dei rilievi al bilancio di esercizio, come redatto dagli amministratori.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, **Allegato A**, si propone di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 di Veronafiere S.p.A. e, in mancanza di una proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile di esercizio, sulla base di quanto emergerà in sede assembleare e nei limiti di legge, in parte alle riserve di legge e statutarie ed in parte per la distribuzione di un dividendo ai Soci.

In relazione al punto 3. all'ordine del giorno per la parte ordinaria, considerata la percentuale di partecipazione della Regione del Veneto, si propone di prendere atto del Piano Industriale 2019-2022 del Gruppo Veronafiere.

In relazione al punto 4. all'ordine del giorno per la parte ordinaria, considerata la percentuale di partecipazione della Regione del Veneto, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di astenersi.

Infine, per quanto concerne il primo punto dell'ordine del giorno per la parte straordinaria, considerata la percentuale di partecipazione della Regione del Veneto, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di astenersi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23.05.2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto"";

VISTA la nota 01.04.2019 prot. 20661, di convocazione dell'Assemblea della società Veronafiere S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTO il bilancio chiuso al 31.12.2018, la nota integrativa, la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del Collegio Sindacale e quella della società di revisione, nonché il bilancio consolidato e le relative relazioni, **Allegato A**;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compreso l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 di Veronafiere S.p.A. e, in mancanza di una proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile di esercizio, sulla base di quanto emergerà in sede assembleare e nei limiti di legge, in parte alle riserve di legge e statutarie ed in parte per la distribuzione di un dividendo ai Soci;

3. in relazione al terzo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, per quanto indicato in premessa, di prendere atto del Piano Industriale 2019-2020 del Gruppo Veronafiere;

4. in relazione al quarto punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, per quanto indicato in premessa, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di astenersi;

5. in relazione al primo punto dell'ordine del giorno per la parte straordinaria, per quanto indicato in premessa, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di astenersi;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'allegato, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 393675)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 512 del 30 aprile 2019

Assemblea straordinaria e ordinaria di Autovie Venete S.p.A. del 06.05.2019.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea straordinaria e ordinaria di Autovie Venete S.p.A. del 06.05.2019 avente all'ordine del giorno per la parte straordinaria una modifica dello statuto, per la parte ordinaria il rinnovo dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale e la determinazione dei rispettivi compensi.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con nota 01.04.2019 prot. U/14185, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria di Autovie Venete S.p.A., che si terrà, in seconda convocazione, il 06.05.2019 alle ore 10.30 presso la "Sala Convegni Friulia" sita in via Locchi, 21/B - Trieste, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Modifiche all'articolo 27 dello Statuto Sociale.

Parte Ordinaria

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e determinazione del compenso.

Per quanto riguarda la parte straordinaria, si rappresenta che le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione allo Statuto sono relative alla determinazione del periodo dell'esercizio sociale che attualmente va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente. La proposta è quella di far partire l'esercizio dal 1° gennaio e concluderlo quindi al 31 dicembre del medesimo anno, al fine di uniformare la tempistica delle società rientranti nel Gruppo Friulia a quella della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo quanto richiesto dalla medesima.

La modifica statutaria, per raccordare la nuova previsione con il regime attuale, prevede inoltre che l'esercizio iniziato il 01.07.2018 si concluda il 30.06.2019, mentre l'esercizio con decorrenza dal 01.07.2019 si andrà a chiudere il 31.12.2019.

Tenuto conto di quanto rappresentato, si propone di approvare la modifica all'art. 27 dello Statuto Sociale proposta del Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione alla parte ordinaria, si fa presente che gli attuali organi sociali operano in regime di *prorogatio* essendo scaduti con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2018 da parte dell'assemblea societaria del 06.11.2018, che contestualmente aveva rinviato gli argomenti relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Successivamente, l'assemblea ordinaria del 07.12.2018 aveva nuovamente deciso di rinviare tali argomenti, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di convocare ad aprile 2019 una nuova assemblea col medesimo ordine del giorno.

In relazione ai punti all'ordine del giorno della parte ordinaria n. 1 (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione), n. 2 (nomina componenti C.D.A.) e n. 3 (nomina del Presidente del C.D.A.) si rappresenta quanto segue.

L'art. 17 dello Statuto vigente prevede che la Società sia amministrata "*da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, come disposto dall'Assemblea che procede alla loro nomina*". Sempre il medesimo articolo prevede che "*qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120*" e

che "*l'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti*".

Sempre il suddetto art. 17 prevede che "*qualora la Società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, l'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione*".

Si fa presente inoltre che la partecipazione alquanto minoritaria della Regione non dà la possibilità di indicare una lista di candidati immediatamente eleggibili e che il socio Friulia s.p.a., società finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia, detiene una partecipazione pari al 72,97 % del capitale sociale.

Si propone pertanto in relazione al punto 1. all'ordine del giorno relativo al numero dei componenti dell'organo amministrativo, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare secondo la proposta della maggioranza assembleare, tenuto conto ad ogni modo che la scelta dell'organo collegiale dovrà essere motivata per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016.

Si propone inoltre in relazione ai punti all'Ordine del Giorno n. 2 e n. 3 di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per la lista che presenterà l'azionista di maggioranza Friulia s.p.a. e per il nominativo che lo stesso indicherà alla carica di Presidente, in caso di organo collegiale, previa verifica del possesso dei requisiti da parte delle persone da nominare ed il rispetto del principio di equilibrio di genere, nonché di votare secondo la proposta della maggioranza per quanto concerne la durata dell'organo amministrativo.

In relazione al punto n. 4 all'Ordine del Giorno relativo alla determinazione dei compensi dei componenti del C.D.A., si rappresenta quanto segue.

L'art. 23 dello Statuto rubricato "*Compensi degli Amministratori Compenso dell'Organo Amministrativo*" prevede che "*ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei limiti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi*".

Si evidenzia che né dalla società né dal socio di maggioranza Friulia s.p.a. è pervenuta sul punto alcuna proposta per l'Assemblea.

Si ricorda in proposito che l'assemblea del 27.11.2015 che aveva nominato l'attuale consiglio di amministrazione, composto da sette membri, aveva stabilito quale onere annuo complessivo massimo per i compensi del medesimo organo l'importo di € 290.000,00, al lordo delle imposte, determinando come segue i criteri di ripartizione: € 30.000,00 il compenso annuo per il Presidente; € 16.200,00 il compenso annuo per ciascun altro componente dell'organo; con la precisazione che per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione gli emolumenti sarebbero stati erogati a fronte di una partecipazione minima annua, da parte del consigliere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, pari ad almeno l'80% e che il compenso venisse ridotto alla metà in caso di presenze inferiori a detta percentuale.

L'assemblea aveva inoltre previsto una "diaria" per tutti i componenti del consiglio di amministrazione di € 60,00 per spostamenti in Regione ed € 135,00 per spostamenti fuori Regione di propria residenza, con il tetto massimo complessivo di € 42.800,00. Aveva infine determinato nei limiti del complessivo ammontare sopra fissato (€ 290.000,00) dedotti i compensi già sopra individuati, il plafond massimo annuo complessivo a disposizione del Consiglio di Amministrazione da ripartirsi in relazione all'ampiezza delle deleghe.

In data 14.12.2015 il Presidente della Società veniva a rivestire anche la carica di Amministratore Delegato con un compenso aggiuntivo di € 110.000,00 e successivamente veniva attribuito al Vicepresidente un compenso per le deleghe per € 10.000,00.

La citata assemblea aveva pure previsto il rimborso per tutti i componenti del consiglio di amministrazione delle spese documentate sostenute in ragione dell'incarico e del rimborso delle spese chilometriche per l'utilizzo dell'auto propria in base alle tariffe A.C.I. in vigore, parametrate al limite massimo di 160kw.

Nel bilancio al 30.06.2018, l'importo dei compensi spettanti all'intero consiglio di amministrazione è risultato pari ad € 251.855,00.

Considerata la percentuale di partecipazione regionale al capitale sociale, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare, in relazione al punto n. 4, secondo quanto emergerà dalla maggioranza assembleare, entro comunque i limiti previsti dall'art. 11, D.Lgs. 175/2016.

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno si evidenzia quanto segue.

Il Collegio Sindacale della Società è stato nominato dall'Assemblea dei Soci nella seduta ordinaria del 24.11.2015 per la durata di tre esercizi sociali e, pertanto, il relativo mandato scade in occasione dell'approvazione del bilancio chiuso al 30.06.2018.

L'art. 24 dello Statuto vigente rubricato "*Collegio Sindacale*" prevede che il Collegio sindacale sia composto da cinque sindaci effettivi e da due supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Esso prevede altresì che "*a norma dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287 ed in conformità alla Convenzione di Concessione con il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale è riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze (o altro Ministero che ne assorba le competenze), mentre la nomina di un Sindaco effettivo è riservata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I rimanenti tre sindaci effettivi ed i due sindaci supplenti vengono nominati dall'Assemblea dei Soci*".

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Considerata la percentuale di partecipazione regionale al capitale sociale, si propone di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di prendere atto delle nomine riservate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, relativamente a quelle riservate all'Assemblea, di uniformarsi a quanto verrà proposto dalla maggioranza espressa in sede assembleare, previa verifica del possesso dei requisiti da parte delle persone da nominare ed il rispetto del principio di equilibrio di genere.

Per quanto riguarda il compenso dell'organo, attualmente spetta al Presidente del Collegio un compenso annuo lordo di € 30.000,00 e agli altri componenti effettivi un compenso annuo lordo di € 20.000,00.

Inoltre per ogni spostamento dalla residenza al luogo in cui il sindaco svolge la propria funzione sono rimborsate le spese di vitto e alloggio sostenute ed è previsto un rimborso spese viaggio con mezzo di proprietà in base alle tariffe A.C.I. in vigore, parametrate al limite massimo di 160 kw.

Si propone, tenuto conto di quanto precedentemente rappresentato, di conformarsi a quanto emergerà in sede assembleare, entro il limite massimo comunque di quanto attualmente stabilito.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la L.R. 29.04.1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete spa con sede in Trieste";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTO lo Statuto di Autovie Venete S.p.A.;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria della società Autovie Venete S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTA la proposta di modifica dello statuto societario predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. in relazione alla parte straordinaria di approvare la proposta di modifica dell'art. 27 dello statuto di Autovie Venete S.p.A. presentata dal Consiglio di Amministrazione della Società;

3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativo al numero dei componenti dell'organo amministrativo, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare secondo la proposta della maggioranza assembleare, tenuto conto ad ogni modo che la scelta dell'organo collegiale dovrà essere motivata per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016;

4. in relazione ai punti secondo e terzo posti all'ordine del giorno, relativi al rinnovo dell'organo amministrativo, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per la lista che presenterà l'azionista di maggioranza Friulia S.p.A. e per il nominativo che lo stesso indicherà alla carica di Presidente, in caso di organo collegiale, previa verifica del possesso dei requisiti da parte delle persone da nominare ed il rispetto del principio di equilibrio di genere, nonché di votare secondo la proposta della maggioranza per quanto concerne la durata dell'organo amministrativo;

5. in relazione al quarto punto all'ordine del Giorno relativo alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare secondo quanto emergerà dalla maggioranza assembleare, entro comunque i limiti previsti dall'art. 11, D.Lgs. 175/2016;

6. in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, relativo al rinnovo del Collegio Sindacale, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di prendere atto delle nomine riservate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, relativamente a quelle riservate all'Assemblea, di uniformarsi a quanto verrà proposto dalla maggioranza espressa in sede assembleare, previa verifica del possesso dei requisiti da parte delle persone da nominare ed il rispetto del principio di equilibrio di genere, e per quanto riguarda il compenso, di conformarsi a quanto emergerà in sede di maggioranza assembleare, e comunque entro il limite massimo di quanto attualmente stabilito;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

(Codice interno: 393676)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 513 del 30 aprile 2019

Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti e all'azione nel contenzioso pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia (RG 2331/17).

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 393677)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 514 del 30 aprile 2019

N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 393678)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 515 del 30 aprile 2019

Approvazione del Progetto denominato "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2019" (art. 16 L.R. 12/01/2009, n.1) e dello schema di Convenzione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si approva il progetto presentato dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" denominato "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2019". Considerata la tipologia di attività prevista, le fasi progettuali vengono affidate alla medesima Agenzia mediante sottoscrizione di apposita Convenzione il cui schema è parte integrante del presente atto.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Nonostante oggi si assista, da parte delle imprese viticole, ad una sempre maggiore diffusione di modelli di gestione più attenti e mirati nell'utilizzo delle risorse naturali non rinnovabili, è innegabile il fatto che ad oggi la viticoltura resta ancora l'attività agricola più impattante sull'ecosistema agrario europeo ed italiano.

A tal riguardo va sottolineato come la gestione del vigneto, oltre a richiedere un notevole ricorso a prodotti fitosanitari, diviene molto più problematica in determinati contesti viticoli, caratterizzati da elevata piovosità ed alta umidità relativa, frequenti nel territorio regionale.

Negli ultimi tempi inoltre il mercato nazionale ed internazionale ha posto al centro la tematica della sostenibilità in tutte le sue accezioni in quanto elemento in grado di indirizzare le scelte del consumatore.

In un'ottica quindi di riduzione dell'impatto ambientale determinato dalla viticoltura, recentemente ha trovata ampia diffusione mediatica la strategia che prevede l'utilizzo di viti tolleranti alle principali fitopatie.

Tale strategia ha beneficiato di un notevole impulso anche sulla scorta degli importanti risultati ottenuti da questo settore della ricerca le cui conclusioni potrebbero effettivamente garantire un'opportunità importante in quei contesti viticoli problematici dal punto di vista orografico (in quanto difficilmente raggiungibili e meccanizzabili) o a ridosso di quei siti sensibili che maggiormente soffrono la convivenza forzata con la coltura viticola.

In tale contesto e in linea con le politiche regionali di settore, negli ultimi anni sono state promosse dalla Regione del Veneto alcune iniziative volte a testare l'utilizzo di queste varietà tolleranti in ambienti "estremi" regionali al fine di valutarne il comportamento vegeto produttivo. In particolare, con la DGR 2861/2013 è stata finanziata la costituzione di un vigneto di varietà tolleranti nel Comune di Seren del Grappa (BL) mentre con la DGR 1222/2018 sono state finanziate le prime prove attitudinali sulla vinificazione di queste uve per testarne i principali parametri chimico analitici oltre che i profili sensoriali.

Tale deliberazione ha approvato tra l'altro un Progetto denominato "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane" con una prospettiva pluriennale da svolgersi in collaborazione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura". A seguito dei risultati ottenuti nel corso della prima annualità, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" ha riscontrato che, a causa delle estreme condizioni ambientali e congiunturali che hanno caratterizzano il vigneto sperimentale di Seren del Grappa nelle campagne produttive 2017 e 2018, sarebbe opportuno modificare il progetto nei suoi successivi sviluppi per massimizzare gli effetti sul territorio.

La stessa Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" che ha realizzato la prima annualità, ha predisposto e inviato alla Regione (nota prot. 158153/2019) un nuovo progetto di sperimentazione per il 2019 che prosegue le attività iniziate nel 2018 individuando anche le possibili evoluzioni delle stesse in modo da orientare gli sforzi verso un continuo miglioramento dei risultati ottenuti.

A riscontro, il Progetto elaborato, si sviluppa in due principali proposte operative ed in particolare:

- Prove attitudinali alla vinificazione delle uve "tolleranti" ad oidio e peronospora provenienti dal vigneto di Seren del Grappa e altri vigneti della provincia di Belluno. Tale proposta prevede la prosecuzione delle analisi chimico - fisiche - sensoriali sui prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018, la vinificazione e le medesime analisi di confronto sui prodotti

ottenuti dalla vendemmia 2019 ed infine l'azione di divulgazione dei risultati ottenuti;

- Identificazione di viti "resistenti" con fioritura medio tardiva e maturazione precoce e degli areali più rappresentativi per la sperimentazione in campo. Tale proposta prevede l'identificazione di nuove varietà resistenti di cui al punto precedente con le quali programmare in un prossimo futuro la realizzazione di eventuali vigneti dimostrativi.

Per l'attuazione del Progetto di massima relativo al 2019, individuato nell'**Allegato A,** si propone una previsione di spesa di euro 19.000,00 che trova copertura nel capitolo di spesa 101233 "Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati della lavorazione dell'uva" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019-2021.

In considerazione dei compiti istituzionali attribuiti all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" dalla Legge regionale n. 37 del 28/11/2014, che assegna all'Agenzia un'attività di supporto alla Giunta Regionale e che prevede che la medesima svolga la funzione di ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca (art. 2 comma 1, lett. a), si propone che le attività del Progetto siano svolte dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura". Inoltre l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" è ente strumentale della Regione del Veneto e opera come "longa manus" della stessa perseguendo l'interesse pubblico e formando un tutt'uno con l'amministrazione regionale, da cui emana e viene controllata.

Le modalità di attuazione del Progetto "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2019", sono delimitate nello Schema di Convenzione, **Allegato B** del presente provvedimento, alla cui sottoscrizione risultano incaricati, il Direttore della Direzione agroalimentare della Regione del Veneto e il Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

Le spese del Progetto sostenute dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", saranno riconosciute a fronte di rendicontazione e relazione sui risultati ottenuti ed analizzati conformemente al Progetto approvato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione del settore primario" che è subentrata all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, quale ente strumentale della Regione del Veneto che svolge attività di supporto alla giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

VISTA la DGR n. 2861/2013 "Approvazione del progetto "Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili";

VISTA la DGR n. 1222/2018 "Approvazione del progetto "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane" (art. 16 L.R. 12/01/2009, n.1)";

VISTO il Progetto, denominato "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2019", presentato dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" in data 18/04/2019 (protocollo n. 158153);

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Progetto "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2019" presentato dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento;
3. di affidare all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" la realizzazione del Progetto di cui al punto 2;
4. di approvare l'**Allegato B** quale Schema di Convenzione del Progetto di cui al punto 2., incaricando il direttore della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto alla sottoscrizione della stessa;
5. di determinare in euro 19.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attività dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", alla cui assunzione di impegno e liquidazione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa 101233 "Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati della lavorazione dell'uva" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019-2021;
6. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di stabilire che compete alla Direzione Agroalimentare la gestione tecnico-amministrativa del Progetto di cui al punto 1, nonché delle eventuali modifiche non sostanziali della Convenzione, (**Allegato B**);
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 515 del 30 aprile 2019

Progetto

"CARATTERIZZAZIONE DI VITIGNI RESISTENTI PER AREE MONTANE"

azioni previste per il 2019

a) Prova sulle attitudini alla vinificazione delle uve "tolleranti" ad oidio e peronospora, provenienti dal vigneto di Seren del Grappa e altri vigneti della provincia di Belluno

Tra le diverse strategie individuate al fine di ridurre l'uso di fitofarmaci in viticoltura è stata quella di utilizzare varietà di vite resistenti alle principali fitopatie. Alcune di queste sono già disponibili all'impianto e, nel contempo, programmi di miglioramento genetico per la costituzione e selezione di nuove varietà resistenti alle malattie hanno ricevuto un notevole impulso.
In Veneto, la coltivazione di vitigni resistenti diventa di particolare interesse in aree, come quelle in forte pendenza o difficilmente meccanizzabili, o anche nelle aree limitrofe ad abitati, scuole, parchi, ecc. dove i trattamenti devono rispettare delle fasce tampone. Inoltre potrebbe essere di aiuto, anche nel campo dell'agricoltura biologica, per affrontare il problema della riduzione dell'uso del rame.
La diffusione di queste varietà "resistenti" ha avuto comunque nel Veneto una discreta espansione, come evidenziato dal seguente grafico con una consistenza, al 2018, superiore agli 80 ettari.

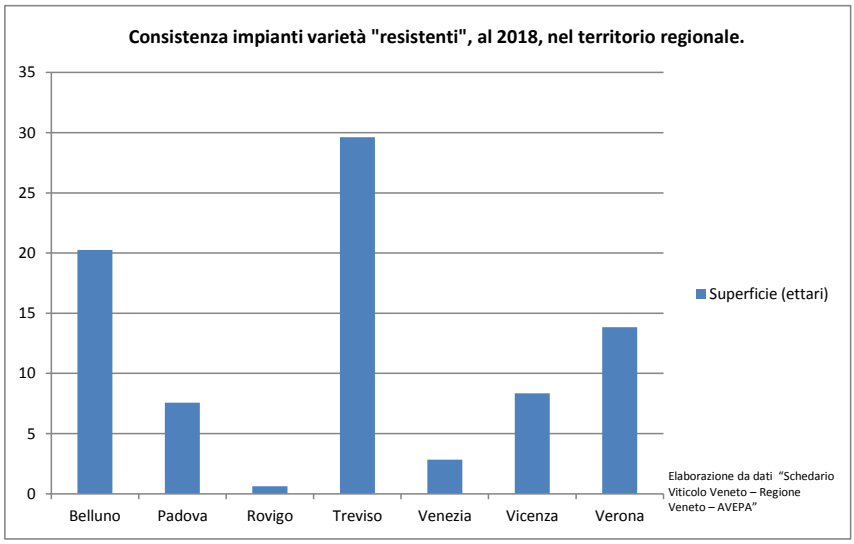

La provincia di Belluno si pone al secondo posto come investimento di queste varietà con quasi 20,26 ettari a dimora.
Anche nella provincia di Belluno, come nel resto del territorio regionale, gli impianti, dopo un periodo sperimentale hanno avuto un incremento dal 2014 in poi con un, massimo negli anni 2017 e 2018.

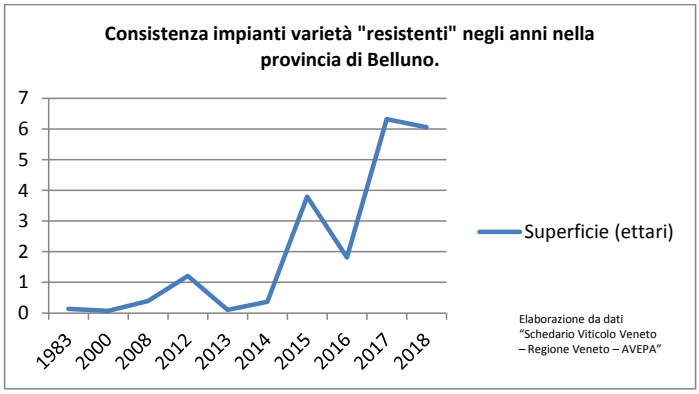

Da una analisi della consistenza delle varietà di vite definite "resistenti" a peronospora ed oidio, fornita da AVEPA Schedario Viticolo Veneto- Regione del Veneto, è risultato come alcuni di questi vitigni siano coltivati, da produttori privati, nella provincia di Belluno e quindi da loro considerati i più adattabili.
Da una prima analisi dei dati si può apprezzare la preferenza dei vitigni "resistenti" attualmente posti a dimora nel territorio bellunese.

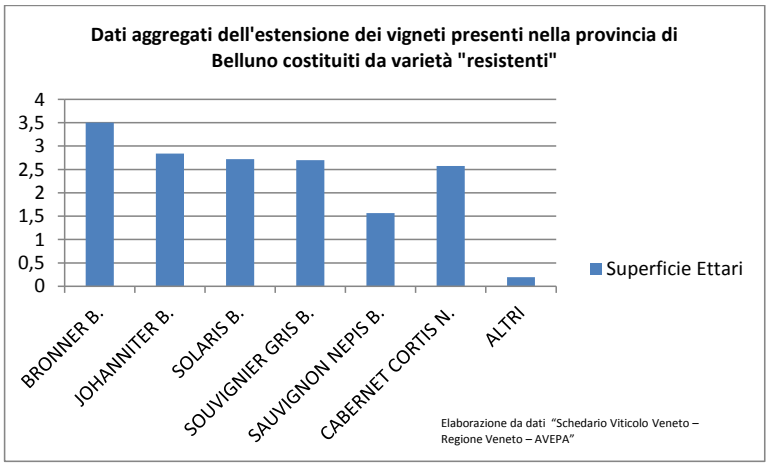

Queste varietà sono allevate in vitigni piantati in varie zone della provincia e situati a varie altitudini.
Tra le varietà raggruppate sotto la dicitura ALTRI sono compresi tra i rossi i Merlot Kanthus e Khorus, il Cabernet Cantor ed il Prior, tra i bianchi il Regent ed il Muscaris. La loro estensione però risulta decisamente marginale.
Il Sauvignon Nepis è coltivato solamente nel comune di Trichiana.
Studi riguardo alla varietà Johanniter sono previsti dal progetto "Vinires" che si sviluppa nell'ambito delle misure 16.1.1. e 16.2.1. del PSR, che ne cura aspetti sia enologici che colturali. Si intende coordinarsi con questa iniziativa per integrare e valorizzare al massimo le due progettualità nell'approfondimento delle potenzialità delle varietà di vite "resistenti" ed il trasferimento dei risultati agli operatori che hanno intrapreso o intendono intraprendere la coltivazione di questa tipologia di vite, orientando nel contempo eventuali scelte enologiche.

Elaborando secondo la distribuzione territoriale l'estensione dei vigneti delle altre 4 varietà maggiormente diffuse, si apprezza la dislocazione dei vigneti nelle varie aree provinciali.

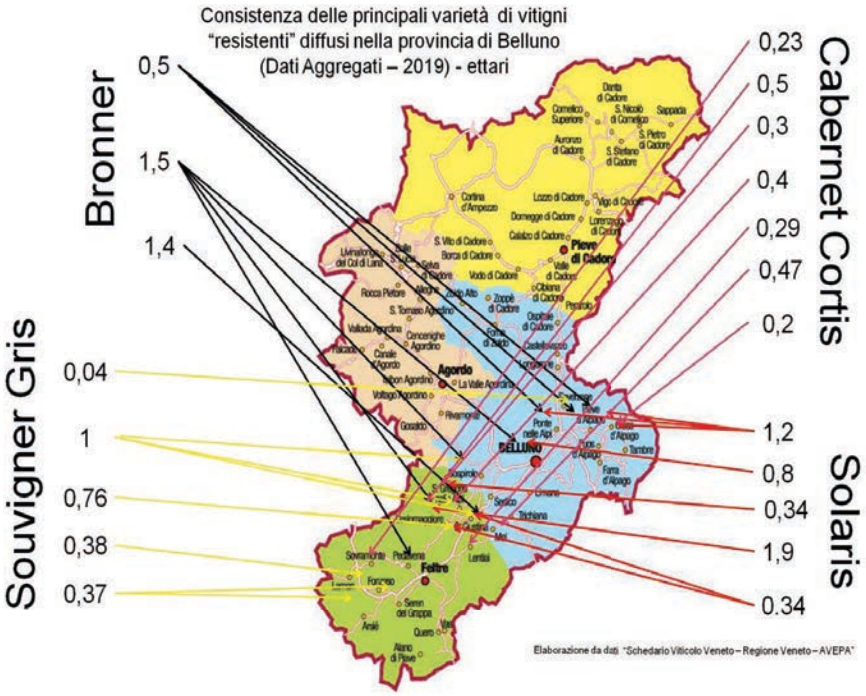

Un "vigneto sperimentale", costituito nel 2015 è presente nel comune di Seren del Grappa" (DGR n. 2861/2013), e comprende 16 delle 20 varietà definite "resistenti" ammesse alla coltura in Veneto. Sfortunatamente il vigneto è stato interessato nell'anno 2018 da più di una grandinata che ha compromesso la vendemmia 2018/2019. Anche qualora vengano ben effettuate le potature invernali non è garantito che nella vendemmia 2019/2020 le varietà recuperino una produttività tale da permettere delle vinificazioni, per quanto in modeste quantità.

Sulla base delle considerazioni e dei fatti sopra espressi, il piano di attività proposto è così articolato:
Scelta delle tesi: per le varietà Bronner e Solaris si intendono scegliere 4 o 5 vigneti su cui concentrare l'attività sperimentale compatibilmente con le età e localizzazione dei vigneti. Per il vitigno Souvigner Gris ed il Cabernet Cortis verranno definiti 3 o 4 vigneti per un totale stimato di circa 18 tesi a confronto. Resta inteso che qualora vi fosse la possibilità tecnica di vinificare qualche vitigno proveniente da campo sperimentale di Seren del Grappa, entrerebbe a far parte delle tesi del progetto. Le tesi non supereranno comunque il numero di 30 come previsto dall'allegato A alla DGR nr. 1222 del 14 agosto 2018. I vigneti saranno identificati sentito il Consorzio Coste Feltrine, l' Associazione PIWI Veneto e l' Associazione Viticoltori Alpago.
Per ogni tesi verranno effettuati i rilievi delle principali epoche fenologiche e, alla maturazione, dei principali parametri produttivi (peso medio acino, peso medio grappolo, ecc).
Le tesi saranno, nei limiti tecnici, microvinificate con uguale protocollo enologico per evidenziare più possibile le diverse provenienze delle uve (con annesse analisi enologiche e considerazioni sensoriali). Si avranno a disposizione quindi dati rilevati in due annate vendemmiali.

Su campioni significativi delle tesi saranno inoltre approfondite analisi e comparazioni delle componenti aromatiche e polifenoliche di uve , mosti e/o vino.
Nel corso della primavera 2019, per completare le iniziative divulgative di cui al seguente paragrafo, si procederà all'imbottigliamento delle tesi vendemmiate nell'attività 2018 prevista nell'allegato A alla DGR nr. 1222 del 14 agosto 2018.

L'azione sarà quindi integrata con tre iniziative divulgative, da organizzarsi presso il territorio della provincia di Belluno ed indirizzato a operatori del settore del territorio, ma anche alla cittadinanza. Sfruttando la degustazione dei vini prodotti dalle vinificazioni di cui sopra, si approfondiranno tematiche legate a quale sia un possibile sviluppo di una viticoltura per aree montane e alle tecniche enologiche idonee alla vinificazione di queste "nuove" varietà di vite che, al momento, sembrano offrire possibilità di contenimento nel'uso di presidi fitosanitari. Il progetto potrebbe offrire una immagine territoriale del mondo vitivinicolo di attenzione per l'ambiente e per nuove esigenze del consumatore che desidera siano soddisfatte, nel suo approccio al vino, non solo il proprio gusto, ma anche le sue esigenze in termini salutistici.

b) <u>Identificazione di viti "resistenti" con fioritura medio tardiva e maturazione precoce e degli areali più rappresentativi per la sperimentazione in campo.</u>

Rilevata già la presenza dei vigneti di varietà "resistenti" di cui all'azione a), verranno tra queste indagate quelle caratterizzate da fioritura medio tardiva e maturazione precoce con positive attitudini alla vinificazione e che meglio si adattano al contesto della provincia di Belluno; verranno altresì individuati gli areali funzionali ad essere utilizzati per tali ulteriori scopi sperimentali.

Azione a): Attività	I° Trimestre	II° Trimestre	III ° Trimestre	IV° Trimestre
Imbottigliamento tesi 2018				
prefiltrazione	X	X		
filtrazione ed imbottigliamento		X		
Analisi vini		X		
Profili sensoriali		X		
Vendemmia 2019				
epoche fenologiche		X	X	
curve maturazione			X	
vendemmia			X	X
trasformazione uve			X	X
campioni uva e mosti (aromi e polifenoli)			X	X
peso medio acini e grappoli			X	X
stabilizzazione				X
Incontri divulgativi			X	X
Azione b) identificazione nuovi vitigni tolleranti alle crittogame			X	X

ALLEGATO A DGR nr. 515 del 30 aprile 2019

Piano finanziario delle azioni previste per il 2019

Manodopera	€ 6.800
Materiali consumo	€ 2.000
Aromogrammi	€ 10.000
Missioni	€ 200
Totale	€ 19.000

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 515 del 30 aprile 2019

SCHEMA DI CONVENZIONE

Attuazione del Progetto "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane"

azioni previste per il 2019

* * * * * *

tra

la Regione del Veneto (di seguito solamente Regione), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ ;

e

l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" (di seguito solamente AVISP) con sede legale in Viale dell'Università n. 14 – 35020 - Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287 (P. Iva 05026970284), rappresentata dal _____ nato a _____, il _____, in qualità di Direttore dell'agenzia medesima.

PREMESSO CHE

a. l'AVISP, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 - "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

b. l'AVISP ha presentato per il 2019 il Progetto denominato "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2019" volto a proseguire le attività iniziate con la DGR 1222/2018;

c. con Delibera della giunta Regionale n. _____ del __/__/_____ è stato approvato il Progetto "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2019" con incarico di attuazione all'AVISP;

d. che il Progetto approvato dalla Giunta regionale prevede la spesa complessiva di euro 19.000,00.

Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione, in attuazione del punto 3. della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. ____ del __/__/____ , disciplina i rapporti fra la Regione e l'AVISP – per l'attuazione delle attività previste dal Progetto "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2019".

2. L'aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

Articolo 2 – Programma di attività

1. Il Progetto si articola nelle seguenti proposte operative:

- Prove attitudinali alla vinificazione delle uve "tolleranti" ad oidio e peronospora provenienti dal vigneto di Seren del Grappa e altri vigneti della provincia di Belluno;

  Tale proposta prevede la prosecuzione delle analisi chimico - fisiche - sensoriali sui prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018, la vinificazione e le medesime analisi di confronto sui prodotti ottenuti dalla vendemmia 2019 ed infine l'azione di divulgazione dei risultati ottenuti.

- Identificazione di viti "resistenti" con fioritura medio tardiva e maturazione precoce e degli areali più rappresentativi per la sperimentazione in campo;

  Tale proposta prevede l'identificazione di nuove varietà resistenti alle crittogame con le quali programmare in un prossimo futuro la realizzazione di eventuali vigneti dimostrativi.

Articolo 3 - Spesa prevista del progetto

1. La spesa prevista del Progetto viene fissata in euro 19.000,00.

Articolo 4 - Finanziamento delle spese

1. La Regione si impegna a finanziare le spese per le attività dell'AVISP, da svolgersi entro il 30/11/2019, per un importo complessivo di euro 19.000,00 disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa 101233 "Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati della lavorazione dell'uva" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019-2021;

Articolo 5 - Competenze dell'AVISP

1. l'AVISP, si impegna a svolgere le attività indicate nel Progetto "Caratterizzazione di vitigni resistenti per aree montane - azioni previste per il 2019" (Allegato A alla DGR n. ____/____);

2. l'AVISP si impegna inoltre, nel caso di presentazione dei risultati conseguiti in maniera pubblica nonché in caso di redazione di pubblicazioni (previo accordo), a citare gli estremi del Progetto e a riportare il logo ed i riferimenti della Giunta Regionale in quanto ente finanziatore.

Articolo 6 - Liquidazione delle spese

1. La liquidazione di euro 19.000,00 di cui al precedente articolo 4, è compiuta in una unica soluzione, da evidenza delle spese sostenute;

2. AVISP presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 30/11/2019.

Articolo 7 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di approvazione delle attività del Progetto di cui alla DGR n. ____/____ e fino al 31.12.2019.

Articolo 8 - Altre clausole contrattuali e controversie

1. La Regione mantiene il controllo sull'affidamento dell'incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività.

2. AVISP esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

3. Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.

4. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

5. Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà AVISP di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle clausole contrattuali

6. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. ____/____.

Articolo 9 - Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

Articolo 10 - Sottoscrizione

1. La presente Convenzione composta da n. ____ pagine e da n. 10 articoli viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..

3. L'imposta di bollo dovrà essere assolta dall'AVISP come previsto dal DPR 642/72.

Letto, confermato e sottoscritto a _____in data _____

Per la Regione del Veneto	**Per l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura"**

(Codice interno: 393679)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 517 del 30 aprile 2019

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 1.560 kW, potenza termica pari a 1.650 kW e potenza immessa pari a 3.065 kW, da realizzarsi dalla società GESCO S.p.A. presso il sito produttivo della società S.I.R. S.p.A. in via S. Silvestro n. 18 a Piazzola sul Brenta (PD). Ditta proponente GESCO S.p.A. di Barberino Val d'Elsa (FI). D. Lgs 152/2006 - L.r. 11/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera attraverso la combustione di gas metano.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La società GESCO S.p.A. con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 1 a Barberino Val d'Elsa (FI), ha presentato istanza di autorizzazione, assunta al protocollo regionale con n. 540251 del 28.12.2017, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica trigenerativo da realizzarsi nello stabilimento della SIR SpA in via S. Silvestro n. 18 a Piazzola sul Brenta (PD).

La SIR S.p.A. opera in un'area attrezzata di 20.000 m^2 concessa in locazione dalla società Thermidor S.r.l. e si occupa di tre attività principali: la produzione di oggetti in plastica tramite le proprie linee di estrusione, la produzione di materiale plastico riciclato, la commercializzazione di materiale plastico in graniglia. La capacità produttiva di prodotto finito e di materiale plastico in graniglia arriva a 30.000 tonnellate/anno alle quali vanno aggiunte altre 25.000 tonnellate/anno di prodotti commercializzati.

In considerazione degli elevati consumi di energia elettrica e termica richiesti dall'attività svolta dalla SIR S.p.A. e nell'ottica di un efficientamento energetico ed ambientale, la società istante intende realizzare un impianto trigenerativo che produca in modo efficiente l'energia elettrica necessaria all'impianto e che riutilizzi i cascami termici per sostenere le fasi di raffreddamento necessarie al processo produttivo e per il riscaldamento delle utenze civili all'interno dello stabilimento.

La GESCO S.p.A. ha dichiarato che il codice NACE dell'attività svolta è 74.9.

Il progetto prevede l'installazione di un gruppo elettrogeno operante in trigenerazione di potenza immessa con il combustibile pari a 3.065 kW (corrispondenti ad una quantità di gas pari a 385,7 Sm^3/h), di potenza elettrica pari a circa 1.560 kW e di potenza termica recuperata pari a circa 1.650 kW. Inoltre, la potenza frigorifera prodotta risulterà pari a 1.381 kW.

La temperatura dei fumi combusti è prevista pari a circa 460 °C a monte del recupero energetico e pari a circa 135 °C a valle dello stesso. Il camino di espulsione dei gas esausti avrà un'altezza pari a circa 9 metri dal piano campagna.

Si prevede l'utilizzo dell'impianto per circa 5.800 ore/anno e dalla documentazione progettuale si evince che il carico medio di processo e il minimo tecnico previsti corrisponderanno al 100% della potenza elettrica (1.570 kWe) e di quella termica (1.660 kWt), in quanto il cogeneratore è stato dimensionato e progettato per erogare costantemente le potenze indicate che derivano dalle necessità elettriche e frigorifere dello stabilimento.

Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è previsto dall'art. 269 del D. Lgs 152/2006, che l'autorità competente, indìca una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/90.

L'art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

In accordo con quanto sopra esposto, con nota prot. n. 129420 del 06.04.2018, indirizzata al Comune di Piazzola sul Brenta, alla Provincia di Padova, al Dipartimento ARPAV di Padova oltre che alla ditta medesima, è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2 L. 241/1990 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990.

Il Comune di Piazzola sul Brenta, con nota dell'11.04.2018 assunta al protocollo regionale in data 12.04.2018 con n. 137354, ha richiesto l'indizione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, secondo quanto stabilito dall'art. 14-ter della citata L. 241/90.

Con nota protocollo regionale n. 149623 del 20.04.2018, è stato chiesto alla società GESCO S.p.A., di presentare alcune integrazioni relativamente, tra l'altro, alla perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni inquinanti previste.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 166372 del 7.05.2018, la società istante ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

Pertanto, in accoglimento della sopra citata richiesta del Comune, con nota protocollo regionale n. 208923 del 4.06.2018, indirizzata al Comune di Piazzola sul Brenta, alla Provincia di Padova, al Dipartimento ARPAV competente per territorio oltre che alla ditta medesima, è stata convocata in data 11.06.2018 la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona. All'incontro hanno quindi partecipato i rappresentanti del Comune di Piazzola sul Brenta e dell'U. O. Tutela dell'Atmosfera oltre che i rappresentanti della GESCO S.p.A.

I rappresentanti del Comune, in particolare, hanno riportato ai partecipanti alla Conferenza le criticità relative allo stabilimento della società SIR S.p.A. ove l'impianto di trigenerazione verrebbe installato.

Successivamente, con nota assunta al protocollo regionale con n. 291227 del 10.07.2018, il Comune di Piazzola sul Brenta ha trasmesso il parere di ARPAV relativo alla Valutazione previsionale di impatto acustico presentato dalla GESCO S.p.A. con il progetto dell'intervento.

L'U.O. Tutela dell'Atmosfera con nota prot. n. 293413 dell'11.07.2018, ha inoltrato il sopra citato parere alla ditta, chiedendo di revisionare la Valutazione previsionale di impatto acustico tenendo conto delle criticità evidenziate da ARPAV.

La GESCO S.p.A. con nota assunta al protocollo regionale con n. 308083 in data 23.07.2018, ha trasmesso della documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti relativamente alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

Il Comune di Piazzola sul Brenta con nota assunta al protocollo regionale con n. 355502 del 31.08.2018 ha trasmesso copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.06.2018, relativa al "*Parere ai sensi dell'art.37 delle NTO annesse al Piano degli interventi per la realizzazione di un impianto di cogenerazione a gas naturale presso il sito industriale della SIR S.p.A.*". Con la medesima nota il Comune ha trasmesso, tra l'altro, anche le valutazioni di ARPAV espresse con proprio prot. n. 74601 del 24.07.2018 sulle integrazioni alla Valutazione previsionale di impatto acustico presentate dalla ditta.

Successivamente, con nota assunta al protocollo regionale con n. 382090 in data 20.09.2018, il Comune di Piazzola sul Brenta ha inviato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.07.2018 relativa al "*Parere ai sensi dell'art.37 delle NTO annesse al piano degli interventi per la realizzazione di un impianto di cogenerazione a gas naturale presso il sito industriale della SIR S.p.A.*"

L'U.O. Tutela dell'Atmosfera con nota prot. n. 497806 del 6.12.2018, ha convocato in data 17.12.2018 la Conferenza di Servizi Decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona alla quale, convocate le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Piazzola sul Brenta e dell'U. O. Tutela dell'Atmosfera oltre che i rappresentanti della GESCO S.p.A.

Nel corso dell'incontro, i rappresentanti del Comune hanno ripercorso le varie vicende e le criticità del sito ove è stata proposta l'installazione del cogeneratore, ricordando che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 41 del 27.07.2018, ha espresso parere negativo all'intervento. Hanno anche comunicato di non ritenere sufficienti le integrazioni e i chiarimenti forniti dalla ditta relativamente alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e al contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'utilizzo del metano.

Hanno inoltre ricordato che in data 12.12.2018 si era svolta la Commissione Territorio ed Ambiente di Piazzola sul Brenta e, al riguardo, hanno consegnano agli atti della Conferenza il verbale della seduta "*Osservazioni per la CTA del 12/12/18 a Piazzola sul Brenta, relativa ad impianto di cogenerazione presso il sito SIR SPA*", successivamente assunte al protocollo regionale con il n. 521710 del 21.12.2018.

Di seguito si riporta un estratto delle osservazioni sopra citate che affrontano le tematiche afferenti il rumore e la qualità dell'aria e le relative controdeduzioni degli uffici.

- Osservazioni relative al rumore: "(omissis) .... *il piano comunale di classificazione acustica risale a prima della costruzione della vicina residenza per anziani, dell'apertura della ciclopedonale Ostiglia e, in generale, di varie modifiche rilevanti del territorio. Una valutazione di impatto acustico completa, a oggi, risulta impossibile e poco*

attendibile ... (omissis)";

- Controdeduzioni: la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è un documento che deve essere elaborato in conformità al Piano di zonizzazione acustica comunale vigente e, nel caso specifico, il documento presentato dalla GESCO S.p.A. è stato redatto in conformità alle linee guida approvate con deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAV n. 3/2008 e costituisce una valutazione previsionale alla quale deve seguire una valutazione post-operam che dovrà attestare il rispetto delle norme in materia.
- Osservazioni relative alla qualità dell'aria: "*La qualità dell'aria a Piazzola, da misure ARPAV, appare già critica, con valori per PM10, ozono, benzene e benzo(a)pirene decisamente negativi per la salute dei cittadini. Vi sono state aggiunte le emissioni della nuova attività svolta dalla ditta SIR SPA, che non hanno certamente migliorato la situazione, semmai peggiorata: in questa cornice non si può pensare di procedere ad approvare un progetto che di sicuro la peggiorerebbe ulteriormente, bruciando ingenti quantità di combustibile fossile! ...(omissis) ... La Commissione europea da anni ammonisce le autorità competenti Italiane ad imporre tutte le misure di attenuazione necessarie, nel rispetto della Direttiva Aria 2008/50/CE. «Nell'autorizzare nuovi impianti, le autorità competenti in Italia dovrebbero prendere nella dovuta considerazione I'impatto sulla qualità dell'aria e imporre tutte le opportune misure di attenuazione, in particolar modo se l'installazione degli impianti è autorizzata in aree che già superano i valori limite fissati per la protezione della salute umana dalla Direttiva 2008/50/CE». ... (omissis)*".
- Controdeduzioni: si deve innanzitutto premettere che da quando con il D. Lgs 112/1998 è stata trasferita agli Enti locali la competenza a rilasciare le autorizzazioni per varie tipologie di impianti, tra le quali anche quelli che producono energia di potenza inferiore ai 300 MW, la Regione Veneto ha sempre perseguito l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, prescrivendo valori limite alle emissioni inferiori a quelli previsti dalle norme vigenti, raggiungibili attraverso l'installazione di opportuni sistemi di abbattimento. Le emissioni previste dal progetto e riportate nella perizia giurata ad esso allegata risultano ottemperare i valori limite indicati nella Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/2006 per i motori fissi a combustione interna alimentati a gas metano e per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella Parte II del citato allegato del D. Lgs 152/2006. Qualora l'impianto venga realizzato, la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto dovranno essere comunicate alle Amministrazioni competenti con un anticipo di almeno quindici giorni, affinchè possano eventuale presenziare per eventuali verifiche. Inoltre dovranno essere eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime. L'impianto sarà poi oggetto di periodiche ispezioni da parte degli Enti preposti, i quali verificheranno l'ottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione e alle norme vigenti in materia e nel caso venga rilevata qualche difformità provvederanno a norma di legge.

È seguita quindi un'ampia discussione tra tutti i presenti all'incontro, al termine della quale è stato evidenziato che, per gli effetti del comma 7 del art. 14 ter della L. 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni della Provincia di Padova e del Dipartimento ARPAV che non hanno partecipato alle riunioni. Il Comune di Piazzola sul Brenta ha invece dichiarato esplicitamente parere contrario alla realizzazione dell'intervento.

Sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta proponente, il cui elenco è riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, del parere favorevole della Regione Veneto, dell'assenso acquisito come sopra riportato da parte della Provincia di Padova e di ARPAV, nonchè del parere contrario espresso dal Comune, la Conferenza di Servizi ha approvato il progetto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di trigenerazione richiesta dalla GESCO S.p.A.

Considerato l'esito della Conferenza di Servizi decisoria e le conclusioni dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni riportate nell'**Allegato B** al presente provvedimento e dell'Istruttoria Tecnica n. 13/2018 del 14.12.2018 con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale per l'intervento, la Struttura procedente ritiene concluso positivamente il procedimento relativo all'istanza di autorizzazione presentata dalla società GESCO S.p.A. di Barberino Val d'Elsa (FI), per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica trigenerativo da realizzarsi nello stabilimento della SIR SpA in via S. Silvestro n. 18 a Piazzola sul Brenta (PD).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, la società GESCO S.p.A. - c.f./P.IVA 01185940523- con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 1 a Barberino Val d'Elsa (FI), alla costruzione ed esercizio, presso lo stabilimento produttivo della società SIR S.p.A. in via S. Silvestro n. 18 a Piazzola sul Brenta (PD), di un impianto di trigenerazione, di potenza immessa col combustibile pari a 3.065 kW, di potenza elettrica pari a circa 1.560 kW e di potenza termica recuperata pari a circa 1.650 kW, conformemente agli elaborati progettuali di cui all'**Allegato A** al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 riportate nell'**Allegato B** al presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. di trasmetterne il presente atto alle società GESCO S.p.A. di Barberino Val d'Elsa (FI) e SIR S.p.A. di Piazzola sul Brenta, al Comune di Piazzola sul Brenta, alla Provincia di Padova, al Dipartimento ARPAV di Padova e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 517 del 30 aprile 2019

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 1.560 kW, potenza termica pari a 1.650 kW e potenza immessa pari a 3.065 kW, da realizzarsi dalla società GESCO S.p.A. presso il sito produttivo della società S.I.R. S.p.A. in via S. Silvestro n. 18 a Piazzola sul Brenta (PD).
Ditta proponente GESCO S.p.A. di Barberino Val d'Elsa (FI).
D. Lgs 152/2006 – L.r. 11/2001

ELENCO ELABORATI

1.	Istanza di autorizzazione	prot.	540251 del 28.12.2017;
2.	Relazione tecnica	prot.	540251 del 28.12.2017;
3.	Perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni	prot.	165731 del 7.05.2018;
4.	Contratto di comodato d'uso	prot.	540251 del 28.12.2017;
5.	Planimetria inquadramento territoriale	prot.	540251 del 28.12.2017;
6.	Planimetria Inquadramento-Fotografico	prot.	540251 del 28.12.2017;
7.	Planimetria Confronto Stato attuale e Stato variato	prot.	540251 del 28.12.2017;
8.	Planimetria Confronto Stato attuale e Stato variato C.T.	prot.	540251 del 28.12.2017;
9.	Layout impianto di trigenerazione	prot.	540251 del 28.12.2017;
10.	Inserimento assorbitore	prot.	540251 del 28.12.2017;
11.	P&ID	prot.	540251 del 28.12.2017;
12.	Valutazione previsionale di impatto acustico	prot.	540251 del 28.12.2017;
13.	Integrazioni alla VPIA	prot.	309282 del 24.07.2018;
14.	Relazione non necessità VINCA contenente Dichiarazione non necessità VINCA	prot.	540251 del 28.12.2017.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 517 del 30 aprile 2019

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 1.560 kW, potenza termica pari a 1.650 kW e potenza immessa pari a 3.065 kW, da realizzarsi dalla società GESCO S.p.A. presso il sito produttivo della società S.I.R. S.p.A. in via S. Silvestro n. 18 a Piazzola sul Brenta (PD).
Ditta proponente GESCO S.p.A. di Barberino Val d'Elsa (FI).
D. Lgs 152/2006 – L.r. 11/2001

PRESCRIZIONI

1) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione:

Inquinante	Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%)	Flusso di massa
NO_X	95 mg/Nm^3	1,78 kg/h
CO	112,5 mg/Nm^3	2,11 kg/h
Polveri	1,875 mg/Nm^3	0,035 kg/h

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

2) Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno, le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto.
3) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio.
4) Il camino dovrà essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norme di riferimento UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008.
5) CONDENSE - Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs. 152/2006); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/2006).
6) SERBATOI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 2.000 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs 95/1992, D.M. 392/96, D.Lgs 152/2006).
7) CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO - In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata.
8) RIFIUTI - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).
9) ACCESSIBILITÀ - L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.

10) MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME - La messa in esercizio e la conseguente messa a regime dell'impianto dovranno essere comunicate all'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, all'A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Padova con un anticipo di almeno quindici giorni. Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi tre.
11) RUMORE - Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Piazzola sul Brenta; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
12) ILLUMINAZIONE - Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.
13) DISMISSIONE IMPIANTO - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.
14) MODIFICHE - Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente.
15) EFFICIENZA - L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.
16) RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile".

(Codice interno: 393680)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 518 del 30 aprile 2019

Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale proroga fino al 31.12.2019 l'incarico al Commissario liquidatore del Bacino Padova Due, per garantire la continuità delle funzioni amministrative fino all'effettivo trasferimento delle competenze in capo ai Consigli di Bacino "Brenta" e "Padova Centro".

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrative dell'Ente Consorzio di Bacino Padova Due (di seguito indicato come Consorzio) fino al trasferimento delle competenze in capo ai costituendi Consigli di Bacino, con deliberazioni di Giunta regionale n. 177 del 23.02.2016, n. 1749 del 02.11.2016, n. 756 del 29.05.2017, n. 2188 del 29.12.2017, n. 923 del 26.06.2018 e n. 1956 del 21.12.2018, è stato individuato il dott. Andrea Atzori quale Commissario liquidatore pro tempore fino al 30.04.2019, in quanto già direttore del Consorzio, incaricato di seguire l'iter per la liquidazione dell'Ente di bacino e per il passaggio delle competenze ai nuovi organismi.

Il dott. Atzori è, quindi, in possesso di idonea professionalità ed esperienza.

Si ricorda, inoltre, che il Commissario liquidatore è tenuto, in base alla L.R. n. 52/2012, al trasferimento delle competenze in capo ai Consigli di Bacino e allo svolgimento degli adempimenti correlati.

Ad oggi risultano costituiti sia il Consiglio di Bacino "Padova Centro", che il Consiglio di Bacino "Brenta", a cui il soppresso Consorzio è tenuto a trasferire la titolarità dei rapporti giuridici in essere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 52/2012. Tuttavia, i succitati Consigli di Bacino non sono operativi, poiché non hanno ancora nominato gli organi tecnici necessari per il pieno funzionamento degli Enti.

Su tale aspetto, la Direzione Ambiente, con nota n. 488932 del 30.11.2018, ha sollecitato i Consigli di Bacino "Brenta", "Padova Centro" e "Vicenza", alla nomina degli organi amministrativi, rappresentati dal Comitato di bacino, dal Presidente e dal Direttore dell'Ufficio di bacino, allo scopo di procedere celermente all'approvazione dei Piani di ricognizione presentati dai Commissari liquidatori degli Enti di bacino Padova Uno e Padova Due.

In data 14.02.2019 si è tenuta l'Assemblea dei Comuni che compongono il Consiglio di Bacino "Brenta" per i Rifiuti, la quale ha deciso all'unanimità "*di attendere le elezioni per avere i nuovi organi politici di riferimento e con loro procedere alla nomina di Presidente e Comitato Direttivo e avviare un programma con tempistiche adeguate*".

Il Consiglio di Bacino "Padova Centro" non ha fornito alcun riscontro alla succitata nota, permanendo di conseguenza la situazione di non operatività per tale Ente.

Il Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due, con nota n. 253 del 01.04.2019, acquisita al prot. n. 129900 del 1.4.2019, ha evidenziato la necessità di procedere alla proroga dell'incarico allo scopo di poter svolgere gli adempimenti contributivi e tributari, la presentazioni delle dichiarazioni fiscali, la trasmissione delle informazioni all'Osservatorio Regionale Rifiuti, nonché la prosecuzione delle attività inerenti la patrimonializzazione dei beni del Consorzio stesso e la loro tutela. Nella medesima nota il dott. Atzori ha rappresentato la propria disponibilità a proseguire l'attività intrapresa.

Considerato, pertanto, che il raggiungimento dell'obiettivo della liquidazione dell'Ente di Bacino Padova Due può essere agevolato dando continuità all'azione commissariale, si ritiene di poter accordare una proroga dell'incarico, fino all'effettiva liquidazione e, comunque, non oltre il 31.12.2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta

istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 5 della L.R. n. 52/2012;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1086 del 13.07.2018;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 177/2016; n. 1749/2016, n. 756/2017, n. 2189/2017, n. 923/2018 e n. 1956/2018;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 129900 del 01.04.2019;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012.

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di prorogare l'incarico al dott. Andrea Atzori quale Commissario liquidatore pro tempore del Consorzio Bacino Padova Due;
3. di stabilire che l'incarico di cui al punto precedente ha durata fino al trasferimento delle competenze in capo al costituito Consiglio di Bacino "Padova Centro" e al costituendo Consiglio di Bacino "Brenta" e, comunque, non oltre il 31.12.2019;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale Regionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, dalla pubblicazione o dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

(Codice interno: 393681)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 519 del 30 aprile 2019

Conferma dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale conferma fino al 31.12.2019 l'incarico al Commissario liquidatore del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro, per garantire la continuità delle funzioni amministrative fino all'effettivo trasferimento delle competenze in capo al Consiglio di bacino Padova Sud.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrative degli Enti di Bacino Padova Tre e Padova Quattro fino al trasferimento delle competenze in capo al Consiglio di bacino Padova Sud, con deliberazione di Giunta regionale n. 302 del 13.03.2018, n. 924 del 26.06.2018 e n. 1957 del 21.12.2018 è stato individuato l'Ing. Roberto Morandi quale Commissario liquidatore pro tempore fino al 31.03.2019, che presenta idonea professionalità per lo svolgimento dell'incarico.

Ad oggi risulta costituito il Consiglio di bacino Padova Sud, il quale, tuttavia, non può avviare appieno la propria attività senza un trasferimento, da parte dei soppressi Enti di bacino, della titolarità dei rapporti giuridici in essere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 52/2012 e che tale situazione sta impedendo la predisposizione del Piano Economico Finanziario da parte di alcuni Comuni.

Il Commissario liquidatore è tenuto, in base alla L.R. n. 52/2012, al trasferimento delle competenze in capo ai costituendi Consigli di Bacino e allo svolgimento degli adempimenti correlati.

Evidenziato che in data 21 marzo 2019 la Direzione Ambiente ha convocato un incontro con il Commissario liquidatore per un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e, in particolare, in merito al trasferimento dei rapporti giuridici in essere al Consiglio di Bacino Padova Sud e sui tempi necessari per il relativo completamento del trasferimento.

Il Commissario liquidatore ha comunicato che l'accordo sui contenziosi sottoscritto con il Consorzio Padova Sud ha consentito di chiudere l'azione giudiziaria intrapresa da quest'ultimo, mentre rimangono ancora aperti i contenziosi con gli ex dipendenti del Consorzio obbligatorio Padova Tre. Si è, pertanto, in attesa del pronunciamento del Tribunale su questo specifico aspetto per la chiusura degli aspetti contabili dell'Ente.

Anche per la liquidazione del Consorzio di bacino Padova Quattro, il Commissario liquidatore ha comunicato di essere in attesa del giudizio pendente, riguardante il contenzioso con il Comune di Piove di Sacco, per la restituzione della somme che l'Ente di bacino aveva trasferito per l'adesione al Consorzio Padova Sud, mai avvenuta.

Considerato che il raggiungimento dell'obiettivo della liquidazione degli Enti di Bacino Padova Tre e Padova Quattro può essere agevolato dando continuità all'azione commissariale, si ritiene di poter accordare una conferma dell'incarico, fino all'effettiva liquidazione di tali Enti e, comunque, non oltre il 31.12.2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 5 della L.R. n. 52/2012;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1086 del 13.07.2018;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 302/2018, n. 924/2018 e n. 1957 del 21.12.2018;

VISTO il verbale della riunione svolta presso la Direzione Ambiente il 21.03.2019;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012.

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di confermare l'incarico all'Ing. Roberto Morandi quale Commissario liquidatore pro tempore del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro;
3. di stabilire che l'incarico di cui al punto precedente ha durata fino al trasferimento delle competenze in capo al costituito Consiglio di Bacino "Padova Sud" e, comunque, non oltre il 31.12.2019;
4. di prevedere altresì l'individuazione, quali figure di supporto allo stesso Commissario liquidatore, di un rappresentante dell'Avvocatura regionale, della Direzione Organizzazione e Personale, della Direzione Bilancio e Ragioneria, nonché della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale Regionale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, dalla pubblicazione o dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

(Codice interno: 393682)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 520 del 30 aprile 2019

Eccezionali eventi atmosferici dell'8 luglio 2015 che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta. Azioni per l'utilizzo di tutte le risorse destinate dall'art. 3 della LR 13/2015, come modificata dalla L.R. n. 45 del 2017. Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione del progetto denominato "Ripristino delle alberature e delle sponde del Naviglio Brenta, nonché di aree verdi contermini danneggiate dall'evento atmosferico calamitoso del 8 luglio 2015 con destinazione ad uso pubblico".

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvata una bozza di convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto, il Comune di Dolo e Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione di un intervento volto a ripristinare le aree adibite a verde ad uso pubblico danneggiate dal tornado dell'8 luglio 2015 quale completamento dei finanziamenti assegnati per tale evento.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 9 luglio 2015 è stato dichiarato lo stato di crisi e con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza per l'evento che l'8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei Comuni di Dolo, Mira e Pianiga e per il quale, ai sensi dell'art. 5 della L. 225/1992, è stato nominato il Commissario delegato con l'Ordinanza n. 274 del 30 luglio 2015.

Con L.R. del 22 luglio 2015, n. 13 sono state stanziate risorse finanziarie per Euro 3.000.000,00, allocate nel "*Fondo di riserva per le spese impreviste" al capitolo U080020, successivamente staniziate sul capitolo 102449 "interventi per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 (art. 1 LR n 13/2015)"* i cui criteri e modalità di assegnazione sono state definite con DGR n. 1858 del 2015, in linea con quanto previsto dalla L.R. n. 4 del 30 gennaio 1997 e dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 2002.

In attuazione della predetta delibera, il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione Post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali" ha emanato i decreti dirigenziali n. 4/2016 e n. 2/2017 con cui sono state assegnate le risorse relative ai contributi ai privati e per i danni subiti dai beni mobili registrati, per un importo di € 690.000,00.

Successivamente, con DGR n. 1088 del 13/07/2017, anche le risorse derivanti dalle donazioni pari ad euro 389.294,54 sono state destinate alle finalità predette.

A conclusione della rendicontazione delle spese sostenute ed ammesse a contributo ai sensi dei predetti bandi, con riferimento ai danni subiti dalle abitazioni e nei limiti di cui ai medesimi è stato accertato con DDR n. 34 del 31 maggio 2018 un avanzo di risorse di Euro 1.072.375,72, già restituite da parte delle amministrazioni comunali e introitate nel bilancio regionale, in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 13 del 2015, come modificata da ultimo con L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

Con delibera n. 1024 del 17 luglio 2018 sono stati stabiliti i criteri per il loro impiego al fine di favorirne il completo utilizzo per il completamento degli interventi previsti. In base a detta delibera si è previsto, inoltre, che le economie accertate all'esito finale delle rendicontazioni possano essere utilizzate al ripristino delle aree alberate danneggiate dall'evento, limitatamente a quelle di uso pubblico.

Coerentemente con la citata DGR n. 1024/2018, i Comuni di Dolo, Pianiga e Mira, con nota prot. n. 466192 del 15/11/2018, hanno proposto di realizzare un intervento finalizzato al ripristino e alla riqualificazione delle aree verdi danneggiate denominato "*Ripristino delle alberature e delle sponde del Naviglio Brenta, nonché di aree verdi contermini danneggiate dall'evento atmosferico calamitoso del 8 luglio 2015 con destinazione ad uso pubblico*", proponendo quale soggetto attuatore e capofila il Comune di Dolo.

La proposta è risultata congruente con le linee guida della delibera di Giunta n. 1024 del 2018,e meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che il presente progetto è volto a rimettere in pristino le aree alberate di uso pubblico ovvero d'interesse pubblico e fruizione collettiva danneggiate dall'evento dell'8 luglio 2015.

Pertanto, con DDR n. 172 del 23 novembre 2018 sono state impegnate a favore del Comune di Dolo risorse per Euro 1.081.831,30, accertate sul capitolo di bilancio regionale di entrata n. 101116, per la realizzazione dell'intervento "Ripristino delle alberature e delle sponde del Naviglio Brenta, nonché di aree verdi contermini danneggiate dall'evento atmosferico

calamitoso del 8 luglio 2015 con destinazione ad uso pubblico" a valere sul capitolo di spesa n. 103540 denominato "Riutilizzo delle risorse per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi del 8 luglio 2015 nella provincia di Venezia - art. 2 - P.d.C. V livello - 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni", con istituzione del fondo pluriennale vincolato per l'anno 2018.

Alla realizzazione dell'intervento di cui all'articolo precedente sono quindi assegnati complessivamente € 1.081.831,38, a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale n. 103540 sopra richiamato, impegnate con il citato DDR n. 172 del 23 novembre 2018.

Considerato che l'intervento in esame coinvolge competenze trasversali da parte di diversi soggetti pubblici, in particolare oltre del Comune di Dolo, di Veneto Strade S.p.A. e, per quanto di competenza, della Direzione regionale Operativa, e tenuto conto della complessità tecnica ed amministrativa dell'intervento, è emersa la necessità di definire un accordo con i reciproci impegni.

Con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, nell'ambito della quale il Comune di Dolo, la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. assumono, ciascuna in ragione delle proprie competenze, l'impegno di collaborare al fine della celere e completa realizzazione dell'intervento.

Con la convenzione in argomento le amministrazioni si impegnano ad operare nell'ottica della massima collaborazione interistituzionale, al fine di giungere alla realizzazione dell'intervento, entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'approvanda convenzione, ed all'affidamento dei lavori e di tutti i service tecnici connessi, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, ricorrendo, ove possibile a moduli procedimentali di semplificazione per l'acquisizione di pareri nulla osta e atti di assenso tra le diverse amministrazioni.

In particolare, si prevede che il Comune di Dolo assuma il coordinamento delle attività e la direzione dei lavori e, in qualità di soggetto attuatore, e predisponga, direttamente o avvalendosi di servizi esterni, il progetto preliminare dell'opera il cronoprogramma e il quadro economico della spesa.

Inoltre, in qualità di Comune capofila, coordinerà le altre amministrazioni comunali coinvolte nella realizzazione degli interventi e nella gestione dei servizi necessari alla manutenzione dell'opera, anche successiva all'erogazione del finanziamento, individuando le risorse a tal fine necessarie sul bilancio proprio ovvero utilizzando cofinanziamenti di altri enti o contributi di soggetti pubblici o privati.

Inoltre il Comune è individuato quale responsabile, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 1990, dei procedimenti amministrativi avviati nell'ambito della convenzione cui darà impulso al fine della loro corretta e certa conclusione nei termini di legge, acquisendo le autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque denominati richiesti dalla legge, anche indicendo apposita conferenza di servizi.

Come beneficiario dell'intervento il Comune di Dolo dovrà rendicontare alla Regione del Veneto ogni spesa relativa al quadro economico dell'intervento, relazionando al termine dello stesso sull'impiego delle risorse nel rispetto delle normative vigenti.

Veneto Strade S.p.A., in qualità di soggetto incaricato, si impegna a svolgere, in nome e per conto del soggetto attuatore, le attività giuridiche e tecnico operative finalizzate alla realizzazione dell'intervento sia in fase di progettazione che di affidamento dei lavori e dei servizi, compresa la manutenzione e la gestione delle opere sulle reti stradali di propria competenza.

Inoltre Veneto Strade S.p.A. eserciterà i poteri espropriativi necessari per l'acquisizione della disponibilità delle aree, con conseguente attribuzione dei sedimi stradali, di argini e rive al demanio oppure al patrimonio pubblico, nel rispetto del D.P.R. 327/2001 e della L. 241/1990, anche per quanto riguarda le garanzie di partecipazione dei soggetti espropriati.

La Regione del Veneto, in qualità di ente finanziatore, si impegna a svolgere il monitoraggio giuridico e amministrativo della procedura, accordando deroghe, nelle materie di propria competenza, e proroghe ai termini di esecuzione dell'intervento, ed effettuando le verifiche contabili sulle rendicontazioni di spesa, a seguito delle quali emanerà gli atti di liquidazione.

Inoltre, in qualità di ente competente per la realizzazione degli interventi di difesa marittima e/o del fiume Naviglio Brenta, la Regione del Veneto esprimerà le proprie valutazioni sulla progettazione e realizzazione degli interventi da realizzarsi in area di rispetto fluviale o demaniale, indirizzando le scelte di progetto, conformemente alle esigenze relative alla sicurezza idraulica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 4/1997;

VISTA la L.R. n. 11/2001;

VISTA la circolare n. 14 del 18 novembre 2002, del Presidente della Giunta regionale

delibera

1. Di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, lo schema di convenzione tra il Comune di Dolo la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. (**Allegato A),** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare il Direttore della Struttura di Progetto "*Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali*" alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente, nonché all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari all'attuazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione dedicata alle gesione delle emergenze

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 520 del 30 aprile 2019

CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI DOLO E VENETO STRADE SPA

Per la realizzazione dell'intervento denominato "*Ripristino delle alberature e delle sponde del Naviglio Brenta, nonché di aree verdi contermini danneggiate dall'evento atmosferico calamitoso del 8 luglio 2015 con destinazione ad uso pubblico"*

Premesse

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 9 luglio 2015 è stato dichiarato lo stato di crisi e con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza per l'evento che l'8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei Comuni di Dolo, Mira e Pianiga e per il quale, ai sensi dell'art. 5 della L. 225/1992, è stato nominato il Commissario delegato con l'Ordinanza n. 274 del 30 luglio 2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2915).

Nel frattempo, la L.R. del 22 luglio 2015, n. 13 ha stanziato risorse finanziarie per Euro 3.000.000,00, allocate nel "*Fondo di riserva per le spese impreviste*" al capitolo U080020 successivamente stanziate sul capitolo 102449 "*Interventi per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 (art. 1 LR n 13/2015)"* e con DGR n. 1858 del 2015 sono stati definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi, individuando prioritariamente gli interventi di ripristino dei danni agli edifici con destinazione abitativa, e indicando le risorse per il rimborso delle spese di riparazione o sostituzione dei beni mobili registrati dei soggetti privati, in linea con quanto previsto dalla L.R. n. 4 del 30 gennaio 1997 e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 14/2002.

In attuazione della predetta delibera il Responsabile della Struttura di Progetto *"Gestione Post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali"* ha emanato i decreti dirigenziali n. 4/2016 e n. 2/2017 con cui sono state assegnate le risorse relative ai contributi ai privati e per i danni subiti dai beni mobili registrati, per un importo di € 690.000,00.

Successivamente, con DGR n. 1088 del 13 luglio 2017, anche le risorse derivanti dalle donazioni pari ad euro 389.294,54 sono state destinate alle finalità predette.

A conclusione della rendicontazione delle spese sostenute ed ammesse a contributo ai sensi dei predetti bandi, con riferimento ai danni subiti dalle abitazioni e nei limiti di cui ai medesimi è stato accertato con DDR n. 34 del 31 maggio 2018 un avanzo di risorse di Euro 1.072.375,72, già restituite dalle amministrazioni comunali, e introitate nel bilancio regionale in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 13 del 2015, come modificata da ultimo con L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

Con delibera n. 1024 del 17 luglio 2018 sono stati stabiliti i criteri per il loro impiego al fine di favorirne il completo utilizzo per il completamento degli interventi previsti. Con detta delibera si è previsto, inoltre, che le economie accertate all'esito finale delle rendicontazioni possano essere utilizzate al ripristino delle aree alberate danneggiate dall'evento, limitatamente a quelle di interesse pubblico e fruizione collettiva.

Con nota prot. n. 466192 del 15/11/2015 i Comuni di Dolo, Pianiga e Mira hanno proposto di realizzare, ai sensi della DGR n. 1024 del 2018, un intervento finalizzato al ripristino e alla riqualificazione delle aree verdi danneggiate, ponendo in veste di soggetto attuatore e capofila il medesimo Comune di Dolo.

Con DDR n. 172 del 23 novembre 2018 sono state impegnate a favore del Comune di Dolo risorse per Euro 1.081.831,30, accertate sul capitolo di bilancio regionale di entrata n. 101116, per la realizzazione dell'intervento *"Ripristino delle alberature e delle sponde del Naviglio Brenta, nonché di aree verdi contermini danneggiate dall'evento atmosferico calamitoso del 8 luglio 2015 con destinazione ad uso pubblico"* a valere sul capitolo di spesa n. 103540 denominato "*Riutilizzo delle risorse per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi del 8 luglio 2015 nella provincia di Venezia – art. 2 - P.d.C. V livello – 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni*", con istituzione del fondo pluriennale vincolato per l'anno 2018.

L'intervento in argomento coinvolge competenze trasversali di diversi soggetti pubblici, i quali vista la complessità tecnica ed amministrativa dell'intervento, sono parti della presente convenzione, ricorrendo ove possibile a moduli procedimentali di semplificazione per l'acquisizione di pareri nulla osta e atti di assenso tra le diverse amministrazioni.

tutto ciò premesso

- Il Comune di Dolo in qualità di *'soggetto attuatore'*;

- La Regione del Veneto, in persona del Direttore della *'Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali'*;
- Veneto Strade S.p.A., in qualità di *'soggetto incaricato dell'esecuzione'*

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Con il presente accordo, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1024 del 17 luglio 2018 e n._____ del_____ vengono definiti gli ambiti di competenza delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione di un progetto "*Ripristino delle alberature e delle sponde del Naviglio Brenta, nonché di aree verdi contermini danneggiate dall'evento atmosferico calamitoso del 8 luglio 2015 con destinazione ad uso pubblico"* volto a ripristinare le aree alberate di uso pubblico ovvero d'interesse pubblico e fruizione collettiva danneggiate dall'evento dell'8 luglio 2015, al quale sono state destinate dalla Giunta regionale le economie accertate all'esito delle rendicontazioni sugli impegni di spesa indicati in premessa.

Art. 2 - Costi e copertura finanziaria dell'intervento

Alla realizzazione dell'intervento di cui all'articolo precedente sono assegnati € 1.081.831,38 onnicomprensivi, a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale n. 103540 denominato *"Riutilizzo delle risorse per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi del 8 luglio 2015 nella provincia di Venezia – art. 2 - P.d.C. V livello – 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni*", impegnati con DDR n. 172 del 23 novembre 2018.

Art. 3 – Individuazione del soggetto attuatore e competenze

Il Comune di Dolo è individuato soggetto attuatore dell'intervento e svolgerà funzioni di coordinamento con riferimento a tutti i Comuni interessati dagli interventi ed alle altre parti del presente accordo.
Con la sottoscrizione del presente accordo il Comune di Dolo si impegna a:

- predisporre direttamente, o affidare ad uno studio professionale, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero intervento;
- trasmettere, dopo l'approvazione con Delibera di Giunta Comunale del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro e non oltre 90 giorni dalla firma della presente convenzione, il cronoprogramma dell'intervento, coordinato al quadro economico della spesa, che preveda la realizzazione dell'intervento entro 24 mesi e l'affidamento dei lavori e di tutti i service tecnici connessi, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
- consegnare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il crono programma ed il quadro economico di spesa a Veneto strade S.p.A., per consentire di svolgere gli adempimenti previsti nel successivo art. 4;
- fornire l'assistenza tecnica ed amministrativa in ogni fase del procedimento per l'adempimento degli incarichi previsti nella presente convenzione.
- impartire, per quanto di competenza, ai procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione dell'intervento la massima celerità, acquisendo in particolare tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque denominati richiesti dalla legge, indicendo la conferenza di servizi o stipulando accordi integrativi e sostitutivi;
- contabilizzare e rendicontare alla Regione del Veneto, con le modalità previste dall'art. 6, ogni spesa relativa al quadro economico dell'intervento, relazionando al termine dello stesso sull'impiego delle risorse nel rispetto delle normative vigenti;
- porre in essere tutti gli atti ed adempimenti amministrativi di competenza previsti dalla normativa vigente;
- compilare, su supporto magnetico, a lavori eseguiti, la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato, inviandola alla Regione del Veneto per la rendicontazione;
- coordinare le altre amministrazioni comunali coinvolte territorialmente nella realizzazione degli interventi e nella gestione dei servizi necessari alla manutenzione dell'opera, anche successiva all'erogazione del finanziamento, individuando le risorse a tal fine necessarie sul bilancio proprio ovvero utilizzando cofinanziamenti di altri enti o contributi di soggetti pubblici o privati.
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e delle infrastrutture (percorsi, parcheggi, arredo urbano, ecc.) realizzate e ricadenti nella fascia compresa tra la viabilità, di competenza di Veneto Strade, e le sponde del Naviglio Brenta di competenza della Regione del Veneto Direzione *'Operativa'* per gli interventi di difesa idraulica.

Art.. 4 – Individuazione del soggetto incaricato dell'esecuzione e competenze

Il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'intervento è individuato in Veneto Strade S.p.A. la quale svolgerà, in nome e per conto del soggetto attuatore, tutte le attività giuridiche ed operative finalizzate alla realizzazione dell'intervento.

Con la sottoscrizione della presente convenzione Veneto Strade S.p.A. si impegna a:

- fornire al soggetto attuatore l'assistenza tecnica ed amministrativa per la progettazione dell'intervento predisponendo in proprio, o affidando tramite procedura ad evidenza pubblica, lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica con la progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, in modo da assicurarne la consegna alle altre parti per le approvazioni di competenza nei tempi previsti dal cronoprogramma;
- eseguire direttamente, o tramite soggetti individuati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, tutti i lavori ed i servizi connessi alla realizzazione dell'intervento compresa la manutenzione e la gestione delle opere sulle reti stradali di propria competenza, predisponendo i relativi bandi di gara,
- porre in essere tutti gli atti ed adempimenti amministrativi di competenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'acquisizione del CIG/CUP e predisporre il cartello di cantiere come da Allegato 1;
- esercitare i poteri espropriativi necessari per l'acquisizione della disponibilità delle aree, con conseguente attribuzione dei sedimi stradali, di argini e rive al demanio oppure al patrimonio pubblico, nel rispetto del D.P.R. 327/2001 e della L. 241/1990, anche per quanto riguarda le garanzie di partecipazione dei soggetti espropriati;
- realizzare l'intervento entro e non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione. Qualora, nel corso dello sviluppo progettuale, emerga che la soluzione progettuale preveda un importo complessivo da quadro economico superiore al finanziamento disponibile sopra indicato, Veneto Strade S.p.A. informerà gli Enti firmatari del presente Accordo che provvederanno alle determinazioni del caso, fermo restando il riconoscimento degli oneri di progettazione direttamente sostenuti da Veneto Strade S.p.A. Qualora in fase di esecuzione dell'opera dovessero emergere necessità di eseguire lavorazioni suppletive o lavorazioni comunque non previste che comportino una maggior costo rispetto al finanziamento complessivo disponibile, Veneto Strade S.p.A. informerà il competente settore tecnico del Comune di Dolo (Ve). In ogni caso dovranno essere riconosciuti a Veneto Strade S.p.A. gli oneri fin lì sostenuti per la realizzazione dell'opera nel limite del finanziamento autorizzato con il presente accordo.

A fronte delle attività poste in capo a Veneto Strade S.p.A. con la sottoscrizione del presente accordo, alla Società stessa spetta forfettariamente il riconoscimento del 11 % dell'importo lavori al lordo degli oneri di sicurezza, come indicato nella Convezione tra Regione Veneto e Veneto Strade Spa approvata con Delibera della Giunta Regionale in data n. 3739 del 20/12/2002. Detta voce dovrà trovare esplicita evidenza nel quadro economico e verrà erogata previa presentazione di idonea fattura.

Il direttore dei lavori provvede a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dall'ente beneficiario, eseguendo gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere, redigendo apposito certificato di regolare esecuzione.

Nel caso in cui il certificato di regolare esecuzione sia riferito a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del finanziamento, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati, al fine di verificare la congruità delle opere realizzate, rispetto al contributo assegnato.

Art. 5 – Impegni della Regione del Veneto

La Regione del Veneto con la sottoscrizione del presente accordo si impegna a svolgere una complessiva funzione di monitoraggio, assolvendo alle funzioni di assistenza amministrativa e giuridica in tutte le fasi della procedura ed in tutte le fasi di contabilizzazione e rendicontazione delle spese sostenute.

In particolare la Regione del Veneto, tramite la *'Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali'* si impegna a:

- coadiuvare il soggetto attuatore nella gestione delle procedure connesse all'acquisizione di pareri degli organi tecnici consultivi competenti e nelle procedure amministrative di affidamento dei lavori e dei servizi, anche partecipando, per conto della Regione del Veneto, alle conferenze di servizi;
- liquidare ed erogare, con le modalità indicate all'art. 6, quanto richiesto o proposto in liquidazione da parte del soggetto attuatore;

- accordare proroghe ai termini di rendicontazione ed esecuzione dell'intervento, su richiesta del soggetto attuatore, adeguatamente motivata e formalmente avanzata in data antecedente alla data di scadenza;
- assistere, tramite la Direzione *'Operativa'*, il soggetto attuatore nella progettazione e realizzazione degli interventi da realizzarsi in area di rispetto fluviale o demaniale, indirizzando le scelte di progetto, conformemente alle esigenze di sicurezza idraulica.

Art. 6 – Rendicontazione, erogazioni del finanziamento e proroghe

I pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento saranno effettuati con le seguenti modalità:
Tra Regione del Veneto e Soggetto Attuatore:
La Regione del Veneto liquiderà un'anticipazione, pari al 20% dell'importo del finanziamento all'atto della stipula del presente accordo e a fronte della presentazione di conforme richiesta di liquidazione emanata dal soggetto attuatore successivamente all'approvazione del quadro economico della spesa.
Un secondo acconto, pari al 20% dell'importo del finanziamento, sarà erogato a fronte della presentazione di conforme proposta di liquidazione emanata dal soggetto attuatore sulla base del rendiconto presentato sulle spese già sostenute. Un terzo acconto, pari ad un ulteriore 20% del finanziamento, sarà erogato a fronte della presentazione di conforme proposta di liquidazione emanata dal soggetto attuatore, supportata dal rendiconto di spese pari ai precedenti acconti.
I lavori potranno comunque essere liquidati in anticipazione contrattuale e per stati di avanzamento per l'ulteriore 30% dell'importo finanziato e il saldo, pari al 10% residuo, sarà erogato all'atto di approvazione della contabilità finale, da presentare entro 60 giorni dall'ultimazione dell'intervento.
L'utilizzo complessivo delle risorse, con particolare riferimento alla compensazione di indennizzi assicurativi e di altri contributi eventualmente percepiti, sarà verificato al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
Tra Soggetto Attuatore e Soggetto Incaricato:
Il soggetto Attuatore liquiderà un'anticipazione, pari al 20% dell'importo del finanziamento all'atto della stipula del presente accordo e a fronte della presentazione di conforme richiesta di proposta di liquidazione emanata dal soggetto incaricato successivamente all'approvazione del quadro economico della spesa.
Un secondo acconto, pari al 20% dell'importo del finanziamento, sarà erogato a fronte della presentazione di conforme proposta di liquidazione emanata dal soggetto incaricato sulla base del rendiconto presentato sulle spese già sostenute.
Un terzo acconto, pari ad un ulteriore 20% del finanziamento, sarà erogato a fronte della presentazione di conforme proposta di liquidazione emanata dal soggetto incaricato, supportata dal rendiconto di spese pari ai precedenti acconti. I lavori potranno comunque essere liquidati in anticipazione contrattuale e per stati di avanzamento per l'ulteriore 30% dell'importo finanziato e il saldo, pari al 10% residuo, sarà erogato all'atto di approvazione della contabilità finale, da presentare entro 60 giorni dall'ultimazione dell'intervento.
L'utilizzo complessivo delle risorse, con particolare riferimento alla compensazione di indennizzi assicurativi e di altri contributi eventualmente percepiti, sarà verificato al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Art. 7 - Monitoraggi e verifiche sull'intervento

La Regione del Veneto, si riserva di attuare nel corso dei lavori verifiche in merito alle modalità di attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento.
Il Comune di Dolo si impegna ad inviare alla Struttura regionale competente una relazione di monitoraggio compilando il modello di cui all'allegato 2 al presente disciplinare con cadenza mensile.

Art. 8 – Responsabilità

Il soggetto attuatore, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3 della presente convenzione, risponde direttamente alle autorità competenti, sollevando l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.
Il soggetto incaricato risponde direttamente alle autorità competenti, sollevando l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.
L'amministrazione regionale è pertanto terza rispetto ai rapporti contrattuali nascenti in applicazione della presente convenzione. Gli oneri derivanti da eventuali ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo sorti saranno a carico del soggetto attuatore o incaricato per quanto di competenza.

Art. 9 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra amministrazione regionale ed ente beneficiario e che non siano definibili in via amministrativa sono deferite al giudice competente per legge.

Art. 10 – Registrazione e spese contrattuali

Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro.

Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella allegato. "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (esenzione da bollo).
La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art.1 co. 1, lettera q-bis), del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, ……..

Per la Regione del Veneto Il Dirigente regionale	Per il Comune di Dolo (timbro e firma)	Per Veneto Strade S.p.a. (timbro e firma)
_____	_____	_____

ALLEGATO 1

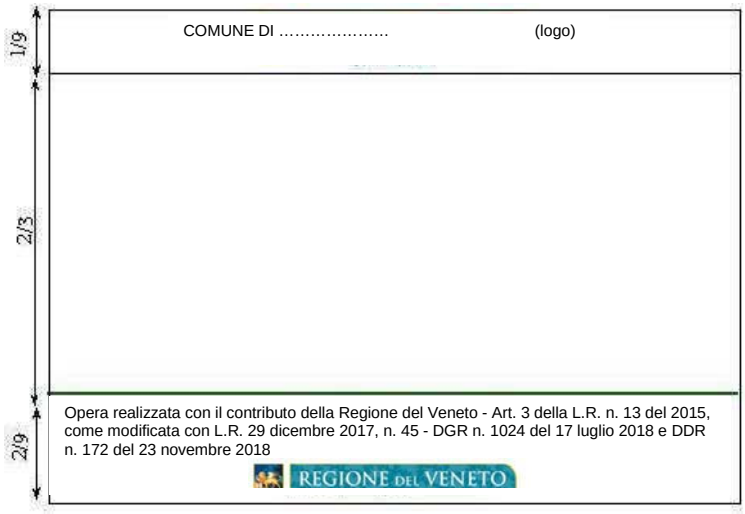
1/9
2/3
2/9
COMUNE DI ……
(logo)
Opera realizzata con il contributo della Regione del Veneto - Art. 3 della L.R. n. 13 del 2015, come modificata con L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 - DGR n. 1024 del 17 luglio 2018 e DDR n. 172 del 23 novembre 2018
REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO 2

Documentazione Informativa relativa all'intervento eseguito (n.1)

Ente Beneficiario/ Soggetto attuatore

…….. Prov. _____

Oggetto dell'intervento _____

Ubicazione:

Comune _____ via _____ n. _____

Foglio _____ Mapp. _____

Importo dei lavori € _____

Finanziamento regionale € _____

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO REALIZZATO E LE FINALITÀ CONSEGUENTI (2) (3)

_____

_____

_____

_____

_____

GRAFICI DI PROGETTO PIÙ SIGNIFICATIVI (3) (4)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL'INTERVENTO (3) (5)

Note:

(1) Il file può comunque essere inserito in apposito compact disk e trasmesso via posta.

(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento ai miglioramenti apportati al servizio reso. Vanno fornite indicazioni specifiche sull'utenza ed il relativo bacino.

(3) Il quadro va ampliato secondo necessità.

(4) Vanno inseriti in questo quadro piante e progetti dell'intervento rappresentato in scala adeguata.

(Codice interno: 393683)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 521 del 30 aprile 2019

Modalità degli interventi di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e realizzazione attività programmate da attuarsi prioritariamente nell'anno 2019.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Individuazione delle tipologie di iniziative e interventi per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, comprendenti sia le attività necessarie per prevenire il verificarsi di tale calamità, sia gli interventi per lo spegnimento e la lotta attiva. Il provvedimento segue l'approvazione del Bilancio regionale che ha individuato le risorse finanziarie disponibili per questa tipologia di interventi e dà attuazione e continuità, per l'anno corrente, alle prescrizioni contenute nel Piano Regionale Antincendi Boschivi in vigore.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il fenomeno degli incendi di vegetazione costituisce uno dei principali fattori di rischio per l'integrità dell'ambiente. I danni provocati dagli incendi sono sia di natura ecologica ambientale (distruzione di ecosistemi forestali, inquinamento atmosferico, innesco di frane, smottamenti e fenomeni erosivi in genere, con conseguente dilavamento del terreno e perdita di fertilità), sia di natura economica (perdita del prodotto legnoso nei boschi produttivi, degrado ambientale e paesaggistico di aree a spiccata vocazione turistica). In ogni caso il danno che si determina è sempre rilevante e viene amplificato dalle caratteristiche di un territorio che, in particolare quello collinare e montano, è caratterizzato da una intrinseca fragilità.

E' pertanto necessario dare continuità alle iniziative tese a contrastare gli incendi di vegetazione, sia aumentando le misure di previsione e prevenzione, sia ottimizzando l'efficacia e la tempestività degli interventi di spegnimento. Inoltre, poiché la ricostituzione della copertura vegetale sull'area danneggiata dal fuoco assume un carattere di priorità, viste le molteplici funzioni svolte dal bosco (protettiva, produttiva, ricreativa, paesaggistica, ecc.), è importante anche pianificare le azioni mirate al ripristino ambientale delle aree boschive percorse da incendi.

I risultati conseguiti negli anni indicano una tendenza alla diminuzione sia del numero degli incendi che dell'area bruciata. In particolare la diminuzione delle superfici bruciate è più marcata rispetto alla diminuzione del numero degli incendi. Questo andamento è dovuto soprattutto all'aumento dell'efficienza nell'attività di spegnimento, in quanto un pronto intervento riesce a limitare la superficie bruciata a poche migliaia di metri quadrati, anche con principi di incendio potenzialmente molto pericolosi.

Questo risultato è stato raggiunto grazie alla costante attività antincendio boschivo (AIB) svolta dalle strutture regionali, in particolare con il coordinamento centrale garantito dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e dall'operatività sul territorio svolta dalle Unità Organizzative Forestali, facenti capo alla Direzione Operativa, dalle squadre di operai forestali specializzati nella lotta attiva agli incendi boschivi e dalle squadre di volontari convenzionate con la Regione del Veneto capillarmente distribuite sul territorio. Per le attività AIB la Regione si coordina inoltre con gli altri soggetti pubblici interessati, ovvero Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Comuni e Prefetture. In particolare la convenzione n. 35487 del 09/05/2018, stipulata tra la Regione del Veneto e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha definito le modalità di impiego delle unità Carabinieri Forestali in compiti di prevenzione degli incendi boschivi e tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale e la convenzione n. 35205 del 23/04/2018 ha approvato le modalità di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco per le attività di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo.

Con D.G.R. n. 2138 del 19 dicembre 2017 è stata attribuita all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura, mediante specifica convenzione, la competenza in merito ai lavori di sistemazione idraulico-forestale in amministrazione diretta, disponendo contestualmente il trasferimento delle risorse necessarie, fra le quali il personale operaio assunto con contratto privatistico (CCNL 07/12/2010). La precitata convenzione prevede che la Regione del Veneto continuerà ad avvalersi di parte del suddetto personale trasferito a Veneto Agricoltura, in possesso di idonea specializzazione, per le attività di pronto intervento al fine di tutelare il patrimonio forestale dagli incendi boschivi e per le emergenze di protezione civile.

Le varie componenti del Sistema antincendi boschivi veneto operano secondo schemi e procedure consolidati ed è pertanto importante la conferma del modello organizzativo AIB, con le modifiche sopra richiamate, garantendo l'operatività delle Unità

Organizzative Forestali che mantengono mediante tecnici forestali, con qualifica di Direttore Operazioni Spegnimento (DOS), il coordinamento delle squadre degli operai specializzati AIB e del volontariato.

Il modello organizzativo antincendi boschivi della Regione del Veneto trova conferma nel Piano Regionale Antincendi Boschivi attualmente in vigore, di seguito denominato Piano AIB, approvato con deliberazione esecutiva n. 43 del 30 giugno 1999 del Consiglio Regionale, che costituisce il fondamentale strumento di programmazione settoriale, così come previsto dalla normativa di riferimento sia statale (L. 21 novembre 2000, n. 353) che regionale (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6).

In considerazione del fatto che la Legge n. 353/2000 detta nuovi criteri per la redazione dei Piani AIB e che la materia è stata assorbita tra quelle di competenza della Protezione Civile, la Giunta Regionale ha inserito nel testo che andrà ad aggiornare tutto il comparto anche la parte sull'antincendio boschivo. Nelle more dell'approvazione del nuovo provvedimento legislativo, si è reso necessario garantire la continuità delle misure previste dall'attuale strumento di programmazione settoriale, prorogandone la validità con D.G.R. n. 705 del 20 marzo 2007, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.353/2000. Si è comunque provveduto ad aggiornare tutte le banche dati indispensabili per la gestione e per le attività di settore.

Il Piano AIB del Veneto suddivide il territorio in relazione agli indici di pericolosità riferiti all'analisi storica degli incendi boschivi e alle formazioni forestali presenti, indica la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione e l'estinzione, stabilisce direttive per l'organizzazione del servizio di sorveglianza e di spegnimento, per il rilevamento delle superfici interessate dagli incendi, per la ricostituzione forestale e per la destinazione delle risorse finanziarie.

Il Piano AIB, ha tra l'altro stabilito che la Giunta Regionale provveda all'attuazione delle iniziative in esso previste, inizialmente tramite la Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana e attualmente, a seguito della riorganizzazione operata fra le strutture amministrative regionali, tramite la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e le Unità Organizzative Forestali.

Pertanto con il presente provvedimento si intende dare pratica attuazione alle iniziative settoriali previste dal Piano AIB, indicando le possibili attività da realizzare nell'anno corrente, sulla base delle risorse finanziarie individuate nel Bilancio Regionale di previsione 2019-2021, approvato con L.R. 21 dicembre 2018, n. 45, e del Bilancio finanziario e gestionale 2019-2021, approvato con Decreto n. 12 del 28/12/2018 del Segretario Generale della Programmazione, che ha assegnato ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obbiettivi.

In particolare i capitoli di spesa interessati e i rispettivi importi stanziati sono i seguenti:

Capitoli di spesa corrente:

n. 013076 ("Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi"): € 200.000,00, comprendente i contributi per l'attività e la sorveglianza sanitaria delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione, che verranno ripartiti con successivi provvedimenti;

n. 100027 ("Spese per la gestione dei centri logistici polifunzionali"): € 15.000,00 comprendente le spese per le attività che si svolgono nell'ambito delle strutture territoriali che ospitano le diverse attività AIB;

n. 100698 ("Provvedimenti per l'estinzione degli incendi boschivi"): € 575.000,00 comprendente spese per il pagamento del servizio aereo con elicotteri per lo spegnimento degli incendi boschivi ed altre attività di protezione civile, approvato con D.G.R. n. 2425/2012 e attualmente in scadenza. Considerato che con D.G.R. n. 1834/2017 è stata avviata la gara per l'affidamento del nuovo servizio aereo, parte delle risorse del capitolo potrebbero essere impiegate per il pagamento delle prestazioni dovute al nuovo aggiudicatario, qualora si pervenga all'aggiudicazione e alla stipula del contratto entro il corrente l'anno.

Dalla somma dei precedenti importi si ottiene l'importo massimo delle obbligazioni di spesa che è possibile assumere nel corso del corrente esercizio finanziario pari a € 790.000,00.

Inoltre si darà corso alle liquidazioni conseguenti a impegni di spesa assunti anche su altri capitoli di spesa, non reiscritti a Bilancio nel corrente anno, ma costituenti comunque residui per obbligazioni assunte nei precedenti esercizi, nonché a impegni su eventuali somme a destinazione vincolata.

Nell'**Allegato A** al presente provvedimento viene individuato il programma generale delle attività AIB previste per l'anno corrente. Tale programma tiene conto prima di tutto delle proposte migliorative indicate dal Dipartimento della Protezione Civile nella relazione conclusiva riguardante il debriefing sulla campagna antincendio boschivo 2017 (nota prot. 77414 del 14/12/2017), nonché dell'attività in corso di sviluppo di tali proposte coordinata a livello nazionale dal Dipartimento della Protezione Civile medesimo mediante uno specifico tavolo di lavoro, costituito con le regioni, le province autonome e gli altri organismi statali interessati alla lotta agli incendi boschivi, fra i quali Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e comuni.

Nell'**Allegato B** sono riportate le tipologie di spesa autorizzate per lo svolgimento di tali attività e alle quali si farà riferimento anche in caso di ulteriori assegnazioni finanziarie nel corso dell'esercizio corrente.

Le attività AIB saranno coordinate dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e attuate dalla medesima e dalle Unità Organizzative Forestali facenti capo alla Direzione Operativa, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza. Inoltre forniscono la loro collaborazione le Organizzazioni di Volontariato specializzate nel settore dell'antincendio boschivo, iscritte all'Albo regionale e appositamente convenzionate con la Regione del Veneto.

Per la gestione contabile e finanziaria dei capitoli assegnati trovano applicazione le Direttive per la gestione del bilancio 2019 approvate dalla Giunta regionale.

Gli oneri relativi alla retribuzione del personale delle squadre di alta specializzazione, costituite da operai forestali addetti AIB ora assunti dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura, trovano copertura nelle disponibilità di bilancio che vengono trasferite dalla Regione del Veneto a Veneto Agricoltura sulla base della convenzione sottoscritta ai sensi della DGR n. 2138/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 ;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 30 giugno 1999;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3306 del 13 ottobre 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1953 del 15 luglio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2425 del 27 novembre 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1558 del 10 ottobre 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1834 del 14 novembre 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2138 del 19 dicembre 2017;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Di approvare le iniziative illustrate in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, afferenti alle attività di previsione, prevenzione ed estinzione di incendi boschivi da realizzare nel corrente anno, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento (programma generale delle attività) e all'**Allegato B** (tipologie di spesa autorizzate).
2. Di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale per l'attività di coordinamento e le Unità Organizzative Forestali, facenti capo alla Direzione Operativa, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza;

3. Di determinare in € 790.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale o i Direttori delle Unità Organizzative Forestali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa 013076, 100027, 100698, come descritti in premessa, del bilancio di previsione 2019-2021;
4. Di dare atto che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, alla quale sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
5. Di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 521 del 30 aprile 2019

PROGRAMMA GENERALE DELLE ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO NELL'ANNO 2019

- Gestione delle attività correnti di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
- Formazione ed aggiornamento del personale regionale e dei volontari AIB.
- Addestramento ed esercitazioni locali rivolte al personale regionale e ai volontari AIB, con il coinvolgimento del personale assunto dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura e svolgimento di un'esercitazione "regionale" di antincendio boschivo.
- Conclusione della gara d'appalto per il rinnovo del Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi e altri interventi nel settore della protezione civile.
- Incontri con i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco al fine di migliorare l'operatività e favorire l'integrazione delle loro personale con il personale AIB regionale.
- Prosecuzione della revisione e aggiornamento del software impiegato per la gestione della banca dati e della statistica regionale degli incendi boschivi.
- Predisposizione di un vademecum contenente regole di comportamento da adottare per scongiurare/prevenire l'insorgere o lo sviluppo di incendi boschivi, differenziato per categorie di utenza (agricoltori, cacciatori, studenti, turisti, amministratori locali).
- Partecipazione alle attività del Tavolo Tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile.
- Diffusione degli avvisi di criticità regionale per il rischio di incendi boschivi basato sull'indice di pericolo FWI (Fire Weather Index), elaborato dalle regioni dell'arco alpino con il progetto denominato ALPFFIRS, in linea con le soluzioni individuate dal Tavolo Tecnico interistituzionale del Dipartimento della Protezione Civile.
- Avvio della valutazione del rischio di incendio di interfaccia rurale-urbano per la successiva realizzazione dei piani di emergenza incendi di interfaccia nei campeggi del litorale veneziano, in collaborazione con Dipartimento TESAF, Vigili del Fuoco e Città Metropolitana Di Venezia, nell'ambito del progetto europeo CROSSIT SAFER.
- Verifica della corretta applicazione del protocollo sanitario vigente per la tutela della salute del personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato AIB convenzionate con la Regione del Veneto.
- Individuazione di eventuali nuove Organizzazioni di Volontariato che possono operare nell'attività antincendio e stipula delle relative convenzioni.
- Definizione dei contributi da erogare alle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R. n. 6/1992 e della convenzione in essere con alcune Organizzazioni di Volontariato.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 521 del 30 aprile 2019

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI SPESA AUTORIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO NELL'ANNO 2019

- Acquisto di materiali da impiegarsi nelle attività di addestramento ed esercitazioni;
- acquisizione e sostituzione di dotazioni di sicurezza, dotazioni di protezione individuale, divise, abbigliamento tecnico e presidi sanitari di primo soccorso;
- acquisizione e manutenzione di attrezzature, di automezzi di pronto intervento ed allestimento degli stessi con specifiche dotazioni, per l'uso in situazioni di emergenza di antincendio boschivo;
- spese per il coordinamento delle squadre di pronto intervento AIB e per le unità cinofile;
- acquisizione di software, di sistemi di informazione geografica computerizzata e di carte tematiche digitali per l'impiego nell'antincendio boschivo, inclusi eventuali corsi di formazione per il personale regionale e volontario, nonché dotazioni hardware speciali richieste per il funzionamento del predetto software se non forniti dalla competente Direzione ICT e agenda digitale;
- manutenzione di sistemi e dispositivi di telecomunicazione (apparati radio ricetrasmittenti, telefonia fissa e cellulare, ecc.), monitoraggio e di allarme;
- acquisizione di strumentazioni per l'osservazione e l'avvistamento di incendi boschivi, riprese fotografiche e video, rilievi topografici, foto aeree e prodotti di telerilevamento;
- pagamento oneri assicurativi, canoni e concessioni ministeriali;
- pagamento oneri afferenti all'impiego di mezzi aerei antincendio;
- contributi alle organizzazioni di volontari AIB legalmente riconosciute, per concorrere alle spese di funzionamento e per l'acquisto di mezzi ed attrezzature speciali finalizzate all'attività di antincendio boschivo;
- informazione e divulgazione antincendio boschivo;
- sviluppo e taratura modelli di previsione del rischio di incendio nel territorio veneto;
- studi e consulenze fornite da esperti nel settore dell'antincendio boschivo, o ad esso riconducibile;
- acquisto libri, manuali, pubblicazioni e riviste specializzate nel settore dell'antincendio boschivo;
- adeguamento dotazioni tecniche e logistiche del Centro Operativo Regionale Antincendi Boschivi, e dei Centri Operativi Polifunzionali per l'attività antincendio boschivo di competenza regionale;
- ogni altra attività derivante dalla applicazione di vigenti normative in materia di antincendio boschivo.

(Codice interno: 393684)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 522 del 30 aprile 2019

Approvazione riparto contributi anno 2019. L.R. 23.12.1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto".

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il riparto dei contributi a sostegno delle iniziative di promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto per l'anno 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con la Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73, promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle minoranze etniche e linguistiche presenti nel Veneto e sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.

In applicazione della citata normativa, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi per iniziative rientranti nelle finalità della legge ai soggetti indicati all'articolo 3, così come modificato ed integrato dall'articolo 73 della L.R. 03.02.1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), ovvero:

a) la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione del Veneto;

b) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali Cimbre regolarmente costituite, dei Sette Comuni dell'altopiano di Asiago, dei tredici comuni della Lessinia e della zona del Cansiglio;

c) un comitato composto dalle rappresentanze della comunità germanofona di Sappada;

d) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese regolarmente costituite;

dbis) associazioni culturali, regolarmente costituite, di eventuali comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), prevalenti in un determinato territorio.

In proposito, va evidenziato che, per effetto dell'entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2017, n. 182 "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli - Venezia Giulia", la previsione della lettera c) dell'articolo 3 della citata Legge regionale n. 73/1994 non trova ulteriore applicazione, in quanto il Comune di Sappada è distaccato dalla Regione del Veneto e aggregato alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

L'articolo 5 della Legge regionale n. 73/1994 prevede che la Giunta regionale approvi il riparto dei contributi a favore dei soggetti beneficiari, sulla base della disponibilità finanziaria annuale assegnata per l'attuazione della legge e tenuto conto della effettiva consistenza numerica delle comunità, per la realizzazione di iniziative culturali di cui all'articolo 2 della normativa e riguardanti rispettivamente:

lettera a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;

lettera b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;

lettera c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;

lettera d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità.

Per l'anno 2019, entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2019 indicato all'articolo 4 della L.R. n. 73/1994, sono pervenute alla competente Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, due domande di contributo per la realizzazione delle attività previste dalla citata norma.

La Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021" prevede, sul pertinente capitolo di spesa n. 70040 "Fondo per interventi di promozione delle comunità etniche e linguistiche del Veneto (L.R. 23.12.1994, n. 73)", stanziamenti per la concessione dei contributi in argomento per complessivi Euro 63.000,00.

Negli **Allegati A** e **B** al presente provvedimento sono illustrate in sintesi le domande sul programma di attività presentate da parte degli organismi di seguito indicati:

Allegato	Minoranza	Soggetto richiedente
A	LADINA	Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto - Borca di Cadore BL
B	CIMBRA	Comitato Rappresentativo delle Associazioni Culturali dei Cimbri - Roana VI

Ciascun Allegato espone i dati generali dell'organismo richiedente, i soggetti rappresentati, le finalità del programma presentato, l'articolazione delle iniziative ripartite per le tipologie previste dalla legge, i preventivi di spesa proposti, i preventivi di spesa ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria degli Uffici.

In esito alla istruttoria svolta, le spese ammesse risultano:

Allegato	Minoranza	Soggetto richiedente	Spesa ammessa Euro
A	LADINA	Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto - Borca di Cadore BL	296.670,00
B	CIMBRA	Comitato Rappresentativo delle Associazioni Culturali dei Cimbri - Roana VI	160.900,00
Totale			457.570,00

Per quanto riguarda la consistenza numerica delle comunità etniche e linguistiche, dato atto che permane l'assenza di una rilevazione ufficiale specificatamente dedicata alla quantificazione delle suddette minoranze e pertanto, analogamente agli anni precedenti, l'entità numerica per ciascuna Minoranza linguistica viene stimata sulla base dei dati disponibili e/o desumibili dalla documentazione di seguito evidenziata:

- Rapporto sulle "Minoranze nell'ambito dell'Alpe Adria" del 1990;
- "Primo rapporto sullo stato delle minoranze in Italia - anno 1994" del Ministero dell'Interno;
- Rapporto sulle "Minoranze e collaborazione transfrontaliera nell'area di Alpe Adria" del 2004.

Si evidenzia inoltre, che contribuiscono a formare il quadro dell'entità di ciascuna Minoranza linguistica i provvedimenti che le Amministrazioni Provinciali interessate (Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza) hanno adottato in attuazione della Legge n. 482/1999, normativa statale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, per delimitare l'ambito territoriale in cui trovano applicazione le disposizioni statali di tutela delle Minoranze linguistiche storiche.

In esito a quanto sopra esposto, la consistenza numerica di ciascuna Minoranza linguistica che ha presentato domanda, viene stimata come segue:

Minoranza	N° unità stimate	% sul Totale
LADINA	30.000 ca	98,04
CIMBRA	600 ca	1,96
Totale	30.600 ca	100,00

In considerazione dello stanziamento pari a Euro 63.000,00, dei criteri fissati dalla L.R. n. 73/1994 e di quanto disposto con DGR n. 2251/2005 "L.R. 23.12.1994, n. 73 Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto. Riparto anno 2005", si propone, analogamente a quanto approvato negli esercizi precedenti, di adottare i seguenti criteri di attribuzione del contributo:

1) PROGRAMMA DI INIZIATIVE

- 95% dello stanziamento, pari ad Euro 59.850,00, da assegnare in proporzione al preventivo di spesa ammessa per ciascuna domanda; la percentuale da applicare per ciascun importo ammesso, pari al 13,08%, è calcolata sul rapporto tra quota di stanziamento disponibile, Euro 59.850,00, e totale complessivo spese ammesse sui programmi presentati, Euro 457.570,00.

2) CONSISTENZA NUMERICA MINORANZA

- 5% dello stanziamento, pari ad Euro 3.150,00, da assegnare in proporzione alla percentuale calcolata sulla consistenza numerica della minoranza linguistica, come indicato nella tabella sopra riportata.

Tutto ciò premesso con il presente provvedimento si propone di approvare la seguente proposta di riparto:

A)	Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto			Importo Contributo
		base Euro	*%*	*Euro*
1)	Programma Iniziative	296.670,00	13,08	38.804,00
2)	Consistenza numerica Minoranza	3.150,00	98,04	3.088,00
	Totale contributo con arrotondamenti			41.892,00

B)	Comitato Rappresentativo delle Associazioni Culturali dei Cimbri			Importo Contributo
		base Euro	*%*	*Euro*
1)	Programma Iniziative	160.900,00	13,08	21.046,00
2)	Consistenza numerica Minoranza	3.150,00	1,96	62,00
	Totale contributo con arrotondamenti			21.108,00

Si precisa che l'articolo 5 della Legge regionale n. 73/1994 stabilisce le modalità di accettazione, erogazione e revoca dei contributi concessi, nonché fissa al 31 dicembre dell'anno successivo alla concessione del contributo, il termine di rendicontazione delle attività svolte.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 dicembre 1994, n. 73 e ss.mm.e ii.;

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;

VISTA la Legge 5 dicembre 2017, n. 182;

VISTA la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.m. e ii.;

delibera

1. di considerare le premesse e gli **Allegati A** e **B** quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il riparto dei contributi previsti dalla L.R. n. 73/1994 a sostegno delle iniziative di promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto per l'anno 2019, assegnando i conseguenti sostegni finanziari regionali come di seguito indicato:

- Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto con sede a Borca di Cadore (BL) c.f.: 90000760257) Euro 41.892,00
- Comitato Rappresentativo delle Associazioni Culturali dei Cimbri con sede a Roana (VI) (c.f.: 93010970247) Euro 21.108,00

Totale Euro 63.000,00

3. di determinare in Euro 63.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, in base alla loro esigibilità, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70040 "Fondo per interventi di promozione delle comunità etniche e linguistiche del Veneto (L.R. 23.12.1994, n. 73)" del bilancio di previsione 2019-2021;

4. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5. di dare atto che la spesa, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge regionale n. 73/1994, il termine di presentazione della rendicontazione dei contributi concessi è fissato al 31.12.2020;

7. di incaricare il Direttore della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR di dare attuazione al presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo Direttore la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare all'iter procedimentale eventuali variazioni, in termini non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 522 del 30 aprile 2019

SCHEDA DI SINTESI
DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
L.R. 23.12.1994, N. 73 "PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO"

DATI GENERALI	
Soggetto richiedente	FEDERAZIONE TRA LE UNIONI CULTURALI DEI LADINI DOLOMITICI DELLA REGIONE VENETO
Sede	c/o Istituto Cultural de la Dolomites - Via Frate Tomaso De Luca, 7 32040 Borca di Cadore (BL)
Minoranza etnica e linguistica	LADINA
SOGGETTI RAPPRESENTATI	
Union de i Ladis d'Anpezo	Piazzetta San Francesco 1 - Cortina d'Ampezzo (BL)
Union Ladina Fodom-Col	Livinallongo - Frazione Pieve 78
Union dei Ladin de La Rocia	Roccapietore (BL)
Sezione Ladina dal Comelgo	Via Casanuova Frazione Costalta - San Pietro di Cadore (BL)
Sezione Cadore a Sera	c/o Biblioteca comunale - San Vito di Cadore (BL)
Sezione Val Biois	Via Focobon - Falcade (BL) -
Sezione Cadore de Medo	Via Padre Marino 404 - Lozzo di Cadore (BL)
Sezione Aut Cordol (Selva e Alie)	Via A. De Gasperi, 33 - Alleghe (BL)
Sezione Conca Agordina	Via Trento e Trieste 11 - Voltago Agordino (BL)
Sezione Zoldo	c/o Angelo Santin - Piazza San Floriano 5 - Forno di Zoldo (BL)
FINALITÀ	
Valorizzazione della storia e della cultura della comunità ladina mediante la pubblicazione di testi, organizzazione di manifestazioni e attività promozionali rivolte alle scuole, alla gioventù ed alla comunità ladina in genere, sostegno ai Musei etnici e agli Istituti ladini costituiti.	

INIZIATIVE PROPOSTE

Lettera A) articolo 2: iniziative riguardanti "la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio"

INIZIATIVE	*Preventivo presentato Euro*	*Preventivo ammesso Euro*
- Allestimento vetrine-spazi espositivi per promuovere le attività delle associazioni ladine - Riordino e archiviazione documenti storici e linguistici antichi riguardanti le comunità ladine - Realizzazione, recupero e conservazione di costumi tradizionali ladini e manufatti inerenti la storia e cultura ladina - Realizzazione di materiale informativo inerente la cultura ladina - Organizzazione celebrazione S. Cecilia patrona della musica, in collaborazione con le associazioni musicali - Ricerca testimonianze del passato - Acquisto dotazioni e/o digitalizzazione documentazione e filmati tematici - Collaborazione con le scuole per realizzazione quaderni scolastici - Contributo ad associazioni culturali fodome - Integrazione archivi fotografici	35.900,00	35.900,00

Segue Lettera A) articolo 2: - Integrazione Raccolte materiali-oggetti storici - Stampa calendario Zoppè 2020 raccolta - Realizzazione archivio foto storiche - Digitalizzazione vocabolari - Esposizione foto artistiche/storiche - Allestimento presepi ladini - Manifestazioni in collaborazione con il coro San Biagio di Alleghe per canti ladini - Allestimento mostra su artigianato e emigrazione ad Alleghe - Restauro post alluvione ottobre 2018 di beni culturali - Integrazione archivio fotografico - Integrazione biblioteca e mediateca - Realizzazione percorso delle "Dame di Mondeval" - Recupero antico sentiero Gosaldo-Tiser		

Lettera B) articolo 2: iniziative riguardanti "lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica"

INIZIATIVE	*Preventivo presentato Euro*	*Preventivo ammesso Euro*
- Pubblicazione testi in ladino per le scuole - Realizzazione DVD dei carri folcloristici del Carnevale d'Ampezzo - Valorizzazione e promozione della cultura ladina e lingua ladina attraverso stampa, radio, TV - sostegno a La " Usc di Ladins" organo ufficiale dell' Union General di Ladins dles Dolomites (Sezioni Fodom e Col) - Realizzazione, stampa Calendari tematici della tradizione ladina e loro divulgazione - Abbonamenti a periodici inerenti la cultura ladina - Organizzazione di corsi manuali, di cucina, di grafia ladina inerenti la cultura e la tradizionale ladina locale - Organizzazione di incontri culturali relativi alle usanze e alla cultura ladina e attività di avvicinamento alle culture minoritarie - Sottoscrizione abbonamenti riviste e pubblicazioni tematiche ladine - Gestione siti internet delle Associazioni ladine - Organizzazione corsi di lingua, cultura e tradizione ladina (corsi di alfabetizzazione per ladinofoni, corso per confezionare pantofole "ciavate", corso per la confezione del tradizionale "Scarpet", corso impagliatura sedie, corso di tessitura con telai a quattro licci, corso di filatura con la tradizionale ruota, corso di balli tradizionali. - Ristampa libro "Ierbe, flou e plante da Fodom" - Ricerca storico linguistica e toponomastica - Raccolta materiale fotografico inerente le tradizione ladina - Realizzazione e stampa del libri sulle tradizioni, racconti ladini e in lingua ladina - Digitalizzazione e riproduzione su materiale informatico di antica documentazione storica della " Magnifica Comunità della Rocca "	114.300,00	114.300,00

Segue Lettera B) articolo 2: - realizzazione, stampa e trasmissione periodici informativi locali ("Par no desmentease" - Cadore a Sera, "Sot Narla" - Comelgo, "La Stua" - Comelgo, "Desota I Pelf" – Aut Cordol) - Stampa libro Carnevale Dosoledo - Ass. Comelgo - Stampa e spedizione periodico "Par no despentease" Ass. Cadore a Sera - Versione digitale del Vocabolario l'Oltreciusa - Quota di partecipazione per pubblicazioni di interesse storico locale "proverbi e modi di dire" - Quota di partecipazione al progetto di geografia "uso della lingua minoritaria nelle scuole come strumento di insegnamento" - Stampa della raccolta del Par no desmentease 2006/2016 - Quota di partecipazione a pubblicazione di interesse storico-locale "Vodo e la dote del forno di Borca" - Registrazione su supporto informatico dei vocaboli del sillabario - Tabellazione dei sentieri di fondovalle non CAI del comune di Falcade con cartelli in italiano e ladino - Pubblicazioni (libri, CD, DVD, depliant) sulla lingua, cultura e tradizioni ladine e toponomastica. - Contributo alle scuole per realizzazione di materiali didattici in ladino nell'ambito del progetto plurilinguismo - Acquisti servizi sull'attività dell'unione dell'emittente Tele Belluno - Calendario ladino - Realizzazione gadget promozionali ladini - Acquisto vocabolario Colle Santa Lucia per implementazione biblioteca - Stampa maglietti/grembiuli con detti in lingua - Recupero della toponomastica locale con indicazioni in tabelle - Pubblicazione periodici locali – spedizioni - Pubblicazione calendari locali - Pubblicazione del libro "Memorie di guerra - 1940-'45" - Pubblicazione del libro "Il mulino dei Padre - L molin dei Padre" - Pubblicazione di una raccolta di poesie in ladino - Pubblicazione raccolta "Desota l Pelf" - "Talvà de i Ladin": pannelli informativi - Ristampa della guida per confezionare gli "Scarpet" - Allestimento di indicazioni toponomastiche Ladine ed Italiane - Corso per insegnare ai giovani e non i balli tradizionali - Organizzazione di visite guidate ai monumenti storici locali ed eventuali conferenza in tema in Anpezo - Implementazione dotazioni biblioteche ladine - Aggiornamento e implementazione siti web Sezioni Ladine nelle varie varianti linguistiche - Pubblicazione inerente la vita ladina a colle Santa Lucia		

Lettera C) articolo 2: iniziative riguardanti "la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici"

INIZIATIVE	*Preventivo presentato Euro*	*Preventivo ammesso Euro*
- sostegno da parte di Unioni e Sezioni ladine all'Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan di Colle Santa Lucia - sostegno da parte di Unioni e Sezioni ladine all'Istituto Culturale Ladin de la Dolomites di Borca di Cadore - Acquisto pubblicazioni di interesse locale a scopo promozionale per la biblioteca ladina - Aggiornamento / Integrazione dotazioni Biblioteche - Partecipazione ad incontri in Federazione o presso Istituti Ladini - Sottoscrizione abbonamenti riviste e pubblicazioni tematiche ladine - Sostegno ai Musei: Museo "Algudnei", Museo della Cultura Ladina di Padola, Museo La Stua, Museo Centro CEDNEA, Museo della Latteria di Lozzo di Cadore, Museo Seggiolaio di Gosaldo, Museo delle Tradizioni Popolari di Goima, Museo del ferro e del chiodo di Forno di Zoldo - catalogo, - sostegno al Centro culturale per prove di canto di Comelico - Rinnovo sito internet e manutenzione pagine - Laboratori teatrali anche per le scuole - Funzionamento centro culturale Cadore a sera - Rinnovo e aggiornamento siti web - Contributo per rifacimento POIAT (carbonaia) - aggiornamento siti internet e manutenzione	57.250,00	57.250,00

Lettera D) articolo 2: iniziative riguardanti "l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità"

INIZIATIVE	*Preventivo presentato Euro*	*Preventivo ammesso Euro*
- Organizzazione e partecipazione al tradizionale Pellegrinaggio delle genti Ladine a Oies, paese natale del santo ladino S. Giuseppe Freinademetz - Partecipazione alla Manifestazione "Ciánta con nos" rassegna biennale dei cori ladini in Val Gardena - Visita alle testimonianze delle minoranze linguistiche - Attività di promozione culturale anche in collaborazione con altre unioni ladine - Organizzazione Feste ladine e paesane anche in collaborazione con altre unioni ladine - Feste particolari di antica tradizione: Sánta Maria Maiou. - Serate di aggregazione sociale per presentazione libri o altro. - Organizzazione Manifestazione "Na sera da Zacan" a Sottoguda - Attrezzatura per Spettacolo musicale in ladino - Manifestazioni collegate al museo (Gruppo La Stua) - Organizzazione incontri sulla cultura comeliana (La Fameia comeliana de Blun)	62.750,00	62.250,00 (1)

ALLEGATO A DGR nr. 522 del 30 aprile 2019

Segue Lettera D) articolo 2: - Partecipazione al raduno dei carbonai – traduzioni di Zoppè - Organizzazione "Se desmonteghea 2019" - (parte relativa alla promozione dell'identità ladina della Valle del Biois) - Stampa gadget (autoadesivi, borse, ecc.) in ladino - Conferenze ed incontri sul ladino e la cultura locale - Feste Ladine e patronali - Realizzazione laboratori di teatro e musica - Manifestazioni tradizionali ladine - Collaborazione sulla cultura locale presso l'Università degli anziani sez. Alto Cordevole - Manifestazioni collaterali alle sagre e ricorrenze - Sostegno gruppi Musicali - Incontri culturali - Viaggi culturali fuori sede - Manifestazione "El boschcherit" - Gruppo Folk "Ladin del Poi" - Corso di cucina tradizionale - Manifestazione "Babbo Natale in piazza" - Corso di ballo tradizionale - Mostra di ruote per filare di epoche diverse - Mostra di ruote per filare di epoche diverse - Compartecipazione con il Gruppo Folk "Ladin del Poi che bala" al corso di ballo - Manifestazioni folkloristiche usi e costumi locali		

SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	*Preventivo presentato Euro*	*Preventivo ammesso Euro*
	27.020,00	26.970,00 (2)

RIEPILOGO

	Spesa presentata Euro	*Spesa ammessa Euro*
Lettera A) articolo 2 della L.R. 73/1994	35.900,00	35.900,00
Lettera B) articolo 2 della L.R. 73/1994	114.300,000	114.300,00
Lettera C) articolo 2 della L.R. 73/1994	57.250,00	57.250,00
Lettera D) articolo 2 della L.R. 73/1994	62.750,00	62.250,00
Totale preventivo spese attività	270.200,00	269.700,00
spese amministrative generali	27.020,00	26.970,00
Totali	297.220,00	**296.670,00**

(1) Totale ammesso a seguito di storno di spese riconducibili alla voce "spese amministrative generali";
(2) Totale "spese amministrative generali" ricalcolato in esito allo storno effettuato e ridotto alla percentuale massima ammessa (10%)

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 522 del 30 aprile 2019

SCHEDA DI SINTESI
DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
L.R. 23.12.1994, N. 73 "PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO"

DATI GENERALI	
Soggetto richiedente	COMITATO RAPPRESENTATIVO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEI CIMBRI
Sede	Via Romeo Sartori, 20 - 36010 ROANA (VI)
Minoranza etnica e linguistica	CIMBRA
SOGGETTI RAPPRESENTATI	
Curatorium Cimbricum Veronense	Giazza (VR) - Via dei Boschi, 62
Istituto di Cultura Cimbra	Roana (VI) - Via R. Sartori
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio	Tambre (BL) - Pian Osteria
FINALITÀ	
Valorizzazione e divulgazione della lingua e della cultura cimbra; gestione dei musei della tradizione cimbra; recupero siti storici; celebrazione di ricorrenze e di eventi tradizionali, organizzazione di eventi celebrativi specifici, attività editoriali.	

INIZIATIVE PROPOSTE

Lettera A) articolo 2: iniziative riguardanti "la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio"

INIZIATIVE	*Preventivo presentato Euro*	*Preventivo ammesso Euro*
- Completamento procedura diritti superficie - manutenzione siti storici e testimonianze della tradizione cimbra del Cansiglio: ✓ percorso sentieristico storico (Canaie, Pian dei Lovi, Valbona-Pian Osteria) ✓ fontana villaggio Canaie nuovo ✓ recinti storici villaggio Pian Osteria ✓ recinto e pannello al faggio antico ✓ storico villaggio Pian Canaie vecio ✓ antico villaggio Val Bona pannello solare e servizi - Ricerca documenti storici e convegno su ferrovia Cansiglio	26.500,00	21.500,00 (1)

Lettera B) articolo 2: iniziative riguardanti "lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica"

INIZIATIVE	*Preventivo presentato Euro*	*Preventivo ammesso Euro*
- Corsi di lingua e cultura cimbra in Cansiglio - Partecipazione Concorso letterario "raccontiamo la montagna..."	40.000,00	39.000,00 (2)

996dc76b

Segue Lettera B) articolo 2: - sito internet cimbri Cansiglio: canone, aggiornamento, corsi formazione operatori - Pubblicazione annuale giornale "Tzimbar bint" - Stampa guide e acquisto vocabolari lingua cimbra - Toponomastica insegne bilingui - Ristampa del volume sui cognomi cimbri e/o ristampa del volume testi cimbri di Gianni Rapelli - Stampa del numero 58 della rivista Cimbri-Tzimbar (Lessinia) - Stampa di due Quaderni di Cultura Cimbra (numeri 71 e 72)- (Roana) - Ampliamento ed edizione cartacea del nuovo dizionario on-line del Cimbro dei Sette Comuni (dizionario.cimbri7comuni.it) - Stampa di un volume sulla Toponomastica Cimbra dei Sette Comuni - Corsi di lingua cimbra, suddivisi in due livelli (base ed avanzato) (Roana)		

Lettera C) articolo 2: iniziative riguardanti "la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici"

INIZIATIVE	*Preventivo presentato Euro*	*Preventivo ammesso Euro*
- Allestimento Museo etnografico di Pian Osteria del Cansiglio - Casone storico nel villaggio cimbro di Pian Osteria – manutenzione, arredi, pannello inf. - Villaggio storico Pian dei Lovi – ricostruzione casone storico - Gestione Museo Etnografico e Biblioteca delle Minoranze etnico linguistiche storiche d'Italia: custodia, apertura e visite guidate (Cansiglio) - adesione al Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Germaniche in Italia - Ristrutturazione e nuovo percorso espositivo del Centro di Cultura Cimbra (Lessinia) - Ristrutturazione del museo della Tradizione Cimbra di Roana (VI) secondo esigenze espositive aggiornate e multilingue	53.000,00	53.000,00

Lettera D) articolo 2: iniziative riguardanti "l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità"

INIZIATIVE	*Preventivo presentato Euro*	*Preventivo ammesso Euro*
- Incontro annuale e Festa patrono S. Osvaldo in Cansiglio - Manifestazioni religiose tradizionali: installazione capitello nel villaggio cimbro di Pian Osteria (non realizzata nel 2018) – Festa della Madonna di Vallorch (15 agosto) - Processione notturna al santuario in foresta della Madonna della Runal (7 settembre)- Presepe nei villaggi di Campon, Pian Osteria e villaggio Vallorch.	35.400,00	35.400,00

ALLEGATO B DGR nr. 522 del 30 aprile 2019

Segue Lettera D) articolo 2: - Organizzazione Corsi di artigianato cimbro - Ecomaratona dei Cimbri 16^ edizione - Realizzazione Costumi tradizionali cimbri (Cansiglio) - Celebrazione Festa del Fuoco di Giazza (23 giugno) - Festa dei Cimbri a Sant'Ulderico di Tretto (comune di Schio – prov. di Vicenza) - Compartecipazione al XXV Filmfestival della Lessinia (23 agosto - 1 settembre 2019) - Partecipazione a viaggi culturali e gemellaggi: ✓ viaggio in Val Formazza tra i Walser; ✓ viaggio in Germania ad Aquisgrana, Bruxelles, Marcinelle e Waterloo - Realizzazione CD musicale con canti inediti in lingua cimbra - Celebrazione del 40° anniversario della Messa in lingua cimbra - Manifestazioni per il 50° anniversario dell'amicizia fra cimbri del Veneto e Baviera - Gestione sito internet www.cimbri7comuni.it (Roana) - Organizzazione festival musicale dei canti in lingua cimbra (Roana)		

SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	*Preventivo presentato Euro*	*Preventivo ammesso Euro*
	6.000,00	12.000,00 (3)

RIEPILOGO

	Spesa presentata Euro	*Spesa ammessa Euro*
Lettera A) articolo 2 della L.R. 73/1994	26.500,00	21.500,00
Lettera B) articolo 2 della L.R. 73/1994	40.000,00	39.000,00
Lettera C) articolo 2 della L.R. 73/1994	53.000,00	53.000,00
Lettera D) articolo 2 della L.R. 73/1994	35.400,00	35.400,00
Totale preventivo spese attività	154.900,00	148.900,00
spese amministrative generali	6.000,00	12.000,00
Totali	160.900,00	**160.900,00**

(1) Totale ammesso a seguito storno di spese per attività riconducibili alla voce "spese amministrative generali";
(2) Totale ammesso a seguito storno di spese per attività riconducibili alla voce "spese amministrative generali";
(3) Totale "spese amministrative generali" ricalcolato in esito agli storni effettuati.

(Codice interno: 393685)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 524 del 30 aprile 2019

Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata 2016 - Approvazione nuovo schema di convenzione in sostituzione dello schema di cui all'Allegato A approvato con la DGR n. 1775 del 27.11.2018 limitatamente alla tipologia progettuale: Progetto Estero (PE).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si propone all'approvazione un nuovo schema di convenzione che sostituisce lo schema di cui all'Allegato A approvato con DGR n. 1775 del 27.11.2018 limitatamente alla tipologia progettuale: Progetto Estero (PE).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 735 del 28.05.2018 la Giunta regionale ha preso atto dell'ammissione a finanziamento da parte del Ministero, nell'ambito del Bando della Ricerca Finalizzata 2016, di n. 10 Progetti di ricerca (n. 5 RF Ricerca Finalizzata, n. 3 GR Giovani Ricercatori, n. 1 CO Progetto Cofinanziato, n. 1 PE Progetto Estero) presentati dal Veneto e n. 1 Programma di Rete NET - coordinato dalla Regione Capofila Lombardia - cui partecipano due Work package della Regione Veneto (WP6: Ente attuatore IRCCS-IOV finanziato dal Ministero della Salute e WP7: Ente attuatore Università del Studi di Padova - DIMED finanziato dalla Regione del Veneto).

Con deliberazione n. 1775 del 27.11.2018 la Giunta regionale ha preso atto del trasferimento di un progetto di ricerca, approvato nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2016, dal Destinatario Istituzionale Regione Lazio al Destinatario Istituzionale Regione del Veneto e ha approvato gli schemi di convenzione da stipulare con l'Azienda/Ente Capofila e le Unità Operative di ciascun Progetto finanziato dal Ministero.

Fra i progetti approvati risulta il progetto estero PE-2016-02364067 "A precision medicine approach to quadruple-negative GIST" presentato dal Principal Investigator Dei Tos Antonio - Azienda Capofila AULSS Marca Trevigiana.

Secondo quando precisato nel Bando Ricerca Finalizzata 2016 i Progetti Estero (PE) sono "*progetti presentati da ricercatori italiani che prevedono la collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana stabilmente residenti e operanti all'estero da almeno 3 anni. Il finanziamento è destinato unicamente alle attività svolte dal DI presentatore del progetto*. (Omissis)"

Al punto 1.4. del Bando è altresì precisato che "*non possono essere trasferite all'estero quote di finanziamento ministeriale anche se per attività collegate alla ricerca*".

Il predetto progetto prevede, nello specifico, il coinvolgimento delle seguenti Unità Operative:

UO 1: Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (Capofila);

UO 2: Brigham and Women's Hospital - Boston MA USA;

UO 3: IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

In data 3.12.2018 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero della Salute, la Regione del Veneto ed il Principal Investigator per la gestione del progetto.

Con nota prot. n. 11621 del 11.01.2019 la Regione ha comunicato al Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 3 della predetta convenzione, la data di avvio delle attività progettuali per il giorno 18.01.2019.

In ragione di quanto sopra, tenuto conto della specificità dei Progetti Estero (PE) e stante la necessità di rendere agevole e spedita la procedura di stipula della convenzione con la Regione del Veneto per la regolazione dei rapporti inerenti il progetto soprarichiamato, si propone di demandare alla Unità Operativa Capofila - Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - la disciplina dei rapporti con l'Unità Operativa Estera Brigham and Women's Hospital - Boston MA USA.

Si ritiene, pertanto, di approvare lo schema di convenzione **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce l'Allegato A alla DGR n. n. 1775 del 27.11.2018 limitatamente alla tipologia progettuale Progetto Estero (PE).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli articoli 12 e 12 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

VISTO il Bando Ricerca Finalizzata 2016 (fondi esercizi finanziari 2014-2015), pubblicato il 20 giugno 2016;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la L.R. 7.1.2011, n. 1;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.R. 25.10.2016, n. 19;

VISTA la DGR n. 735 del 28.05.2018;

VISTA la DGR n. 1775 del 27.11.2018,

delibera

1. di considerare le Premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Convenzione **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce l'Allegato A approvato con DGR n. 1775 del 27.11.2018 limitatamente alla tipologia progettuale Progetto Estero (PE);
3. di demandare al Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale la stipula della convenzione di cui al punto 2. ivi comprese eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie successivamente;
4. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 524 del 30 aprile 2019

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "……..……..." Tipologia progettuale: Progetto Estero (PE) – CUP …….. presentato nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2016.

Premesso che

gli articoli 12 e 12 bis del D.Lgs. 502/1992, come modificato e integrato dal D.Lgs. 229/1999, prevedono il finanziamento a carico del Ministero della Salute (**Ministero**) di Progetti di ricerca finalizzata presentati dai Destinatari Istituzionali, individuati dalla normativa stessa;

in data 20.06.2016 è stato pubblicato sul Portale del Ministero della Salute il "Bando Ricerca Finalizzata 2016" relativo agli anni finanziari 2014-2015 articolato in due principali aree di ricerca, change-promoting e theory-enhancing, ed in cinque tipologie di progetti mettendo a disposizione risorse economiche complessive ammontanti a Euro 135.392.176,05 e individuando i criteri guida e gli obiettivi a cui devono rispondere i progetti, in coerenza con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale (PSN);

a seguito del processo di valutazione dei Progetti presentati, il Ministero della Salute con Decreto Direttoriale del 18 gennaio 2018, ha approvato la graduatoria proposta dal Comitato Tecnico Sanitario che ricomprende il Progetto di ricerca "……..……." (**Progetto**) tipologia progettuale …….area …….. presentato dalla Regione del Veneto in qualità di Destinatario Istituzionale con Principal Investigator il Dr. ……..……..;

con DGR n. 735 del 28.05.2018 la Regione del Veneto ha preso atto della graduatoria dei Progetti di ricerca presentati dal Destinatario Istituzionale Regione del Veneto approvati dal Ministero della Salute nell'ambito del "Bando Ricerca Finalizzata 2016";

in data ……..……...la Regione ha sottoscritto con il Ministero e, per presa visione, il Principal Investigator la Convenzione n. ……..che disciplina i rapporti di collaborazione e finanziari per l'esecuzione del Progetto;

la Regione, in qualità di Destinatario Istituzionale, ha la responsabilità del coordinamento metodologico e organizzativo delle attività di ricerca e a tal fine si rende necessario stipulare altresì una Convenzione tra la Regione del Veneto, l'Azienda/Ente Capofila presso cui è realizzato il Progetto e le Unità Operative partecipanti allo stesso, per la disciplina dei conseguenti rapporti, secondo lo schema approvato con la DGR n.…… del ……

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra

REGIONE DEL VENETO (Regione)

rappresentata da. …, nato/a a … il … e domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di ……..…, a ciò autorizzato dalla DGR n. ….....del ……;

AZIENDA SANITARIA / ENTE (Capofila)

rappresentata da ….. nato/a a ……..…il ……., che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda/Ente……, con sede in ……, codice fiscale n ……., nella sua qualità di Capofila del Progetto;

e

AZIENDA SANITARIA / ENTE (Unità Operativa)

rappresentata da ….. nato/a a ……..…il ……., che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda/Ente……, con sede in ……, codice fiscale n ……..;

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

1. L'Azienda/Ente Capofila e le Unità Operative si impegnano a realizzare il Progetto di ricerca "……..……..……." secondo quanto riportato nel Piano esecutivo approvato dal Ministero della Salute e in ottemperanza a quanto previsto dal Bando Ricerca Finalizzata 2016.
Il Piano esecutivo è parte integrante della Convenzione n. …… stipulata tra il Ministero, la Regione e, per presa visione, il Principal Investigator del Progetto, trasmessa all'Azienda /Ente Capofila ed alle Unità Operative dalla Regione del Veneto con nota PEC prot. n. ……/……..., che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegata.

2. Il Progetto è finanziato dal Ministero della Salute per l'importo di Euro ……..……..=

3. Il Progetto si articola nelle seguenti Unità Operative:
1) …… la cui quota di finanziamento a carico del Ministero della Salute è pari a Euro ……..;
2) …… (Unità Operativa ESTERA) la cui quota di finanziamento a carico del Ministero della Salute è pari a Euro 0,00;
3) …….. la cui quota di finanziamento a carico del Ministero della Salute è pari a Euro ……..;

4. L'Azienda/Ente capofila ha compiti di coordinamento del Progetto e gestione amministrativo-contabile del finanziamento.

ART. 1 bis

1. L'Azienda/Ente Capofila disciplina, con specifico atto, i rapporti e gli obblighi con l'Unità Operativa ……..... (Unità Operativa ESTERA) in relazione alle attività progettuali, adeguandosi alle prescrizioni stabilite dalla presente convenzione.

ART. 2

1. Il Progetto ha la durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di inizio dell'attività, comunicata dalla Regione al Ministero, adempimento che costituisce presupposto indispensabile per l'avvio delle procedure relative all'erogazione del finanziamento assegnato di cui all'articolo 3.

2. L'attività di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Progetto di cui alla presente Convenzione è di competenza del Ministero.

ART. 3

1. La Regione si impegna a corrispondere, per l'attività prevista dal Progetto, il finanziamento ministeriale di Euro ……..**....**= che sarà erogato, per il tramite di Azienda Zero, direttamente a favore dell'Azienda/Ente Capofila e delle Unità Operative partecipanti al Progetto secondo le quote spettanti definite dal Piano esecutivo approvato dal Ministero.

2. Il finanziamento viene erogato, dopo essere stato introitato dal Ministero, con le seguenti modalità:

a) la prima rata, pari a Euro ……, a seguito della comunicazione della Regione al Ministero della data di inizio attività di cui all'articolo 2 e comunque ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;
b) la seconda rata, pari a Euro……, alla scadenza del diciottesimo (18°) mese di attività, a seguito di valutazione positiva da parte del Ministero della relazione intermedia di cui all'articolo 4;
c) il saldo, fino a un massimo di Euro …… dopo la conclusione del Progetto, a seguito di valutazione positiva da parte del Ministero della relazione finale e della rendicontazione delle spese di cui all'articolo 6.

ART. 4

1. Al termine del diciottesimo (18°) mese di attività, per l'erogazione della seconda rata, l'Azienda/Ente capofila deve trasmettere alla Regione, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza prevista, una relazione sullo stato di attuazione del Progetto, sottoscritta digitalmente dal Principal Investigator, che deve contenere la descrizione dell'attività svolta dalle singole Unità Operative e una sintesi dello stato di avanzamento complessivo della ricerca.

2. Ciascuna Unità Operativa deve trasmettere all'Azienda/Ente Capofila e al Principal Investigator, entro e non oltre quindici (15) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1., la relazione sull'attività svolta per la parte di attività di pertinenza.

3. In caso di ritardo nella presentazione della relazione di cui al comma 1. ovvero di valutazione negativa della stessa, il Ministero ha facoltà di adottare specifici provvedimenti così come dettagliati all'articolo 5 della Convenzione stipulata con il medesimo a cui si rimanda.

ART. 5

1. Durante lo svolgimento del Progetto è possibile apportare:

a) per una sola volta modifiche al piano esecutivo;
b) per una sola volta modifiche al piano finanziario di una o più unità operative.

2. Le richieste di modifica, firmate digitalmente dal Principal Investigator e adeguatamente motivate al fine di comprovare che le stesse sono indispensabili ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto, sono trasmesse dall'Azienda/Ente capofila alla Regione entro e non oltre il 19° mese dall'avvio del progetto.

3. La Regione sottopone le modifiche richieste all'approvazione del Ministero. Solo dopo l'approvazione ministeriale il Principal Investigator può procedere alle modifiche del piano esecutivo o del piano finanziario che, in ogni caso, non devono comportare un aumento del finanziamento a carico del Ministero.

4. Qualora emerga che sono state approvate modifiche al piano esecutivo o al piano finanziario senza la prescritta autorizzazione, il Ministero ha facoltà di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e il recupero delle somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

ART. 6

1. A conclusione del Progetto, per l'erogazione del saldo, l'Azienda/Ente capofila deve trasmettere alla Regione, per il successivo inoltro al Ministero, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza naturale o

prorogata, la documentazione di seguito indicata, redatta dal Principal Investigator e sottoscritta digitalmente dallo stesso:

a) relazione finale che documenti, per ciascuna Unità Operativa, la coerenza delle attività svolte con il Piano esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;
b) copia dei lavori pubblicati a seguito dello svolgimento del Progetto;
c) rendicontazione, complessiva e per Unità Operativa, delle spese sostenute con i fondi ministeriali.

2. La documentazione di supporto deve essere resa disponibile per ogni ulteriore attività di controllo e deve essere conservata agli atti dell'Azienda/Ente.

3. Ciascuna Unità Operativa deve trasmettere all'Azienda/Ente Capofila e al Principal Investigator, entro e non oltre quindici (15) giorni dalla scadenza naturale o prorogata del Progetto, una relazione scientifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nonché una rendicontazione delle spese sostenute per la parte di attività di pertinenza.

4. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione di cui al comma 1. ovvero di valutazione negativa della stessa, il Ministero ha facoltà di adottare specifici provvedimenti così come dettagliati all'articolo 7 della convenzione stipulata con il medesimo a cui si rimanda.

ART. 7

1. Il Ministero e la Regione del Veneto hanno facoltà di chiedere chiarimenti e disporre verifiche nel corso dello svolgimento del Progetto.

ART. 8

1. La sospensione o la revoca del finanziamento da parte del Ministero non comportano obbligo da parte della Regione del Veneto alla corresponsione degli importi previsti.

ART. 9

1. Il termine previsto per la conclusione del Progetto può essere prorogato dal Ministero, per un periodo massimo di mesi dodici (12), a seguito di formale, motivata e documentata richiesta firmata digitalmente dal Principal Investigator, trasmessa dall'Azienda/Ente capofila alla Regione non prima di 12 (dodici) mesi dalla data di inizio del Progetto e comunque non oltre i 4 (quattro) mesi precedenti la data di scadenza del Progetto.

ART. 10

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del Progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo specifici accordi tra la Regione del Veneto e l'Azienda/Ente capofila, ferma restando la possibilità di fruirne da parte dei soggetti istituzionali del SSN, previa richiesta alle Parti stesse.

2. Nel caso in cui l'Azienda/Ente capofila intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca realizzata, ai risultati della stessa e ad eventuali brevetti derivati, deve farne richiesta alla Regione che la inoltra al Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche, inerenti al Progetto – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento del Ministero.

4. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità del costo delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non sia fatta espressa menzione del finanziamento ministeriale.

5. In caso di mancato invio, unitamente alla relazione finale, dei lavori pubblicati di cui alla lettera b)

dell'articolo 6, oppure di omessa menzione del finanziamento ministeriale, il Ministero ha facoltà di adottare specifici provvedimenti, dettagliati nell'articolo 11 della convenzione stipulata con il Ministero a cui si rimanda.

6. Il Ministero può dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche prodotte.

ART. 11

1. I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del Progetto possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio e comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso.

2. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e per il pagamento di quote stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per i contratti stipulati in relazione al Progetto, entro i limiti previsti dal Bando, conformemente alla normativa vigente in materia.

ART.12

1. Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenute all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in particolare al comma 5 sul Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Legge 16 gennaio 2013, n. 3.

ART. 13

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alla Convenzione n. ……. sottoscritta tra il Ministero, la Regione e, per presa visione, dal Principal Investigator.

2. La Convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente secondo le disposizioni fiscali vigenti in materia.

3. Per qualunque controversia in merito all'esecuzione della presente Convenzione, qualora non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Venezia.

4. Sono a carico dell'Azienda/Ente capofila tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

PER LA REGIONE DEL VENETO

PER L'AZIENDA / ENTE

PER L'AZIENDA / ENTE

(Codice interno: 393686)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 525 del 30 aprile 2019

Partecipazione della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies - anno 2019.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la prosecuzione per l'anno 2019 della partecipazione della Regione del Veneto alle attività dell'European Observatory on Health Systems and Policies (Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie), con sede a Bruxelles (Belgio), a cui la Regione aderisce, quale unico partner italiano, dal 2004. Si assegna all'European Observatory on Health Systems and Policies il finanziamento di euro 190.000,00 attinto dai Finanziamenti della GSA anno 2019, da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero, a titolo di quota associativa anno 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'European Observatory on Health Systems and Policies, la cui sede di coordinamento è stabilita presso l'Ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di Bruxelles (Belgio), è un partenariato che comprende l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa (WHO/Europe), i governi di Austria, Belgio, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Regno Unito, la Regione del Veneto, la Commissione Europea, la Banca Mondiale, l'Unione Nazionale Francese dei Fondi di Assicurazione Sanitaria (UNCAM) e le istituzioni accademiche London School of Economics and Political Science (LSE) e London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).

I lavori della partnership sono disciplinati dall'Agreement on a Project called the Observatory on Health Care Systems del 22 maggio 1998 la cui scadenza, prevista per il 31 dicembre 2018, è stata prorogata fino alla data del 31 dicembre 2023 con deliberazione assunta dallo Steering Committee dell'European Observatory durante la seduta del 15 dicembre 2017.

Sin dall'anno 2004 su invito dell'European Observatory, la Regione del Veneto partecipa quale unico partner italiano ai lavori della Rete finalizzati allo studio, al confronto dei sistemi sanitari europei e all'analisi dell'evoluzione delle politiche nazionali di salute pubblica in Europa. L'avvio di tale collaborazione è stato formalizzato con la DGR n. 2315 del 30 luglio 2004. Con successive deliberazioni la Giunta Regionale ha approvato annualmente la partecipazione alla partnership, da ultimo con DGR n. 550 del 30 aprile 2018.

La mission dell'European Observatory è di sostenere e promuovere, attraverso un'indagine comparata e un'analisi completa e rigorosa dei sistemi sanitari locali e nazionali e delle loro dinamiche, le politiche sanitarie basate sulle evidenze, coinvolgendo direttamente i principali soggetti istituzionali, a tutti i livelli, chiamati a definire le nuove strategie di politica sanitaria.

L'European Observatory è impegnato a raccogliere, elaborare e correlare i dati necessari ad un'analisi delle dinamiche dei sistemi sanitari europei e dei più incisivi cambiamenti che ne influenzano la fisionomia normativa, in risposta alle nuove esigenze di programmazione, monitoraggio e controllo delle risorse disponibili; ciò al fine di assicurare le migliori performance gestionali e di garantire, a costi sostenibili, la continuità di un'assistenza sanitaria di alto profilo e massima efficienza.

Le attività di ricerca e di studio svolte dall'European Observatory contribuiscono a mettere in luce le criticità e le eccellenze delle esperienze sanitarie europee nell'ambito dell'assistenza territoriale e dell'assistenza ospedaliera, orientando in tal modo le politiche di riforma e di ammodernamento dei sistemi sanitari e stimolando al contempo la ricerca di nuove soluzioni sempre più efficaci ed efficienti; tali attività vengono svolte con la collaborazione di ricercatori, centri di ricerca, governi e organizzazioni internazionali.

Il partenariato studia i sistemi sanitari e i loro cambiamenti, raccoglie le esperienze dei Paesi europei e le confronta con le migliori esperienze di Paesi extra europei, incentiva il dialogo tra accademici, policy-maker e professionisti della salute finalizzato ad analizzare le tendenze delle politiche e delle riforme sanitarie. L'European Observatory incoraggia inoltre il dibattito sulle principali questioni dei sistemi sanitari moderni, offre consulenza altamente qualificata ed è impegnato, insieme ai suoi partner, nell'organizzazione di policy dialogue per stimolare un processo decisionale in materia di salute basato sulle evidenze.

A partire dal 2007 la collaborazione tra la Regione del Veneto e l'European Observatory si è arricchita di una Summer School europea sulle tematiche più attuali delle riforme dei sistemi sanitari. Tale iniziativa formativo/informativa, organizzata

congiuntamente ogni anno a Venezia presso l'Isola di San Servolo, vede la partecipazione dei maggiori esperti in ambito sanitario ed è strutturata in seminari e workshop pratici, rivolti agli operatori del settore, finalizzati all'approfondimento delle tematiche di maggiore interesse connesse allo sviluppo dei sistemi sanitari europei.

La tredicesima edizione dell'European Observatory Venice Summer School si svolgerà dal 21 al 27 luglio 2019 e svilupperà il tema: "Skill-mix innovation in primary and chronic care: mobilizing the health workforce" (Innovare la composizione professionale del personale nel campo dell'assistenza primaria e della cronicità: mobilitare il personale sanitario).

Come è ormai consuetudine anche quest'anno l'European Observatory collaborerà con l'Area Sanità e Sociale nell'organizzazione di un workshop di approfondimento collegato alla tematica della Summer School 2019, sostenendone tutti i relativi costi. Tale evento, che si svolgerà a Venezia presso Palazzo Cavalli Franchetti il giorno 23 luglio 2019, sarà un momento di intenso scambio di idee tra i partecipanti e di proficui dibattiti.

Il rapporto di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'European Observatory si concretizza anche nella realizzazione e partecipazione ad importanti appuntamenti di confronto e dibattito, a livello europeo ed internazionale, sulle principali questioni di interesse sanitario che coinvolgono le dinamiche dei sistemi sanitari regionali. Esperti della Rete sono intervenuti alla tavola rotonda organizzata all'interno della conferenza "Valutazione delle performance 2017: punto di arrivo e punto di partenza per affrontare le sfide future della governance dei sistemi sanitari regionali" che la Regione del Veneto ha ospitato a Venezia il giorno 1 giugno 2018 presso la Scuola Grande di San Marco.

L'European Observatory ha collaborato con l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS alla realizzazione del meeting di alto livello "Health systems for prosperity and solidarity: leaving no one behind", celebrativo dei 10 anni della Carta di Tallinn sui sistemi sanitari e sull'interrelazione tra salute e benessere, svoltosi a Tallinn in Estonia dal 13 al 14 giugno 2018. La Regione del Veneto, invitata a partecipare all'incontro tecnico quale membro della Rete, ha contributo al dibattito portando la propria esperienza in termini di valutazione della performance, risposta alla crisi finanziaria e approccio multisettoriale per il miglioramento della salute.

Il work plan 2019 approvato dallo Steering Committee dell'European Observatory, durante l'ultima riunione svoltasi nel mese di dicembre 2018, prevede l'incentivazione e lo sviluppo delle azioni avviate lo scorso anno incentrate sul monitoraggio, sull'analisi dei sistemi sanitari degli Stati membri e sulla valutazione e misurazione delle loro prestazioni. Per garantire la costante condivisione dei risultati delle indagini, dei documenti e delle informazioni sarà potenziata la piattaforma Health Systems and Policies Monitor quale strumento a supporto delle politiche sanitarie per la valutazione comparativa degli interventi maggiormente efficaci, nonché per la raccolta di evidenze utili a misurare concretamente e direttamente i risultati delle azioni di governance. Proseguirà anche l'attività di organizzazione e promozione di convegni e incontri di alto livello tra i partner, il mondo Accademico e Scientifico e le Istituzioni Europee con lo scopo di stimolare il dibattito e di suggerire indicazioni utili alla migliore comprensione delle dinamiche evolutive dei Sistemi Sanitari.

Un focus particolare sarà dedicato all'individuazione di strategie innovative di razionalizzazione e di efficientamento della spesa sanitaria finalizzate a supportare gli Stati membri nell'elaborazione di politiche per la sostenibilità, l'equilibrio e l'equità dei sistemi sanitari fondate su dati concreti e azioni coordinate e intersettoriali atte al raggiungimento del più alto livello di valorizzazione e miglioramento continuo delle prestazioni sanitarie e delle competenze degli operatori.

La Regione, quale componente dello Steering Committee, è stata coinvolta attivamente nei lavori per la predisposizione del "Development Plan 2019-2023". Il documento, approvato dai membri nell'ultima seduta dello Steering Committee, mira a definire una strategia di successo che, guardando a un orizzonte a lungo termine, sostenga gli sforzi degli Stati membri per vincere le attuali e future sfide per la tutela della Salute, contemperando le nuove esigenze dei cittadini e gli obiettivi di finanza pubblica.

Il Development Plan, partendo dall'analisi dei diversi fattori che oggi minano la sostenibilità di tutti i sistemi sanitari, quali il progressivo invecchiamento delle popolazioni, il costo crescente delle innovazioni e il costante aumento della domanda di servizi e prestazioni da parte di cittadini e pazienti, si pone l'obiettivo di individuare e condividere efficaci modelli di riorganizzazione dei Servizi Sanitari in grado di rispondere da un lato alle caratteristiche emergenti di una nuova domanda di salute sempre più esigente e, dall'altro, alla necessità di garantire l'equilibrio complessivo del sistema.

Il nuovo concetto di benessere, la cronicità, le nuove fragilità e i nuovi bisogni sociali e socio-sanitari richiedono infatti strategie mirate a favorire l'innovazione nei modelli organizzativi sanitari e una rivisitazione della attuale composizione professionale del personale sanitario.

Tra gli obiettivi prioritari del programma quinquennale rientra quello di fornire ai policy maker dei Paesi membri adeguati strumenti di misurazione, valutazione e governo dei servizi e dell'innovazione a supporto di strategie decisionali efficaci, anche attraverso una puntuale e rigorosa analisi delle tematiche prioritarie, delle tendenze, degli scenari futuri, delle caratteristiche e delle sfide specifiche di ciascun paese partner.

Si evidenzia che la partecipazione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies si inserisce nel più ampio quadro definito dal vigente Piano Socio-Sanitario Regionale che, in un approccio di ricerca continua dell'eccellenza aperto al confronto europeo ed internazionale, favorisce la partecipazione attiva della Regione ai principali network e partenariati europei in ambito sanitario ed il suo coinvolgimento attivo nel dibattito sanitario internazionale.

Nell'ambito della strategia regionale di "internazionalizzazione" della sanità veneta la collaborazione con l'European Observatory si presenta come un'ulteriore occasione per incentivare la partecipazione qualificata della Regione del Veneto alla definizione e all'implementazione delle politiche di salute in ambito europeo ed internazionale.

Quanto sopra è in linea con la consolidata collaborazione della Regione con l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo di Venezia tesa a rafforzare la capacità di agire a livello locale sui determinanti sociali della salute e sulle diseguaglianze ad essi collegati e ad incentivare, per un'efficace programmazione sanitaria, l'adesione ai partenariati europei attivi in ambito sanitario, quali sedi ideali di condivisione delle esperienze, di capitalizzazione delle buone pratiche e di ricerca di una visione generale degli scenari futuri di cura e assistenza.

Nell'ottica di rafforzare la partecipazione regionale ai processi europei si inserisce altresì l'impegno della Regione del Veneto, quale coordinatrice del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, a sostenere attivamente e promuovere tutte le attività del Programma finalizzate a supportare i sistemi sanitari delle Regioni italiane nella partecipazione a network, workgroup e iniziative europee.

In considerazione del prezioso contributo finora offerto ed al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'European Observatory di concerto con la Regione del Veneto, si propone di approvare con il presente provvedimento, anche per l'anno 2019, la partecipazione della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies, con sede a Bruxelles (Belgio).

Gli oneri di partecipazione alla Rete ammontano per il corrente anno ad euro 190.000,00 così come comunicato dall'European Observatory con nota del 7 gennaio 2019 "Contribution request n. 13/19".

Con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 190.000,00 per l'esercizio corrente da assegnare a favore del beneficiario European Observatory on Health Systems and Policies, con sede a Bruxelles, Belgio, con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 216 "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario".

A questo fine occorre considerare che la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di riparto del Fondo Sanitario Regionale per gli esercizi 2019 e 2020, con deliberazione n. 38 del 21 gennaio 2019, ha preso atto del programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019, proposti con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10/2019, e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 216 relativa a quanto in oggetto e denominata "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, disponendone l'autorizzazione provvisoria all'erogazione per un importo complessivo massimo di euro 616.400.000,00 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019 è stata disposta l'erogazione ad Azienda Zero di una prima quota dei finanziamenti della GSA, per un importo pari ad euro 65.980.000,00=, che ricomprende anche la linea di spesa sopra citata.

L'Azienda Zero provvederà ad erogare, in un'unica soluzione ad esecutività della presente deliberazione, a favore del beneficiario European Observatory on Health Systems and Policies l'importo di euro 190.000,00= (causale da inserire nel pagamento: OBS pooled 61499 - Veneto 13/19).

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTE le DD.G.R. n. 2315 del 30/7/2004, n. 1074 del 13/07/2017, n. 1810 del 7/11/2017, n. 2231 del 29/12/2017 e n. 550 del 30/04/2018;

VISTA la DGR n. 38 del 21/01/2019;

VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 28/12/2018, n. 12: "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15/01/2019;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31/01/2019;

VISTA la nota dell'European Observatory on Health Systems and Policies del 7/01/2019 "Contribution request n. 13/19";

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare la partecipazione per l'anno 2019 della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies, con sede a Bruxelles (Belgio);

3. di dare atto che gli oneri per l'anno 2019 connessi alla partecipazione della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies, ammontano ad euro 190.000,00=, così come risulta da nota dell'European Observatory del 7 gennaio 2019 "Contribution request n. 13/19";

4. di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 190.000,00 per l'esercizio corrente da assegnare a favore del beneficiario European Observatory on Health Systems and Policies, con sede a Bruxelles, Belgio, con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 216 "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario";

5. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare, in un'unica soluzione ad esecutività della presente deliberazione, a favore del beneficiario European Observatory on Health Systems and Policies l'importo di euro 190.000,00= (causale da inserire nel pagamento: OBS pooled 61499 - Veneto 13/19);

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;

7. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 393687)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 526 del 30 aprile 2019

Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities - anno 2019.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la prosecuzione per l'anno 2019 della partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Rete EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities (Rete Europea delle Organizzazioni regionali e locali della Salute) con sede a Bruxelles (Belgio), a cui la Regione aderisce dall'anno 2011. Si assegna a EUREGHA il finanziamento di euro 5.000,00 attinto dai finanziamenti della GSA anno 2019, da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero, a titolo di quota associativa anno 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Rete EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities (Rete Europea delle Organizzazioni regionali e locali della Salute) con sede a Bruxelles (Belgio) è stata costituita il 30 gennaio 2006; trattasi di un Network europeo rivolto ad avviare un coordinamento per l'assistenza sanitaria di qualità e per la mobilità dei pazienti attraverso la promozione di forme di collaborazione tra le Autorità sanitarie regionali e locali presenti sul territorio europeo; la Rete incoraggia e sostiene la condivisione di informazioni, di buone pratiche e di conoscenze tra i suoi membri, nel quadro delle politiche di salute pubblica e di assistenza sanitaria promosse dall'Unione Europea.

EUREGHA è un'organizzazione no profit che raggruppa quindici Enti regionali e locali provenienti da dieci Stati membri dell'Unione Europea; la sua mission è di creare e incentivare occasioni di dialogo tra Autorità e Organizzazioni regionali e locali da un lato e le Istituzioni dell'Unione Europea dall'altro, finalizzate all'individuazione di problematiche comuni e di soluzioni innovative che possano essere utilizzate dai singoli membri per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali in ambito sanitario, con particolare riferimento al contenimento dei costi e al contestuale mantenimento di un elevato standard di prestazioni sanitarie.

Fino al 2010 EUREGHA si configurava come rete libera e informale che promuoveva una serie di attività, anche in collaborazione con altri network europei, per la realizzazione dei propri obiettivi; successivamente ha modificato il proprio status divenendo un'organizzazione formalmente riconosciuta con un Segretariato permanente con sede a Bruxelles. Negli ultimi anni la Rete ha consolidato il proprio ruolo di interlocutore privilegiato per le Istituzioni europee e gli stakeholders internazionali del settore sanitario.

La finalità principale del Network è quella di garantire che le esigenze e le priorità delle comunità locali siano rappresentate nella politica sanitaria dell'Unione Europea; la strategia adottata punta ad accrescere il ruolo delle Regioni e delle Organizzazioni locali presso le Istituzioni Europee attraverso il consolidamento di una piattaforma comune per la discussione e lo scambio di esperienze e buone pratiche in materia di Salute pubblica e stimolando la collaborazione tra i suoi membri, le Istituzioni Europee, le Reti e le Organizzazioni Europee attive nell'ambito della Sanità pubblica.

EUREGHA realizza, a favore dei membri della Rete, attività di carattere formativo e informativo organizzando seminari tematici incentrati sulle problematiche sanitarie di maggiore attualità, visite studio presso strutture ospedaliere di eccellenza presenti sul territorio dell'Unione Europea e, soprattutto, giornate informative in occasione del lancio di bandi pubblici di finanziamento europeo in materia di salute, ricerca e innovazione. L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di relazioni tra i partner della Rete e i diversi attori europei, al fine della creazione di partenariati interregionali e transfrontalieri volti alla partecipazione ai bandi europei e all'accesso ai relativi finanziamenti. In tal modo la Rete mira a creare sinergie tra le Autorità regionali e locali e gli altri attori dell'UE, quali le Istituzioni dell'Unione Europea e le altre Reti interessate alle problematiche di salute; la vision strategica di EUREGHA è quindi di lavorare insieme per sistemi sanitari più sostenibili ed efficienti.

Con deliberazione n. 2023 del 29 novembre 2011, la Giunta Regionale ha formalizzato l'adesione della Regione del Veneto alla Rete EUREGHA per gli anni 2011 e 2012. Con successivi provvedimenti, da ultimo con deliberazione n. 964 del 6 luglio 2018, la Giunta regionale ha approvato la prosecuzione della partecipazione della Regione del Veneto alle attività di EUREGHA per gli anni 2013-2018.

Fin dall'inizio delle attività della Rete la Regione del Veneto ha collaborato con gli altri membri per rafforzare la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni regionali nell'attuazione della politica sanitaria dell'Unione Europea, sostenendo

l'impegno di EUREGHA nell'individuare nuove strategie mirate a rafforzare la cooperazione e il dialogo delle Autorità locali con le Istituzioni Europee.

Nel corso del 2018 la Rete ha ulteriormente consolidato la propria partecipazione diretta alle Joint Actions e ai progetti europei finanziati nell'ambito del Programma UE di Salute Pubblica, del Programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione (Horizon 2020) e del Programma Interreg Europe. Tale attività, che proseguirà anche nel corrente anno, ha lo scopo prioritario di contribuire a migliorare l'efficienza e la qualità dei sistemi e dei servizi sanitari in Europa.

In particolare si evidenzia, per il carattere altamente innovativo della iniziativa progettuale, l'importanza della partecipazione di EUREGHA, nel ruolo di partner, a H2020 EURIPHI - European Innovative Procurement of Health Innovation. Si tratta di un progetto strategico, in fase di avvio, sugli appalti pre-commerciali, le forme di partenariati innovativi e Public Procurement of Innovative Solutions come veicolo di accrescimento delle prestazioni innovative della Pubblica Amministrazione in un'ottica di ottimizzazione della spesa e dei risultati in Sanità. Per la realizzazione del suo work package la Rete ha costituito un apposito Gruppo di lavoro interregionale composto da esperti del settore.

Tra gli obiettivi prioritari della Rete vi è quello di definire nuovi efficaci strumenti per il governo della domanda di salute dei cittadini nell'ambito di una programmazione dei servizi equa, efficiente e sostenibile, in grado di fornire con continuità risposte appropriate. In tal modo la Rete intende supportare gli Stati membri nell'adozione di piani per la promozione della salute, dell'equità e del benessere capaci di affrontare le sfide della carenza delle risorse e dei nuovi costi in sanità con azioni complessive, interdipendenti, coordinate e coerenti.

In tale contesto si inserisce anche l'organizzazione di eventi formativi/informativi sulle principali tematiche sanitarie che vedono il coinvolgimento di rappresentanti della Commissione Europea, di esperti del Mondo accademico e di stakeholder della filiera della salute. La Regione del Veneto, nell'anno 2018, ha partecipato attivamente, anche tramite il Programma Mattone Internazionale Salute - ProMis di cui è coordinatrice, a importanti eventi di EUREGHA quali il Workshop: "Soluzioni per il passaggio al digitale in sanità" per la prevenzione della fragilità, l'individuazione precoce delle malattie croniche e l' integrazione dei servizi sanitari e assistenziali per le persone affette da demenza, realizzato a Bruxelles il 26 febbraio 2018 e il Briefing dedicato al nuovo Fondo Sociale Europeo Plus (ESF+) per l'istruzione, l'occupazione, l'inclusione sociale, la salute e la lotta alla povertà, svoltosi sempre a Bruxelles il 30 maggio 2018. Quest'ultima tematica è stata ulteriormente approfondita nel documento "La posizione di EUREGHA sul futuro della salute in Europa oltre 2020" presentato dalla Rete il 9 ottobre 2018 a Bruxelles durante il meeting "Salute in tutte le Regioni". Il documento evidenzia il valore intersettoriale della salute e l'importanza di promuovere il coordinamento tra salute, coesione, occupazione, politiche sociali e programmi dell'UE.

Dall'anno 2018 le politiche della Rete si sono incentrate soprattutto su due aree prioritarie di intervento: le cure primarie e le cure integrate. L'obiettivo prioritario è di lavorare con i partner nella definizione di nuovi programmi per la promozione della salute e, in particolare, per le cure integrate, supportati da strumenti operativi e servizi di concezione innovativa. A tal fine è stato attivato un progetto di monitoraggio delle attuali politiche sull'assistenza primaria; l'iniziativa prevede la raccolta di esperienze e buone pratiche, realizzate dai partner nei loro territori, per promuoverne la conoscenza, lo scambio e la condivisione.

L'opuscolo "Primary care. A showcase of best practices from EUREGHA's members", presentato durante la Conferenza annuale di alto livello della Rete sul tema "Cambiare oggi per il domani", tenutasi a Bruxelles lo scorso 6 dicembre 2018, riporta gli esiti della succitata azione di scouting e classificazione delle migliori buone pratiche in materia di cure primarie, implementate e sperimentate con ottimi risultati dal Veneto, dalla Bassa Austria, dalla Catalogna, dalla Comunità di lingua tedesca, dall'Emilia-Romagna, dalle Fiandre e dalla Toscana. Nel documento, tra l'altro, è evidenziato il modello organizzativo di cure primarie adottato dalla Regione del Veneto, fondato su un approccio multiprofessionale e interdisciplinare, in grado di porre in essere meccanismi di integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali territoriali ed ospedaliere.

Il Work plan 2019 approvato nel corso dell'Assemblea Generale di EUREGHA, tenutasi a Landhaus St. Pölten, in Austria, lo scorso 13 marzo, prevede l'incentivazione e lo sviluppo delle azioni, già avviate negli anni precedenti, nel campo dell'assistenza primaria e delle cure integrate. Un particolare focus sarà dedicato alla raccolta di buone pratiche in tema di "digital health" e all'analisi del ruolo della sanità digitale nella gestione della cronicità per garantire continuità, qualità e percorsi di cura partecipati e condotti in un rapporto medico paziente sempre più integrato.

Proseguirà l'attività di coordinamento del forum permanente sulla salute collegato allo strumento interattivo della Commissione Europea denominato "Piattaforma delle politiche sanitarie dell'UE", dedicato a stimolare le discussioni sulle principali questioni di salute pubblica e a condividere conoscenze e migliori pratiche.

Nel primo semestre del 2019 verrà attivata la Rete tematica 2019 dell'UE "Assistenza sanitaria nelle regioni transfrontaliere da parte delle autorità sanitarie regionali e locali", guidata da EUREGHA, per la mappatura e la promozione, attraverso l'individuazione di sfide cruciali comuni e di esperienze di successo, della cooperazione transfrontaliera e regionale nel settore sanitario.

È confermato l'impegno della Rete a portare il punto di vista delle Regioni, nel dibattito europeo sul quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027, sensibilizzando i responsabili decisionali dell'UE sul ruolo cruciale delle Regioni nell'elaborazione delle politiche europee soprattutto in materia di salute e coesione economica, sociale e territoriale.

Il Segretariato della Rete curerà la predisposizione di policy briefs con rappresentanti delle Istituzioni dell'UE e l'organizzazione di workshop in materia di assistenza ambulatoriale, innovazione nel modello dell'assistenza sanitaria, eHealth e raccolta dei dati, Governance e servizi pubblici, cooperazione transfrontaliera e regionale nel settore sanitario, educazione e politiche sociali, fondi strutturali.

Continuerà l'iniziativa di approfondimento sullo stato di attuazione della Direttiva europea "Cross-Border HealthCare" del 2011 a cui la Regione del Veneto partecipa portando come coordinatrice del ProMIS, particolarmente attivo in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le esperienze delle Regioni italiane nel processo di implementazione della Direttiva.

Anche nel corrente anno EUREGHA supporterà, con il ruolo di Segretariato, i lavori del Gruppo interregionale sulla salute e il benessere del Comitato europeo delle Regioni (CdR) incentrati nel biennio 2019-2020 sulla discussione e condivisione dei diversi punti di vista regionali in merito alle principali questioni aperte nei sistemi sanitari quali l'assistenza sanitaria basata sul valore, l'invecchiamento attivo e in buona salute, la Sanità nelle regioni transfrontaliere, la prevenzione della salute, le disuguaglianze di salute e le riforme per la Sanità di oggi e del futuro.

Si evidenzia che la partecipazione del Veneto alla Rete europea EUREGHA si inserisce nel più ampio quadro definito dal vigente Piano Socio-Sanitario Regionale che, in un approccio di ricerca continua dell'eccellenza aperto al confronto europeo ed internazionale, favorisce la partecipazione attiva della Regione ai principali network e partenariati europei in ambito sanitario nonché il suo coinvolgimento attivo nel dibattito sanitario internazionale.

Nell'ambito della strategia regionale di "internazionalizzazione" della sanità veneta, la collaborazione con la Rete si presenta come un'occasione per incentivare la partecipazione qualificata della Regione del Veneto alla definizione e all'implementazione delle politiche di salute in ambito europeo ed internazionale.

Nell'ottica di rafforzare la partecipazione regionale ai processi europei, si inserisce altresì l'impegno della Regione del Veneto, quale coordinatrice del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, a sostenere attivamente e promuovere tutte le attività del Programma finalizzate a supportare i sistemi sanitari delle Regioni italiane nella partecipazione a network, workgroup e iniziative europee.

Quanto sopra è in linea con la consolidata collaborazione della Regione con l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo di Venezia tesa a rafforzare la capacità di agire a livello locale sui determinanti sociali della salute e sulle diseguaglianze ad essi collegati e ad incentivare, per un'efficace programmazione sanitaria, l'adesione ai partenariati europei attivi in ambito sanitario, quali sedi ideali di condivisione delle esperienze, di capitalizzazione delle buone pratiche e di ricerca di una visione generale degli scenari futuri di cura e assistenza.

Tutto ciò premesso, per l'importanza che l'iniziativa riveste e al fine di garantire il proseguimento della collaborazione della Regione del Veneto con EUREGHA, con il presente provvedimento si propone di approvare anche per l'anno 2019 la partecipazione del Veneto alla Rete EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities, con sede a Bruxelles (Belgio).

Gli oneri di partecipazione alla Rete ammontano per il corrente anno ad euro 5.000,00 così come comunicato da EUREGHA con nota del 5 marzo 2019 "2019 Membership Fee EUREGHA ASBL n. 01/003/2019/003".

Con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 5.000,00 per l'esercizio corrente da assegnare a favore del beneficiario EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities, con sede a Bruxelles, Belgio, con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 216 "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario".

A questo fine occorre considerare che la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di riparto del Fondo Sanitario Regionale per gli esercizi 2019 e 2020, con deliberazione n. 38 del 21 gennaio 2019, ha preso atto del programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019, proposti con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10/2019, e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 216 relativa a quanto in oggetto e denominata "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, disponendone l'autorizzazione provvisoria all'erogazione per un importo complessivo massimo di euro 616.400.000,00 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019 è stata disposta l'erogazione ad Azienda Zero di una prima quota dei finanziamenti della GSA, per un importo pari ad euro 65.980.000,00=, che ricomprende anche la linea di spesa sopra citata.

L'Azienda Zero provvederà ad erogare, in un'unica soluzione ad esecutività della presente deliberazione, a favore del beneficiario EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities l'importo di euro 5.000,00= (causale da inserire nel pagamento: 2019 Membership Fee EUREGHA ASBL n. 01/003/2019/003).

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTE le DD.G.R. n. 2023 del 29/11/2011 e n. 964 del 6/07/2018;

VISTA la DGR n. 38 del 21/01/2019;

VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 28/12/2018, n. 12: "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15/01/2019;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31/01/2019;

VISTO l'Atto Costitutivo di EUREGHA del 27/01/2012;

VISTA la nota di EUREGHA del 5/03/20192019 "Membership Fee EUREGHA ASBL n. 01/003/2019/003";

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare la partecipazione per l'anno 2019 della Regione del Veneto a EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities, con sede a Bruxelles (Belgio);

3. di prendere atto che gli oneri per l'anno 2019 connessi alla partecipazione della Regione del Veneto a EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities, con sede a Bruxelles (Belgio) ammontano ad euro 5.000,00=, come risulta da nota di EUREGHA del 5 marzo 2019 "2019 Membership Fee EUREGHA ASBL n. 01/003/2019/003";

4. di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 5.000,00 per l'esercizio corrente da assegnare a favore del beneficiario EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities, con sede a Bruxelles, Belgio, con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 216 "Partecipazione della Regione del Veneto a network e partenariati europei in ambito sanitario";

5. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare, in un'unica soluzione ad esecutività della presente deliberazione, a favore del beneficiario EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities l'importo di euro 5.000,00= (causale da inserire nel pagamento: 2019 Membership Fee EUREGHA ASBL n. 01/003/2019/003);

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;

7. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 393688)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 527 del 30 aprile 2019

Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2019. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, per l'anno 2019, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, i quali necessitano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti, ed il relativo finanziamento fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 attinto dai Finanziamenti della GSA anno 2019. Si approva altresì il finanziamento, per l'anno 2019, di ricoveri umanitari a titolo di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 attinto dai Finanziamenti della GSA anno 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

A partire dall'anno 2001 la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In particolare la legge n. 449/1997 consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre, d'intesa con il Ministero della Salute, programmi assistenziali per autorizzare le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:

- cittadini di Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e nei quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi extra UE la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

La realizzazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie da parte della Regione del Veneto ha reso possibile l'autorizzazione, fino ad oggi, di quasi 700 casi umanitari riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti. Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione di Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale che hanno erogato le prestazioni sanitarie richieste.

L'obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di istituzioni pubbliche o private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare.

Considerato l'esito positivo delle precedenti iniziative si propone di approvare, anche per l'anno 2019, in attuazione dell'articolo 32, comma 15, della L. n. 449/1997, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2019 - Protocollo operativo", nonché la relativa modulistica di cui all'**Allegato B** "Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2019. Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" ed all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", allegati al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale.

Come specificato nell'**Allegato A**, le singole richieste di intervento dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019, esclusivamente da parte di enti pubblici o privati con sede nella Regione del Veneto, utilizzando i modelli di cui all'**Allegato B** e all'**Allegato C**.

In conformità con gli obiettivi fissati dall'art. 32, comma 15, della Legge n. 449/1997, le richieste di intervento saranno valutate, in ordine di presentazione, da un Gruppo di esperti competente ad esaminare le richieste di ricovero e ad autorizzare le relative prestazioni sanitarie, nel rispetto dei criteri individuati dall'**Allegato A**.

Si propone di confermare l'attuale composizione del Gruppo di esperti, istituito con la DGR n. 675 del 16 maggio 2017, i cui componenti sono stati individuati, in attuazione della succitata deliberazione, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con propri decreti, da ultimo con decreto n. 24 del 18 febbraio 2019.

Considerato che i ricoveri finora autorizzati nell'ambito del Programma Ricoveri Umanitari hanno riguardato, per la maggior parte, gravi patologie caratterizzate da un quadro clinico complesso e di difficile programmazione in ordine alla durata ed alla conclusione dei trattamenti sanitari e che pertanto possono necessitare di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, si propone di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le modalità e i termini individuati nell'**Allegato A** della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2019, fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione a favore di cittadini e prosecuzione cure".

Si propone altresì di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione a favore di cittadini e prosecuzione cure".

A questo fine occorre considerare che la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di riparto del Fondo Sanitario Regionale per gli esercizi 2019 e 2020, con deliberazione n. 38 del 21 gennaio 2019, ha preso atto del programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019, proposti con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10/2019, e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 67 relativa a quanto in oggetto e denominata "Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione a favore di cittadini e prosecuzione cure" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, disponendone l'autorizzazione provvisoria all'erogazione per un importo complessivo massimo di euro 616.400.000,00 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019 è stata disposta l'erogazione ad Azienda Zero di una prima quota dei finanziamenti della GSA, per un importo pari ad euro 65.980.000,00=, che ricomprende anche la linea di spesa sopra citata.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2019 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata linea di spesa n. 67, come disposto dalla DGR n. 38/2019.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 32, comma 15, della Legge 27/12/1997, n. 449;

VISTA la L. 30/7/2002, n. 189;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la DGR n. 675 del 16/05/2017;

VISTA la DGR n. 38 del 21/01/2019;

VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 28/12/2018, n. 12: "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15/01/2019;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 24 del 18/02/2019;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31/01/2019;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2019, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2019 - Protocollo operativo", nonché la relativa modulistica di cui all'**Allegato B** "Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2019. Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" e all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le modalità e i termini individuati nell'**Allegato A** della presente deliberazione;
4. di confermare l'attuale composizione del Gruppo di esperti, istituito con la DGR n. 675 del 16 maggio 2017, i cui componenti sono stati individuati, in attuazione della succitata deliberazione, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con propri decreti, da ultimo con decreto n. 24 del 18 febbraio 2019;
5. di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2019, di cui al precedente punto 2, fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione a favore di cittadini e prosecuzione cure";
6. di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, di cui al precedente punto 3, fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma

annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione a favore di cittadini e prosecuzione cure";

7. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2019 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti;
8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata linea di spesa n. 67, come disposto dalla DGR n. 38/2019;
9. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 527 del 30 aprile 2019

PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2019 - PROTOCOLLO OPERATIVO

Chi può presentare la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea (cittadini extra UE), di cui al "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio – Sanitario Regionale - anno 2019" devono essere presentate da Enti/Associazioni aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, in particolare da:

- Enti Pubblici
- Organizzazioni non Governative
- Onlus
- Associazioni di Volontariato
- Enti e Istituti Religiosi
- altri Enti e Istituzioni

A chi deve essere indirizzata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata esclusivamente mediante:

- PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Fino a quando può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata entro il termine perentorio del 31/12/2019.

A favore di chi può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario può essere presentata a favore di soggetti che, al momento della richiesta, presentino tutti i seguenti requisiti:

- cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea;
- residenza in un Paese non appartenente all'Unione Europea;
- condizioni economiche disagiate;
- non trovarsi nel territorio italiano;
- assenza di parenti di ogni ordine e grado residenti in Italia.

Dalla data di presentazione della richiesta, i soggetti interessati potranno entrare nel territorio italiano esclusivamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'intervento sanitario da parte della Regione del Veneto, e solamente al fine di sottoporsi all'intervento sanitario.

Cosa deve contenere la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere redatta esclusivamente secondo il modello fac-simile di cui all'Allegato B della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2019 e contenere in allegato:

- idonea documentazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria (italiana o straniera) comprovante la necessità dell'intervento sanitario oggetto della richiesta; la documentazione sanitaria rilasciata da una Struttura Sanitaria straniera deve essere redatta obbligatoriamente in lingua inglese, ove possibile, accompagnata dalla sua traduzione in lingua italiana;
- documentazione relativa al costo stimato dell'intervento sanitario richiesto (in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore) rilasciata da una Struttura Sanitaria del SSR del Veneto;
- documento "Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" di cui all'Allegato C della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2019, debitamente sottoscritto dal/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente) o, se minorenne, dal genitore esercente la potestà o dal tutore legale;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), nonché di eventuale accompagnatore, ove previsto.

Le richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure e le richieste di intervento sanitario per prestazioni di *follow-up* ambulatoriale (visita di controllo) devono anche riportare:

- numero e anno del caso umanitario del paziente a favore del quale si chiede l'intervento sanitario (dati reperibili in alto a destra nella scheda di valutazione autorizzativa del primo ricovero umanitario);
- data di conclusione del primo ricovero umanitario.

Chi valuta la richiesta di intervento sanitario

Relativamente alla richiesta di intervento sanitario, l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale istruisce la pratica, una volta verificati ai sensi del presente Protocollo:

- il rispetto dei termini per la presentazione;
- i requisiti dell'ente richiedente;
- i requisiti del soggetto a favore del quale è richiesto l'intervento sanitario;
- la completezza della documentazione allegata alla richiesta di intervento sanitario.

Accertata la correttezza della richiesta per gli aspetti amministrativi, l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie la sottopone al Gruppo di esperti che, a seguito di esame e valutazione della documentazione sanitaria prodotta, procede ad autorizzare/non autorizzare le prestazioni sanitarie.
Il Gruppo di esperti, valutate le caratteristiche della patologia e le peculiarità delle prestazioni sanitarie da erogare, può individuare per l'esecuzione dell'intervento sanitario una diversa Struttura Sanitaria del SSR qualora sia ritenuta più idonea rispetto a quella indicata nella richiesta.

Quali sono i criteri di priorità nella valutazione della richiesta di intervento sanitario

Per la valutazione della richiesta di intervento sanitario, il Gruppo di esperti attribuisce priorità alle:

- richieste che riguardino soggetti minori di età;
- richieste che rivestano carattere prioritario, in quanto relative a patologie che richiedono un tempestivo trattamento in considerazione della possibile insorgenza di grave disabilità fisica e/o di un serio rischio per la sopravvivenza del paziente;
- richieste relative a patologie il cui trattamento sia ritenuto idoneo a determinare, con alta probabilità, la completa guarigione del paziente;
- richieste relative a patologie che, a parità di gravità e di rischio per la salute del paziente, presentino la maggiore probabilità di guarigione e/o il minore costo;
- richieste relative a patologie per le quali, successivamente all'intervento sanitario, i necessari controlli ed esami potranno essere erogati dalle Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine del paziente.

Quali prestazioni può riguardare la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve riguardare:

- prestazioni sanitarie di alta specializzazione relative al trattamento di patologie che richiedano competenze medico-specialistiche non esistenti ovvero non facilmente accessibili nei Paesi di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente);
- prestazioni sanitarie di alta specializzazione non effettuabili nei Paesi di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), per carenza di Strutture Sanitarie adeguate ad erogare gli interventi sanitari richiesti; sono escluse dai ricoveri umanitari le prestazioni sanitarie concernenti il trapianto di organi solidi.

La richiesta di intervento sanitario concernente unicamente esami diagnostici deve riguardare:

- esami diagnostici di alta specializzazione e non disponibili nelle strutture sanitarie del Paese di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente).

La richiesta di intervento sanitario può riguardare altresì l'erogazione di prestazioni di ricovero in regime di *day hospital* e *day surgery* nonché di prestazioni ambulatoriali, nonché l'erogazione di trattamenti farmacologici relativi a farmaci non disponibili presso le Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente). In tale ultimo caso,

l'erogazione dei trattamenti farmacologici richiesti deve essere effettuata mediante la farmacia ospedaliera e per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel caso in cui sia necessario un periodo di trattamento farmacologico di durata superiore ai dodici mesi, deve essere presentata una nuova richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure, per la parte di trattamento successiva al termine dei primi dodici mesi.
Qualora a seguito della conclusione dell'intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) si trovi ancora nel territorio italiano e si renda necessaria l'erogazione di un'ulteriore prestazione sanitaria collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originario, l'Ente/Associazione richiedente deve dare comunicazione formale agli Uffici regionali, senza presentare una nuova richiesta di intervento sanitario, allegando la documentazione rilasciata dalla Struttura Sanitaria del SSR attestante le ragioni, le modalità e la durata della prestazione sanitaria.
Qualora a seguito della conclusione dell'intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) non si trovi più nel territorio italiano e si renda necessaria l'erogazione di un'ulteriore prestazione sanitaria collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originario, l'Ente/Associazione richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure, che sarà oggetto di una nuova valutazione da parte del Gruppo di esperti.

Il limite temporale per l'ammissibilità delle richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure, comprese le richieste di prosecuzione cure per trattamenti farmacologici, anche riferite ai casi autorizzati negli anni precedenti a quello in corso, è quello di un anno dalla conclusione del primo intervento sanitario.
Decorso tale termine, qualora si renda necessario un ulteriore intervento sanitario, l'Ente/Associazione richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario.

Il limite temporale per l'ammissibilità delle richieste di intervento sanitario concernenti le prestazioni di *follow-up* ambulatoriale (visita di controllo), anche riferite ai casi autorizzati negli anni precedenti a quello in corso, è quello di tre anni dalla conclusione del primo intervento sanitario.

Quali costi copre l'autorizzazione dell'intervento sanitario richiesto

A seguito dell'autorizzazione dell'intervento sanitario da parte del Gruppo di esperti, la Regione del Veneto si fa carico esclusivamente delle spese relative all'intervento sanitario autorizzato, mediante rimborso diretto alle Strutture Sanitarie del SSR dei costi sostenuti per l'erogazione della prestazione sanitaria richiesta.
La Regione non si fa carico di alcun onere economico relativo al trasporto (in ingresso e in uscita dall'Italia) e all'ospitalità in Italia del/la cittadino/a extra UE beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), né di alcun onere burocratico relativo all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente) nonché di eventuale soggetto accompagnatore, ove previsto. Tali oneri sono integralmente a carico dell'Ente che presenta la richiesta di intervento sanitario.
La medesima disciplina si applica anche in caso di intervento sanitario di prosecuzione cure/*follow-up* ambulatoriale (visita di controllo).

Relazione e rendicontazione da parte delle Strutture del SSR Veneto

Nel termine di 90 giorni dalla chiusura della cartella clinica relativa al/la beneficiario/a (paziente) dell'intervento sanitario, la Struttura del SSR Veneto che ha effettuato il ricovero umanitario/prosecuzione cure/*follow-up* ambulatoriale (visita di controllo), preliminarmente autorizzato, sia in caso di prima autorizzazione sia in caso di prosecuzione cure/*follow-up* ambulatoriale, deve inviare - tramite PEC all'indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it - alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie, sintetica relazione descrittiva dell'intervento effettuato. Alla relazione deve essere allegata idonea documentazione attestante le spese sostenute per le prestazioni sanitarie erogate (determinate in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore) ed un prospetto riepilogativo di rendicontazione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 527 del 30 aprile 2019

RICHIESTA DI INTERVENTO DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

Trasmissione mezzo PEC

Spett.le Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale
Unità Organizzativa
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
Palazzo Molin - San Polo, 2513
30123 VENEZIA
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il/la sottoscritto/a Nome …… Cognome ……

nato/a a ……..……..il……..…., nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione……..……..,

con sede a……..…… prov……...,

codice fiscale/partita IVA ……..……, telefono…….…….....,

cell. ……., indirizzo e-mail/PEC……..……

CHIEDE

☐ l'intervento sanitario per ragioni umanitarie ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.…….del ……/……/2019

☐ l'intervento sanitario a titolo di **prosecuzione cure**

☐ l'intervento sanitario per **prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo)**

a favore del/la cittadino/a extra UE nome ……, cognome ……,

sesso M ☐ F ☐ nato/a a ……..... il ……,

residente a……,

Riquadro da compilare esclusivamente in caso di richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure o di richiesta di intervento sanitario per prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo).

numero e anno del caso umanitario del paziente a favore del quale si presenta la richiesta: n. ...../…….
(dati reperibili in alto a destra nella scheda di valutazione autorizzativa del primo ricovero umanitario)

data di conclusione del primo ricovero umanitario: giorno……..mese ……anno……..

Il/la sottoscritto/a dichiara che il/la cittadino/a extra UE è senza parenti di alcun ordine e grado residenti in Italia e che sono a carico del/la richiedente Ente/Associazione tutte le spese relative al trasporto in Italia, all'ospitalità e al rientro nel Paese di origine del/la cittadino/a extra UE, nonché l'espletamento delle

formalità necessarie all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE e di eventuale accompagnatore (se previsto).

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare alla Regione del Veneto, in caso di accoglimento della richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie, entro 15 giorni dall'inizio dell'intervento sanitario, i dati relativi al ricovero del/la cittadino/a extra UE, e, a conclusione dello stesso, entro i successivi 15 giorni, gli esiti dell'intervento sanitario.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza della normativa vigente che regola la fattispecie in oggetto e che all'esecuzione dell'intervento sanitario non ne consegue l'iscrizione, né obbligatoria né volontaria, del/la cittadino/a extra UE, al Servizio Sanitario Regionale.

Allega i seguenti documenti:

1. documentazione medica comprovante la necessità dell'intervento oggetto della richiesta;
2. documentazione relativa al costo stimato dell'intervento sanitario richiesto (DRG) rilasciata da una Struttura Sanitaria del SSR del Veneto;
3. documento ""Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" (All. C, DGR n. ...../2019) debitamente compilato e sottoscritto dal/la cittadino/a extra UE o, se minorenne, dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore legale;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del/la cittadino/a extra UE e dell'accompagnatore, se previsto.

Luogo e data ……..

Firma del legale rappresentante
e timbro dell'Ente/Associazione

Trattamento dei dati personali dei Legali rappresentanti degli Enti/Associazioni

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679/UE - GDPR), si informano i Legali rappresentanti degli Enti/Associazioni che il trattamento dei loro dati personali, forniti con la presente Richiesta di intervento di assistenza sanitaria, è finalizzato all'istruttoria della Richiesta medesima ed avviene a cura delle persone autorizzate al trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per effettuare l'istruttoria. Ai predetti Legali rappresentanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la limitazione del trattamento.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali, a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 9 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* di Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR nr. 527 del 30 aprile 2019

PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE – ANNO 2019

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(*ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR*)

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti e, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), i predetti trattamenti sono effettuati "*nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona*".

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto.

Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è:
- attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di soggetti, cittadini extra/UE che, per le ragioni umanitarie di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15), necessitano di assistenza sanitaria in Italia;
- instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e i soggetti del Servizio sanitario nazionale.

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a: Ministero della Salute al fine del monitoraggio annuale su base nazionale, Aziende/Enti del SSSR competenti ad erogare la prestazione sanitaria – ricovero umanitario - a favore di cittadini extra/UE, Associazione/Ente richiedenti il ricovero umanitario, e non saranno diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia questi sono necessari per il normale svolgimento delle attività amministrative di gestione delle pratiche di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie correlate alle richieste di ricovero umanitario ai sensi del vigente Programma regionale di ricoveri umanitari attuativo della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15). Pertanto un mancato conferimento dei dati personali può comportare un impedimento nel fornire riscontro alle richieste di ricovero umanitario.

F.to Il Dirigente Delegato

Per ricezione e presa visione, firma leggibile del paziente cittadino extra UE (se minorenne è necessaria la firma del genitore esercente la potestà genitoriale o del tutore legale).

Luogo e data _____ Firma_____

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D DGR nr. 527 del 30 aprile 2019

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE
(scheda riservata agli uffici regionali)

Caso n.	/
DGRV n.	/

☐ Richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.…….del ……/……/2019

☐ Richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure

☐ Richiesta di intervento sanitario per prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo)

Associazione/Ente richiedente……..C.F……richiesta del……prot. RV……. del……..

Soggetto a favore del quale è richiesto l'intervento sanitario (nome, cognome, data nascita, sesso e nazionalità)_____

Diagnosi _____

Tipo di intervento richiesto _____

Costo stimato della prestazione sanitaria in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore_____

Azienda/Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale che effettuerà l'intervento sanitario_____

Il Gruppo di esperti, preso atto della richiesta di assistenza sanitaria e della relativa documentazione:

☐ AUTORIZZA

☐ NON AUTORIZZA

☐ REVOCA

note: _____

Venezia, lì……..

firmato:

_____

_____

_____

03c4b34b

(Codice interno: 393689)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 528 del 30 aprile 2019

Approvazione del Progetto "Treno della Salute" e autorizzazione per l'anno 2019 del finanziamento per la sua realizzazione.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende assegnare un finanziamento per l'anno 2019, a favore della Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - Medici con l'Africa CUAMM ONG/ONLUS, sede di Padova, per la realizzazione del Progetto "Treno della Salute", di cui si dispone l'approvazione con la presente delibera.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Da sempre la Regione del Veneto è impegnata a fianco dei cittadini nel promuovere, proteggere e curare la salute. Nello specifico, da tempo persegue una politica di sensibilizzazione, informazione ed interventi nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione (PRP), al fine di tutelare la salute dei cittadini attraverso programmi di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili.

In particolare, con il citato PRP vengono sostenuti Programmi regionali specifici di promozione della salute, al fine di contrastare i principali fattori di rischio per lo sviluppo di malattie croniche, quali fumo, alcol, scorretta alimentazione e scarsa attività motoria, con l'obiettivo di diffondere una cultura tendente all'adozione di stili di vita salutari e all'importanza della prevenzione attraverso programmi consolidati di screening oncologici.

In tale contesto, già nel corso del 2017, con la D.G.R. n. 1972 del 06/12/2017, ha trovato attuazione il Progetto "Treno della Salute", un'iniziativa di Medici con l'Africa CUAMM, prima organizzazione italiana che dal 1950 si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane, che viene realizzata in collaborazione con la Regione del Veneto, i Ferrovieri con l'Africa e Trenitalia, ed finalizzata ad offrire informazione, prevenzione e orientamento ai cittadini del Veneto.

Il Treno della Salute mira a diventare un appuntamento annuale di riferimento per il territorio e per i cittadini del Veneto. Pertanto, anche per il 2019 si propone all'adozione della Giunta Regionale il Progetto "Treno della Salute", presentato dalla Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - Medici con l'Africa CUAMM ONG/ONLUS, sede di Padova, di cui all'**Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che è volto a diffondere informazioni sui fattori di rischio delle principali malattie croniche, a offrire consigli sugli stili di vita salutari e le buone pratiche in prevenzione e a promuovere e sostenere i valori universali di salute globale ed equità in salute, attraverso la conoscenza delle differenze economiche, sociali e culturali tra la Regione Veneto e le zone povere dell'Africa.

In particolare, il Progetto ha come obiettivi:

- diffondere informazioni e sensibilizzare sui fattori di rischio delle principali malattie croniche e offrire consigli sugli stili di vita salutari e le buone pratiche in prevenzione;
- promuovere e sostenere i valori universali di salute globale ed equità in salute attraverso la conoscenza delle differenze economiche, sociali e culturali tra la regione Veneto e le zone povere dell'Africa. Questo per dare pieno significato e attuazione a una visione di salute come stato di benessere bio-psico-sociale e come diritto umano fondamentale;
- assessment (intervista, screening e valutazione): classificazione del visitatore all'interno di una delle 4 categorie di rischio attraverso un'intervista e uno screening generale (pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia, altezza-peso-BMI, circonferenza addominale, elettrocardiogramma, valutazione dello stile di vita); successivo orientamento del visitatore verso il desk di counseling più idoneo;
- counselling: quattro tavoli tematici di orientamento e offerta di attività per il cambiamento degli stili di vita non corretti, quali la nutrizione (counselling e bioimpedenziometria), il tabagismo (counselling e misurazione CO), l'attività motoria (counselling e palestra della salute) e lo screening oncologico (counselling);
- raccogliere le donazioni per sostenere il progetto "Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni" a Pujehun in Sierra Leone, uno dei Paesi con il più alto tasso di mortalità materna al mondo.

Il "Treno della Salute" è composto da cinque vagoni:

- "vagone 1": laboratorio scientifico sull'alimentazione (dedicato ai bambini della scuola primaria);

- "vagone 2": Laboratorio motorio MuoverSì per spiegare l'importanza dell'attività fisica (dedicato ai bambini della scuola primaria);
- "vagone 3": sensibilizzazione dei cittadini sulla realtà della Sierra Leone;
- "vagone 4": assessment realizzato attraverso interviste, screening e valutazione;
- "vagone 5": counseling realizzato attraverso tavoli tematici sull'orientamento e le attività per il cambiamento degli stili di vita.

Il "Treno della Salute" diventa, quindi, un luogo dove tutta la cittadinanza, in particolar modo le famiglie e le persone disagiate, i bambini delle scuole, potranno ricevere informazioni, screening e orientamento sulle principali malattie croniche e i relativi fattori di rischio e le opportunità esistenti nel territorio a sostegno di scelte salutari.

Inoltre, il "Treno della Salute" rappresenta un esempio di intersettorialità, in quanto l'iniziativa vede impegnati con gli stessi obiettivi di salute la Regione del Veneto, il CUAMM, i Ferrovieri con l'Africa , Trenitalia e le Aziende ULSS del Veneto, che mettono a disposizione personale sanitario competente nell'ambito della prevenzione e promozione della salute.

In continuità con l'esperienza del 2017 e in considerazione dell'importanza dell'iniziativa descritta nel Progetto, con il presente provvedimento si propone di assegnare alla Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - Medici con l'Africa CUAMM ONG/ONLUS, con sede a Padova, un finanziamento complessivo massimo di euro 80.000,00 per il corrente esercizio a sostegno delle spese necessarie per la realizzazione del Progetto "Treno della Salute".

Con la L.R. n. 19 del 25/10/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss" è stata istituita l'Azienda Zero che tra le proprie funzioni ha la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).

Con proprio Decreto n. 10 del 15/01/2019, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, sulla base delle proposte delle competenti Strutture regionali, ha effettuato la programmazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) per l'esercizio 2019, ai fini della successiva approvazione e autorizzazione da parte della Giunta Regionale, in base a quanto previsto dalla citata L.R. n. 19/2016, avvenuta con la D.G.R. n. 38 del 21/01/2019.

Successivamente, con il D.D.R. n. 3 del 31/01/2019 del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR si è proceduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo della L.R. n. 19/2016, l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019 a favore di Azienda Zero.

Considerato che tra le linee di spesa, assegnate nell'anno 2019 alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per la realizzazione di specifiche progettualità, non è stata prevista quella per il Progetto "Treno della Salute", con nota prot. n. 122833 del 27/03/2019 è stata richiesta la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2019 dal Centro di responsabilità U.O. Commissione Salute e Relazioni Socio Sanitarie (codice struttura 7200000700) alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria (codice struttura 7200090000) sul capitolo di spesa n. 103285 (spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA. L.R. 14.09.1994, n. 55 art, C1P.to B lett)" del Bilancio di previsione regionale per l'anno 2019 per un importo di euro 80.000,00, procedendo nel seguente modo:

- variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0066 denominata "Finanziamento di iniziative/eventi formativi/informativi correlati al coordinamento del Programma Mattone Internazionale Salute - PROMIS" per euro 80.000,00;
- variazione in aumento sulla nuova linea di spesa n. 0260 denominata "Treno della Salute" per euro 80.000,00.

Pertanto, con il presente provvedimento si popone di assegnare alla Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - Medici con l'Africa CUAMM ONG/ONLUS, con sede a Padova, un finanziamento complessivo massimo di euro 80.000,00 per il corrente esercizio, la cui copertura finanziaria è a carico delle risorse per finanziamento della GSA, stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285 (spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to B), inserite nella nuova linea di spesa n. 0260 denominata "Treno della Salute"; natura della spesa: debito non commerciale.

Si dispone, inoltre, che Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento a favore della Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - Medici con l'Africa CUAMM ONG/ONLUS, con sede a Padova, secondo le seguenti modalità:

- il 60% del finanziamento assegnato, pari ad euro 48.000,00, ad esecutività del presente provvedimento;
- il 40% del finanziamento assegnato, a saldo, pari ad euro 32.000,00, su disposizione della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, previa presentazione da parte della Fondazione, entro e non oltre il 27/09/2019, di idonea consuntivazione delle spese sostenute, nonché di relazione delle attività svolte.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE la L.R. n. 55 del 16/12/1999, la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 1 del 10/1/1997;

VISTE la D.G.R. n. 1972 del 06/12/2017, la D.G.R. n. 38 del 21/01/2019;

VISTI il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 10 del 15/01/2019, il D.D.R. del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 3 del 31/01/2019;

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto "Treno della Salute", presentato dalla Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - Medici con l'Africa CUAMM ONG/ONLUS, sede di Padova, di cui all'**Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di approvare la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2019 dal Centro di responsabilità U.O. Commissione Salute e Relazioni Socio Sanitarie (codice struttura 7200000700) alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria (codice struttura 7200090000) sul capitolo di spesa n. 103285 (spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA. L.R. 14.09.1994, n. 55 art, C1P.to B lett)" del Bilancio di previsione regionale per l'anno 2019 per un importo di euro 80.000,00, procedendo nel seguente modo:

   - variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0066 denominata "Finanziamento di iniziative/eventi formativi/informativi correlati al coordinamento del Programma Mattone Internazionale Salute - PROMIS" per euro 80.000,00;
   - variazione in aumento sulla nuova linea di spesa n. 0260 denominata "Treno della Salute" per euro 80.000,00;

4. di assegnare alla Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - Medici con l'Africa CUAMM ONG/ONLUS, con sede a Padova, per la realizzazione del Progetto "Treno della Salute", una quota di complessivi euro 80.000,00, nuova linea di spesa n. 0260 denominata "Treno della Salute", per il corrente esercizio, a carico delle risorse per i finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 (spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to B), già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 38 del 21/01/2019 e dal D.D.R. n. 3 del 31/01/2019 del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR;

5. di incaricare Azienda Zero ad erogare, a favore della Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - Medici con l'Africa CUAMM ONG/ONLUS, con sede a Padova, il finanziamento di cui al punto 4) per la realizzazione del "Treno della Salute";

6. di stabilire che la somma di cui al punto 4), verrà erogata al beneficiario nel seguente modo:

   - il 60% del finanziamento assegnato, pari ad euro 48.000,00, ad esecutività del presente provvedimento;
   - il 40% del finanziamento assegnato, a saldo, pari ad euro 32.000,00, su disposizione della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, previa presentazione da parte della Fondazione, entro e non oltre il 27/09/2019, di idonea consuntivazione delle spese sostenute, nonché di relazione delle attività svolte.

7. di dare atto che la gestione contabile e amministrativa del Progetto è affidata alla Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - Medici con l'Africa CUAMM ONG/ONLUS, con sede a Padova, per quanto di competenza;

8. di dare atto che la spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

10. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 528 del 30 aprile 2019**

IL TRENO DELLA SALUTE
PREVENZIONE SOLIDARIETÀ

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM

Dal 2 al 22 maggio 2019

ef320bbf

INIZIATIVA

Il Treno della Salute è un'iniziativa di **Medici con l'Africa Cuamm** - in collaborazione con **Regione Veneto, Ferrovieri con l'Africa** e **Trenitalia** – finalizzata a offrire **informazione, prevenzione e orientamento** ai cittadini del Veneto.

Un luogo dove **tutta la cittadinanza** e in particolar modo le **famiglie e persone disagiate, i bambini delle scuole** e **i frequentatori della stazione** possono ricevere **informazioni, screening e orientamento sulle principali malattie croniche** e i relativi **fattori di rischio**.

TAPPE

Dal **2 al 22 maggio** il Treno della Salute stazionerà in ognuna delle seguenti stazioni:

- **PADOVA**
- **VICENZA**
- **VERONA**
- **BELLUNO**
- **VENEZIA**
- **PORTOGRUARO**
- **ROVIGO**
- **TREVISO CENTRALE**
- **BASSANO DEL GRAPPA**

Il Treno della Salute mira a diventare un **appuntamento annuale** di riferimento per il territorio e per i cittadini del Veneto.

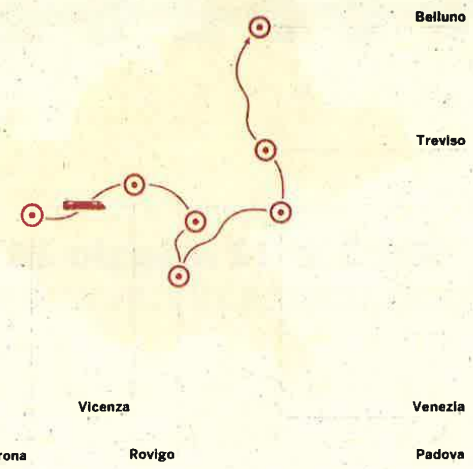

2

PROMOTORI

Medici con l'Africa Cuamm

La prima organizzazione italiana che dal 1950 si spende per la **promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane** (oltre 1.600 i volontari partiti). E' impegnata a fianco di medici e infermieri locali negli ospedali e nelle università di Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda.

Ferrovieri con l'Africa

Un gruppo di ferrovieri del Trasporto Regionale del Veneto di Trenitalia che si sono **impegnati a sostenere attivamente Medici con l'Africa Cuamm**. Il loro aiuto è diretto a favore del progetto *Prima le mamme e i bambini* ed in particolare alla componente relativa al trasporto delle donne incinte.

Regione Veneto e ULSS

La Regione del Veneto da tempo persegue una politica di informazione e sensibilizzazione a sostegno del Piano di Prevenzione Nazionale al fine di **tutelare la salute dei cittadini attraverso i programmi di prevenzione** delle malattie croniche non trasmissibili.

PARTNER E COLLABORATORI

Istituzioni e amministrazioni locali

Rappresentanti dei Comuni, delle Province e della Regione vengono coinvolti il giorno d'inaugurazione: un'iniziativa per celebrare la **salute come valore universalmente riconosciuto**.

Caritas e parrocchie

Per offrire il servizio di screening alle persone più indigenti, Medici con l'Africa vuole creare una rete con **enti e realtà che si occupano di persone in stato di disagio coinvolgendo Caritas del Veneto e Parrocchie.**

Associazioni

Il Treno della Salute vuole essere un contenitore in cui collaborare e cooperare con le associazioni che **offrono informazioni e prevenzione** legate a determinate patologie (es. Amici del Cuore..).

ef320bbf

OBIETTIVI

1. INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Diffondere **informazioni sui fattori di rischio** delle principali malattie croniche e offrire **consigli sugli stili di vita salutari e le buone pratiche in prevenzione**.

Promuovere e sostenere **i valori universali di salute globale ed equità in salute** attraverso la conoscenza delle **differenze economiche, sociali e culturali** tra la regione Veneto e le zone povere dell'Africa. Questo per dare pieno significato e attuazione a una visione di salute come stato di **benessere bio-psico-sociale** e come **diritto umano fondamentale**.

2. ASSESSMENT: INTERVISTA, SCREENING E VALUTAZIONE

Classificazione del visitatore all'interno di una delle 4 categorie di rischio attraverso **un'intervista e uno screening generale** (pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia, altezza-peso-BMI, circonferenza addominale, elettrocardiogramma, valutazione dello stile di vita).

Successivamente il visitatore viene **orientato verso il desk di counseling più idoneo**.

3. COUNSELLING

Quattro tavoli tematici di **orientamento e offerta di attività** per il **cambiamento degli stili di vita non corretti**: Nutrizione (counselling e bioimpedenziometria), Tabagismo (counselling e misurazione Co), Attività motoria (counselling e palestra della salute) e Screening oncologico (counselling)

Le attività di *informazione, assessment e counselling* saranno svolte dai **volontari di Medici con l'Africa Cuamm e dal personale delle ULSS coinvolte nell'iniziativa** (per ogni giornata di attività è previsto l'impegno di circa 15 persone).

4. RACCOLTA FONDI

Raccogliere donazioni per sostenere il progetto ***"Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni"*** **a Pujehun in Sierra Leone,** uno dei paesi con il più **alto tasso di mortalità materna al mondo.**
Dal 2012 Medici con l'Africa si dedica alla **tutela della salute materno-infantile** a Pujehun attraverso il **rafforzamento del sistema di trasporto delle donne incinte e il consolidamento dei servizi di diagnostica e di laboratorio.**

ef320bbf

TARGET E ATTIVITÀ PREVISTE

Il Treno della Salute è un **progetto rivolto a tutti i cittadini** e in particolare a:

A. FAMIGLIE E PERSONE DISAGIATE

FINE: offrire **informazione**, **assessment** e **counseling.**

STRUMENTI: visita dei 3 vagoni che compongono il percorso dedicato agli adulti (vedi sezione "Allestimento del Treno della Salute"). L'identificazione del target è fatta in collaborazione con **le Caritas del Veneto, le parrocchie, i servizi sociali e le associazioni** che offrono servizi alle persone disagiate.

COINVOLGIMENTO: assistenza a circa **1.000 persone** (circa 16 persone all'ora).

B. IL MONDO DELLA SCUOLA

FINE: offrire **informazione e sensibilizzazione** sull'importanza della prevenzione, degli stili di vita sani e sulle disuguaglianze in salute nel mondo.

STRUMENTI: Visita dei 3 vagoni che compongono **il percorso didattico dedicato ai bambini** (vedi sezione "Allestimento del Treno della Salute");

COINVOLGIMENTO: **1.000 studenti e 80 insegnanti** attraverso le attività del treno didattico (2 classi ogni mattina per un totale di circa il 2% dei quasi 50.000 bambini di 3ª delle scuole primarie del Veneto).

C. FREQUENTATORI ABITUALI DELLA STAZIONE (PENDOLARI, TURISTI)

FINE: offrire **informazione e sensibilizzazione, screening e counselling**.

STRUMENTI: **visita dei tre vagoni che compongono il percorso dedicato agli adulti** (vedi sezione "Allestimento del Treno della Salute"). La promozione di questa attività avviene attraverso una **campagna di comunicazione** realizzata in collaborazione con la Regione del Veneto, le ULSS e Trenitalia.

COINVOLGIMENTO: **da 4.000 a 8.000 frequentatori** delle stazioni (0,5-1 % degli 800.000 viaggiatori, calcolati con una media di 40.000 pendolari giornalieri nei 20 giorni in cui il treno staziona nelle varie città).

ef320bbf

PROGETTO SOSTENUTO E PROSPOSTE DI COINVOLGIMENTO

Attraverso il "Treno della Salute" verrà proposto **il sostegno al progetto "*Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni*"**, in particolare alle attività realizzate **presso il distretto di Pujehun in Sierra Leone.**

L'attenzione sarà focalizzata su due ambiti di intervento:

- **il rafforzamento dei servizi di diagnostica e laboratorio e dei servizi materno infantili** dell'ospedale di Pujehun con l'obiettivo di contribuire a **ridurre la mortalità materna, neonatale e infantile.**
- **il miglioramento del sistema di trasporto**, che gioca un ruolo centrale nell'accesso ai sistemi sanitari: dare ad una donna incinta la **possibilità di accedere senza costi di trasporto ad un ospedale o un centro sanitario** è un elemento chiave per **garantire cure e assistenza** a se stessa e al suo bambino.

PROPOSTA D'IMPEGNO PER LE SCOLARESCHE: ogni scolaresca può impegnarsi in favore di una raccolta fondi simbolica per l'adozione di una mamma e un bambino per 1000 giorni.

PROPOSTA D'IMPEGNO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI: ad ogni Comune veneto coinvolto viene proposto di offrire un impegno simbolico a favore del progetto; l'adesione al progetto avviene attraverso l'adozione di una delibera da parte di ogni Consiglio Comunale.

PROPOSTA D'IMPEGNO PER I VISITATORI DEL TRENO: alle persone che hanno visitato il treno e hanno usufruito dei servizi di screening e orientamento, vengono fornite informazioni sul progetto "Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni" e su come poterlo sostenere.

ef320bbf

ALLESTIMENTO DEL TRENO DELLA SALUTE

Il Treno della Salute è composto da **cinque vagoni**:

VAGONE 1

Laboratorio scientifico sull'alimentazione e visione dei cartoni prodotti dalle classi vincitrici del **programma Raccontiamo la salute con le 4A** (dedicato ai bambini)

VAGONE 2

Laboratorio motorio MuoverSì per spiegare l'importanza dell'attività fisica attraverso giochi didattici (dedicato ai bambini)

VAGONE 3

Ingresso al Treno della Salute.

Vagone allestito per sensibilizzare i cittadini sulla realtà della Sierra Leone. Attraverso **foto, mappe e didascalie** si vuole creare un momento di confronto tra la nostra realtà sanitaria e quella del **distretto di Pujehun, del suo ospedale e del laboratorio realizzato dalla Regione del Veneto** che si continua a sostenere. Sarà inoltre possibile vedere alcuni strumenti e attrezzature utilizzate in un tipico ospedale rurale africano (es. *gli strumenti di laboratorio utilizzati per identificare i casi di malaria, il letto per i malati di colera, la bilancia ad albero per pesare i bambini, il braccialetto per misurare grado di malnutrizione, i cappellini di lana per i bambini prematuri, i kit distribuiti alle neo mamme, ecc...*). Questo per dare la possibilità alle persone che accedono al treno di **conoscere alcuni aspetti concreti della sanità in Africa** (e in particolare della Sierra Leone): **un'esperienza di confronto con la realtà sanitaria che si incontra negli ospedali della nostra Regione.**

Il vagone servirà anche da **sala d'aspetto** dove sarà possibile accomodarsi in attesa del proprio turno.

VAGONE 4

Assessment realizzato attraverso interviste, screening e valutazione

VAGONE 5

Counseling realizzato attraverso tavoli tematici sull'orientamento e le attività per il cambiamento degli stili di vita

I **percorsi di visita** previsti sono:

ef320bbf

ALLEGATO A DGR nr. 528 del 30 aprile 2019

Progetto: TRENO DELLA SALUTE 2019 BUDGET RdV

Periodo: Gennaio-Maggio 2019
Gennaio-Aprile: preparazione e sensibilizzazione
Maggio: servizi prevenzione sul treno

Codice	Voci di spesa	Unità	N. Unità	Costo Unitario in €	Costo totale in €	CUAMM e altri donatori	RdV
1	**RISORSE UMANE**						
1.1	Coordinamento del progetto (quota parte)	Mese	5	1.200,00	6.000,00		6.000,00
1.2	Coordinamento gestione RU (quota parte)	Mese	5	400,00	2.000,00		2.000,00
1.3	Responsabile comunicazione (quota parte)	Mese	5	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.4	Social Media manager (quota parte)	Mese	5	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.5	Ufficio Stampa (quota parte)	Mese	5	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.6	Dialogatori/hostess	Giorno	42	30,00	1.260,00	1.260,00	
1.7	Medici (rimborso spese)	Giorno	63	50,00	3.150,00	3.150,00	
	Subtotale Risorse Umane				27.410,00	19.410,00	8.000,00
2	**SPESE PER IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA'**						
	Attività 1: Allestimento Treno della Saute e Stazioni						
2.1	Affitto e assicurazione Treno della Salute	Treno	1	25.000,00	25.000,00		25.000,00
2.2	Allestimento interno vagoni (box, tavoli, sedie, etc)	Vagone	5	3.500,00	17.500,00		17.500,00
2.3	Allestimento esterno vagoni	Vagone	5	2.500,00	12.500,00	12.500,00	
2.4	Muri, cartonati e percorso a terra stazioni	Stazione	7	1.000,00	7.000,00		7.000,00
	Attività 2: Informazione e sensibilizzazione sulle malattie croniche						
2.5	Preparazione e stampa locandine, pieghevoli, pendoli, materiali informativi etc...	Fornitura	1	6.000,00	6.000,00		6.000,00
2.6	Piano comunicazione social	Piano	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.7	Realizzazione video trailer e di rendiconto per promuovere i servizi di prevenzione delle malattie croniche	Video	1	2.000,00	2.000,00		2.000,00
2.8	Piano promozionale per incentivare la prevenzione	Piano	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Attività 3: assessment e counseling						
2.9	Attrezzature sanitarie per test di prevenzione (sfigmomanometri, stetoscopi...)	Fornitura	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2.10	Materiali di consumo per test di prevenzione (guanti, cotone ...),	Fornitura	1	4.500,00	4.500,00		4.500,00
2.11	Equipaggiamento per raccolta dati (tablet)	Pezzo	4	200,00	800,00		800,00
2.12	Equipaggiamento per raccolta dati (carta, moduli, penne, cartelline...)	Fornitura	1	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Attività 4: lancio dell'iniziativa						
2.13	Buffet e allestimento (gazebi, service, pedana,..)	Evento	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
2.14	Evento di apertura	Evento	1	3.000,00	3.000,00		3.000,00
	Subtotale Spese per implementazione Attività				95.800,00	29.000,00	66.800,00
3	**SPESE DI GESTIONE**						
3.1	Attrezzatura IT (computer e telefono)	Fornitura	1	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.2	Carburante per spostamenti	Mese	21	100,00	2.100,00		2.100,00
3.3	Spese di missione nei capoluoghi di provincia (vitto e alloggio)	Missione	21	100,00	2.100,00		2.100,00
	Subtotale Spese di Gestione				5.200,00	-	5.200,00
	TOTALE				**128.410,00**	**48.410,00**	**80.000,00**

ef320bbf

(Codice interno: 393690)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 529 del 30 aprile 2019

Recepimento Accordo n. 225/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene recepito l'Accordo n. 225/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome in relazione allo schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo di garantire una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza, nonché condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale.

La medesima legge all'articolo 6, comma 1, lettera c) prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, venga promossa una uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse, nonché delle Unità di Raccolta, delle frigo emoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro per le emergenze e di cellule staminali, prevedendo l'individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 e ai principi generali di cui all'articolo 11.

Con Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR), sono state definite le caratteristiche e le funzioni della Struttura regionale di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali (in Veneto denominata CRAT: Centro Regionale Attività Trasfusionale), quale struttura di coordinamento tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale.

Con Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR), recepito dalla Regione del Veneto con DGR n. 546 del 26 aprile 2016, sono state definite le tariffe per la cessione di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati scambiati tra Regioni e Province Autonome.

Va considerato che ad oggi aziende sanitarie, enti di ricerca, strutture sanitarie, strutture universitarie o imprese di produzione di dispositivi diagnostici in vitro richiedono alle aziende sanitarie dove insistono i servizi trasfusionali la cessione di sangue e dei suoi prodotti ai fini di un loro utilizzo in ambito di laboratorio o per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro. La cessione di sangue e dei suoi prodotti riguarda esclusivamente prodotti non utilizzabili per scopo clinico o destinati all'eliminazione per scadenza in quanto non rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dal decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", quindi senza alcun impatto sull'autosufficienza regionale o nazionale di sangue e dei suoi prodotti.

Ciò premesso, ravvisata la necessità di garantire uniformità in materia sul territorio nazionale, è stato sancito l'Accordo n. 225/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro".

Con il presente atto si propone di recepire l'Accordo n. 225/CSR del 13 dicembre 2018, di cui all'**Allegato A** quale parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il 4° Piano sangue e plasma regionale 2004-2006;

Vista la Legge 21 ottobre 2005, n. 219;

Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista la DGR n. 1423 del 15 maggio 2007;

Vista la DGR n. 3910 del 4 dicembre 2007;

Visto l'Accordo Stato Regioni n. 206 del 13 ottobre 2011;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015;

Vista la DGR n. 546 del 26 aprile 2016;

Vista la DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di recepire l'Accordo n. 225/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro", di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
2. di prevedere che le nuove convenzioni delle Aziende sanitarie per la cessione del sangue e dei suoi prodotti, non utilizzabili per scopo clinico o destinati all'eliminazione per scadenza, per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro, siano stipulate in conformità allo schema tipo dell'Accordo di cui al punto 1. ed in collaborazione con il CRAT di Azienda Zero;
3. di incaricare la Direzione Programmazione sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico- diagnostici in vitro".

Rep. Atti n. 225/CSR del 13 dicembre 2018

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 dicembre 2018.

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante " Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", che detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali, allo scopo di garantire una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza, nonché condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

VISTI i seguenti Atti sanciti in sede di Conferenza Stato – Regioni:

- l'Accordo Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recante " I requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica";
- l'Accordo Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, in materia di caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali;
- l'Accordo Rep. Atti n. 149 /CSR del 25 luglio 2012, recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";
- l'Accordo Rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015, concernente " Indicazioni in merito al prezzo sanitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni";

VISTA la nota in data 26 ottobre 2018 con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, diramato dall' Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in data 30 ottobre 2018;

VISTA la nota del 29 novembre 2018, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per il giorno 19 dicembre 2018, successivamente annullata, considerato l'assenso tecnico comunicato dal Coordinamento Tecnico interregionale in sanità in data 3 dicembre 2018;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

CONSIDERATO

- che l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prevede che con uno o più accordi tra governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, venga promossa una uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse, nonché delle unità di raccolta, delle frigo emoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro per le emergenze e di cellule staminali, sono individuate dalle Regioni le strutture e gli strumenti necessari per garantire un coordinamento intra regionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 e ai principi generali di cui all'articolo 11 della medesima legge.
- che il citato accordo Stato-Regioni 206/CSR del 13 ottobre 2011 ha stabilito le caratteristiche e le funzioni della Struttura regionale di coordinamento tecnico scientifico (SRC) per le attività trasfusionali, quale struttura di coordinamento tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale.
- che ad oggi le aziende sanitarie, enti di ricerca, strutture sanitarie, strutture universitarie o imprese di produzione di dispositivi diagnostici in vitro richiedono ai servizi trasfusionali la cessione di sangue e dei suoi prodotti ai fini di un loro utilizzo in ambito di laboratorio o per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro.
- che la cessione di sangue e dei suoi prodotti riguarda esclusivamente prodotti non utilizzabili per scopo clinico o destinati all'eliminazione per scadenza e non deve comportare alcun impatto sull'autosufficienza regionale o nazionale.
- che è necessario adottare per la cessione del sangue e dei suoi prodotti, nell'ambito della convenzione in questione, le tariffe stabilite dall'Accordo Stato- Regioni del 20 ottobre 2015.
- che è necessario, al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale, stabilire un nuovo schema tipo di convenzione in conformità alle normative vigenti.

SI CONVIENE

1. E' approvato il documento concernente lo schema tipo di convenzione tra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, aziende sanitarie o enti di ricerca o strutture sanitarie, strutture sanitarie universitarie o imprese, per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico diagnostici in vitro, di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.
2. La cessione del sangue o dei suoi prodotti avviene senza impatto sull'autosufficienza regionale e nazionale e riguarda solo i prodotti destinati all'eliminazione per scadenza

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ovvero non utilizzabili per scopo clinico trasfusionale in quanto non rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dal decreto del Ministro della Salute del 2 novembre 2015.

3. Per le cessioni di cui al punto 2, si applicano le tariffe previste dalla normativa vigente per la cessione sangue e dei suoi prodotti tra aziende sanitarie e tra regioni.
4. La struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali comunica ogni anno entro il 30 marzo, al Centro Nazionale Sangue, anche attraverso il SISTRA, la tipologia e le qualità di prodotti ceduti durante l'anno precedente nell'ambito delle convenzioni.
5. Entro sei mesi dalla data del presente accordo, le regioni e le province autonome recepiscono lo stesso, dandone attuazione, in base alla propria organizzazione territoriale.
6. All'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibilità a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Eugenio Gallozzi

IL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani

3dFce2f4

All. A

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI PER USO DI LABORATORIO E PER LA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

L'anno ..... addì..... negli uffici del ..... Via .....

TRA

La Regione/Provincia Autonoma....., attraverso la Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) nella persona del Responsabile..... di qui innanzi "SRC cedente";

o

L'Azienda Sanitaria/Ente, sede del servizio trasfusionale, ... nella persona del ..... (indicare ruolo), acquisito il parere scritto vincolante del Responsabile della SRC, di qui innanzi "Azienda/Ente cedente";

E

La Regione/Provincia Autonoma/l'Azienda sanitaria/Ente di ricerca/Struttura sanitaria/Struttura Universitaria/Fabbricante.....rappresentata da (indicare ruolo) ..... con sede in ....., di qui innanzi "Azienda/Ente ricevente";

VISTO il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante "Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro";

VISTO il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione a decorrere dalle date previste nel regolamento medesimo;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" e successive modifiche e integrazioni e in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, che prevede che il sangue umano non è fonte di profitto e che le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria;
- l'articolo 11, comma 1, che stabilisce che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità

3dfce2f4

e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", (Rep. Atti n. 206/CSR), del 13 ottobre 2011;

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168 CSR);

VISTO il decreto ministeriale 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300, con particolare riguardo alle disposizioni dell'Allegato VIII, paragrafo A - Premessa, punto 2, relative al conferimento nel più breve tempo possibile delle unità di plasma, rilevate positive ai marcatori infettivi, al laboratorio di qualificazione biologica che ha eseguito i test;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTA la richiesta da parte di ....., in data....., con cui si chiede la cessione di ..... ai fini di .....;

RITENUTA la richiesta conforme a quanto previsto dalla normativa in materia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. La presente convenzione regola la cessione di: (specificare)
   - *a)* sangue intero;
   - *b)* emazie concentrate;
   - *c)* plasma fresco congelato;
   - *d)* plasma da aferesi;
   - *e)* piastrine da aferesi;
   - *f)* *buffy-coat*;
   - *g)* piastrine da *pool* di *buffy coat*;
   - *h)* concentrato piastrinico da sangue cordonale;
   - *i)* plasma ricco in piastrine da sangue cordonale;
   - *j)* plasma povero in piastrine da sangue cordonale;
   - *k)* altro: (descrivere) .....

2. La cessione dei prodotti biologici di cui al comma 1 è finalizzata a: (specificare e descrivere)
   - *a)* attività di laboratorio (es.: matrici, soluzioni additive, etc);
   - *b)* produzione di dispositivi medico-diagnostici "in vitro".

3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente atto la SRC/Azienda sanitaria/Ente cedente, acquisito il prescritto consenso del donatore, cede (specificare):
   - *a)* emocomponenti intermedi ed emocomponenti destinati a eliminazione per scadenza;
   - *b)* emocomponenti non utilizzabili per uso clinico in quanto non rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, fatto salvo quanto prescritto dal decreto ministeriale 2 novembre 2015 in relazione alla gestione delle unità di plasma rilevate positive ai marcatori infettivi.

ARTICOLO 2

Obblighi delle parti

1. La cessione dei prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della SRC/Azienda sanitaria/Ente cedente avviene senza impatto sull'autosufficienza regionale e nazionale e può riguardare solo i prodotti che presentino i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3.

2. L'Azienda/Ente ricevente si obbliga a:
   - *a)* utilizzare i prodotti ricevuti solo ed esclusivamente ai fini previsti dalla convenzione;
   - *b)* richiedere una quantità definita ed effettivamente necessaria;
   - *c)* fornire periodicamente alla Struttura cedente una relazione sull'effettivo impiego dei prodotti forniti;
   - *d)* garantire il rispetto delle specifiche normative vigenti per quanto attiene al trasporto e allo smaltimento dei prodotti biologici.

3dFce2f4

ARTICOLO 3

Informativa e consenso informato

1. Il materiale informativo distribuito ai donatori per l'acquisizione del consenso informato alla donazione contiene anche le informazioni circa la possibilità che tutti o parte degli emocomponenti donati siano impiegati per le finalità previste dal presente atto, ai sensi della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4

Caratteristiche del sangue e/o degli emocomponenti ceduti

1. I prodotti biologici, di cui all'articolo 1, comma 1, sono sottoposti ai test di *screening* previsti dalle disposizioni normative vigenti al momento del prelievo.

2. I prodotti biologici, oggetto della convenzione, sono identificati e opportunamente etichettati in conformità alle disposizioni normative vigenti in tema di tracciabilità.

3. Ogni cessione di prodotti nell'ambito della presente convenzione è accompagnata da adeguata documentazione comprensiva del certificato di analisi.

ARTICOLO 5

Corrispettivo

1. Per ogni prodotto ceduto per le finalità di cui al presente atto, l'Azienda/Ente ricevente corrisponde alla SRC/Azienda/Ente cedente la tariffa prevista dalle disposizioni vigenti per la cessione del sangue e dei suoi prodotti tra aziende sanitarie e tra Regioni.

ARTICOLO 6

Durata

1. La presente convenzione ha durata di n.... (anni/mesi). Sei mesi prima della scadenza, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. La SRC per le attività trasfusionali comunica annualmente al Centro nazionale sangue tipologia, quantità e valorizzazione dei prodotti ceduti ai fini della presente convenzione.

ARTICOLO 7

Recesso unilaterale e risoluzioni

1. Per il recesso unilaterale e la risoluzione si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3dFce2f4

ARTICOLO 8

Foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di .....

ARTICOLO 9

Norme transitorie e finali

1. La convenzione è soggetta a registrazione secondo la normativa vigente.
2. Per quanto non specificamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme vigenti.
3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla SRC per le attività trasfusionali.

3dFce2f4

(Codice interno: 393691)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 530 del 30 aprile 2019

Recepimento Accordo n. 226/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene recepito l'Accordo n. 226/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome in relazione allo schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il 4° Piano Sangue e Plasma Regionale (deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 25 marzo 2004) prevede specifiche azioni per l'autosufficienza nazionale attraverso la definizione annuale di volumi di cessione programmata di emocomponenti declinata in convenzioni con le Regione carenti. La Regione del Veneto ha confermato nel corso degli anni una significativa e costante propensione al contributo all'autosufficienza nazionale.

La Legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6 include tra i Livelli essenziali di assistenza la cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende sanitarie o di altre regioni. In particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera c), prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

L'articolo 11, commi 1, 2 e 4, della medesima legge stabilisce che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, fondata sul principio della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovra aziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie e che siano definiti a livello regionale gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale.

Con Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR), è stato previsto, al punto 6.2, che la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (in Veneto denominata CRAT - Centro Regionale Attività Trasfusionale la cui funzione è stata assegnata, a far data dal 1 gennaio 2018, ad Azienda Zero - DGR n. 733 del 29 maggio 2017 e DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017) espleti, tra le funzioni di coordinamento regionale, anche l'attività di compensazione intra ed extraregionale compresa la stipula delle relative convenzioni.

Con Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR), recepito dalla Regione del Veneto con DGR n. 546 del 26 aprile 2016, sono state definite le tariffe per la cessione di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati scambiati tra Regioni e Province Autonome.

Ciò premesso, ravvisata la necessità, ai fini dell'obiettivo di autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti, di individuare uno strumento per il coordinamento dei flussi di scambio e delle attività di compensazione tra Regioni e Province Autonome, con Accordo n. 226/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, recante "Schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale", è stato definito uno schema tipo di convenzione tra Regioni e Province Autonome per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale.

Con il presente atto si propone di recepire l'Accordo n. 226/CSR del 13 dicembre 2018, di cui all'**Allegato A** quale parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il 4° Piano sangue e plasma regionale 2004-2006;

Vista la Legge 21 ottobre 2005, n. 219;

Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista la DGR n. 1423 del 15 maggio 2007;

Vista la DGR n. 3910 del 4 dicembre 2007;

Visto l'Accordo Stato Regioni n. 206 del 13 ottobre 2011;

Vista la DGR n. 546 del 26 aprile 2016;

Vista la DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di recepire integralmente l'Accordo n. 226/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale", di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente atto;
2. di prevedere che le nuove convenzioni per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti tra le Aziende sanitarie della Regione del Veneto con altre Regioni siano stipulate in conformità allo schema tipo dell'Accordo di cui al punto 1. ed in collaborazione con il CRAT di Azienda Zero;
3. di incaricare la Direzione Programmazione sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n.219, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sullo "Schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale".

Rep. Atti n. 226/CSR del 13 dicembre 2018

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 dicembre 2018.

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante " Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera c), che prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni, e province autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga promossa l'individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione;

VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recante " I requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica";

VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, in materia di caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali;

VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 149 /CSR del 25 luglio 2012, recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015, concernente " Indicazioni in merito al prezzo sanitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni";

VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 15/CSR del 2 febbraio 2017, in materia di compensazione della mobilità sanitaria interregionale anni 2014, 2015, 2016, di cui all'articolo 9, comma 2, dell'intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota in data 2 novembre 2018 con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, diramato dall' Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in data 6 novembre 2018;

VISTA la nota del 29 novembre 2018, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con la quale è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 12 dicembre 2018, che è stata annullata, considerato l'assenso tecnico comunicato dal Coordinamento Tecnico interregionale in sanità in data 3 dicembre 2018;

ACQUISITO nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

CONSIDERATO

- che l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219 prevede che con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti in sede di Conferenza Permanente, venga promossa l'individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 e ai principi generali di cui all'articolo 11 della medesima legge;
- che il citato accordo 206/CSR del 13 ottobre 2011, al punto 6.2 dell'allegato A, prevede che la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali, espleti tra le funzioni di coordinamento regionale, anche l'attività di compensazione intraregionale ed extraregionale, compresa la stipula delle relative convenzioni;
- che pertanto, ai fini della compensazione interregionale, è necessario definire uno schema tipo di convenzione tra le regioni cedenti e le regioni riceventi che stabilisca, in maniera uniforme sul territorio nazionale, le modalità di cessione e di acquisizione programmata di emocomponenti;

SI CONVIENE

1. E' approvato lo schema tipo di convenzione tra regioni e province autonome per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale, che, in allegato A al presente accordo, ne costituisce parte integrante.
2. I dati relativi alla convenzione stipulata sono inseriti nel Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA) e copia della convezione sottoscritta è inviata al Centro nazionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

3. sangue, ai fini di un completo monitoraggio dell'andamento dei fabbisogni e dei consumi di sangue.
4. Entro sei mesi dalla data del presente Accordo, le regioni e le province autonome recepiscono lo stesso, dandone contestuale attuazione, in base alla propria organizzazione territoriale, procedendo, alla scadenza delle convenzioni in essere, al rinnovo delle stesse secondo l'allegato schema tipo.
5. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Eugenio Gallozzi

IL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani

38718386

ALLEGATO A

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI
AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE

La Regione/PA, direttamente o attraverso la Struttura delegata _____(descrivere), di seguito denominata Regione cedente, avente sede legale presso (indicare)_____- codice fiscale_____ e partita I.V.A._____, via _____ - _____, nella persona (descrivere) _____, acquisito il parere favorevole vincolante del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC)

E

la Regione/PA, direttamente o attraverso la Struttura delegata _____ (descrivere), di seguito denominata Regione ricevente, avente sede legale presso (indicare)_____- codice fiscale_____ e partita I.V.A._____, via _____ - _____, nella persona (descrivere) _____, acquisito il parere favorevole vincolante del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC)

Premessa:

- Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6, l'articolo 6, comma 1, lettera c), l'articolo 11, commi 1 e 4, e l'articolo 12, comma 4, lettera c);
- Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
- Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";
- Visto il decreto legislativo del 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19/08/2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA)";

38718386

- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);
- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR), che prevede che la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali espleti, tra le funzioni di coordinamento regionale, anche l'attività di compensazione intraregionale ed extraregionale compresa la stipula delle relative convenzioni;
- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR) in attuazione degli articoli 12, comma 4, e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";
- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);
- Visto il decreto 2 dicembre 2016, recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020";
- Visto il Programma annuale di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti definito con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219;
- Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, fondata sul principio della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraaziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, e considerato, inoltre, necessario che siano definiti, a

livello regionale, gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale e per l'assistenza in materia trasfusionale;

- Considerato che il Centro nazionale sangue (CNS) è chiamato a fornire il supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intraregionali ed interregionali;
- Dato atto che le compensazioni per la cessione di emocomponenti tra le Regioni e le Province autonome, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, confluiscono nei flussi di mobilità, secondo quanto previsto dagli accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria;
- Visto l'accordo per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale per gli anni 2014, 2015, 2016, di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 2 febbraio 2017, (Rep Atti 15/CSR);
- Vista la proposta condivisa tra la SRC della Regione _____ (cedente) e la SRC della Regione _____ (ricevente);
- Considerata la disponibilità di unità trasfusionali eccedenti il fabbisogno, esistente nella Regione _____ e, per contro, lo stato di necessità che si prospetta nella Regione _____ la cui attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti non garantisce completamente l'autosufficienza regionale;
- Tenuto conto delle indicazioni del CNS per quanto riguarda il raggiungimento dell'autosufficienza nazionale;
- Ritenuta tale proposta conforme alla programmazione regionale e nazionale,
-

stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. La Regione cedente garantisce alla Regione ricevente la cessione di unità di emocomponenti richiesta per l'anno _____ o per il periodo dal _____ al _____come dettagliata nel documento tecnico allegato (Appendice 1), in coerenza con la programmazione regionale e nazionale.
2. Nell'ambito della presente convenzione le parti concordano che la cessione di emocomponenti decorre dal _____
3. Il dettaglio delle unità ad uso trasfusionale, relativo a modalità, quantità, tipologia di prodotto e di gruppo, e modalità di confezionamento, trasporto e ritiro, è indicato nel documento tecnico allegato (Appendice 1), parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Richiesta di emocomponenti e modalità di cessione

1. La Regione cedente si impegna a fornire alla Regione ricevente, nei tempi, nelle quantità e con le modalità concordate nell'Appendice 1, i prodotti validati in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Le parti stabiliscono un *range* di flessibilità pari al ...% della quantità totale concordata (eventuale).
3. La cessione di emocomponenti può essere interrotta, parzialmente o totalmente, solo in caso di grave carenza successiva alla stipula della convenzione per cause non previste e non prevedibili e documentate, dandone formale e tempestivo preavviso alla Regione ricevente e al CNS.
4. La Regione cedente non può, in nessun caso, aumentare o diminuire la quantità di emocomponenti stabilita o modificarne gli aspetti qualitativi, se non per esplicita richiesta della SRC ricevente e previo accordo tra le parti, salvo quanto previsto al comma 2.
5. La Regione ricevente coordina il ritiro di quanto richiesto e concordato, secondo modalità e tempi dettagliati nel documento tecnico allegato e comunque garantendo:
   - che la cessione di emocomponenti sia accompagnata dalla documentazione, prevista dalla normativa vigente;
   - che tutte le unità di emocomponenti cedute siano idonee ai fini trasfusionali nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
6. La Regione cedente e la Regione ricevente, nell'Appendice 1 di cui all'art. 1, definiscono inoltre le modalità e responsabilità relative al confezionamento e trasporto secondo la normativa vigente.
7. Il rispetto dei requisiti e delle modalità della cessione dei prodotti di cui al presente articolo, nonché il rispetto degli obblighi di emovigilanza, viene garantito dal controllo tecnico esercitato direttamente dai servizi trasfusionali interessati dallo scambio.

Art. 3

Rapporti economici

1. La compensazione economica degli emocomponenti ceduti, in base alle tariffe in vigore, avviene attraverso la mobilità sanitaria interregionale e secondo quanto stabilito dagli accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria, sulla base delle movimentazioni degli emocomponenti in entrata ed in uscita certificate dalle SRC.
2. Le spese di confezionamento e trasporto sono a carico della Regione ricevente e/o dell'Azienda sanitaria sede del servizio trasfusionale di destinazione.
3. Le SRC comunicano ai competenti Uffici regionali la rendicontazione derivante dalla sottoscrizione della presente convenzione.

38718386

Art. 4

Validità

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al_____ e può essere prorogata previo accordo delle parti.
2. Le parti annualmente adeguano l'Allegato tecnico (Appendice 1) di cui all'articolo 1, in coerenza con la programmazione regionale e nazionale.

Art. 5

Recesso unilaterale e risoluzione

1. Per il recesso unilaterale e la risoluzione si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 6

Foro Competente

1. Per tutte le eventuali controversie in ordine all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, le parti eleggono quale Foro di competenza, in via esclusiva, quello di _____.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. La convenzione è soggetta a registrazione secondo la normativa vigente.
2. Per quanto non specificamente indicato nella presente Convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione/PA o per l'Azienda Sanitaria sede della SRC (cedente) (indicare nome e cognome)

_____ (firma)

Per la Regione/PA o per l'Azienda Sanitaria sede della SRC (ricevente) (indicare nome e cognome)

_____ (firma)

Parere favorevole

Responsabile della SRC della Regione ..... (cedente) (indicare nome e cognome)

_____ (firma)

Parere favorevole

Responsabile della SRC della Regione ..... (ricevente) (indicare nome e cognome)

_____ (firma)

5

APPENDICE 1

ALLEGATO TECNICO
PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE

Volumi/quantità annuale complessiva di cessione: n. unità ….(descrivere in modo analitico)

Tipologie di emocomponenti per fenotipo ABO e Rh: (quantità e tipologia invio settimanale, quantità e tipologia totale per anno) (descrivere)

Cadenze di invio: (calendario - descrivere)

Test per la qualificazione biologica effettuati: (descrivere)

Tipologia di emocomponenti per data di prelievo: (descrivere)

Documentazione di accompagnamento: bleeding list (se altro, descrivere)

Azienda Sanitaria cedente: (denominazione, indirizzo, telefono, fax, email)

Servizio Trasfusionale cedente e Referente: (denominazione, indirizzo, telefono, fax, email)

Azienda Sanitaria ricevente: (denominazione, indirizzo, telefono, fax, email)

Servizio Trasfusionale ricevente e Referente: (denominazione, indirizzo, telefono, fax, email)

Trasporto interregionale:

- giorno della settimana: (come da calendario di invio indicato)
- modalità di trasporto: (indicare mezzo di trasporto)
- ogni trasporto sarà effettuato secondo gli standard condivisi e da descrivere
- imballo e sistemi di controllo temperatura secondo la normativa vigente: (descrivere)
- trasportatore: (descrivere analiticamente le modalità di trasporto e i diversi attori, se plurimi)
- spese di trasporto: (descrivere analiticamente chi si deve fare carico delle spese di trasporto, totali o parziali e le modalità di addebito o accredito)
- documentazioni e bolle amministrative di trasporto: documento di trasporto (se altro, descrivere)

Modalità della revisione delle specifiche termiche e quali-quantitative del prodotto dichiarate dal cedente: controllo da parte dell'Azienda Sanitaria/Servizio Trasfusionale ricevente.

(Codice interno: 393697)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 537 del 30 aprile 2019

Progetto "C.I.V.I.S. VI - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" a valere sull'Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, CUP H19E18000090007. Approvazione schema di convenzione di partenariato. D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si prende atto dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'Interno del Progetto "C.I.V.I.S. VI - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" volto all'attivazione di percorsi di educazione civica e linguistica riservati a cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel territorio regionale, presentato, per conto della Regione del Veneto, dalla Unità Organizzativa Flussi Migratori e finanziato a valere sul Fondo Europeo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020. Nel contempo si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto, in qualità di soggetto proponente, ed i partner di progetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. prot. 16638 del 21 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FAMI, di approvazione graduatorie. Convenzione di Sovvenzione tra l'Autorità Responsabile FAMI e la Regione del Veneto U.O. Flussi Migratori, sottoscritta in data 21.03.2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2243 del 6 novembre 2012, ha autorizzato il Dirigente regionale della Sezione Flussi Migratori, ora U.O. Flussi Migratori, alla presentazione ed esecuzione, nonché sottoscrizione della relativa documentazione, sia in qualità di Capofila che di Partner, di proposte progettuali a valere sugli Avvisi emanati nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea riguardante le politiche migratorie per il periodo 2014-2020.

A valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile, ha emanato l'Avviso pubblico "Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021", adottato con Decreto n. 8843 del 4 luglio 2018, al quale l'Unità Organizzativa Flussi Migratori ha aderito, presentando in qualità di capofila, per conto della Regione del Veneto, il progetto "C.I.V.I.S. VI".

La proposta progettuale è stata presentata in partenariato con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, così come prescritto dall'avviso, con l'I.I.S. "Einaudi Scarpa" di Montebelluna, nonché con il proprio ente strumentale Veneto Lavoro, in ragione dell'ormai consolidata collaborazione con quest'ultimo nella realizzazione degli interventi caratterizzanti le attività progettuali di cui trattasi.

L'obiettivo generale del progetto, in continuità con le progettualità C.I.V.I.S., C.I.V.I.S. II, C.I.V.I.S. III, C.I.V.I.S. IV e C.I.V.I.S. V, realizzate nelle annualità precedenti nell'ambito della Programmazione comunitaria di settore, in particolare dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI) 2007/2013 e dal FAMI 2014/2020, è quello di attivare percorsi di integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale, promuovendo azioni di intervento finalizzate alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e della formazione civica tra i cittadini immigrati extracomunitari; ciò in complementarietà e ad integrazione dei percorsi formativi e delle attività di inclusione ed integrazione sociale già posti in essere nell'ambito della programmazione regionale triennale ed annuale in materia di immigrazione.

Con Decreto n. 16638 del 21 dicembre 2018 l'Autorità Responsabile FAMI ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso pubblico innanzi citato, fra le quali risulta ammesso e sovvenzionato il sunnominato progetto C.I.V.I.S. VI, per un ammontare complessivo di euro 3.107.377,38. L'importo è finanziato al 50%, pari ad euro 1.553.688,69, dalla Commissione Europea e al restante 50%, pari ad euro 1.553.688,69, da cofinanziamento Statale. Non è previsto alcun co-finanziamento a carico dei soggetti beneficiari. Le attività progettuali dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme che regolamentano la gestione del fondo FAMI, nonché di quanto stabilito nella Convenzione di Sovvenzione generata dal Ministero dell'Interno dopo l'approvazione del progetto e sottoscritta tra le parti in data 21.03.2019.

Il progetto CIVIS VI, il cui termine di conclusione è fissato al 31 dicembre 2021, si articola in 3 macroaree d'intervento: Area A" Azioni formative", distinte a loro volta in azioni formative di base e specifiche, Area B "Servizi complementari", Area C "Azioni di supporto gestionale e Servizi strumentali".

Il budget del progetto è stato predisposto in ossequio a quanto previsto dall'avviso di selezione, che impone una dotazione finanziaria pari almeno al 50% del budget complessivo per le azioni formative Area A, di almeno il 10% per i servizi complementari Area B e almeno il 10% per le azioni supporto gestionale ed i servizi strumentali Area C. L'avviso di selezione prevede inoltre che le aree A e B, quindi le azioni formative ed i servizi strumentali, debbano avere una dotazione finanziaria pari ad almeno 70% fino ad un massimo del 90% del budget complessivo di progetto.

Focus principale dell'iniziativa resta quindi la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi, attraverso la realizzazione di moduli di insegnamento della lingua italiana di livello A1 e A2 e a cui si affiancheranno, in via sperimentale - così come previsto dalle linee guida per la progettazione dei piani regionali per la formazione civico-linguistica - moduli di livello ALFA e Pre A1 con cui si prevede di raggiungere adulti analfabeti in lingua madre o con una scarsa scolarizzazione, al fine di fornire loro gli strumenti per un'interazione di base nella vita quotidiana, nonché il possesso dei requisiti di competenza linguistica necessari per l'accesso ai moduli A1, e moduli di livello B1.

A tali azioni principali faranno da corollario specifici interventi quali:

- Animazione territoriale e promozione dell'accesso alla formazione linguistica;
- Servizio di babysitting e trasporto;
- Servizi informativi di orientamento al lavoro e al suo lessico;
- Attività di ricerca/indagine su alcuni aspetti specifici dell'importanza che ha la conoscenza della lingua ai fini dell'integrazione;
- Sviluppo della formazione dei formatori;
- Realizzazione di nuovi materiali didattici e linee guida metodologiche;
- Scambio e confronto transregionali di buone pratiche didattiche, amministrative e gestionali;

La Regione del Veneto potrà disporre di una dotazione finanziaria complessiva di euro 41.999,98 per il coordinamento e la gestione generale del progetto, nonché per le attività di monitoraggio generale. In particolare l'avviso pubblico e il relativo piano finanziario prevedono obbligatoriamente a carico del capofila, quindi la Regione del Veneto, l'individuazione di un revisore indipendente per la verifica amministrativo contabile di tutte le spese progettuali e di un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate.

Concorreranno all'implementazione delle attività progettuali, ciascuno in ragione dei propri ruoli e responsabilità e con la dotazione finanziaria di seguito specificata, i partner:

- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, quale partner obbligatorio, con un budget di euro 1.000,00,con compiti di collaborazione con il Capofila nel processo di progettazione, programmazione e realizzazione dei Piani Regionali;
- Istituto Einaudi Scarpa, con un budget di euro 2.236.000,00 per la realizzazione delle attività formative e per alcuni servizi strumentali, quali le attività di formazione dei formatori e di realizzazione di nuovi materiali didattici
- Veneto Lavoro, con un budget di euro 828.377,40, per i servizi informativi e sulle opportunità di formazione professionale verso il mondo del lavoro nonché per le attività inerenti i servizi complementari, quali ad esempio servizi di informazione, animazione territoriale, attività di trasporto e di babysitteraggio ecc.

La modalità di gestione finanziaria del progetto prevede l'anticipazione delle spese da parte del capofila e dei partner. Ad avvenuta rendicontazione, tali spese saranno oggetto di controllo e convalida da parte dell'A.R. FAMI oltre che, preliminarmente, da parte di un revisore contabile indipendente, la cui obbligatorietà è prevista dall'avviso pubblico di cui al Decreto prot. n. 8843 del 4 luglio 2018. Rimane infine a cura del soggetto proponente chiedere il rimborso delle somme all'A.R. FAMI. e assicurare che i contributi ricevuti siano riassegnati, per quanto di spettanza, ai partner.

Le dotazioni finanziarie soprariportate potranno subire lievi variazioni di carattere non sostanziale, in relazione a mutati e sopravvenuti fabbisogni e subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Responsabile.

È necessario infine disciplinare con apposita convenzione di partenariato (**Allegato A**) i rapporti e le modalità di attuazione delle attività progettuali di competenza, fermo restando che la Regione del Veneto, soggetto capofila e proponente del progetto, tramite la Direzione Servizi sociali - U.O. Flussi Migratori, riveste il ruolo di unico responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998;

VISTO il Regolamento (UE)N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

VISTO il Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014;

VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la L. R. n. 47/2012;

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012;

VISTO l'Avviso pubblico "Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021", adottato con Decreto n. 8843 del 4 luglio 2018 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile;

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie dei progetti n. 16638 del 21 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione tra l'Autorità Responsabile FAMI e la Regione del Veneto, sottoscritta in data 21 marzo 2019;

VISTO il decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 06.04.2018;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L. R. 31 dicembre 2012 n. 54.

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'Interno/Autorità Responsabile FAMI del progetto "CIVIS VI", a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, di cui la Regione del Veneto - Unità Organizzativa Flussi Migratori è soggetto proponente e le cui attività verranno realizzate nel rispetto sia di quanto previsto dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto stessa e l'Autorità Responsabile FAMI, sia da quanto stabilito nel Progetto di cui trattasi.
3. di approvare lo schema di Convenzione - **Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regolamenta i rapporti fra il soggetto proponente e i partner di progetto, dando mandato al Direttore della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti successivi adempimenti;
4. di determinare in euro 3.107.377,38 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'U.O. Flussi Migratori, giusto decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 06.04.2018, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli di spesa del bilancio triennale 2019-2021: n 103910 ad oggetto "Realizzazione del Progetto "CIVIS VI - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" - Quota Statale - Trasferimenti correnti", n. 103909 ad oggetto "Realizzazione del Progetto "CIVIS VI - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi", n. 103912 "Realizzazione del Progetto "CIVIS VI - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" - Quota Comunitaria - Trasferimenti correnti", n. 103911 ad oggetto "Realizzazione del Progetto "CIVIS VI - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi";
5. di dare atto che l'Unità Organizzativa Flussi Migratori, a cui è stata delegata la gestione dei capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto così come previsto con D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012 di cui alle premesse;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 537 del 30 aprile 2019

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIVIS VI CITTADINANZA ED INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI (COD. PROGETTO 2484). FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) CUP H19E18000090007

TRA IL CAPOFILA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 297 del 19 marzo 2019;

E I PARTNER

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante e/o soggetto delegato dell'Ente Regionale Veneto Lavoro;

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con sede in Venezia, Via Forte Marghera 191, Codice Fiscale 80015150271, rappresentato da _____, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, la quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante e/o soggetto delegato dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

Istituto Istruzione Superiore "Einaudi – Scarpa" con sede in Montebelluna (TV), Via Sansovino 6, Codice Fiscale 92036980263, rappresentato da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante e/o soggetto delegato dell'IIS "Einaudi Scarpa;

PREMESSO CHE

a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014;

b) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la allora Sezione Flussi Migratori alla presentazione ed esecuzione, nonché sottoscrizione della relativa documentazione, sia in qualità di Capofila che di Partner, di proposte progettuali a valere sugli Avvisi emanati nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea riguardante le politiche migratorie per il periodo 2014-2020;

c) con Decreto prot. n. 8843 del 4 luglio 2018 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile FAMI (di seguito A.R. FAMI), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 Integrazione /Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi. A tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della U.O. Flussi Migratori (di seguito il Capofila) e in partenariato con Veneto Lavoro, con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e con l'Istituto Istruzione Superiore "Einaudi – Scarpa" (di seguito Partner), ha aderito presentando il progetto "CIVIS VI - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri (COD. 2484)" (di seguito il Progetto);

d) con Decreto prot. n. 16638 del 21 dicembre 2018 l'A.R. FAMI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della U.O. Flussi Migratori;

e) in data 21 marzo 2019 la Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. FAMI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), a cui si fa integralmente rinvio;

f) con Delibera n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una convenzione tra il Capofila e i Partner di progetto autorizzando il Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner

I Partner concordano quanto segue:

- il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.R. FAMI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;
- i Partner sono responsabili dell'esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila e i Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R. FAMI, il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute. Il capofila individuerà inoltre un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R. FAMI.

Art. 3 Oggetto

La presente Convenzione definisce e regolamenta i rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, il cui obiettivo generale è favorire le migliori condizioni di integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale.

Art. 4 Articolazione del Progetto

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda progettuale approvata, sono:

- Area A "Azioni Formative". Attività in capo all'IIS "Einaudi – Scarpa". Realizzazione di moduli di insegnamento della lingua italiana di livello A1 e A2 a cui si affiancheranno, in via sperimentale – così come previsto dalle linee guida per la progettazione dei piani regionali per la formazione civico-linguistica - moduli di livello Alfa e pre A1 (con cui si prevede di raggiungere adulti analfabeti in lingua madre o con una scarsa scolarizzazione, al fine di fornire loro gli strumenti per un'interazione di base nella vita quotidiana, nonché il possesso dei requisiti di competenza linguistica necessari per l'accesso ai moduli A1) e moduli di livello B1 e moduli formativi specifici di approfondimento linguistico;
- Area B "Servizi complementari": Attività in capo a Veneto Lavoro. Tali servizi forniscono un supporto materiale, operativo e metodologico alle azioni formative. In particolare gli interventi specifici saranno: animazione territoriale e promozione dell'accesso alla formazione linguistica, servizi di babysitting e trasporto, servizi informativi di orientamento al lavoro e al suo lessico.
- Area C "Supporto gestionale e servizi strumentali". Tale Area è a sua volta ripartita in:
    - C 3.1-Management e Controllo del progetto. Attività in capo al capofila che ha per oggetto attività trasversali che comprendono il coordinamento e la gestione operativa, l'amministrazione e il monitoraggio di tutte le attività realizzate nell'ambito del progetto. L'USRV collabora con il Capofila nel processo di progettazione, programmazione e realizzazione dei Piani Regionali e definisce, con il Capofila, i criteri, le modalità e la durata del percorso formativo di completamento da tenersi presso il CPIA e vigila sulla regolarità di svolgimento. Inoltre contribuisce a monitorare lo stato dell'offerta formativa erogata da parte dei CPIA.
    - C 3.2-Servizi strumentali. Attività in capo all'IIS "Einaudi – Scarpa". Attività di ricerca scientifica sulla relazione tra conoscenza della lingua, sviluppo della formazione dei formatori, realizzazione di nuovi materiali didattici, scambio e confronto transregionali di buone pratiche didattiche, amministrative e gestionali.

Tutti i Partner dovranno comunque concorrere al coordinamento ed alla gestione delle attività del Progetto, secondo il proprio ruolo e responsabilità.

Art. 5 Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2021 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 Obblighi dei Partner di progetto

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di competenza;
- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. FAMI in merito;
- garantire che le spese relative alle attività erogate da CPIA non Partner, vengano rimborsate sulla base di una rendicontazione a costi reali. Il CPIA non Partner sarà rimborsato dal soggetto affidante dietro espresse richieste di pagamento corredate dei giustificativi di spesa. Ai fini della presentazione della rendicontazione delle spese dovrà rendersi disponibile tutta la documentazione giustificativa necessaria a dimostrare che il rimborso delle spese ai CPIA non Partner è avvenuto secondo il criterio dei costi reali. Il Capofila dovrà garantire l'imputazione e il riconoscimento esclusivamente dei costi reali;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R. FAMI;

- portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 7 Piano finanziario

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a € 3.107.377,38 di cui:

- FAMI - quota comunitaria € 1.553.688,69
- Cofinanziamento statale € 1.553.688,69

Il Capofila e i Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come segue:

– Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, € 41.999,98 di cui contributo comunitario € 20.999,99 e contributo nazionale € 20.999,99;

– Veneto Lavoro, € 828.377,40 di cui contributo comunitario € 414.188,70 e contributo nazionale € 414.188,70;

– Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, € 1.000,00, di cui contributo comunitario € 500,00 e contributo nazionale € 500,00;

– IIS "Einaudi Scarpa, € 2.236.000,00, di cui contributo comunitario € 1.118.000,00 e contributo nazionale € 1.118.000,00;

Il piano finanziario approvato dall'A.R FAMI può essere modificato, presentando trimestralmente al massimo una rimodulazione di budget e comunque l'ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa all'A.R. FAMI entro e non oltre 30 giorni di calendario precedenti alla chiusura del progetto, fissata al 31.12.2021. Il piano finanziario finale non potrà discostarsi, rispetto a quello originariamente approvato, per una quota maggiore del 30 %, nel rispetto delle percentuali previste per ciascuna area di attività da parte dell'A.R. Ai fini del calcolo del 30% concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, da ciascun Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.R. FAMI, secondo quanto stabilito dall'art. 8.6 della Convenzione di Sovvenzione.

L'A.R. FAMI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale dei Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner nella stessa percentuale di contributo ricevuta dall'A.R. FAMI, compatibilmente con le regole e la tempistica delle contabilità regionale.

Il Capofila dovrà obbligatoriamente presentare all'A.R. FAMI almeno una domanda di rimborso intermedia entro il 30 aprile 2020 e/o entro il 30 aprile 2021. L'importo oggetto della/e domanda/e di rimborso non potrà essere cumulativamente superiore al 30% dell'importo finanziato e le spese oggetto di rendicontazione intermedia dovranno essere quietanzate entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. FAMI al Capofila su presentazione del *Final Assessment.*

Il Capofila rimborserà i Partner *pro quota*, sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.R. FAMI, sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. FAMI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

I Partner si impegnano a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FAMI. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare ai Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere ai Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 9 Principi di rendicontazione

I Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. FAMI relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte di uno dei Partner, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e dei Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FAMI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte dei Partner delle disposizioni stabilite dall'A.R. FAMI.

Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti

I Partner hanno l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e i Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi della normativa Europea vigente.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.

Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto

Ciascun Partner può affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 7 "Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)" della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio. Il Capofila incaricherà un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Capofila e i Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità

I Partner, si impegnano a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015, di durata triennale, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Considerato che il periodo di validità del Protocollo risulta scaduto, nelle more del suo rinnovo, al fine di garantire la necessaria prosecuzione delle azioni e delle buone pratiche sinora seguite a difesa della legalità nel settore degli appalti pubblici, i partner si impegnano a seguire le "Istruzioni operative" cui attenersi nella predisposizione dei bandi di gara e della relativa documentazione contrattuale, in ordine alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di scadenza del Protocollo di legalità, elaborate dal Segretario Generale della Programmazione della regione del Veneto e trasmesse con nota del 05.10.2018 prot. n. 404737.

Art. 14 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 13 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. FAMI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, secondo le modalità previste nel citato art. 13.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R. FAMI, per il tramite del Capofila,e nel termine dalla stessa A.R. FAMI concesso, la somma per quota parte. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. FAMI per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, i Partner hanno l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora uno dei Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente, all'A.R. FAMI e agli altri Partner. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche e al Regolamento UE

2016/679. Ai Partner si applicano le disposizioni previste negli artt. 14 “Protezione dei dati” e 19 “Riservatezza” della Convenzione di Sovvenzione. Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente convenzione.

I Partner, su richiesta scritta, potranno avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Partner potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente al Capofila.

Art. 17 Regole di pubblicità

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell’art. 15 “Regole di pubblicità” e nell’Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 18 Modifiche

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto (vedi art. 24 “Accordi ulteriori” della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 19 Obblighi di informazione

Il Capofila e i Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Controversie

In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 22 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d’uso.

Art. 23 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 24 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 24 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto, U. O. Flussi Migratori

_____

per Veneto Lavoro

_____

per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

_____

per l'Istituto Istruzione Superiore "Einaudi – Scarpa"

_____

(Codice interno: 393701)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 543 del 30 aprile 2019

Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto 2007-2013. Asse 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". DDGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e n. 535 del 21 aprile 2015 "Lavori di completamento ed efficientamento energetico della scuola media T. Vecellio" codice SGP VE11P062-B - CUP C24H14000830006 Decadenza del contributo al Comune di Sarcedo (VI).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la decadenza del diritto al contributo precedentemente assegnato al Comune di Sarcedo (VI) con deliberazione di Giunta regionale n. 535 del 21 aprile 2015 per l'intervento denominato "Lavori di completamento ed efficientamento energetico della scuola media T. Vecellio", CUP C24H14000830006, codice SGP VE11P062-B. Principali atti del procedimento: DGR n. 535 del 21 aprile 2015, approvazione graduatoria e finanziamenti a seguito di bando. DDR n. 12 del 6 novembre 2015, impegno di spesa per i progetti a bando. Disciplinare repertoriato al n. 31702 sottoscritto in data 22 ottobre 2015 e 3 novembre 2015 tra il Comune di Sarcedo (VI), in qualità di Soggetto Attuatore, e la Regione del Veneto recante le modalità attuative dell'intervento. DDR n.98 del 11 ottobre 2018, diniego del nulla osta al progetto esecutivo. Nota prot. n. 431283 del 23 ottobre 2018 di avvio del procedimento di decadenza del diritto al contributo, ai sensi dell'art.7 della L. 241/1990.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1186 del 26 luglio 2011, la Giunta regionale ha approvato il Programma Attuativo Regionale per la programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, PAR-FSC 2007-2013, successivamente approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n. 9 del 20 gennaio 2012, nel cui ambito è individuato l'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".

Con deliberazione n. 1421 del 5 agosto 2014, la Giunta Regionale ha approvato i bandi per l'assegnazione dei finanziamenti a valere sui fondi PAR-FSC Veneto 2007-2013, in attuazione dell'Asse prioritario 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile. Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".

Con successiva deliberazione n. 535 del 21 aprile 2015 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi finanziabili e tra questi risulta, al 22° posto in graduatoria, anche quello proposto dal Comune di Sarcedo (VI) denominato "Lavori di completamento ed efficientamento energetico della scuola media T. Vecellio" (CUP C24H14000830006, codice SGP VE11P062-B), in relazione al quale, a fronte di una spesa complessiva prevista di euro 108.000,00, è stato assegnato un contributo pari ad euro 86.000,00.

Con decreto n. 12 del 06 novembre 2015, il Direttore della Sezione Energia ha assunto l'impegno di spesa per la somma di euro 86.000,00 a favore del Comune di Sarcedo (VI) Soggetto Attuatore e Beneficiario del contributo, nel capitolo di spesa n. 102100/U del bilancio regionale di previsione 2015/2017, che a seguito delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017, risulta imputato nel bilancio regionale 2018-2020 come segue:

Anno	Impegno	Capitolo	Beneficiario	Importo Attuale	Liquidato	Disp. da Liquidare
2016	6754	102100	Comune di Sarcedo	€ 55.879,42	€ 0,00	€ 55.879,42
2017	3438	102100	Comune di Sarcedo	€ 30.120,58	€ 0,00	€ 30.120,58
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 86.000,00

I suddetti impegni di spesa risultano correlati agli accertamenti in entrata di risorse FSC assunti con decreto n. 158 del 13 ottobre 2015 dall'ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione Programmazione Unitaria) sul capitolo di entrata n. E100349.

Il Comune di Sarcedo ha sottoscritto in data 22 ottobre 2015, in qualità di Soggetto Attuatore, il Disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento, repertoriato al n. 31702, nel quale si prevede che "Il contributo si ritiene confermato a seguito del decreto mediante il quale la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, valutando i contenuti come rispondenti agli obiettivi espressi con DGR n. 1421 del 5 agosto 2014, esprime il nulla osta di competenza sul progetto esecutivo e conferma contestualmente l'assegnazione del contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa

ammissibile e in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 27/2003".

Con deliberazione n. 826 del 06 giugno 2017, con stessa Giunta Regionale ha ritenuto "che possa non essere considerato più vincolante - limitatamente agli interventi afferenti ai soggetti attuatori finanziati nell'ambito del bando B - il termine ultimo per la rendicontazione delle spese fissato al 31 agosto 2017 ai sensi della DGR n 1999/2016, confermando invece che la rendicontazione delle spese deve avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, come previsto dai disciplinari già sottoscritti tra le parti".

Con deliberazione n. 832 dell'8 giugno 2018 la Giunta Regionale ha fissato al 30 settembre 2018 il nuovo termine per la rendicontazione a saldo di una serie di interventi finanziati, in virtù dell'ordinarietà dei termini precedentemente stabiliti, così come da delibera CIPE n. 57/2016, tra l'altro già parzialmente recepita con le DGR n. 826 del 6 giugno 2017 e n. 1097 del 13 luglio 2017. Il nuovo termine è stabilito a favore degli interventi per i quali risultava decorsa la scadenza per la rendicontazione e per i quali non fossero pervenute nel frattempo domande di proroga, tra i quali rientra l'intervento proposto dal Comune di Sarcedo (VI).

Il Comune di Sarcedo con note registrate al protocollo regionale ai nn. 508930, 508980, 508995, 509002, 509012, 509020 del 23 dicembre 2016, ha presentato il progetto esecutivo; a seguito dell'istruttoria svolta ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di efficientamento energetico espressi dalla DGR n.1421 del 5 agosto 2014, è emerso che il progetto esecutivo non è stato sviluppato in coerenza con quanto allegato all'atto della domanda di contributo, venendo meno all'impegno previsto all'art.7, lettera b) del Disciplinare sottoscritto tra le parti.

Si è provveduto, in particolare, a confrontare i dati riportati nell'istanza acquisita al prot. n.431720 del 15 ottobre 2014 (quantità di risparmio 369.264 Kwh/anno, percentuale di risparmio 90%) e quanto previsto dal progetto esecutivo (quantità di risparmio 70.519 Kwh/anno, percentuale di risparmio 34,57%).

Sulla base dei dati forniti con il progetto esecutivo l'intervento non si sarebbe utilmente classificato in graduatoria ai fini dell'assegnazione del contributo secondo i parametri previsti dall'art.8 "Criteri di selezione" dell'allegato B alla DGR n.1421 del 5 agosto 2014, essendo i valori di efficientamento energetico del progetto esecutivo inferiori rispettivamente di 298.745 Kwh/anno e del 55,43% a quelli riportati in sede di presentazione dell'istanza.

Con Decreto n.98 del 11 ottobre 2018 il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha negato conseguentemente il nulla osta previsto dall'articolo 5 del Disciplinare.

L'art.20 lett j) del Disciplinare sottoscritto tra le parti stabilisce che sia disposta la decadenza dal diritto al contributo con provvedimento di Giunta regionale qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi e adempimenti indicati all'art.7 dello stesso disciplinare.

Con nota prot. n. 431283 del 23 ottobre 2018 la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha comunicato l'avvio, ai sensi dell'art.7 della L. 241/1990, del procedimento di decadenza del diritto al contributo di euro 86.000,00 al Comune di Sarcedo (VI), per il progetto "Lavori di completamento ed efficientamento energetico della scuola media T. Vecellio", per effetto del combinato disposto dell'art.8, allegato B della DGR 1421/2014 e agli artt.7 lett. b, 19 e 20, lett. j) del disciplinare sottoscritto tra le parti in data 22/10/2015 e 3/11/2015, repertorio n.31702, concedendo al Beneficiario di inviare eventuali osservazioni o documentazione entro il termine di venti giorni.

Il Comune di Sarcedo (VI) non ha dato riscontro a tale nota, lasciando scadere il termine non prorogabile del 30 settembre 2018 per l'invio della rendicontazione finale.

Si ritiene pertanto di dover procedere alla revoca del contributo FSC di Euro 86.000,00, assegnato con D.G.R. n. 535 del 21 aprile 2015 e impegnato con decreto n. 12 del 06/11/2015 dell'ex Sezione Energia sul capitolo 102100 a favore del Comune di Sarcedo (VI) per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 241 del 07 agosto 1990;

VISTE le deliberazioni CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2;

VISTA la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;

VISTE le proprie deliberazioni n. 725 del 07 giugno 2011, n. 1186 del 26 luglio 2011, n. 487 del 16 aprile 2013, n. 2324 del 16 dicembre 2013, n.2611 del 30 dicembre 2013, n. 1421 del 5 agosto 2014, n. 2199 del 27 novembre 2014, n. 2372 del 16 dicembre 2014, n. 2463 del 23 dicembre 2014, n. 1109 del 18 agosto 2015, n. 535 del 21 aprile 2015, n. 1499 del 29 ottobre 2015, n. 1569 del 10 novembre 2015, n. 802 del 27 maggio 2016, n. 903 del 14 giugno 2016, n. 1571 del 10 ottobre 2016, n. 1999 del 6 dicembre 2016, n. 826 del 6 giugno 2017, n. 1097 del 13 luglio 2017 e n. 832 dell'8 giugno 2018;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n.98 del 11 ottobre 2018;

VISTA la nota prot. n. 431283 del 23 ottobre 2018 di avvio del procedimento di decadenza del diritto al contributo;

PRESO ATTO che a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del diritto al contributo non sono pervenute osservazioni da parte del Beneficiario;

SENTITA in merito l'Avvocatura Regionale

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare la decadenza del diritto al contributo di euro 86.000,00 al Comune di Sarcedo (VI), codice fiscale 00266420249, per il progetto "Lavori di completamento ed efficientamento energetico della scuola media T. Vecellio", CUP C24H14000830006, codice SGP VE11P062-B, ammesso in posizione n. 22 della graduatoria approvata con DGR n. 535 del 21 aprile 2015, impegnato con decreto n. 12 del 6 novembre 2015 della Sezione Energia sul capitolo di spesa n. 102100;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune beneficiario;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 393703)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 545 del 30 aprile 2019

Contributi annuali agli Enti gestori di Parchi Regionali. Esercizio 2019. Concessione acconto. Legge regionale n. 40, art. 28 del 16 agosto 1984 e ss. mm. e ii..

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concesso agli Enti gestori di Parchi regionali un acconto per la copertura finanziaria delle spese di funzionamento 2019, pari al 50 per cento di quanto attribuito a ciascun Ente per l'esercizio finanziario 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, recante "Norme per l'istituzione di parchi e riserve regionali" all'art. 28 prevede che la Regione del Veneto, in relazione alle proprie previsioni di bilancio, provveda al sostegno, mediante la concessione di contributi annuali agli Enti gestori delle aree protette per le spese di impianto e di funzionamento. La concessione dei contributi è disposta con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

Detto art. 28 della L.R. 40/1984 è stato modificato dalla legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", art. 88, con l'inserimento del comma 2 bis che autorizza la Giunta regionale, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione annuale e nelle more dell'approvazione della delibera di concessione dei contributi annuali, a riconoscere e corrispondere acconti ai suddetti Enti fino ad un massimo del 50 per cento di quanto attribuito a ciascun Ente parco nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento.

Con legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e le risorse per il funzionamento degli Enti parco sono state iscritte nel cap. 51050 denominato "Contributi annuali agli Enti di gestione di parchi naturali per spese di impianto e funzionamento (L.R. 16/08/1984, N.40 - L.R. 26/06/2018, n.23)" per un ammontare complessivo di Euro 3.792.000,00 pari a quanto previsto per le medesime finalità per l' esercizio finanziario 2018.

Con riferimento alla L.R. 23 del 26 giugno 2018 recante "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali", come previsto dall'art. 11 c. 6 della medesima norma, la Struttura di Progetto Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi competente per materia, con note prot. n. 253625 del 02/07/2018 e prot. n. 298412 del 16/07/2018 ha avviato l'attività di ricognizione delle risorse umane e strumentali degli Enti gestori dei Parchi regionali, anche al fine della eventuale nuova quantificazione delle risorse necessarie per il loro funzionamento rispetto alla spesa storica.

Tale attività, a causa della complessa situazione organizzativa legata alle gestioni commissariali con particolare riferimento alla ricognizione dei beni immobiliari e diritti reali dell'Ente Comunità Montana della Lessinia, attuale Ente gestore del Parco naturale regionale della Lessinia, non risulta ancora completata.

In attesa di completare tale ricognizione, in considerazione del fatto che gli Enti gestori dei Parchi regionali necessitano già nei primi mesi dell'anno di risorse per far fronte alle spese di funzionamento, si ritiene necessario provvedere per l'erogazione di un acconto pari al 50 per cento di quanto attribuito a ciascun Ente parco nell'esercizio finanziario 2018, ai sensi del già citato art. 28 comma 2 bis della L.R. 40/1984.

Con deliberazione n. 1392 del 25 settembre 2018 la Giunta regionale, recepito il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare n. 340/2018, ha approvato definitivamente il riparto dei contributi a favore degli Enti gestori dei Parchi regionali per l'esercizio finanziario 2018, di cui all'art. 28 della L.R. n. 40/1984 per l'importo complessivo di Euro 3.792.000,00 con la seguente ripartizione:

BENEFICIARIO	CONTRIBUTO 2018 IN EURO
Ente Parco Reg.le dei Colli Euganei	1.490.635,20
Regole d'Ampezzo (soggetto gestore dell'Ente Parco Nat. Reg.le delle Dolomiti d'Ampezzo)	514.195,20
Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore dell'Ente Parco Nat. Reg.le della Lessinia)	612.028,80
Ente Parco Nat. Reg.le del Fiume Sile	418.257,60
Ente Parco Nat. Reg.le del Delta del Po	756.883,20
Totale	3.792.000,00

Con D.D.R. n. 6/2018 e D.D.R. n. 43/2018 il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi competente per materia ha quindi provveduto a erogare agli Enti parco a titolo di contributo per le spese di funzionamento nell'esercizio finanziario 2018, la predetta somma complessiva di Euro 3.792.000,00.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di riconoscere a ciascun Ente gestore dei parchi regionali, per l'esercizio finanziario 2019, un acconto pari al 50% di quanto assegnato nell'esercizio finanziario 2018, come indicato all'art. 28, comma 2 bis della legge regionale n. 40/1984, così come modificato dall'art. 88 della legge regionale n. 1/2008.

L'acconto in favore degli Enti gestori dei Parchi regionali risulta così determinato:

BENEFICIARIO	IMPORTO ACCONTO ANNO 2019 IN EURO
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei	745.317,60
Regole d'Ampezzo (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo)	257.097,60
Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia)	306.014,40
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	209.128,80
Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po	378.441,60
TOTALE	1.896.000,00

Con successivo provvedimento la Giunta regionale procederà all'esatta determinazione del contributo relativo all'esercizio finanziario 2019 spettante ad ogni Ente Parco e al conguaglio, con atto di riparto annuale, sentita la competente Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 40/1984.

In ordine all'aspetto finanziario l'importo massimo delle obbligazioni di spesa indicato in € 1.896.000,00 trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 51050 "Contributi annuali agli Enti di Gestione di Parchi Naturali per spese di impianto e di funzionamento (L.R. 16/08/1984 n.40 - L.R. 16/06/2018, n. 23)" del bilancio di previsione 2019 - 2021.

Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;

VISTE le leggi istitutive dei Parchi regionali:

- legge regionale n. 38 del 10 ottobre 1989;
- legge regionale n. 12 del 30 gennaio 1990;
- legge regionale n. 21 del 22 marzo 1990;
- legge regionale n. 8 del 28 gennaio 1991;
- legge regionale n. 36 dell'8 settembre 1997;

VISTO l'art. 88 della legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008;

VISTA la legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018;

VISTA la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018;

VISTA la D.G.R. n. 67 del 29 gennaio 2019 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO il D.lgs. 33/2013;

VISTO l'art. 2 c. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

2. di concedere agli Enti gestori di Parchi Regionali, ai sensi dell'art. 28, c. 2 bis, della legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, un acconto pari al 50 per cento di quanto agli stessi attribuito nell'esercizio finanziario 2018 a titolo di contributo per le spese di funzionamento per la somma complessiva di Euro 1.896.000,00 con la seguente ripartizione:

BENEFICIARIO	IMPORTO ACCONTO ANNO 2019 IN EURO
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei	745.317,60
Regole d'Ampezzo (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo)	257.097,60
Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia)	306.014,40
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	209.128,80
Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po	378.441,60
TOTALE	1.896.000,00

3. di dare atto che l'ammontare definitivo di quanto spettante agli Enti parco per il medesimo titolo per l'annualità 2019 verrà determinato con successivo provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente;

4. di determinare in Euro 1.896.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 51050 "Contributi annuali agli Enti di Gestione di Parchi Naturali per spese di impianto e di funzionamento (L.R. 16/08/1984 n.40 - L.R. 16/06/2018, n. 23)" del bilancio di previsione 2019 - 2021;

5. di dare atto che la Direzione Turismo, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare in presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 393704)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 546 del 30 aprile 2019

Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano" e ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Vittorio Veneto (TV) e in Comune di Riese Pio X (TV), nell'ambito dei poligoni individuati. *[Cartografia regionale]*

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano" e ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Vittorio Veneto (TV) e in Comune di Riese Pio X (TV), nell'ambito dei poligoni individuati.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale ha provveduto, in fasi successive, all'approvazione e aggiornamento della cartografia degli habitat dei siti di Rete Natura 2000.

Per il SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano" e per la ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", la cartografia è stata approvata con la D.G.R. n. 4240 del 30/12/2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17/04/2007.

Inoltre, con la Circolare della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio prot. n. 250930 del 08/05/2009, ad oggetto "Rete Natura 2000. Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.", è stata individuata, nello Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, una casistica di problematiche relativa alla non congruità tra la tipologia di habitat e habitat di specie riscontrata con sopralluoghi in campo e quella prevista nella cartografia regionale.

La circolare in parola indica quattro categorie di motivazioni per queste incongruenze, fra le quali la seguente: "4. La cartografia approvata dalla Giunta Regionale non è congruente con le tipologie riscontrate sul campo e si può ipotizzare una imprecisione nella cartografia approvata."

Per questo caso specifico, la predetta circolare prevede che sia elaborata una cartografia degli habitat e degli habitat di specie, oggettiva della diversa classificazione e che tale studio venga inserito nella selezione preliminare per la Valutazione di Incidenza Ambientale, consegnata su supporto digitale comprensivo dei rilievi fitosociologici georeferenziati. Gli uffici preposti all'approvazione dello specifico piano, progetto o intervento e della relativa Valutazione di Incidenza, nell'atto autorizzativo di propria competenza, "danno atto degli eventuali cambiamenti della cartografia degli habitat e habitat di specie, chiarendo quale sia il riferimento fitosociologico corretto da tenere in considerazione per l'area in esame."

Il Comune di Vittorio Veneto (TV), con nota acquisita al prot. n. 200322 del 30/05/2018 ed il Comune di Riese Pio X (TV) con note acquisite al prot. n. 420780 e n. 420784 del 16/10/2018 nonchè con le integrazioni acquisite al prot. n. 479437 del 26/11/2018, hanno presentato ciascuno una richiesta di modifica della cartografia degli habitat dei siti di Rete Natura 2000, rispettivamente del SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano" e della ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego" supportate entrambe da comprovata documentazione tecnica, cartografica e fotografica.

Le istruttorie di valutazione delle due richieste, avanzate dai Comuni di Vittorio Veneto e Riese Pio X, sono state assunte dalla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, preposta, in attuazione alla D.G.R. n. 1509 del 26/09/2016, a seguire in maniera specifica le complesse dinamiche relativamente alla generale rivisitazione dell'assetto attuale dei parchi, della tutela della biodiversità e della valorizzazione delle aree protette, con compiti di definizione dei progetti di legge in essere. Con D.G.R. n. 269 del 08/03/2019 la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi è stata trasformata in Unità Organizzativa di tipo B con identica denominazione e incardinata presso la Direzione Turismo afferente all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.

Con riferimento alla richiesta di modifica relativa al SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano" - Comune di Vittorio Veneto (TV) si evidenzia quanto segue.

Alcuni proprietari di fondo agricolo, al fine della corretta caratterizzazione dei propri fondi siti in Comune di Vittorio Veneto (TV), hanno incaricato un professionista di fiducia per la verifica di congruità della situazione territoriale rilevata sul campo e la cartografia degli habitat approvata con D.G.R. n. 4240 del 30/12/2008. Con nota prot. n. 200322 del 30/05/2018 è stata quindi inviata alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi una proposta di aggiornamento della cartografia degli habitat e degli habitat di specie del SIC IT3240005.

Nel primo caso trattasi di fondo agricolo con rilevata incongruità in tre ambiti.

Nei tre ambiti oggetto di analisi, i sopralluoghi effettuati hanno infatti evidenziato una situazione più diversificata di quella riportata nella carta di uso del suolo regionale ed in particolare è emerso che una porzione del fondo agricolo in esame, in base alla citata D.G.R. 4240/2008, è ascritta all'habitat 6510 "Praterie magre da fìeno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)".

In base alla cartografia storica e ad atti tecnico-amministrativi, è stato evidenziato che negli anni 2006-2007 il fondo in argomento è stato interessato parzialmente da una frana di grandi dimensioni, sistemata dal Servizio Forestale Regionale nel 2012. Nella proposta di modifica di cartografia è indicato che attualmente sono presenti aree e macchie boscate e che nella parte rimanente del poligono in cui ricade il predetto habitat 6510 è presente un vigneto.

Nel secondo caso il fondo agricolo, confinante con il precedente, è stato oggetto di livellamento per impianto di nuovo vigneto, consentito sulla scorta di permesso di costruire n. 122 del 29/03/2006 rilasciato dal Comune di Vittorio Veneto.

In sostanza, nella porzione di territorio per la quale è stata proposta la modifica di cartografia, coincidente con ambiti di due fondi agricoli contigui, parte dell'area individuata dal poligono ascritto all'habitat 6510 è condotta a vigneto.

L'impianto del vigneto è avvenuto nel corso del 2008, mentre le lavorazioni preparatorie si collocano negli anni precedenti, quindi in data antecedente all'approvazione della cartografia degli habitat per il sito in esame, avvenuta con la citata D.G.R. n. 4240 del 30/12/2008.

Nella proposta di modifica di cartografia è stato inoltre dichiarato che la revisione del poligono ascritto all'habitat 6510 ha comportato la contestuale revisione dei perimetri e degli usi del suolo assegnati nella vigente cartografia degli habitat ai poligoni contigui, anche in ragione dei rilievi diretti eseguiti. Nel corso di questa revisione è stato necessario modficare la geometria di poligoni ascritti all'habitat prioritario 91H0* "*Boschi pannonici di Quercus pubescens*".

Con nota acquisita al protocollo regionale con il numero 268838 del 03/07/2018 è stata trasmessa una integrazione documentale nella quale è stata dettagliata la modifica cartografica e la georeferenziazione dei poligoni individuati nella proprietà, sia per il poligono interessato direttamente dall'incogruenza per la mancata presenza dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)", sia per i poligoni contigui a questo.

Sulla base della documentazione presentata, la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi ha svolto approfondite verifiche e valutazioni, sia documentali sia cartografiche che hanno evidenziato l'errata attribuzione dell'habitat 6510 al poligono interessato, individuato nella cartografia georeferenziata di cui alla citata D.G.R. n. 4240/2008 e identificato con ID135, di superficie complessiva pari a mq 2547.

Per questo poligono è quindi possibile riconoscere la modifica di cartografia per non congruità tra la tipologia di habitat e habitat di specie riscontrata con sopralluoghi in campo e quella prevista nella cartografia regionale, per il poligono non attribuibile a nessun habitat di Rete Natura 2000.

La richiesta di modifica relativa al SIC IT3240026 "Prai di Castello di Godego" è stata presentata dal Comune di Riese Pio X (TV) a seguito di alcune verifiche svolte dai professionisti incaricati di presentare, ai sensi della L.R. n. 14/2009 aggiornata con L.R. n. 13/2011 e L.R. n. 32/2013 "Piano Casa", una richiesta di ampliamento di fabbricato residenziale insistente nella ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego".

Nel corso di queste verifiche è emerso che parte di tale area è gravata dalla presenza dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)".

E' stata svolta dapprima un'analisi speditiva sulla qualità di vegetazione della superfcie in argomento, dalla quale sono emersi dubbi sull'opportunità della classificazione in qualità di habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)".

Sono stati quindi condotti rilievi floro-vegetazionali ad hoc utilizzando il sistema Raunkiaer.

Dai rilievi è emerso che nell'area di intervento l'*optimum fitosociologico* non intercetta il riferimento per l'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)" e in essa sono assenti molte specie caratteristiche o differenziali.

In seguito a questi rilievi e alle predette considerazioni svolte dai professionisti incaricati, con note pervenute alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi acquisite il 16/10/2018 ai protocolli n. 420780 e n. 420784 nonchè dalle integrazionui documentali pervenute il 26/11/2018 al prot. n. 479437, è stata presentata dal Comune di Riese Pio X una richiesta di modifica di cartografia della ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", con dettagliata modifica cartografica e la georeferenziazione dei rilievi floro-vegetazionali e della parte di poligono interessato dall'incongruenza per la mancata presenza dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)".

Con la predetta nota prot. n. 479437 del 26/11/2018, il Comune di Riese Pio X ha trasmesso la Valutazione di Incidenza Ambientale di propria competenza, esprimendo parere favorevole con la seguente prescrizione: "... di rispettare tutte le fasi e le modalità dello Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale pervenuta il 30/07/2018 prot. n. 10215".

Sulla base della documentazione presentata, la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi ha svolto approfondite verifiche e valutazioni che hanno evidenziato l'errata attribuzione dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)", riferibile a parte del poligono interessato, individuato nella cartografia georeferenziata approvata con la citata D.G.R. n. 4240/2008 e identificato con ID 9 di superficie complessiva pari a mq 660,09 mq.

Per questo poligono originario, sulla base dell'area in proprietà e di quanto premesso con i rilievi floro-vegetazionali, è stata proposta la suddivisione in tre nuovi poligoni, individuabili ora, in aggiornamento cartografico, come segue:

ID 317: mq 23,22 - esterno al mappale di proprietà privata - conserva l'attribuzione dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)";

ID 318: mq 47,98 - esterno al mappale di proprietà privata - conserva l'attribuzione dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)";

ID 9: mq 588,89 - coincidente con il mappale in proprietà per il quale si propone l'ampliamento di fabbricato residenziale - poligono interessato all'aggiornamento cartografico, non attribuibile a nessun habitat di Rete Natura 2000;

Conseguentemente, per il poligono ID 9, di mq 588,89, così individuato e caratterizzato e per gli altri poligoni esterni alla proprietà interessata dall'ampliamento di fabbricato residenziale, si riconosce la domanda di modifica della cartografia della ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", approvata con D.G.R. n. 4240/2008.

Si rende dunque necessario modificare la cartografia degli habitat per una superficie di mq 588,89, non attribuibili a nessun habitat di Rete Natura 2000.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano" e ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, nell'ambito dei poligoni individuati e conformemente agli **Allegati A** e **B** (in formato digitale).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Direttive 92/43/CEE e 79/406/CEE e s.m.i.;

VISTE le DD.GG.RR. nn. 1066/2007 e 4240/2008;

VISTA la Circolare della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio n. 250930 del 08/05/2009, ad oggetto "Rete Natura 2000. Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di inetresse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 del s.m.i.";

VISTE le note pervenute dal Comune di Vittorio Veneto il 30/05/2018 prot. n. 200322 e il 03/07/2018 prot. n. 268838;

VISTE le note pervenute dal Comune di Riese Pio X il 16/10/2018 prot. n. 420780 e n. 420784 e il 26/11/2018 prot. n. 479437;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017 ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima,

delibera

1. di considerare le premesse e gli **Allegati A** e **B** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura 2000 SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano" e ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008 secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007;
3. di approvare la cartografia degli habitat del SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano" e della ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", in formato shape, con le modifiche di cui al punto precedente nell'ambito dei poligoni individuati, contenute rispettivamente nell'**Allegato A** e nell'**Allegato B** (in formato digitale);
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio della Regione;
5. di incaricare la U.O. "Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi" dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli **Allegati A** e **B** i quali sono consultabili al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 393705)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 547 del 30 aprile 2019

Autorizzazione all'accettazione della rinuncia al ricorso nel giudizio avanti il TAR per il Veneto R.G. 1382/2014.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 394061)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 560 del 09 maggio 2019

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 200/2019, n. 201/2019 e n. 376/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di conferma per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020 e delle programmazioni precedenti. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Proroga termini.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Viene disposta, nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento di esecuzione da parte della Commissione europea, la proroga al 15 giugno 2019 della scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto e delle domande di conferma degli impegni pluriennali di cui al PSR 2014-2020 e programmazioni precedenti relativi alle DGR n. 200/2019, 201/2019 e n. 376/2019.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1458 del 8 ottobre 2018.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con comunicazione via mail del 02/05/2019, ha informato le Autorità di gestione dei PSR che la Commissione Europea, su richiesta di alcuni Stati Membri, sta predisponendo una modifica al Regolamento n. 809/2014 per la proroga al 15 giugno 2019 del termine per la presentazione delle domande di aiuto per il primo pilastro della PAC e per alcune domande per il sostegno del Programma di sviluppo rurale. I tempi necessari per l'approvazione della modifica, nel rispetto delle procedure di consultazione degli Stati membri, disciplinate dal regolamento (UE) n. 182/2011, probabilmente richiederanno una decina di giorni, per cui la pubblicazione del regolamento di esecuzione avverrà a ridosso della scadenza del 15 maggio 2019. Tale proroga dei termini riguarda i soggetti che devono presentare la domanda di conferma degli impegni pluriennali assunti nella attuale programmazione del PSR e nelle precedenti programmazioni a seguito delle deliberazioni di apertura dei termini n. 200/2019 e n. 201/2019.

La proroga riguarda inoltre anche il bando approvato con la DGR n. 376/2019 relativo all'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori custodi e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020.

La proroga dei termini di scadenza di presentazione delle domande relative alle summenzionate deliberazioni è condizionata all'approvazione della relativa modifica al regolamento n. 809/2014 da parte della Commissione europea.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 12/02/2019 che aggiorna il Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali adottato;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 1458 del 08/10/2018 di approvazione dell'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione n. 200 del 26/02/2019 con cui la Giunta regionale ha disposto l'apertura dei termini anno 2019 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2011;

VISTA la Deliberazione n. 201 del 26/02/2019 con cui la Giunta regionale ha disposto l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali e 11 Agricoltura biologica assunti con DGR n. 440/2015, n. 465/2016, n. 435/2017 e DGR n. 396/2018;

VISTA la Deliberazione n. 376 del 02/04/2019 con cui la Giunta regionale ha disposto l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori custodi e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione ADG Feasr e Foreste;

RAVVISATA l'urgenza, nelle more dell'approvazione della modifica del regolamento n. 809/2014 da parte della Commissione europea, di disporre la proroga al 15 giugno 2019 dei termini di presentazione della domanda di conferma degli impegni pluriennali assunti sia sulla attuale programmazione del PSR che nelle precedenti programmazioni a seguito delle deliberazioni di apertura dei termini n. 200/2019 e n. 201/2019 nonché di prorogare anche il bando approvato con la DGR n. 376/2019;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare al 15 giugno 2019, nelle more e a condizione dell'approvazione della modifica del regolamento n. 809/2014 da parte della Commissione Europea, la scadenza dei termini di presentazione della domanda di conferma degli impegni pluriennali assunti nella attuale programmazione del PSR e nelle precedenti programmazioni a seguito delle deliberazioni di apertura dei termini n. 200/2019 e n. 201/2019 nonché dei termini di presentazione delle domande di aiuto sul bando approvato con la deliberazione n. 376/2019;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione ADG Feasr e Foreste;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 394064)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 585 del 09 maggio 2019

Area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei. Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso - Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c-d del D.Lgs. 42/2004. Parere ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. 42/2004.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento fa propria la Valutazione Tecnica Regionale (VTR) espressa dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, esprimendo il parere di competenza regionale, ai sensi dell'art. 138, comma 3 del D.Lgs. 42/2004.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. n. 9413 del 12/4/2019, acquisita agli atti della Regione in data 15 aprile 2019, protocolli regionali n. 149976 e n. 150118, ha trasmesso la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* (Codice) in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, di cui all'art. 136, comma 1, lett. c-d del Codice.

Con la stessa nota è stata trasmessa la relativa documentazione *(Relazione e disciplina d'uso, Perimetrazione, Documentazione cartografica e iconografia a scala territoriale, Documentazione fotografica)* ed è indicato il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta (15 aprile 2019), per l'espressione del parere di competenza regionale.

La Regione da diversi anni svolge attività di ricognizione dei vincoli paesaggistici in collaborazione con le strutture periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - MiBAC (Soprintendenze), sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 luglio 2009 tra il MiBAC e la Regione del Veneto, per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale, tra i cui contenuti è la *"eventuale individuazione di ulteriori immobili o aree di notevole interesse pubblico"* (art. 143, comma 1, lett. d del Codice).

Si ricorda a tale proposito che nel Veneto sono presenti ad oggi oltre un migliaio di vincoli paesaggistici, di cui all'art. 136 del Codice, a fronte dei circa 6000 complessivamente presenti in Italia.

Si precisa che la proposta di vincolo dell'Area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei è stata elaborata autonomamente dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, senza alcun coinvolgimento della Regione e delle comunità locali.

Inoltre, è opportuno sottolineare che la Regione negli anni ha sempre collaborato fattivamente con il MiBAC e le sue strutture periferiche; collaborazione tutt'ora riscontrata dalle attività in corso per la co-pianificazione paesaggistica del territorio regionale, così come previsto dalle disposizioni di cui alla parte terza del Codice.

Pertanto, si evidenzia che la scelta operata dalla struttura periferica del MiBAC si contrappone con l'attività di co-pianificazione sinora condotta con la Regione, sulla base del suddetto Protocollo d'intesa, nel quale si è ritenuto che *"la concertazione, la partecipazione e la comunicazione costituiscono presupposto alla formazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica e che tali procedimenti partecipativi trovano massima espressione nell'attività di pianificazione congiunta tra Regioni e Ministero, come disciplinata dagli artt. 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice, al fine dell'esercizio coordinato delle attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio"*.

Oltre a ciò, risulta vanificato, almeno in parte, lo sforzo sostenuto dalla Regione in questi anni di sensibilizzazione della popolazione sui temi del paesaggio e di condivisione dei valori paesaggistici, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione Europea del Paesaggio, la quale assume il paesaggio come fenomeno culturale che sussiste per effetto del valore percepito e attribuito da una collettività al proprio territorio, e il cui carattere deriva e si evolve nel tempo per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani.

Rispetto al regime vincolistico vigente, va rilevato che i precedenti decreti ministeriali di vincolo sulle aree limitrofe risalgono agli anni '50 ed è evidente come nelle aree dove si intende introdurre il nuovo vincolo, nel corso di oltre 60 anni non si sono manifestati fenomeni di trasformazione che hanno portato alla deturpazione del paesaggio e del territorio. Questo va ascritto, in particolare, alla cultura "della montagna" e all'attenzione che le comunità locali hanno per il proprio territorio, da sempre attente e consapevoli della necessità di trovare il giusto equilibrio tra le ragioni della conservazione e le ragioni dello sviluppo di una economia montana sostenibile, sia sotto il profilo ambientale e paesaggistico, sia sotto il profilo economico e sociale.

In riferimento all'area oggetto della proposta di vincolo è opportuno ricordare, inoltre, che vige il sistema delle "Regole" che sono un modello di gestione collettiva degli *"usi civici"* che affonda le sue radici nella storia. Le "Regole", alle quali è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, si occupano della gestione di tutte le aree all'esterno dei centri abitati ed hanno garantito nei secoli la conservazione del territorio e del paesaggio.

Proprio in considerazione del contesto di particolare rilievo dal punto di vista socioeconomico, la Giunta Regionale con deliberazione n. 49 del 21 gennaio 2019, ha approvato la Strategia d'Area relativamente all'Area interna Unione Montana Comelico. Quest'area è stata riconosciuta, all'interno della Strategia Nazionale per le Aree Interne, come area di marginalità ed è stato attivato un percorso con la popolazione locale, finalizzato alla realizzazione di progetti di sviluppo locale, incentrati su una visione condivisa e frutto di un processo di co-progettazione che ha coinvolto i Ministeri competenti, la Regione, i referenti istituzionali dell'Area e i soggetti rilevanti del territorio. L'obiettivo ultimo della Strategia per il Comelico è di invertire le dinamiche in atto e contrastare lo spopolamento dell'area: tale fenomeno non si contrasta certamente con l'apposizione di nuovi vincoli che vanno a stratificarsi sui molti altri già presenti sull'area.

E' necessario ricordare che la Regione ha definito le basi per uno sviluppo del territorio in una logica di sostenibilità, attraverso il *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento* e i suoi strumenti di pianificazione di area vasta che, per l'area in questione, sono rappresentati dai *Piani di Area "Comelico-Ost Tirol"* e *"Auronzo-Misurina"*. Per entrambi i piani, si è partiti da una approfondita analisi territoriale e morfo-tipologica, dettando quindi una serie di indicazioni e prescrizioni per la conservazione sia del territorio, sia degli edifici, in relazione alle diverse tipologie edilizie.

In questa logica si è indirizzata anche la Provincia di Belluno che ha approvato il *Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento* che, tra le varie disposizioni contenute, va a disciplinare le trasformazioni urbanistiche e la tutela del paesaggio.

Va rilevato quindi che la proposta di vincolo non ha adeguatamente valutato l'efficacia della normativa esistente, finalizzata alla tutela, introducendo un metodo non condivisibile, che vanifica un percorso di pianificazione strutturato negli anni e che si è sempre basato sulla leale collaborazione tra le istituzioni e i soggetti che operano nel territorio.

Va sottolineato, infine, che la Regione nel corso degli anni ha dimostrato, anche rispetto al contesto nazionale, maturità e competenza nella gestione e valorizzazione del proprio patrimonio paesaggistico. Questo è uno dei motivi per il quale la Regione, con DGR n. 315 del 15 marzo 2016, ha avviato la procedura per il riconoscimento di una maggiore autonomia legislativa ed amministrativa anche in materia paesaggistica.

Ciò premesso, stante la rilevanza della proposta di vincolo, che indubbiamente presenta profili di potenziale interesse dal punto di vista della pianificazione, la Giunta regionale ritiene opportuno avvalersi del parere denominato *Valutazione Tecnica Regionale* reso dal Direttore della struttura competente in materia urbanistica e previsto dall'articolo 27 della legge regionale n. 11/2004, previa consultazione dell'apposito tavolo tecnico.

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, nella Valutazione Tecnica Regionale n. 30 del 7 maggio 2019, ha espresso **parere non favorevole** in merito alla proposta in argomento, giudicata immotivata in considerazione della stratificazione delle tutele paesaggistiche vigenti ed estese ad una superficie pari al 96,6% del totale, nonché priva di un adeguato apparato conoscitivo, in grado di giustificare la disciplina d'uso proposta (**Allegato A**).

Richiamato tutto quanto sopra esposto, la Giunta Regionale del Veneto esprime la propria contrarietà all'approvazione del nuovo vincolo paesaggistico in un'area già ampiamente pianificata e vincolata e già dotata di norme di pianificazione in grado di garantire la conservazione e dare le giuste opportunità per lo sviluppo socio economico dell'area.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 116, terzo comma, della Costituzione;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;

VISTA la L. 9 gennaio 2006, n. 14 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000"*;

VISTO il *"Protocollo d'intesa"* sottoscritto tra il MiBAC e la Regione del Veneto, in data 15 luglio 2009, per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale;

VISTA la L.R. 19 agosto 1996, n. 26 *"Disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e degli antichi beni originari di Grignano Polesine"*;

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*";

VISTO l'art.2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto"*;

VISTA la L.R. 19 giugno 2014, n. 15 *"Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto."*;

VISTO il provvedimento/CR n. 382 del 28 maggio 1992 *"Piano Territoriale Regionale di Coordinamento"*;

VISTA la deliberazione/CR n. 61 del 30 luglio 1999 *"Piano di Area Auronzo - Misurina (PAAM)"*;

VISTA la deliberazione/CR n. 80 del 17 settembre 2002 *"Piano di Area Transfrontaliero Comelico - Ost Tirol (PATCOT)"*;

VISTA la DGR 23 marzo 2010, n. 1136 "*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Belluno. Approvazione. Art. 23, L.R. n. 11/2004.*";

VISTA la DGR 15 marzo 2016, n. 315 *"Iniziativa, ai sensi della legge regionale n. 15/2014, per attivare il negoziato con il Governo al fine del referendum regionale per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto."*;

VISTA la DGR 21 gennaio 2019, n. 49 *"Programmazione Fondi SIE 2014-2020. Strategia Nazionale per le Aree interne. Approvazione Strategia d'area dell'Area interna Unione Montana Comelico."*.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

2. di fare proprie le considerazioni e conclusioni contenute nella Valutazione Tecnica Regionale del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 30 del 7 maggio 2019, il quale ha espresso **parere non favorevole** in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c-d del D.Lgs. 42/2004, dell'*Area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei*, in quanto immotivata in considerazione della stratificazione delle tutele paesaggistiche vigenti ed estese ad una superficie pari al 96,6% del totale, nonché priva di un adeguato apparato conoscitivo, in grado di giustificare la disciplina d'uso proposta. (**Allegato A**);

3. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. 30 del 7 maggio 2019

OGGETTO: Comuni di: Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore (BL)
Area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei.
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso – Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c-d del D.Lgs. 42/2004.
Parere ai sensi dell'art. 138, comma 3 del D.Lgs. 42/2004.

PREMESSE

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. n. 9413 del 12/4/2019, acquisita agli atti della Regione in data 15/4/2019, protocolli regionali n. 149976 e n. 150118, ha trasmesso la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 138, comma 3 del D.Lgs. 42/2004, *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* (Codice) in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, di cui all'art. 136, comma 1, lett. c-d del Codice.

Con la stessa nota è stata trasmessa la relativa documentazione *(Relazione e disciplina d'uso, Perimetrazione, Documentazione cartografica e iconografia a scala territoriale, Documentazione fotografica)* ed è indicato il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta (15/4/2019), per l'espressione del parere di competenza regionale.

DESCRIZIONE E VALUTAZIONI

Premesse

1. Lo *straordinario valore naturalistico*, ed i *valori storico-culturali e paesaggistici* dell'*Alta montagna del bellunese,* non rappresentano certamente una novità, l'area è infatti già ampiamente studiata e sottoposta a tutele per i diversi aspetti, che includono i principali caratteri del suo territorio-paesaggio, come puntualmente richiamato nelle "premesse" della stessa dichiarazione di notevole interesse pubblico.

2. Pertanto, proprio per effetto di tale stratificazione di tutele, risulta superfluo e ridondante aggiungere ulteriori tutele di tipo paesaggistico, che si sovrappone alle *"aree tutelate per legge"* ai sensi dell'art. 142 c. 1, del D.Lgs 42/04, lettere: b), c), d), e), g), h),[1] e che rappresentano la quasi totalità del

[1] *b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*

8cdc9293

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

REGIONE DEL VENETO giunta regionale PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DIREZIONE

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

territorio proposto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico che rappresentano il 96,6% dell'intero ambito, ad eccezione dei fondovalle urbanizzati e di alcune aree prative su contesti vallivi e di versante (3,4%) comunque sottoposti alle tutele degli strumenti urbanistici e territoriali.

3. Contrariamente a quanto affermato nelle premesse dell'Allegato "A" Relazione e Disciplina d'Uso, "La **conoscenza** dell'area, si è basata sulla ricognizione cartografica e fotografica da cui si possono dedurre solo alcune delle principali ed evidenti trasformazioni dell'uso del suolo, in ambito agro-silvo-pastorale.

4. Non si riscontrano infatti ulteriori elementi ed analisi in grado di rappresentare le dinamiche e le cause delle trasformazioni avvenute, compresi i fenomeni degenerativi che inducono a condizioni di potenziale o effettivo degrado.

5. Non risultano in atti "dati" acquisiti con criteri di scientificità e "tracciabilità", in grado di individuare e quantificare le pressioni in atto nei confronti del sistema ambientale conseguenti alle diverse forme di utilizzo del territorio e quindi non solo dovute al sistema insediativo-turistico, distinguendo la permanenza delle forme tradizionali dovute a scelte sostenibili, rispetto a quelle conseguenti all'abbandono.

6. Si ricorda che la Regione del Veneto ha scelto di dare "valenza paesaggistica" al proprio PTRC quale piano urbanistico–territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 133, 135, 143 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. L'intesa è stata sottoscritta secondo quanto stabilito con DGR n. 1503 del 26 maggio 2009, nella quale la Regione si impegna all'elaborazione del piano congiuntamente al Ministero, "limitatamente ai beni paesaggistici" ai sensi del combinato disposto dagli artt. 135 comma 1, e 143, comma 1, lettera b), c) e d), del Codice, nelle forme previste dal medesimo articolo e all'integrazione tempestiva del contenuto delle dichiarazioni d'interesse pubblico di cui all'art. 141–bis.

7. La presente proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, si configura pertanto come una anticipazione "unilaterale" dei lavori del Piano Paesaggistico regionale, per l'Area Alpina compresa tra il Comelico e la Val D'Ansiei, che è in corso di elaborazione d'intesa e che risulta supportato da dati e analisi territoriali, parte del Quadro Conoscitivo regionale.

---

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

8cdc9293

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

8. La Relazione (Allegato "A") non documenta le motivazioni d'urgenza, che hanno reso necessario anteporre la dichiarazione di notevole interesse pubblico, alla chiusura del Piano Paesaggistico regionale, anche in ragione che il 96,6% del territorio interessato è già vincolato e sottoposto al procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 146 del Codice, o art. 11 del DPR 31/2017.

9. Evidenziando che non vi è stata comunicazione preventiva riguardo all'intenzione di procedere con la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e l'introduzione della specifica disciplina da parte della Soprintendenza, permane il rischio di inserimento di norme prive degli adeguati riscontri con le restanti competenze e discipline che intervengono nella gestione di un territorio così particolare e fragile, eventualità grave per gli effetti dell'art. 140 c. 2, del Codice.

10. Si ritiene di dover precisare che i riferimenti al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio entrato in vigore il 1° maggio 2004, ed in particolare le definizioni di cui all'art. 131 c. 1 e 2, vanno lette con attenzione ai principi ed alla definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio,[2] adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, sottoscritta a Firenze, il 20 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° marzo 2004, e ratificata dall'Italia con Legge 9 gennaio 2006, n. 14, dove all'art. 2 il Presidente della Repubblica ne ordina la "piena ed intera esecuzione" dalla data della sua entrata in vigore.

11. La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) riconosce il Paesaggio come:
*"componente fondamentale del **patrimonio culturale** e **naturale** ed elemento importante della **qualità della vita delle popolazioni**, … nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana; " (preambolo della CEP)*

12. Si ritiene che l'applicazione della tutela fondata sull'imposizione del vincolo, che si esprime sostanzialmente nell'obbligo alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del D.Lgs42/04, o art. 11 del DPR 31/2017, trovi ora significato solo a fronte di evidenti e gravi condizioni di rischio per l'integrità del territorio-paesaggio e per i valori paesaggistici che esso esprime, a condizione che tali valori siano riconosciuti attraverso analisi conformi ai contenuti dell'art. 143 del D.Lgs42/04, nel rispetto dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio,

13. Il ricorso sistematico al metodo del vincolo imposto per decreto, oltre ad impedire la partecipazione delle popolazioni come previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, in particolare nella determinazione degli "Obiettivi di qualità paesaggistica" definiti all'art. 1, lett. c) della CEP,3 e per quanto attiene alle modalità di Individuazione e Valutazione previste all'art. 6 lett. C) della CEP,[4]

---

[2] CEP, Art. 1 lett. a) *"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni";*

[3] CEP, Art. 1 lett. c) *"Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;"*

[4] CEP, Art. 6 lett. C) *Individuazione e valutazione*

1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

8cdc9293

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

finisce per vanificare gli obiettivi stessi della pianificazione paesaggistica in itinere, come prevista dal Codice stesso, precostituendo un apparato normativo "immodificabile" privo di un sostegno analitico scientifico ed omogeneo, esteso all'intero territorio regionale, come indicato all'art. 2 della CEP.

14. Infine si ritiene che qualunque disciplina si renda necessario assumere per la tutela, gestione e riqualificazione dei paesaggi, debba evitare sovrapposizioni con altre disposizioni di legge e regolamentari che riguardino la sicurezza sismica e idrogeologica, la stabilità dei versanti, la gestione dei boschi, nonché generare potenziali interferenze con le discipline in materia ambientale, sulla qualità delle acque, ed in merito agli obietti del Piano di gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali.
    Debba considerare preventivamente la coerenza con la disciplina dei Siti di Interesse Comunitario, IT3230081 "Gruppo Antelao –Marmarole – Sorapis" e IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" delle Zone di Protezione Speciale e sulle misure di conservazione degli Habitat prioritari di cui alla DGR 786/2016, nonché con le previsioni della pianificazione forestale e con le norme per l'utilizzo dei beni regolieri.
    Debba tener conto inoltre norme vigenti, concorrenti la tutela degli stessi elementi costitutivi del paesaggio e beni culturali, presenti all'interno della pianificazione urbanistica (PAT e PI), nonché delle programmazioni in atto ed in particolare alla cooperazione transfrontaliera applicando le indicazioni di cui all'art. 9 della CEP.[5]

15. Si tratta di un lavoro di ricucitura e coordinamento disciplinare che trova il proprio sviluppo naturale all'interno della Pianificazione Paesaggistica, che offre inoltre gli strumenti necessari alla divulgazione, al dibattito ed alla partecipazione delle popolazioni, al fine di perseguire la condivisione della norma, nel rispetto del principio di sostenibilità. Non escludendo che particolari condizioni, calamità naturali, o sostenibilità economica, possano generare nuovi paesaggi, compresi nella definizione di "pianificazione dei paesaggi" all'art. 1 lett. f. della CEP,[6] e non esclusi all'art. 131 c. 6 del D.Lgs 42/04.[7]

---

i. *individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;*
ii. *analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;*
iii. *seguirne le trasformazioni ;*
iv. *valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.*

CEP, Art. 5 lett. *c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;*

[5] CEP, Art. 9 Paesaggi transfrontalieri
Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

[6] CEP, Art. 1 lett. f), "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

[7] D.Lgs 42/04 art. 1, c. 6. *Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.*

8cdc9293

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Motivazione del Provvedimento

16. Le motivazioni che avrebbero reso necessario il ricorso all'imposizione del "vincolo paesaggistico" ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D.L.gs 42/04, come indicato nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, non risultano coerenti con la natura del provvedimento stesso, che ha lo scopo principale di verificare, alla fine di qualunque proposta di trasformazione dello stato dei luoghi, *la "...compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato ..."* nel procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 146 del Codice, o art. 11 del DPR 31/2017 e non quello *propositivo* di attivare azioni in grado di contrastare i fenomeni che danno origine al degrado, primo fra tutti l'abbandono delle attività tradizionali, non più remunerative.

17. Inoltre la *"... specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato."* assunta ai sensi dell'art. 140 c. 2, del D.Lgs 42/04, appare del tutto inefficace a **"imporre l'azione"** per il contenimento del bosco (cure e miglioramento) e per la conservazione del prato (sfalcio periodico), uniche condizioni che permettono la conservazione degli equilibri storicamente consolidati tra le due componenti principali del paesaggio silvo-pastorale montano.

Estensione territoriale

18. L'ambito della proposta in argomento coincide con i territori dei comuni di: Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore, tutti in provincia di Belluno, con esclusione delle aree già soggette a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, quali il lago di Misurina e la Val Visdende, per una superficie di 424 kmq, dei quali 222 kmq a quote superiori ai 1.600 m s.l.m.m.

19. L'estensione territoriale dell'Area Alpina compresa tra il Comelico e la Val D'Ansiei, che si propone di tutelare, risulta assolutamente sproporzionata rispetto all'entità delle aree nelle quali si dichiarano i rischi di compromissione dei valori paesaggistici. Si tratta di un'area pari a 40.960 Ha interamente tutelata già per gli aspetti naturalistico-ambientali e paesaggistici come indicato al punto 2, a fronte di un'area di 1.444 Ha, reale oggetto della nuova proposta di vincolo, di cui 497 Ha è costituito dal tessuto urbanizzato e da aree prati di fondovalle e 947 Ha, è rappresentato da prati e pascoli di versante, i resti sono rappresentai da ghiaioni e detriti.

Problematiche della tutela

20. Per quanto riguarda le restanti problematiche di tutela contenute nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, si rileva inoltre quanto segue:

8cdc9293

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

a) Il principale fattore di rischio di compromissione dei valori paesaggistici riconosciuti, è comune all'intero ambito montano, comprese vaste aree collinari e della pianura del Veneto e riguarda il processo di *conversione/abbandono* delle tradizionali pratiche agronomiche e silvo-pastorali, economicamente non più sostenibili, ma che avevano raggiunto nel tempo un particolare equilibrio tra le attività umane e l'ambiente naturale.

b) Abbandono che rappresenta tutt'ora il tema saliente, ed irrisolto della permanenza della popolazione nelle "terre alte" e con essa il funzionamento dei sistemi insediativi, l'idoneità stessa degli edifici, la presenza dei necessari servizi e infrastrutture, uniche condizioni che possono permettere anche la conservazione degli elementi ambientali e storico-culturali, costitutivi del paesaggio agro-silvo-pastorale nelle forme tradizionali.

c) In questo contesto si inseriscono le opportunità di sviluppo turistico, che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico indica quale potenziale detrattore dei caratteri salienti del territorio-paesaggio, in grado di dare origine a fenomeni di sfruttamento intensivo e perdita dei valori paesaggistici, qualora non "adeguatamente gestito".

21. La proposta, carente sotto il profilo analitico e documentale, risulta del tutto priva di contenuti propositivi funzionali alla riqualificazione delle parti in condizioni di degrado per abbandono e rappresenta diversamente un ulteriore potenziale ostacolo alla permanenza delle popolazioni nelle terre alte.

22. La componente rurale relativa agli edifici importanza storico-testimoniale, risulta già da tempo sottoposta a tutela da parte della pianificazione urbanistica comunale, sviluppata nel rispetto delle disposizioni regionali (L.R. 11/04, L.R. 61/85 e L.R. 80/80), che prevede una puntuale individuazione analisi e disciplina.

23. Assolutamente non accettabile la pretesa disciplina del recupero/riqualificazione dai danni subiti dal territorio-paesaggio a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018, attraverso l'imposizione del vincolo. A tale scopo sono state istituite specifiche autorità, investite risorse e sono già da tempo i atto lavori di pulizia e ripristino. È evidente che tali eventi non potranno che generare nuovi paesaggi e che saranno messe in atto nuove misure e criteri per la gestione selvicolturale dei boschi verso maggiori condizioni di stabilità ed un migliore utilizzo forestale.

24. Se tra le problematiche per la tutela si vuole includere anche la riprogettazione del paesaggio danneggiato dagli eventi dell'ottobre 2019, a maggior ragione è indispensabile procedere attraverso una pianificazione coerente, motivata, condivisa e responsabile, assunta a seguito di processi conoscitivi scientifici e tracciabili, che possono rientrare anche all'interno della pianificazione paesaggistica a condizione non sia limitata alle sole aree sottoposte a vincolo.

8cdc9293

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Disciplina d'Uso per la Tutela e la Valorizzazione

3.2.1.1. Componenti idrogeomorfologiche
Corsi d'acqua

Premesso che i corsi d'acqua principali e gli ambiti perilacuali sono già sottoposti alle procedure autorizzative di cui all'art. 146, in quanto aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. b) e lett. c). non si ritiene di condividere la proposta in quanto:
Qualunque disposizione che possa incidere nella gestione dei corpi idrici non può prescindere, da una preventiva verifica con le autorità competenti, in materia di sicurezza idrogeologico-idraulica e di utilizzo della risorsa acqua, ed alle specifiche pianificazioni di settore PAI, PdiGA, conseguenza della legislazione comunitaria, statale e regionale, in materia.
La conoscenza del territorio e dei corpi idrici acquisita con metodi scientifici, è condizione fondamentale e irrinunciabile per qualsiasi proposta di gestione degli stessi, in grado di far fronte alle varie manifestazioni ricorrenti come esondazioni e colate detritiche, ma anche per garantire la conservazione di habitat ed ecosistemi e determinare i limiti per l'utilizzo della risorsa acqua.

Non risultano in particolare accettabili le seguenti disposizioni:
"... le opere funzionali a garantire la difesa idrogeologica, la manutenzione delle sponde e la regimentazione delle acque dovranno essere realizzate impiegando metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica ..."
in quanto concretamente pregiudizievole della sicurezza degli insediamenti e della vita delle popolazioni, in considerazione dell'elevato rischio idrogeologico in atto, che si è espresso con tutta la sua violenza negli eventi dell'ottobre 2018. Si tratta ormai spesso di contrastare condizioni generate soprattutto da un trasporto solido di massa rilevante, assorbendo le ingenti forze d'impatto dinamico, anche oltre 300 ton/mq, che si generano durante gli eventi di debris flow;

Nel caso di opere comportanti la riduzione della vegetazione esistente, dovranno essere previsti interventi di riqualificazione vegetale e di rimboschimento con specie già presenti in sito, finalizzati a ricostituire il paesaggio ripariale e la sua biodiversità.
In quanto non tiene conto dell'eventualità che la vegetazione ripariale costituisca, in caso di piena, ostacolo al deflusso delle acque, o possa generare danni a infrastrutture ed abitati qualora trascinata dall'onda di piena.

3.2.2.1. Componenti ecosistemiche e ambientali
Boschi

I Boschi rientrano tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g). gli interventi possibili sono disciplinati dal D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, dalla Legge forestale regionale e dalle previsioni della specifica pianificazione di settore (Pieni di Riordino forestale e Piani di Riassetto forestale). La compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e gli interventi ammessi, è verificata e autorizzata ai sensi dell'art. 146 del Codice o dell'art. 11 del DPR 13 febbraio 2017 n. 31.

8cdc9293

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Eventuali altre disposizioni che riguardino le modalità di esecuzione degli interventi, si ritiene rientrino tra le competenze specifiche del Piano Paesaggistico Regionale, ed in ogni caso non rivestono carattere di urgenza, per effetto dell'obbligo della procedura autorizzatoria di cui sopra.

Non sono condivisibili le disposizioni relative ai boschi in quanto non conformi al testo unico in materia forestale D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, generando equivoci ed interferendo con gli obiettivi e le finalità della stessa legge forestale.
Non risultano in particolare accettabili le seguenti disposizioni:
"Tutte le attività selvicolturali dovranno essere condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile."
L'attività selvicolturale è esclusa dal procedimento autorizzatorio, risulta inoltre priva di motivazione e riferimento disciplinare, se ne propone lo stralcio.

"Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative volte a garantire la riduzione del rischio idrogeologico, nel caso di aree boscate di recente formazione, ossia con meno di 25 anni, costituitesi come spontanea colonizzazione di radure, prati, pascoli e terreni agricoli abbandonati, potranno essere autorizzati interventi di taglio della massa vegetale e ripristino dello spazio aperto, in accordo con le competenti autorità."
La prescrizione che segue si sovrappone alle disposizioni del D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, introducendo nuove definizioni non coerenti con la legislazione vigente quali:
"aree boscate di recente formazione ... con meno di 25 anni ..."
"interventi di taglio della massa vegetale... "
"ripristino dello spazio aperto ..."
Al riguardo si precisa che il taglio della vegetazione rientra tra le procedure ordinarie di governo bosco, e non può essere vietato, senza grave pregiudizio degli equilibri ambientali e della stabilità dei versanti.

"Tali interventi dovranno comunque essere eseguiti in coerenza con la struttura paesaggistica di insieme, composta da aree prative e masse boscate.
Risulta riva di contenuto normativo. Gli equilibri tra *"...aree prative e masse boscate..."* è la conseguenza di un particolare uso del suolo, che ha come sua principale motivazione l'aspetto economico. Infatti l'abbandono delle attività (agro-produttive) tradizionali genera la progressiva espansione del bosco a danno del prato-pascolo, nelle forme proprie dello sviluppo naturale.

Per quanto riguarda la viabilità forestale... Le opere di sostegno della sede stradale e delle scarpate così come quelle per il deflusso delle acque dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto delle componenti paesaggistiche presenti.
In quanto concretamente pregiudizievole della sicurezza della stabilità dei versanti, della sicurezza dei boschi e della vita delle popolazioni.

3.2.3.2. Componenti agrarie (tutto l'articolo)

Ambiti: prativi
Anche nel caso degli ambiti prativi valgono le considerazioni fatte per il bosco, non essendo possibile **"imporre"** l'azione di contenimento del bosco e di sfalcio del prato, uniche condizioni che permettono la

8cdc9293

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

conservazione degli equilibri storicamente consolidati tra le due componenti principali del paesaggio montano e pertanto non si ritengono condivisibili le disposizioni proposte.

Non risultano in particolare accettabili le seguenti disposizioni:

Nel caso di prati alti-pascoli non saranno consentiti lo sfalcio e l'asportazione della flora, nonché la movimentazione di massi, fatte salve le esigenze legate alla sicurezza e alla pubblica incolumità.
In quanto in contrasto con le Misure di Conservazione degli habitat di cui alla DGR 27.05.2016 N. 786.

Saranno consentite e promosse tutte le attività e gli interventi volti al mantenimento e al miglioramento delle superfici prative e a pascolo, consistenti in operazioni di taglio di elementi arborei di nascita spontanea, decespugliamento e, nel caso dei prati di fondovalle, di erpicatura e sfalcio.

Nel caso di prati alti-pascoli non saranno consentiti lo sfalcio e l'asportazione della flora, nonché la movimentazione di massi, fatte salve le esigenze legate alla sicurezza e alla pubblica incolumità.
Le norme genera potenziali incongruenze con le misure di conservazione di alcuni habitat prioritari individuati e disciplinati con la DGR 786/2016. Si ricorda che tali interventi non sono soggetti a titolo edilizio e per i quali non è previsto il procedimento autorizzatorio di cui all'art. 146 del Codice.

Manufatti rurali (tutto l'articolo)
Disposizione insostenibile, incongrua e generica, che non tiene conto delle tutela vigenti negli strumenti ,più oculate e dettagliate ed informate da analisi specifiche.
In particolare la seguente non risulta funzionale alla tutela dei manufatti di valore, ma ne' favorisce il loro abbandono.
Non sarà ammessa la demolizione di fabbricati rurali con valore storico-testimoniale e/o comunque realizzati secondo le tipologie, i materiali e le tecniche costruttive della tradizione locale.

3.2.3.3. Componenti infrastrutturali
Viabilità storica/minore e percorsi tematici

Le prescrizioni risultano di difficile applicazione sia in termini di messa in sicurezza della rete viaria, nonché di adeguamento al fine dell' accesso alle zone montane.

Non risultano in particolare accettabili le seguenti disposizioni:
Il sistema della viabilità storica e/o minore, comprendente strade e spazi come piazze, slarghi, belvederi, dovrà essere mantenuto nella sua integrità, conservandone il tracciato e le componenti distintive. In particolare non saranno ammesse modifiche all'andamento altimetrico e alle sezioni, così come, nel caso di strade bianche, opere di impermeabilizzazione del fondo stradale, ad esclusione dei tratti a forte pendenza.

La generica formulazione delle prescrizioni impedisce di fatto interventi di adeguamento piano altimetrici e delle sezioni lungo la rete viaria, comportando conseguentemente il venir meno del fattore sicurezza della persona, che rappresenta elemento imprescindibile per ogni tipo di scelta progettuale, non potendo lo stesso essere subordinato.

8cdc9293

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Nuova edificazione

Le prescrizioni disposte con carattere di genericità e prive di contestualizzazione e supporto analitico, rendono potenzialmente inattuabili le previsioni urbanistiche e con esse le aspettative di sviluppo già approvate ai sensi della vigente legislazione, ampliando gli ostacoli alla permanenza delle popolazioni locali.

Non risulta in particolare condivisibile la seguente disposizione:

Gli eventuali interventi di nuova edificazione dovranno essere ubicati nei lotti liberi interclusi nell'edificato esistente o in contiguità con esso, salvaguardando contesti attualmente ancora integri. Le soluzioni progettuali dovranno garantire un armonico inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento ed avere caratteri architettonici di continuità e coerenza con l'edilizia

esistente, nel rispetto della morfologia dei luoghi, delle caratteristiche scenico-percettive e dei coni visuali di particolare pregio.

Comparti sciistici (tutto l'articolo)

Norma che vanifica le iniziative in atto e le aspettative della popolazione, inaccettabile per le conseguenze sul piano economico ma anche nei confronti delle politiche per il mantenimento delle popolazioni nei centri storici e negli insediamenti di fondovalle. Disposizione che ha come conseguenza assieme all'abbandono comporta un ulteriore degrado degli edifici di rilievo storico-testimoniale.

CONCLUSIONI

Il Tavolo Tecnico di cui all'articolo 27, comma 2, della L.R. n. 11/2004, in data 19/4/2019 ha esaminato l'argomento in oggetto.

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo Tecnico, di cui al comma 2 dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché dalle posizioni espresse dai rappresentanti dei Comuni interessati presenti:

Il Comune di Santo Stefano esprime un parere negativo alla proposta di vincolo paesaggistico sull'intero territorio, per le seguenti motivazioni:

- *si rileva innanzitutto che il vincolo viene improvvisamente proposto sull'intero territorio, senza che ci sia stato un minimo di confronto e di coinvolgimento delle popolazioni locali e dei Comuni;*
- *l'eventuale imposizione del vincolo paesaggistico sull'intero territorio, inciderebbe pesantemente anche negli ambiti urbani, con enormi ripercussioni sulle procedure edilizie;*
- *non si capiscono quali siano gli stravolgimenti urbanistici o paesaggistici - avvenuti o programmati - che abbiano indotto la Soprintendenza a proporre un vincolo così pesante; anzi, le popolazioni della montagna, le Antiche Regole ed i Comuni hanno saputo darsi, prima ancora dei vincoli e delle Leggi, norme e regole per un ordinato sviluppo del territorio e una corretta conservazione dell'ambiente;*
- *allo stato attuale, esistono già adeguati strumenti che garantiscono efficacemente la tutela paesaggistica e un ordinato sviluppo del territorio: strumenti urbanistici comunali, P.T.R.C., Piani d'Area, Piano Provinciale, oltre a tutte le norme di carattere generale;*
- *gli edifici ricadenti nei centri storici e nella Val Visdende hanno un grado di protezione, schede di intervento e specifiche norme che garantiscono la compatibilità degli interventi;*
- *la stragrande maggioranza delle aree esterne ai centri abitati è costituita dal **"patrimonio antico delle Regole"** che, per specifiche normative statali e regionali, è inalienabile, indivisibile e vincolato in perpetuo ad usi agro-silvo-pastorali; questo è già di per sé una garanzia di tutela, in quanto si tratta di boschi e pascoli soggetti a specifici piani di gestione, conservazione e miglioramento;*

8cdc9293

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- *in conclusione, si continua a proporre ed imporre vincoli sull'ambiente e sul territorio montano, ma ci si dimentica di tutelare l'uomo che vive in montagna 365 giorni all'anno e che vorrebbe continuare a farlo in condizioni di dignità e di pari opportunità rispetto a chi vive in pianura o in città; basti pensare che negli ultimi 30 anni, Santo Stefano ha perso 1/6 della sua popolazione.*

Il Comune di Auronzo di Cadore esprime parere negativo alla proposta in quanto:
Le motivazioni asserite nella documentazione della proposta, non si ritengono realistiche e congruenti con la proposta di vincolo e - in particolare - con la disciplina d'uso per la tutela e la valorizzazione. Infatti, la continuità del vincolo per quanto riguarda il Comune di Auronzo di Cadore è già garantita totalmente dagli attuali vincoli paesaggistici esistenti e applicati dal Comune in ogni attività edilizia. In particolare si ricorda che tutto il territorio comunale a nord del centro urbano di Auronzo (dalla frazione di Giralba al confine con i Comuni di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Dobbiaco, Sesto, Comelico Superiore) sono considerati di alto valore paesaggistico a seguito dell'approvazione del Piano d'Area Auronzo - Misurina da parte della Regione Veneto con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 61 del 30.07.1999.

Il Comune di Auronzo di Cadore, pertanto, assoggetta già tutta l'area a vincolo paesaggistico. L'applicazione dei vincoli ex lege di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 comporta l'estensione di detto vincolo alle parti urbane di Auronzo nella bassa Val d'Ansiei, escludendo una fascia di circa 200 m tra il vincolo derivante dal Fiume Ansiei alla fascia effettivamente boscata presente sui versanti e solo in sinistra idrografica della valle. Nello specifico - per altro - il Comune di Auronzo di Cadore ha sempre considerato assoggettato a vincolo paesaggistico il territorio effettivamente boscato e non solo quello derivante dalle carte tematiche del territorio boscato (ben più limitato) - vincolando di fatto tutti versanti vallivi.

Il Piano d'Area citato, peraltro, prevede una intensa serie di vincoli e definizioni architettoniche che caratterizzano l'attività edilizia e urbanistica delle aree (pari a circa il 70% del territorio comunale) e che sono state concordate tra Comune di Auronzo e Regione Veneto in sede di redazione del Piano.

La sovrapposizione e l'intensificazione dei vincoli e - in particolare - di prescrizioni e divieti sull'utilizzo dei territorio non possono credibilmente essere pensate quali strumenti per eliminare o calmierare i fattori di rischio quali lo spopolamento ed il declino del settore primario. Anzi, la proposta non contestualizzata di limitare gli interventi di viabilità forestale alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria pongono ulteriori invalicabili blocchi alla gestione del territorio e alla ripresa, oggi in atto, del settori primario in montagna.

Il mantenimento dell'impianto di rifabbrico e di tali tipologie edilizie non consentono certamente l'ammodernamento e la migliore fruibilità delle strutture edilizie civili esistenti per contrastare lo spopolamento, anche a fronte del netto cambiamento di stile di vita e di esigenze anche dei residenti di montagna rispetto a quelle del periodo di rifabbrico.

Tale scelte porteranno alla sola conseguenza di ulteriore abbandono di tali strutture e di mancanza di recupero edilizio. Ancora, l'ipotesi di precludere a priori l'estensione di alcune infrastrutture, quali impianti di risalita o demanio sciabile, possono comportare vincoli anche a misure di ammodernamento della mobilità sostenibile e di miglioramento di condizioni ambientali degradate o precarie.

Per altro il Comune di Auronzo di Cadore si sente in dovere di declinare qualsiasi riferimento a "fenomeni di sfruttamento intensivo del territorio" che sarebbe in atto, ricordando che da decenni l'ente comunale limita, certe volte anche oltre la legittimità, l'edificato privato di seconde case, l'ampliamento di strutture ricettive, le attività di lottizzazione turistica, puntando - piuttosto - alla risoluzione dal punto di vista turistico delle ampie infrastrutture e strutture esistenti.
La disciplina d'uso di cui al paragrafo 3 dell'Allegato A propone una serie di norme di tipo edilizio e urbanistico che si sommano e contrastano con quanto già in vigore da Regolamento Edilizio, Norme Urbanistiche Attuative e Piano d'Area Auronzo-Misurina. In caso di approvazione di una tale disciplina paesaggistica, conseguirebbe certamente una

8cdc9293

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

---

complessità normativa - in parte già presente - in contrasto con impossibilità di certezza sulla legittimità degli interventi edilizi. Tale scelta non può credibilmente essere intesa a coordinare un'attività di vera e propria riprogettazione del paesaggio, ma avrà come conseguenza il blocco totale degli interventi di miglioramento in parte in corso.

La disciplina d'uso di cui al paragrafo 3 dell'Allegato A, assumendo delle prescrizioni di tipo edilizio e urbanistico, non paiono corrispondere alla competenza dello Stato di materia di tutela paesaggistica, ma piuttosto ad un tentativo di intervenire nella normativa locale edilizia e urbanistica, la cui competenza è esclusiva della Regione Veneto e dei Comuni per quanto di competenza. A parte l'invasione di competenza e - pertanto - la legittimità delle norme conseguenti, si ritiene quanto mai inopportuno proporre delle norme di regolazione dell'uso del territorio e di tipo architettonico-edilizio senza un apporto consapevole e meditato delle popolazioni locali, rappresentate in particolare dalle istituzioni comunali

Il Comune di San Nicolò Comelico esprime parere negativo in quanto:
La proposta, che non aggiunge alcun elemento nuovo alla effettiva tutela del paesaggio ampiamente garantita dalle discipline vigenti e dall'impegno delle popolazioni e delle regole, si trasforma in un ulteriore ostacolo all'iniziativa privata e alla ripresa dai recenti eventi calamitosi, aumentando i costi ed allungando i tempi. Questo ulteriore vincolo potrà solo incentivare l'esodo e l'abbandono e sarà la "fine della montagna".

si esprime **parere non favorevole** in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c-d del D.Lgs. 42/2004, dell'*Area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei*, in quanto immotivata in considerazione della stratificazione delle tutele paesaggistiche vigenti ed estese ad una superficie pari al 96,6% del totale, nonché priva di un adeguato apparato conoscitivo, in grado di giustificare la disciplina d'uso proposta.

IL DIRETTORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

parere non favorevole in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c-d del D.Lgs. 42/2004, dell'*Area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei*, in quanto immotivata in considerazione della stratificazione delle tutele paesaggistiche vigenti ed estese ad una superficie pari al 96,6% del totale, nonché priva di un adeguato apparato conoscitivo, in grado di giustificare la disciplina d'uso proposta.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IL DIRETTORE VICARIO
MAURIZIO DE GENNARO

8cdc9293